

Sindacale

- S103-25 - Ministero del lavoro: FAQ sulle dimissioni per fatti concludenti - Pubblicata dal Ministero del lavoro una FAQ sulle dimissioni per fatti concludenti
- S104-25 - INL: preposto in ambito ferroviario - L'INL fornisce chiarimenti in merito all'individuazione del preposto in ambito ferroviario
- S105-25 - Corte Costituzionale sul limite al risarcimento per licenziamento illegittimo nelle piccole imprese - La Corte Costituzionale dichiara l'incostituzionalità del tetto imposto all'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo nelle piccole imprese
- S106-25 - Inail: disponibile il nuovo modello OT 23 per l'anno 2026 - Il modello OT 23 per l'anno 2026 è stato aggiornato a seguito della correzione di due refusi rilevati nel documento trasmesso dall'Istituto il 3 luglio scorso
- S107-25 - Consiglio di Stato sulla ribassabilità dei costi della manodopera - Il Consiglio di Stato torna sì è pronunciato ancora una volta sulla ribassabilità dei costi della manodopera
- S108-25 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di giugno 2025 - Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto
- S109-25 - Formedil, circolare n. 49/2025: Riconoscimento di crediti aggiuntivi nel sistema della patente a crediti - Il Formedil fornisce alcune informazioni in merito alla disciplina dei crediti aggiuntivi nel sistema della patente a crediti

Fiscalità

- F57-25 - ISA per il periodo di imposta 2024: le istruzioni operative del Fisco - Nella C.M. 11/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate i chiarimenti per l'applicabilità degli ISA per il periodo d'imposta 2024, con indicazioni anche sulla corretta valutazione delle rimanenze dopo le novità operative dal 2024

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U68-25 - Rifiuti da costruzione e demolizione: in aumento le percentuali di riciclo dell'Italia - I dati dell'ultimo Rapporto Rifiuti Speciali dell'Ispra dimostrano che il tasso di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione è molto al di sopra dell'obiettivo europeo
- U69-25 - Osservatorio delle leggi regionali – n. 4-2025 - Numerose Regioni hanno aggiornato la propria normativa e modulistica edilizia per recepire le disposizioni del Decreto Legge "Salva Casa". La Lombardia ha approvato una nuova legge sul clima. In ambito energetico, alcune Regioni si stanno adeguando al D.Lgs. 190/2024, che regola i regimi amministrativi delle fonti rinnovabili. Nel settore turistico, il Veneto ha esteso il riconoscimento ai condhotel

Lavori Pubblici

- LL.PP.34-25 - Convertito in legge il decreto-legge "Infrastrutture" - In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge "infrastrutture", che contiene diverse disposizioni in materia revisione prezzi, infrastrutture strategiche, trasporti e protezione civile
- LL.PP.35-25 - Caro materiali, ripartiti 440 milioni per il terzo trimestre 2024 - E' stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al caro materiali del 3 trimestre 2024 che assegna 440 milioni di euro a 900 stazioni appaltanti. Un nuovo sblocco di risorse che fa parte delle misure annunciate dal Ministro Salvini nel corso dell'Assemblea Ance del 24 giugno
- LL.PP.36-25 - White list: Ministero comunica la realizzazione del nuovo PortaleWL - Operativo il nuovo PortaleWL, dedicato alla compilazione e all'invio in modalità digitale delle richieste di iscrizione, aggiornamento o rinnovo nelle White List
- LL.PP.37-25 - Interdittive antimafia e controllo giudiziario: la pronuncia della Corte Costituzionale - Controllo giudiziario dell'impresa destinataria di interdittiva antimafia: la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 34-bis, comma 7, del codice antimafia

- LL.PP.38-25 - ANAC, Banca d'Italia e IVASS: nuove indicazioni operative per la verifica delle garanzie finanziarie - ANAC, Banca d'Italia e IVASS hanno fornito nuove indicazioni operative per la verifica delle garanzie rilasciate nei confronti della pubblica amministrazione nonché per riconoscere eventuali casi di falsificazione

S103-25 - Ministero del lavoro: FAQ sulle dimissioni per fatti concludenti **Pubblicata dal Ministero del lavoro una FAQ sulle dimissioni per fatti concludenti**

Si informa che il Ministero del Lavoro ha pubblicato la seguente FAQ di chiarimento sulle dimissioni per fatti concludenti, di cui all'art. 19 dalla legge n. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro, vedasi, da ultimo, la notizia S57-25 di ANCE FVG Informa n°16/2025):

“ L'art. 19 della legge 203/'24 prevede che l'assenza ingiustificata per oltre 15 giorni possa essere considerata dimissione di fatto. Le disposizioni del CCNL sulle assenze ingiustificate possono dar luogo a dimissioni di fatto anziché ad un licenziamento ?

No . La circolare ministeriale n. 6/2025 ha, infatti, chiarito che le eventuali previsioni della contrattazione collettiva devono essere espressamente riferite a questa nuova fattispecie ed il termine eventualmente individuato per legittimare la risoluzione del rapporto per comportamento concludente non deve essere inferiore a quello individuato dalla legge (almeno 15 giorni).

Ciò in quanto elemento essenziale della risoluzione per fatti concludenti è il silenzio del lavoratore , che non deve aver fornito alcun motivo dell'assenza. Conseguentemente , è ragionevole ritenere la necessità di un termine più ampio rispetto ai pochi giorni già previsti dai contratti collettivi per il licenziamento , perché in quel caso la procedura di garanzia prevista dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori consente lo scrutinio delle opposte ragioni ed il controllo di legittimità delle decisioni. Nell'ipotesi delle dimissioni di fatto, invece, anche per evitare un incremento del contenzioso legato a tale disposizione, è ragionevole fare affidamento su un termine più ampio, che possa confermare in modo inequivoco l'effettiva volontà del lavoratore di interrompere definitivamente il rapporto.

La lettura fornita nella circolare n. 6/2025 non appare superata dalla sentenza n. 87/2025 del Tribunale di Trento che – attenendosi al petitum della controversia – ha peraltro adottato un provvedimento di reintegrazione, dichiarando l'illegittimità del licenziamento e negando completamente la configurabilità delle dimissioni di fatto nel caso concreto.

Al riguardo va chiarito, in termini generali, che il legislatore, all'art. 19 del collegato lavoro, non ha formulato un richiamo ai termini previsti dalla contrattazione collettiva in materia di licenziamento riferendosi, invero, al “termine previsto dal contratto collettivo” (ossia per il caso di specie). Laddove avesse voluto intendere che il termine era da considerarsi quello previsto per il licenziamento lo avrebbe esplicitamente detto.

Nel silenzio del legislatore il termine cui la norma fa riferimento non può che essere quello che la contrattazione collettiva dovrà prevedere per lo specifico caso di risoluzione di rapporto per fatti concludenti del lavoratore.

È principio generale di sistema che in mancanza di previsione esplicita le norme si interpretino in favor della parte più debole che nel rapporto di lavoro è evidentemente il lavoratore.

In mancanza di contrattazione collettiva al riguardo il termine di salvaguardia non può che essere quello che il legislatore ha inserito con la novella dell'articolo 26 del decreto legislativo 151 del 2015 al comma 7 bis”.

S104-25 - INL: preposto in ambito ferroviario

L'INL fornisce chiarimenti in merito all'individuazione del preposto in ambito ferroviario

Si informa, per opportuna conoscenza, che, con la circolare riportata di seguito, l'INL e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome forniscono chiarimenti in merito alla legittimità di individuare, in ambito ferroviario, la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o tra lavoratori in apprendistato, in coerenza con quanto disposto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano n. 142/2022.

Di seguito si riportano le indicazioni contenute nella circolare che, pur essendo state fornite in ambito ferroviario, risultano applicabili, per la loro ratio, in via generale.

In primo luogo, nella circolare viene evidenziato che l'art. 18, comma 1, lettera b-bis) del TUSL non indica specifici requisiti o incompatibilità.

Pertanto, gli elementi a cui fare riferimento sono:

- la definizione di preposto contenuta nell'art. 2, comma 1 lettera e) del TUSL;
- gli obblighi attribuiti a tale figura dall'art. 19 del TUSL;
- la formazione di cui tale soggetto, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del medesimo decreto;
- l'art. 18, comma 1, lettera c), del TUSL (secondo cui: “ il datore di lavoro e il dirigente devono, nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”);
- l'art. 28, comma 1, del TUSL (riguardo i rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro... ”).

Il limite da presidiare è, quindi, quello che riguarda le capacità del soggetto individuato come preposto. Pertanto, l'INL e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome ritengono che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l'ineidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (cfr. Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).

L'idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi, ai sensi dell'art. 19 del TUSL.

In riferimento alla possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto affidato allo stesso, l'INL e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome precisano che nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo, piuttosto, la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza.

Infatti, la citata sopra sentenza della Cassazione Penale, n. 6790/2024, ha evidenziato che “ l'equiparazione inidoneità-apprendistato non è normativamente sancita ” e che l'ineidoneità allo svolgimento dei compiti di preposto alla sicurezza desunta dalla sola qualifica giuslavoristica rivestita dall'apprendista sarebbe illegittima e irragionevole, dovendo essere

piuttosto concretamente accertata in relazione alle specifiche competenze ed agli efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, in connessione con la responsabilità del datore di lavoro.

Di conseguenza, gli Organi di Vigilanza verificheranno, in concreto, caso per caso, il possesso effettivo delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 19 del TUSL.

Il controllo viene effettuato anche per accertare che la formazione del preposto non si sia limitata al mero adempimento burocratico e formale. GLI Organi di Vigilanza dovranno verificare che il preposto possieda, in concreto, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa (ad esempio, acquisendo sommarie informazioni testimoniali dal soggetto formalmente incaricato come preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti).



Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro



OGGETTO: *Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto.*

In riferimento ad alcuni quesiti pervenuti in merito alla legittimità della scelta organizzativa di imprese operanti in ambito ferroviario, di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o tra lavoratori in apprendistato, in coerenza con quanto disposto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti condivisi.

Per quanto attiene l'individuazione dei preposti, l'art. 18, comma 1, lettera b-bis) del d.lgs. n. 81/2008 non indica specifici requisiti o incompatibilità. Pertanto, gli elementi a cui fare riferimento sono la definizione di preposto contenuta nell'art. 2, comma 1 lettera e) del d. lgs. n. 81/2008¹, gli obblighi attribuiti a tale figura dall'art. 19 del medesimo decreto e la formazione di cui tale soggetto è creditore (art. 37, comma 7, del d. lgs. n. 81/2008).

Inoltre, costituiscono norma generale sia l'art. 18, comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che: *"il datore di lavoro e il dirigente devono, nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza"* sia l'art. 28 comma 1, riguardo i rischi *"connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro..."*.

Il limite da presidiare è quindi quello che riguarda le capacità del soggetto individuato come preposto. Pertanto, si ritiene che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l'idoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).

Al contrario, l'idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.

In riferimento alla possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato "già qualificato" e il ruolo di preposto affidato allo stesso, si rappresenta che nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo piuttosto la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza ai fini della corretta individuazione dell'apprendista come preposto.

Infatti già la citata sentenza della Cassazione Penale, n.6790 del 15 febbraio 2024, ha evidenziato che *"l'equiparazione inidoneità-apprendistato non è normativamente sancita"* e che l'inidoneità allo svolgimento dei compiti di preposto alla sicurezza desunta dalla sola qualifica giuslavoristica rivestita dall'apprendista sarebbe illegittima e irragionevole, dovendo essere piuttosto concretamente accertata in relazione alle specifiche competenze ed agli efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, in connessione con la responsabilità del datore di lavoro, (cfr. la giurisprudenza consolidata richiamata nella suddetta sentenza: Sez.4, n.12251 del 19/06/2014, dep.24/03/2015, De Vecchi e altro, Rv. 263004-01: *"In tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro*

¹ «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta

occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi").

Di conseguenza, nei casi di interesse, gli Organi di Vigilanza verificheranno, in concreto, caso per caso, il possesso, non solo formale ma l'effettività delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 per la funzione di preposto, con particolare riguardo alle situazioni in cui siano coinvolti lavoratori con contratto di apprendistato, già qualificati per la mansione, ma che non abbiano terminato il percorso professionalizzante triennale, tenendo anche conto del contesto nel quale il soggetto è chiamato ad operare (si veda anche l'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 nella parte in cui si prevede la valutazione dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale).

Il controllo viene effettuato anche per accertare che la formazione del preposto non si sia limitata al mero adempimento burocratico e formale, ma lo stesso posseda, in concreto, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa, ad esempio, acquisendo sommarie informazioni testimoniali dallo stesso soggetto formalmente incaricato come preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aniello Pisanti

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessia Grillo

S105-25 - Corte Costituzionale sul limite al risarcimento per licenziamento illegittimo nelle piccole imprese

La Corte Costituzionale dichiara l'incostituzionalità del tetto imposto all'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo nelle piccole imprese

Con la sentenza n. 118/2025, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015, nella parte in cui prevede che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, dello Statuto dei lavoratori (e cioè non occupi più di quindici lavoratori presso un'unità produttiva o nell'ambito di un Comune e comunque non occupi più di sessanta dipendenti), l'ammontare delle indennità risarcitorie " non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità " dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.

Per la Corte Costituzionale, l'imposizione di tale limite massimo, fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, aggiungendosi alla previsione del dimezzamento degli importi indicati agli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 23/2015, non consente al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato.

Infine, la Corte Costituzionale esprime l'auspicio di un intervento legislativo sul tema, nel rispetto del principio secondo cui " il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l'esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio, da tempo indicati come necessari elementi integrativi dalla legislazione europea e anche nazionale ".

Per quanto non riportato, si rinvia al testo della sentenza in esame.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **118/2025**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente AMOROSO - Redattore SCIARRONE ALIBRANDI

Camera di Consiglio del **23/06/2025** Decisione del **23/06/2025**

Deposito del **21/07/2025** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 9, c. 1°, del decreto legislativo 04/03/2015, n. 23.

Massime:

Atti decisi: **ord. 240/2024**

SENTENZA N. 118

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), promosso dal Tribunale ordinario di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra A. O. e H. srl con ordinanza del 2 dicembre 2024, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nella camera di consiglio del 23 giugno 2025 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;

deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2025.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 2 dicembre 2024, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui detta i criteri di determinazione delle indennità risarcitorie nel caso di licenziamenti illegittimi, adottati da datori di lavoro che non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)(statuto dei lavoratori), in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea (CSE), adottata a Torino il 18 ottobre 1961 e riveduta, con annesso, a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30.

1.1.– Il giudice rimettente premette di essere stato adito da una ex dipendente di una società di capitali (H. srl) per ottenere, in via principale, l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole per insussistenza del fatto materiale contestato, con conseguente reintegrazione della stessa e risarcimento del danno ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015; in via subordinata, l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, in quanto intimato in violazione dell'art. 7 statuto lavoratori e, per l'effetto, la condanna della società al pagamento di un'indennità non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, in applicazione dell'art. 4 del medesimo d.lgs. n. 23 del 2015.

Il rimettente ricorda, inoltre, che la società resistente, costituitasi tardivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande e ha opposto l'inapplicabilità, nella specie, degli artt. 3, comma 2, e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, essendo queste ultime disposizioni inerenti solo a datori di lavoro che raggiungono i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, commi ottavo e nono, della legge n. 300 del 1970 (e cioè che non occupino più di quindici dipendenti presso un'unità produttiva o nell'ambito di un comune e che comunque non occupino più di sessanta dipendenti), laddove la società in questione ha avuto alle proprie dipendenze al massimo quattordici lavoratori, come risulta dal certificato camerale.

Nell'ordinanza di rimessione è, infine, precisato che risulta incontestato, anzitutto, che la ricorrente è stata assunta dalla società convenuta con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1° aprile 2015 ed è stata licenziata per giusta causa il 30 settembre 2021, senza essere mai stata destinataria, nei sei anni di lavoro, di alcun provvedimento disciplinare scritto e senza aver ricevuto la lettera di contestazione prima dell'irrogazione della sanzione espulsiva. Si rileva, inoltre, che il datore di lavoro (la H. srl) è una società di capitali che si occupa, dal 1991, di manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine e apparecchi per il trattamento della carta nei centri di elaborazione dati e nell'industria, con un capitale sociale di 590.000 euro e un fatturato di circa 3.931.947 euro per l'anno 2022 e di 4.730.253 euro per l'anno 2023.

1.2.– Tanto premesso, il Tribunale di Livorno solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2015 nella parte in cui prevede che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati da datori di lavoro che non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, commi ottavo e nono, statuto lavoratori, l'ammontare delle indennità risarcitorie stabilite dagli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo in esame sia dimezzato e non possa comunque superare il limite massimo di sei

mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.

Tale previsione si porrebbe anzitutto in contrasto con l'art. 3, commi primo e secondo, Cost., in quanto determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti di datori di lavoro/imprese con più di quindici occupati – che, a seconda della gravità del vizio dell'atto espulsivo, potrebbero fruire della tutela reintegratoria insieme a quella indennitaria, ovvero della sola tutela monetaria, quantificabile però fino alla rilevante misura di trentasei mensilità – e lavoratori dipendenti di datori di lavoro/imprese “sottosoglia” che, invece, oltre a vedersi sempre preclusa la tutela reale, sarebbero destinatari di una tutela indennitaria costretta in una forbice ridottissima, da tre a sei mensilità, tale da non consentire al giudice di distinguere la tutela in funzione del vizio, anche importante, che inficia l'atto espulsivo. Un simile diverso trattamento, in quanto collegato all'esclusivo criterio delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro, dipenderebbe, peraltro, da un elemento esterno al rapporto di lavoro, per giunta non più idoneo, di per sé, a rivelare la forza economica del datore.

Nel prevedere il dimezzamento dell'indennità risarcitoria e il tetto massimo delle sei mensilità, la norma censurata finirebbe, inoltre, per trattare in modo sostanzialmente eguale anche i dipendenti di datori di lavoro sottosoglia, disegnando una tutela standardizzata e tanto ridotta da risultare incapace di confrontarsi con ipotesi connotate, quanto al vizio attinente al licenziamento, anche in termini molto diversi, senza consentire quindi una personalizzazione del risarcimento in relazione alle circostanze del caso di specie, né garantirne l'adequatezza e congruità oltre che il ruolo deterrente.

L'art. 9, comma 1, del citato decreto legislativo sarebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 41, secondo comma, Cost., in quanto l'assenza di un indennizzo adeguato a fronte di licenziamenti illegittimi recherebbe danno alla libertà e alla dignità umana anche nella piccola impresa e non solo in quella di grandi dimensioni.

Risulterebbe, poi, violato l'art. 4, primo comma, Cost., là dove impone di rimuovere gli ostacoli alla stabilità dell'occupazione tra i quali rileva, «in modo preponderante», la previsione di una sanzione con efficacia dissuasiva a fronte di provvedimenti espulsivi illegittimi, nonché l'art. 35, primo comma, Cost., che prescrive la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, rendendo necessaria l'esistenza di una ragione giustificatrice alla base del recesso.

Infine, la disposizione censurata sarebbe lesiva dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 24 CSE, in quanto violerebbe il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, «ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione» e ad una tutela indennitaria «che abbia un'idonea forza compensativa di quanto il lavoratore ha perso a causa del licenziamento illegittimo e dissuasiva nei confronti del datore di lavoro artefice dell'atto espulsivo viziato».

1.2.1.– In punto di rilevanza, il rimettente afferma di non poter definire il giudizio pendente dinanzi a sé indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate nei termini sopra indicati.

Posto che il licenziamento, pur inficiato da illegittimità molto gravi, non sarebbe nullo, la tutela applicabile sarebbe quella individuata dall'art.18, quarto comma, statuto lavoratori, cui corrisponde, nel regime delineato dal d.lgs. n. 23 del 2015, la tutela reintegratoria prevista dall'art. 3, comma 2. Tuttavia, il rimettente rileva che tale tutela risulta erroneamente evocata, dato che è provato che la società/datrice di lavoro non ha mai avuto più di 14 dipendenti. Pertanto, il Tribunale si dichiara tenuto ad applicare la tutela che la legge prevede a fronte del vizio in concreto riscontrato, come chiarito a più riprese dalla Corte di cassazione (di cui vengono citati alcuni arresti). Dal momento che il licenziamento per cui è causa sarebbe affetto dal vizio procedimentale dell'omessa contestazione con violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, dal mancato assolvimento dell'onere di provare il fondamento dell'atto espulsivo, nonché dall'insussistenza del fatto, il rimettente, a fronte dell'assenza del requisito dimensionale, assume di dover applicare il combinato disposto degli artt. 3 e 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, che, oltre a prevedere il

dimezzamento della tutela indennitaria rispetto a quella stabilita nel caso di licenziamenti nelle imprese sopra soglia, ne fissa il limite massimo in sei mensilità: «ciò che conferma la rilevanza della questione di legittimità costituzionale».

Neppure sarebbe praticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, pure sollecitata dalla parte ricorrente, in quanto l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 sarebbe estremamente chiaro nella sua portata letterale, prevedendo, in maniera inequivocabile, che l'indennità parametrata a quella di cui agli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo (per quanto qui interessa) sia dimezzata e, comunque, non superi in alcun caso il limite delle sei mensilità.

In conclusione, il rimettente – nel ribadire che l'esiguità dell'intervallo tra l'importo minimo e quello massimo dell'indennità, da un lato, e il solo richiamo al criterio anacronistico del numero dei dipendenti, dall'altro, configurerebbero una normativa primaria costituzionalmente illegittima – sottolinea come questa Corte, già nella sentenza n. 183 del 2022, abbia accertato tale vizio, pur dichiarando l'inammissibilità delle questioni allora sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in considerazione del rischio di uno sconfinamento nella sfera riservata alla discrezionalità del legislatore, a causa delle plurime possibilità esistenti nella scelta delle soluzioni normative elaborabili per fronteggiare il *vulnus* evidenziato.

Nonostante tale affermazione, il rimettente ricorda anche come la stessa sentenza n. 183 del 2022 abbia non solo messo in rilievo che l'apprezzamento discrezionale del legislatore è comunque «vincolato al rispetto del principio di eguaglianza, che vieta di omologare situazioni eterogenee e di trascurare la specificità del caso concreto» ma, conclusivamente, abbia anche affermato di non poter «esimersi dal segnalare che un ulteriore protrarsi dell'inerzia legislativa non sarebbe tollerabile e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante le difficoltà qui descritte».

Su tali premesse, il rimettente ritiene che l'orizzonte temporale che questa Corte ha inteso dare al legislatore per eliminare il *vulnus* riscontrato sia già esaurito, considerato che l'inerzia di quest'ultimo si era protratta, alla data dell'adozione dell'ordinanza di rimessione, per ben più di due anni, e che la disciplina censurata si applica alla «quasi totalità delle imprese nazionali» – come emerge dagli ultimi dati resi disponibili dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'Annuario 2023 – e alla «gran parte dei lavoratori», «di talché l'urgenza di provvedere risulta francamente non ulteriormente procrastinabile».

Pertanto, il rimettente chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità», con la «conseguente spettanza della tutela indennitaria di cui agli artt. 3, co. 1, 4, co. 1 e 6, co. 1 a seconda della fattispecie concreta anche nel caso di datore di lavoro c.d. sottosoglia».

2.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 sia dichiarata inammissibile.

L'Avvocatura generale dello Stato ritiene che, poiché si lamenta l'irrisorietà della determinazione dell'indennità, si rimetterebbe a questa Corte «la possibile rideterminazione in diversa misura di quanto previsto dal legislatore nell'esercizio del proprio potere discrezionale». Posto che quest'ultima non può intervenire nelle ipotesi in cui si tratti di scegliere tra più opzioni normative, tutte ugualmente conformi a Costituzione, perché, così facendo, interferirebbe nella sfera della discrezionalità del legislatore, anche ove dovesse ritenere fondata la questione, «la presenza di diverse possibili opzioni normative non consentirebbe alla stessa di colmare il vuoto normativo determinato da una eventuale pronuncia di illegittimità» costituzionale.

L'Avvocatura generale dello Stato puntualizza di non ignorare il precedente rappresentato dalla sentenza n. 183 del 2022, nella quale il legislatore è stato invitato a compiere una nuova valutazione sulla «scelta dei mezzi più congrui per conseguire un fine costituzionalmente necessario, nel contesto di “una normativa di importanza essenziale” (sentenza n. 150 del 2020), per la sua connessione con i diritti che riguardano la persona del lavoratore, scelta che proietta i suoi effetti sul sistema economico complessivamente inteso». Tuttavia, rileva che, nella medesima decisione, questa Corte ha evidenziato che «la materia di cui si discute, “frutto di interventi normativi stratificati, non può che essere rivista in termini complessivi, che investano sia i criteri distintivi tra i regimi applicabili ai diversi datori di lavoro, sia la funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le disparate fattispecie”».

Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, inoltre, non potrebbe dirsi sussistente quell'ulteriore «protrarsi dell'inerzia legislativa» al quale questa Corte ha subordinato la possibilità di un proprio intervento sulla materia in esame, «ove nuovamente investita». Pur non risultando, allo stato, iniziative legislative di carattere parlamentare, l'interveniente ricorda che, nelle more, è stata promossa una iniziativa referendaria, ai sensi dell'art. 75 Cost., tendente all'integrale abrogazione del d.lgs. n. 23 del 2015, che avrebbe indotto il legislatore ad attendere l'esito della suddetta iniziativa referendaria.

In definitiva, la questione di legittimità costituzionale in esame sarebbe, dunque, inammissibile, per le medesime ragioni già compiutamente indicate nella richiamata sentenza n. 183 del 2022. Peraltro, la scelta del legislatore di attendere l'esito dell'iniziativa referendaria in corso, prima di esercitare la sua discrezionalità in una materia così delicata quale quella in esame, escluderebbe la stessa configurabilità di una inerzia protrattasi nel tempo, tale da giustificare un ipotetico intervento caducatorio sulla normativa attualmente vigente.

3.– In applicazione dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'Associazione Comma2 - Lavoro è dignità ha depositato una opinione, in qualità di *amicus curiae*, ammessa con decreto presidenziale del 20 maggio 2025.

Nell'aderire agli argomenti svolti nell'ordinanza, l'associazione ricorda come, al fine di rimediare al *vulnus* accertato nella sentenza n. 183 del 2022, si fossero ipotizzati, in dottrina, già due possibili tipi di intervento: il primo, corrispondente a quello indicato dall'odierno rimettente, volto a far venir meno sia il dimezzamento della misura delle indennità previste dagli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, sia il limite massimo di sei mensilità; il secondo volto a far venir meno solo il limite massimo delle sei mensilità, cosicché, conservandosi la regola del dimezzamento dell'indennizzo, si sarebbe potuta assicurare una tutela fissata entro un divario ragionevole e tale da consentire al giudice di modulare in modo adeguato la sua entità, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un'efficace deterrenza, tenendo conto di vari criteri, fra cui, in un ruolo preponderante, le dimensioni dell'attività economica del datore di lavoro.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe (n. 240 reg. ord. 2024), dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, 4, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24 CSE.

1.1.– Il rimettente ritiene che tale disposizione, nel determinare l'indennizzo risarcitorio per i licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che non raggiunga i requisiti occupazionali stabiliti dall'ottavo comma dell'art. 18 statuto lavoratori (e cioè che non occupi più di quindici lavoratori presso un'unità produttiva o nell'ambito di un comune e che comunque non occupi più di sessanta dipendenti), finisca per configurare una misura non idonea a garantire il necessario equilibrio tra

la possibilità di prevedere una tutela solo di tipo risarcitorio-monetario e la necessità che tale indennizzo risulti adeguato a riparare il pregiudizio sofferto nel caso concreto, così mantenendo un ruolo deterrente. Tale effetto si produrrebbe, in specie, là dove il citato art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, delimita l'indennizzo, sia disponendo il dimezzamento delle somme stabilite dai precedenti artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sia imponendo un tetto massimo insuperabile fissato in sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.

In tal modo, la disposizione censurata sarebbe lesiva dell'art. 3, commi primo e secondo, Cost., in quanto finirebbe per disegnare una tutela standardizzata e inidonea a coprire fattispecie di licenziamento connotate da vizi di differente gravità, trattando in modo sostanzialmente eguale anche situazioni concrete molto diverse, senza consentire la «personalizzazione» del risarcimento in relazione alle circostanze del caso di specie, né garantirne l'adeguatezza e la congruità oltre che la funzione deterrente. La medesima violazione è contestata anche sotto l'ulteriore profilo del trattamento irragionevolmente diverso di situazioni simili: da un lato, quella dei dipendenti di datori di lavoro con più di quindici occupati, i quali, ove colpiti da licenziamento illegittimo, dispongono di una tutela graduata a seconda della gravità del vizio; dall'altro, quella dei dipendenti di un datore di lavoro con meno di quindici occupati, che invece, quando risultino anch'essi vittime di provvedimento espulsivo illegittimo, possono usufruire di una tutela indennitaria costretta in una forbice ridottissima, da tre a sei mensilità. Quest'ultima impedirebbe al giudice di calibrare il risarcimento in funzione della gravità del vizio che inficia il licenziamento, e ciò in applicazione di un criterio – quello delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro – riferito a un profilo esterno al rapporto di lavoro, peraltro non più idoneo, di per sé, a rivelare la reale forza economica del datore medesimo.

Per le stesse ragioni sarebbe anche violato l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 24 CSE – cui questa Corte ha ormai più volte riconosciuto l'attitudine «a valere come parametro interposto ex art. 117, primo comma, Cost.» (sentenza n. 7 del 2024) – essendo leso il diritto dei lavoratori, licenziati senza un valido motivo, a un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione. Sarebbero, di conseguenza, violate anche la dignità e libertà del lavoratore che costituiscono un limite all'iniziativa economica privata ex art. 41, secondo comma, Cost. Sarebbero lesi, infine, gli artt. 4 e 35 Cost., i quali, imponendo di tutelare il lavoro in tutte le sue forme, prescriverebbero un congruo indennizzo, anche per dissuadere il datore di lavoro dall'adottare licenziamenti illegittimi.

1.2.– Sebbene le censure siano formulate in riferimento a parametri diversi, esse presentano un nucleo comune unitario che si svela nella identità o, comunque, nella reciproca implicazione degli argomenti svolti a loro sostegno e induce a esaminarle come profili di un'unica questione.

Quest'ultima può sintetizzarsi nell'asserita irragionevole limitazione della tutela indennitaria – prevista per i licenziamenti illegittimi intimati dai datori di lavoro “sottosoglia” – lesiva del diritto del lavoratore a un indennizzo adeguato a difenderne dignità e libertà. Per rimuovere l'offesa ai suddetti beni presidiati dai parametri evocati, il rimettente chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale sia della previsione del dimezzamento delle indennità di cui agli artt. 3, comma 1, 4, comma 1 e 6, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, sia del limite massimo delle sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.

2.– La questione è fondata in riferimento a tutti i parametri indicati, limitatamente, tuttavia, alla previsione in base alla quale l'ammontare delle indennità risarcitorie di cui agli artt. 3, comma 1, 4, comma 1 e 6, comma 1, «non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.

2.1.– Fin da tempo risalente, questa Corte ha ricondotto la tutela contro i licenziamenti illegittimi agli artt. 4 e 35 Cost. e alla configurazione ivi tratteggiata del diritto al lavoro quale «fondamentale diritto di libertà della persona umana» (sentenza n. 45 del 1965), tale da imporre al legislatore di circondare di «doverose garanzie» per il lavoratore e «di opportuni temperamenti» (ancora sentenza n. 45 del 1965) il

recesso del datore di lavoro, garantendo così il diritto del lavoratore «a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente» (sentenza n. 60 del 1991).

A tutela di tale diritto, fino al 2012, era stata riconosciuta in maniera generalizzata la tutela reintegratoria, sebbene solo nel caso di licenziamenti illegittimi intimati in presenza dei requisiti occupazionali di cui ai commi ottavo e nono dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Successivamente, nell'ambito di radicali riforme del regime dei licenziamenti, il raggio applicativo della tutela in discorso è stato progressivamente ridotto. Il ridimensionamento di quest'ultima è avvenuto per effetto dapprima dell'art. 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e poi del d.lgs. n. 23 del 2015, che l'ha circoscritta a ipotesi tassative per tutti i datori di lavoro, facendo invece assumere portata generale alla tutela indennitario-monetaria.

Tale mutamento di impostazione dei modelli di tutela del lavoro, in relazione ai licenziamenti illegittimi, riflette scelte che – come questa Corte ha più volte ricordato – sono rimesse alla discrezionalità del legislatore, «in rapporto ovviamente alla situazione economica generale» (sentenza n. 194 del 1970), considerato che «quello della tutela reale non costituisce l'unico paradigma possibile (vedi sentenza n. 46 del 2000)» (sentenza n.7 del 2024). Non a caso l'obbligatorietà di una simile tutela è stata esclusa dalla legge – senza che ciò configurasse una violazione della Costituzione – nell'ipotesi di licenziamenti illegittimi da parte di un datore di lavoro/impresa che non raggiungesse i requisiti occupazionali indicati dall'art. 18, commi ottavo e nono, statuto lavoratori, in ispecie in considerazione della natura fiduciaria del rapporto di lavoro nell'ambito delle descritte realtà organizzative e della necessità di evitare le tensioni che l'esecuzione di un ordine di reintegrazione potrebbe ingenerare, oltre che dell'opportunità di non gravarle di oneri eccessivi (sentenze n. 2 del 1986, n. 152 e n. 189 del 1975).

Proprio con riferimento al d.lgs. n. 23 del 2015, questa Corte ha ritenuto compatibile con la Carta fondamentale una tutela meramente monetaria, purché improntata ai canoni di effettività e di adeguatezza, rilevando che il bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., «terreno su cui non può non esercitarsi la discrezionalità del legislatore», non impone «un determinato regime di tutela» (sentenza n. 194 del 2018). In altri termini, il legislatore ben può, nell'esercizio della sua discrezionalità, prevedere un meccanismo di tutela contro i licenziamenti illegittimi anche solo risarcitorio-monetario (sentenza n. 303 del 2011), a condizione, tuttavia, che tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza e muova dalla considerazione che il licenziamento illegittimo, ancorché «idoneo a estinguere il rapporto di lavoro, costituisce pur sempre un atto illecito» (sentenza n. 194 del 2018).

In una vicenda che coinvolge la persona del lavoratore nel momento traumatico della sua espulsione dal lavoro, la tutela risarcitoria deve essere configurata in modo tale da consentire al giudice di modularla alla luce di una molteplicità di fattori (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti) al fine di soddisfare l'«esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, [...] imposta dal principio di eguaglianza» (ancora sentenza n. 194 del 2018).

Pertanto, con la pronuncia da ultimo citata, questa Corte ha affermato che «[l]a previsione di una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, si traduce in un'indebita omologazione di situazioni che possono essere – e sono, nell'esperienza concreta – diverse», in violazione, quindi, del principio di eguaglianza.

Pur nel riconoscimento dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore, la predeterminazione dell'indennità risarcitoria deve tendere, con ragionevole approssimazione, ma sempre nel rispetto del dettato costituzionale, a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi la vasta gamma di variabili che vedono direttamente implicata la persona del lavoratore. Non può, pertanto, discostarsene in misura apprezzabile, come può avvenire quando si adotta un meccanismo rigido e uniforme (sentenza n. 150 del 2020).

2.2.– Tali indicazioni inerenti alla ragionevolezza e adeguatezza della tutela indennitaria si impongono anche per i licenziamenti intimati dai «datori di lavoro di più piccole dimensioni» (sentenza n. 183 del 2022), in quanto caratterizzati da requisiti occupazionali più ridotti rispetto a quelli contemplati dai citati commi ottavo e nono dell'art. 18 statuto lavoratori.

L'assunto conserva significato pur a fronte delle modifiche di sistema apportate dal d.lgs. n. 23 del 2015.

È vero che quest'ultimo, da un lato, ha fortemente circoscritto lo spazio di operatività della tutela reintegratoria piena – rendendola applicabile, in specifici e tassativi casi, senza alcuna distinzione riferita ai requisiti occupazionali – e, dall'altro, ha generalizzato la tutela indennitaria anche per i datori di lavoro di maggiori dimensioni.

Tuttavia, ai fini della selezione della disciplina dei licenziamenti, e in linea di continuità con il passato (sentenza n. 44 del 2024), è stata comunque confermata la rilevanza della dimensione dell'impresa, in termini di numero di lavoratori occupati, anche con riguardo alla determinazione dell'indennità risarcitoria.

In particolare, proprio per il caso in cui il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali più volte ricordati, l'art. 9, comma 1, del citato decreto legislativo, censurato dal giudice rimettente, per un verso, ha escluso la tutela reintegratoria attenuata prevista per i casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (art. 3, comma 2); per altro verso, ha stabilito che «è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti nei casi di licenziamento: (a) senza giustificato motivo o giusta causa (per il quale l'art. 3, comma 1, prevede un importo di «misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità»); (b) inficiato da vizi formali o procedurali (in conseguenza del quale l'art. 4, comma 1, consente di conseguire un importo di «misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità»); (c) al quale segua l'offerta di conciliazione e l'accettazione dell'assegno da parte del lavoratore illegittimamente licenziato (ipotesi per la quale l'art. 6, comma 1, contempla un «ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità»).

2.2.1.– Questa Corte, nella sentenza n. 183 del 2022, si è già pronunciata su tali previsioni, ravvisandovi la sussistenza di un *vulnus* agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24 CSE.

La lesione dei richiamati parametri costituzionali (che sono gli stessi oggi evocati dal Tribunale di Livorno) si è, infatti, rinvenuta in ragione dell'«esiguità dell'intervallo tra l'importo minimo e quello massimo dell'indennità» («tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità», in riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015), poiché essa «vanifica l'esigenza di adeguarne l'importo alla specificità di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un'efficace deterrenza», alla luce di «tutti i criteri rilevanti enucleati dalle pronunce di questa Corte», concorrendo a configurare il licenziamento come *extrema ratio*.

Peraltro, si è anche osservato che «il limitato scarto tra il minimo e il massimo determinati dalla legge» trova la sua principale (se non esclusiva) giustificazione nel numero ridotto dei dipendenti che non rispecchia più, isolatamente considerato, l'effettiva forza economica del datore di lavoro, specie «in un quadro dominato dall'incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi», in cui «al contenuto numero di occupati possono fare riscontro cospicui investimenti in capitali e un consistente volume di affari».

E ancora si è sottolineato che «[i]l limite uniforme e invalicabile di sei mensilità, che si applica a datori di lavoro imprenditori e non, opera in riferimento ad attività tra loro eterogenee, accomunate dal dato del numero dei dipendenti occupati, sprovvisto di per sé di una significativa valenza».

In definitiva, si è concluso che un simile sistema «non attua quell’equilibrato componimento tra i contrapposti interessi, che rappresenta la funzione primaria di un’efficace tutela indennitaria contro i licenziamenti illegittimi».

A tale *vulnus*, tuttavia, questa Corte ha ritenuto allora di non poter porre rimedio, giacché le argomentazioni addotte dal rimettente prefiguravano «una vasta gamma di alternative» volte a ridisegnare il regime speciale previsto per i datori di lavoro di piccole dimensioni, a partire dalla stessa individuazione dei criteri di identificazione di questi ultimi.

Si era, pertanto, segnalata la necessità che la materia, «frutto di interventi normativi stratificati», fosse «rivista in termini complessivi», ben potendo il legislatore «tratteggiare criteri distintivi più duttili e complessi, che non si appiattiscano sul requisito del numero degli occupati e si raccordino alle differenze tra le varie realtà organizzative e ai contesti economici diversificati in cui esse operano». Tuttavia, si era, comunque, affermato che un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe stato tollerabile e, ove la questione fosse stata nuovamente sollevata, questa Corte sarebbe stata indotta a «provvedere direttamente, nonostante le difficoltà qui descritte».

2.2.2.– Il Tribunale di Livorno ripropone all’attenzione di questa Corte i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, in riferimento ai medesimi parametri esaminati nella sentenza n. 183 del 2022, in considerazione del quadro normativo immutato a distanza di più di due anni dalla citata pronuncia e della circostanza che la disciplina *sub iudice* – di cui si era accertata la non compatibilità con i richiamati parametri costituzionali – si applica, come emerge dai dati ISTAT (Annuario 2023), alla «quasi totalità delle imprese nazionali» e quindi alla «gran parte dei lavoratori».

Il rimettente denuncia l’esiguità dell’intervallo tra l’importo minimo e quello massimo dell’indennità risarcitoria, effetto della contestuale previsione del dimezzamento degli importi indicati agli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del citato d.lgs. n. 23 del 2015, «in uno con la previsione di un tetto massimo [...] limitato (“sei mensilità”)», tale da non consentire di soddisfare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento, e di garantirne la funzione deterrente. Chiede pertanto che venga eliminato tale significativo contenimento delle conseguenze indennitarie a carico del datore di lavoro con un numero limitato di dipendenti, in vista della riespansione della tutela indennitaria “ordinaria” e del potere discrezionale del giudice di determinarne l’ammontare alla luce dei vari criteri. Tra questi, quello del numero dei dipendenti occupati costituisce sicuramente il primo, ma non l’unico, dovendo essere considerato insieme alle dimensioni dell’impresa, oltre che all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro e al comportamento e alle condizioni delle parti.

Ciò sul presupposto che la richiamata tutela indennitaria speciale non possa trovare giustificazione solo nel numero limitato dei dipendenti, non essendo più tale criterio, isolatamente considerato, sufficiente a rivelare, sempre e comunque, la minore forza economica del medesimo datore. Si tratta di una prospettiva allineata non solo alla normativa europea anche risalente – (raccomandazione CE 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; di recente, direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni) –, ma anche alla normativa interna, pur relativa ad altri ambiti (art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante «Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80»; più di recente, art. 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»).

Il rimettente, in altri termini, ravvisa la *reductio ad legitimitatem* non già – come era accaduto nel caso oggetto della sentenza n. 183 del 2022 – in interventi sostitutivi, atti a incidere sui criteri di individuazione del datore di lavoro “piccolo” (cioè dotato di una ridotta forza economica), in assenza di utili punti di riferimento normativo, bensì nel mero annullamento della disciplina speciale stabilita dalla norma censurata per i licenziamenti illegittimi intimati da datori di lavoro con un numero limitato di dipendenti. L’obiettivo, in sostanza, è quello di eliminare la rigidità e la tendenziale uniformità nella determinazione dell’indennità risarcitoria, già dimezzata rispetto a quella ordinariamente prevista, quale che sia il vizio che affligge il licenziamento.

2.2.3.– Il tempo trascorso e, soprattutto, la formulazione dell’odierna questione – che non mira a un intervento altamente manipolativo, volto a ridisegnare la tutela speciale per i datori di lavoro sotto soglia in assenza di punti di riferimento univoci, ma solo a eliminare la significativa delimitazione dell’indennità risarcitoria – impongono a questa Corte di pronunciarsi, dichiarando il già accertato *vulnus* ai principi costituzionali.

Tale *vulnus*, tuttavia, non si ravvisa nella previsione del dimezzamento degli importi delle indennità previste dagli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 23 del 2015, modulabili all’interno di una forbice, diversamente individuata in relazione a ciascun tipo di vizio, ma sempre sufficientemente ampia e flessibile, perché compresa fra un minimo e un massimo, tra i quali c’è un ampio divario. Così delineato, infatti, il meccanismo del dimezzamento è comunque tale da non impedire al giudice di tener conto della specificità di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un’efficace deterrenza, e di fare applicazione dei criteri indicati da questa Corte, fra i quali quello delle dimensioni dell’attività economica del datore di lavoro svolge un ruolo certamente rilevante, ma senz’altro non esclusivo, «nel contesto di un equilibrato componimento dei diversi interessi in gioco» (sentenza n. 150 del 2020), inerenti, da un lato, alla tutela del lavoratore contro licenziamenti ingiustificati, dall’altro, all’esigenza di non gravare di costi eccessivi i piccoli datori di lavoro.

Quel che confligge con i principi costituzionali, dando luogo a una tutela monetaria incompatibile con la necessaria «personalizzazione del danno subito dal lavoratore» (sentenza n. 194 del 2018), è piuttosto l’imposizione di un tetto, stabilito in sei mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, che comprime eccessivamente l’ammontare dell’indennità.

Tale significativo contenimento delle conseguenze indennitarie a carico del datore di lavoro – che si impone sul limite massimo specificamente previsto in relazione a ciascun tipo di vizio e già oggetto di dimezzamento con riguardo ai datori di lavoro con un numero limitato di dipendenti, per effetto del medesimo art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 – delinea un’indennità stretta in un divario così esiguo (ad esempio, da tre a sei mensilità nel caso dei licenziamenti illegittimi di cui all’art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo) da connotarla al pari di una liquidazione legale forfetizzata e standardizzata. Ma una siffatta liquidazione è stata già ritenuta da questa Corte inidonea a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi a costituire un ristoro del pregiudizio sofferto dal lavoratore, adeguato a garantirne la dignità, nel rispetto del principio di eguaglianza. Tale ristoro può essere delimitato, ma non sacrificato neppure in nome dell’esigenza di prevedibilità e di contenimento dei costi, al cospetto di un licenziamento illegittimo che l’ordinamento, anche nel peculiare contesto delle piccole realtà organizzative, qualifica comunque come illecito (sentenza n. 150 del 2020).

Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».

Resta fermo l’auspicio che il legislatore intervenga sul profilo inciso dalla presente pronuncia, nel rispetto del principio, qui affermato, secondo cui il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l’esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori altrettanto significativi, quali

possono essere il fatturato o il totale di bilancio, da tempo indicati come necessari elementi integrativi dalla legislazione europea e anche nazionale, richiamata in precedenza (punto 2.2.2.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2025

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

S106-25 - Inail: disponibile il nuovo modello OT 23 per l'anno 2026

Il modello OT 23 per l'anno 2026 è stato aggiornato a seguito della correzione di due refusi rilevati nel documento trasmesso dall'Istituto il 3 luglio scorso

Facendo seguito alla notizia S96-25 di ANCE FVG Informa n°27/2025, dal titolo "Inail: Modello OT23 per il 2026 e Guida alla compilazione", si trasmette in allegato la comunicazione Inail avente ad oggetto l'aggiornamento del modello OT23 per l'anno 2026, a seguito della correzione di due refusi rilevati nel documento originario trasmesso con nota prot. 6436 del 3 luglio 2025.

In sintesi, le modifiche apportate riguardano:

- Intervento D-3 – Eliminazione del testo erroneamente riportato relativo all'intervento D-4 (sostanze reprotossiche) non più presente nel modello 2026.
- Intervento E-3 – Correzione della nota relativa alla documentazione, con modifica della scadenza da "antecedente al 28 febbraio 2025" a "entro la data di presentazione della domanda".

Si ricorda che il termine per la presentazione della domanda OT23 per l'anno 2026 è fissato al 2 marzo 2026, in quanto il 28 febbraio cadrà di sabato.

L'Inail invita a garantire la massima diffusione del modello aggiornato allegato alla nota del 18 luglio 2025 .



DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio politiche assicurative
tariffe e contenzioso

Processo: aziende
Macroattività: gestione tariffa premi
Attività: modalità di applicazione tariffa
Tipologia: istruzioni
Fascicolo: modalità di applicazione tariffa 2025
Sottofascicolo: riduzione per prevenzione
Internet: sì
Altri uffici: sì
Autori: g.m; v.f.

Alle Strutture centrali e territoriali

Oggetto: riduzione del tasso medio per prevenzione. Modello OT23 per l'anno 2026. Aggiornamento.

A seguito delle segnalazioni pervenute sono stati corretti due refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del 3 luglio 2025, prot.6436.

Nella nuova versione del modello OT23 anno 2026 (all.1) sono stati quindi aggiornati i seguenti interventi:

1. Intervento D-3. Subito dopo la declaratoria dell'intervento, le note e la documentazione probante, era stato erroneamente riportato il testo delle note e della documentazione probante relative all'intervento D-4 del modello OT23 2025 (sostanze reprotossiche), eliminato dal modello OT23 2026 come da nota del 3.7.2025.

E' stato quindi rimosso il seguente testo:

"Note:

L'attività di formazione, non inferiore a 2 ore, deve essere incentrata sui rischi derivanti dalla presenza, nell'ambiente di lavoro, di sostanze reprotossiche (tossiche per la riproduzione) e sull'importanza del rispetto delle procedure di lavoro e deve comprendere delle prove pratiche di simulazione di tali procedure. La docenza deve essere erogata da un soggetto professionista iscritto all'Albo nazionale dei Chimici.

Documentazione ritenuta probante:

1. *Elenco delle sostanze reprotossiche e descrizione del loro utilizzo in azienda*
 2. *Programmi dei corsi di formazione, con indicazione del docente con evidenza dell'iscrizione all'Albo dei Chimici*
 3. *Attestati di partecipazione dei lavoratori al corso di formazione aggiuntiva."*
2. Intervento E-3. Nelle note, il testo "con data antecedente al 28 febbraio 2025" è stato sostituito con il seguente: "entro la data di presentazione della domanda".

Si precisa, infine, che per l'anno 2026 il termine di presentazione della domanda è fissato al 2 marzo, in quanto il 28 febbraio 2026 cade di sabato.

Il Direttore centrale
dott. Edoardo Gambacciani

**MODULO DI DOMANDA
per la riduzione del tasso medio per prevenzione
ANNO 2026**

Modello esemplificativo a fini informativi. La domanda di riduzione deve essere presentata mediante l'apposito servizio online.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

Denominazione o ragione sociale:

Codice Ditta:

Codice Sede:

Sede Legale

Indirizzo:

Città:

CAP:

N° P.A.T.:

Matricola INPS

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ della Ditta sopra indicata

CHIEDE

la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione prevista dall'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

A tal fine, consapevole che, per effetto dell'art.76 del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che la riduzione sarà annullata nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

1. di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
2. che nei luoghi di lavoro di cui alla presente domanda:
 - ✓ sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - ✓ sono stati effettuati, nell'anno solare precedente, i seguenti interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Per la presentazione della domanda deve essere selezionato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.

A	PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)	
A-1	AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO	Tipo di intervento
Ai fini della presente sezione per "ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento" si intendono quelli rientranti nell'ambito di applicazione del d.p.r. 177/2011 (rispettivamente, ambienti di cui agli articoli 66 e 121 del d.lgs. 81/2008 e ambienti di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto).		
A-1.1	L'azienda ha acquistato o noleggiato multi-rilevatori portatili per la rilevazione e l'analisi del livello di ossigeno e della concentrazione di gas tossici, esplosivi ed asfissianti negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, ha formato gli addetti all'impiego della strumentazione e ha addestrato i lavoratori all'applicazione della procedura di lavoro appositamente redatta per i casi di superamento dei limiti. Note: Ai fini dell'attuazione dell'intervento i multi-rilevatori devono rispondere alla norma CEI/EN 60079-29-1. I sistemi devono essere stati acquistati nell'anno 2025 e devono essere stati utilizzati nell'anno 2025. Documentazione ritenuta probante: - Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: - informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta e ciclo produttivo, con particolare riferimento al tipo di attività/fase lavorativa svolta negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento - libretto d'uso e manutenzione dei sistemi acquistati - Procedura di lavoro in caso di superamento delle soglie di pericolosità degli agenti nocivi rilevati, firmata e datata - Documentazione che dimostri l'effettivo utilizzo dello strumento acquistato: - elenchi datati degli interventi effettuati, con indicazione del luogo, relativi all'anno 2025 - registrazioni delle misurazioni effettuate nell'arco di tempo e nel luogo in cui è stato impiegato lo strumento, relative all'anno 2025 - Attestati di partecipazione alla formazione degli addetti sull'impiego dello strumento - Fattura di acquisto dei sistemi emessa nell'anno 2025.	A
A-1.2	L'azienda ha acquistato dispositivi per il rilevamento di reti tecnologiche di servizi, sottoservizi e attrezzature interrati. Note: Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato sistemi atti a rilevare o localizzare tubazioni metalliche e non, serbatoi, cavi elettrici di potenza ed altre tipologie di linee conduttrici di corrente, ecc. non visibili in superficie, il cui danneggiamento potrebbe generare situazioni pericolose nelle attività di scavo o di accesso a zone interrate con la possibile presenza di reti tecnologiche. I sistemi devono essere stati acquistati e utilizzati nell'anno 2025. Documentazione ritenuta probante: - Descrizione sintetica dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda contenente: - il ciclo produttivo dell'impresa - il tipo di attività/fase lavorativa svolta che comporta l'effettuazione di scavi o l'accesso a zone interrate - la descrizione dei dispositivi acquistati - Fattura di acquisto dei dispositivi emessa nell'anno 2025 - Prove documentali dell'utilizzo dei dispositivi nell'anno 2025.	B

A-1.3 (P)	L'azienda ha acquistato uno o più sistemi per l'agevole e sicuro salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. Note: L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda. Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato nell'anno 2025 o nei due anni precedenti, uno o più sistemi di recupero; nel caso di azioni di recupero in verticale per la discesa e la risalita del lavoratore, i sistemi devono essere muniti di un dispositivo di ancoraggio e del relativo sistema di arresto della caduta. Documentazione ritenuta probante: - Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: - il ciclo produttivo dell'impresa - il tipo di attività/fase lavorativa svolta negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento - la descrizione dei sistemi acquistati - Fattura di acquisto dei sistemi datata 2025 o nei due anni precedenti.	A
A-1.4 (P)	L'azienda ha acquistato dispositivi e/o robot atti a eliminare o ridurre la presenza dell'uomo all'interno di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. Note: L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda. L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha acquistato almeno un dispositivo (ad esempio: trivelle perforanti, cannoni ad aria compressa, lance o ugelli per lavaggio, dispositivi per mescolamento ecc.) o un robot (ad esempio: robot per ispezioni, per pulizia in remoto, per lavaggio ecc.) atti a eliminare o ridurre la presenza dell'uomo all'interno di ambienti sospetti di inquinamento e/o di ambienti confinati. Per robot si intendono manipolatori automatici multifunzione riprogrammabili, programmabili su 3 o più assi, sia fissi in una postazione, sia mobili o trasferibili per eseguire lavorazioni di pulizia, lavaggio o altro in ambienti confinati. I dispositivi e/o robot devono essere stati acquistati nell'anno 2025 o nei due anni precedenti e devono essere stati utilizzati nell'anno 2025. Documentazione ritenuta probante: - Descrizione sintetica dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda contenente: - il ciclo produttivo dell'impresa - il tipo di attività/fase lavorativa svolta negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento - la descrizione dei dispositivi/robot acquistati - la descrizione delle modalità con le quali si è ridotta o eliminata la presenza dell'uomo all'interno degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento - Fattura di acquisto dei dispositivi emessa nell'anno 2025 o nei due anni precedenti - Prove documentali dell'utilizzo dei dispositivi nell'anno 2025.	A
A-2	PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO	Tipo di intervento
A-2.1	L'azienda ha installato, su edifici di cui ha la disponibilità giuridica (di proprietà o per via di un contratto di locazione), ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta. Note: L'intervento è selezionabile dalle aziende residenti nelle regioni in cui tali dispositivi non sono obbligatori.	A

	Gli ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma UNI 11578 e riferibili alle categorie A, C e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13/02/2015, n. 3 (si tratta di sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili" perché, ad esempio, avvitati ad un supporto). Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente "sulle" o "nelle" strutture/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il titolare dell'impresa che ha richiesto l'intervento ha la disponibilità giuridica. Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda 2. Fatture di acquisto e installazione degli ancoraggi con evidenza di marca e modello, relative all'anno 2025 3. Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'assenza di normativa regionale o che l'intervento non ricade nell'ambito dell'obbligo fissato dalla normativa regionale 4. Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11578.	
A-2.2	L'azienda ha installato su edifici di cui ha la disponibilità giuridica (di proprietà o per via di un contratto di locazione), scale fisse per l'accesso occasionale a postazioni di lavoro elevate. Note: L'intervento è relativo all'installazione di scale fisse, realizzate a regola d'arte, per l'accesso a postazioni in cui è necessario accedere occasionalmente per eseguire lavori temporanei e di breve durata, con l'obiettivo di migliorare il livello di sicurezza rispetto alle condizioni di accesso già esistenti (ad esempio eliminazione dell'uso di scale movibili, sostituzione di scale a pioli con scale a gradini, ecc.). Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda, contenente: a. la descrizione degli edifici e delle strutture interessati dall'intervento e delle modalità di accesso alle postazioni elevate prima e dopo la realizzazione dell'intervento b. evidenza che la postazione di lavoro elevata sia debitamente protetta e che abbia la resistenza strutturale per sostenere il peso degli operai impegnati nei lavori e delle attrezzature utilizzate c. la documentazione fotografica e la planimetria ante e post-intervento realizzato d. l'indicazione delle attività da svolgere nella postazione elevata da cui si evinca l'occasionalità di accesso 2. Fatture relative alla realizzazione o all'acquisto e all'installazione della scala fissa emesse nel 2025.	B
A-3	SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI	Tipo di intervento
A-3.1	L'azienda ha acquistato e installato dispositivi di protezione progettati per il rilevamento automatico della presenza di persone, utili alla prevenzione di incidenti e infortuni, quali rilevatori di prossimità, rilevatori di movimento, tappeti sensibili e simili. Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: a. informazioni essenziali sull'azienda, quali attività svolta e ciclo produttivo b. scheda tecnica e/o libretto d'uso e manutenzione dei dispositivi 2. Fatture di acquisto e installazione dei dispositivi con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2025.	A

A-3.2 (P)	L'azienda ha sostituito una o più macchine immesse sul mercato anteriormente al 21 settembre 1996 con macchine di analogo tipo conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010. Note: L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda. Ai fini del presente intervento con il termine "macchine" si intende: a. un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione determinata b. un insieme di cui al punto precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento c. un insieme di cui ai punti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione d. insiemi di macchine di cui ai punti precedenti, o di quasi-macchine, di cui all'art. 2 lettera g) del d.lgs. 17/2010, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale e. un insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta. Sulla base di quanto sopra si precisa che possono rientrare nella precedente definizione di "macchina" anche attrezzature di lavoro che al momento della fabbricazione o dell'acquisto da parte dell'azienda non erano considerate tali dalla normativa vigente. Le macchine sostituite devono essere alienate tramite rottamazione. Documentazione ritenuta probante: 1. Istruzioni (libretto di uso e manutenzione) delle macchine o documentazione fotografica relativa alle macchine sostituite e ai relativi dati identificativi 2. Dichiarazione CE di conformità delle macchine sostituite 3. Prove documentali della rottamazione delle macchine sostituite nell'anno 2025 o nei due anni precedenti 4. Fatture di acquisto o contratti di leasing delle macchine sostituite, relative all'anno 2025 o nei due anni precedenti.	A
A-3.3	L'azienda ha adottato su tutte le macchine procedure lock out – tag out per garantire la sicurezza dell'operatore nelle fasi di pulizia, manutenzione, regolazione, riparazione e ispezione delle macchine e delle altre attrezzature di lavoro. Note: Con il termine <i>lock out – tag out</i> (LOTO) si intendono specifiche procedure operative, conformi allo standard OSHA 29 CFR 1910.147, atte a garantire che, prima dell'intervento sulle macchine e sulle altre attrezzature di lavoro, le fonti di energia siano e rimangano isolate e che le energie immagazzinate siano dissipate, in modo tale da prevenire l'avviamento inatteso o altri possibili eventi pericolosi connessi a tali energie. Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione delle procedure aziendali lock out – tag out (LOTO) adottate 2. Elenco delle macchine/attrezzature che possono determinare le suddette condizioni di pericolo, per le quali è stata prevista e adottata l'applicazione della procedura lock out – tag out (LOTO) 3. Documentazione comprovante l'attuazione nell'anno solare 2025, delle procedure lock out – tag out (LOTO) su tutte le macchine/attrezzature di lavoro descritte nell'elenco.	B

A-3.4	L'azienda ha acquistato e installato, su tutte le macchine operatrici semoventi dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la visibilità della zona di lavoro. Note: Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato dispositivi costituiti da un hardware (ad esempio telecamere con monitor) muniti di eventuale software di gestione. I dispositivi considerati sono quelli che consentono la visibilità della zona di lavoro in via indiretta e che possono essere installati sulla macchina operatrice semovente. Documentazione ritenuta probante: - Descrizione sintetica dell'intervento, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda contenente: - elenco delle macchine oggetto dell'intervento - registro dei beni ammortizzabili - schede tecniche dei dispositivi installati - Fatture di acquisto e installazione dei dispositivi con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2025.	A
A-3.5	L'azienda ha acquistato e installato barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali dalle aree di lavoro di pertinenza delle macchine operatrici o in cui è prevista la circolazione di macchine semoventi, di veicoli o di bestiame. Note: Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato e installato un dispositivo che costituisca una barriera in grado di creare delle aree di sicurezza per il transito pedonale. Documentazione ritenuta probante: - Descrizione sintetica dell'intervento, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda, contenente: - attività svolta dall'azienda e ciclo produttivo - identificazione degli ambienti di lavoro interessati corredata di planimetria e fotografie - scheda tecnica delle barriere installate - Fatture di acquisto e installazione delle barriere con indicazione di marca e modello emesse nel 2025.	B
A-3.6 (P)	L'azienda ha sostituito uno o più trattori agricoli o forestali di cui è proprietaria privi di strutture di protezione antiribaltamento (ROPS) o di strutture di protezione contro la caduta degli oggetti (FOPS), con nuovi trattori che ne sono dotati. Note: L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda. L'intervento si riferisce alla sostituzione di uno o più trattori di proprietà aziendale immessi per la prima volta sul mercato in data antecedente al 1° gennaio 2000 con acquisto di nuovi trattori omologati in conformità al regolamento UE 167/2013. I trattori sostituiti, immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente al 1° gennaio 2000, devono essere oggetto di rottamazione. Se l'intervento, al contrario, riguarda la sostituzione di trattori immessi per la prima volta sul mercato dopo il 1° gennaio 2000, questi possono essere sia oggetto di permuta presso il rivenditore dal quale si effettua l'acquisto del nuovo, sia oggetto di rottamazione. Documentazione ritenuta probante: - Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda, contenente la tipologia del trattore acquistato e quella del trattore sostituito con indicazione delle modalità di eliminazione dal ciclo produttivo o certificato di rottamazione se antecedenti al 1° gennaio 2000 - Documentazione attestante la proprietà dei trattori sostituiti	A

	3. Fatture di acquisto dei trattori emesse nel 2025 o nei due anni precedenti con evidenza del modello e della presenza della struttura di protezione antiribaltamento (ROPS) o di una struttura di protezione contro la caduta degli oggetti (FOPS).	
A-3.7 (P)	L'azienda ha acquistato e installato una di queste macchine: - macchina per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari conformi alla norma UNI EN ISO 14119 - seghe circolari multilama che presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in legno, schegge e polveri - macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando - macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale Note: L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda. - ai fini dell'attuazione dell'intervento a) l'azienda deve aver acquistato e installato uno o più dispositivi di interblocco associati ai ripari per impedire il funzionamento di organi pericolosi quando il riparo non è chiuso, secondo la norma UNI EN ISO 14119. È ammissibile l'installazione dei quattro tipi di dispositivi di interblocco: meccanici non codificati, meccanici codificati, senza contatto non codificati e senza contatto codificati - ai fini dell'attuazione dell'intervento b), la macchina deve essere conforme alla norma UNI EN ISO 19085-13 - ai fini dell'attuazione dell'intervento c), l'azienda deve avere acquistato una macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando - ai fini dell'attuazione dell'intervento d), la macchina segatronchi può essere a nastro fissa o spostabile, a carico e/o scarico manuale o automatico. La macchina deve essere conforme alla UNI EN 1807-2. Documentazione ritenuta probante: - Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: - informazioni essenziali sull'azienda, quali attività svolta e ciclo produttivo - scheda tecnica e/o manuale d'uso della macchina acquistata/e con evidenza della conformità alla norma di riferimento - Fatture di acquisto e installazione del dispositivo con indicazione di marca e modello emesse nell'anno 2025 o nei due anni precedenti.	A
A-3.8	L'azienda ha acquistato e installato, sulle macchine per il movimento terra, un sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando, inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne l'avvio o arrestarne il moto. Note: l'intervento è valido per macchine conformi all'allegato V del d.lgs. 81/08, in quanto costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto (d.lgs. 81/08, art. 70, comma 2). Documentazione ritenuta probante: - Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: - elenco delle macchine oggetto dell'intervento - registro dei beni ammortizzabili - scheda tecnica dei sensori acquistati - Fatture di acquisto e installazione dei sensori con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2025.	A
A-3.9	L'azienda ha acquistato e installato su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico, semirimorchi o rimorchi, la cui sommità superi i 2	B

	metri di altezza, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per consentire l'accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e predisposti per consentire l'aggancio dei componenti di sistemi anti caduta. Note: Gli ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma UNI e riferibili alle categorie A, C e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13/02/2015, n. 3 (sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili", perché ad esempio avvitati ad un supporto). Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente "sul" o "nel" mezzo di trasporto di cui il datore di lavoro dell'impresa richiedente ha la disponibilità giuridica. Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente la dichiarazione di conformità alla norma UNI 2. Fatture di acquisto e installazione degli ancoraggi con evidenza di marca e modello, relative all'anno 2025.	
A-4	PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO	Tipo di intervento
A-4.1	L'azienda ha effettuato nel corso dell'anno 2025 un'analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive. Note: L'intervento si riferisce a parti di impianto quali quadri elettrici, quadri di comando e trasformatori. Il rilievo termografico e l'interpretazione e valutazione dei dati rilevati devono essere eseguiti da persone certificate in accordo ai Livelli 1 e 2 previsti dalla norma UNI EN ISO 9712. Ogni punto oggetto di analisi termografica deve essere corredato da foto nel campo visibile e infrarosso. L'analisi termografica di un impianto elettrico, correttamente eseguita, può risultare efficace: a. come intervento singolo, per accertare lo stato di sollecitazione termica di un impianto, qualora le condizioni ambientali e di carico, nonché lo stato di conservazione dell'impianto portino a ipotizzare una possibile criticità nel suo funzionamento b. come intervento ripetuto periodicamente nel tempo, a supporto della manutenzione preventiva. Documentazione ritenuta probante: 1. Relazione tecnica dalla quale si evinca l'opportunità di effettuare un'analisi termografica in particolare sulla parte di impianto oggetto dell'intervento. La relazione deve specificare chiaramente il motivo dell'analisi richiesta e le condizioni di esercizio e ambientali in cui eseguire la stessa (ad esempio condizioni di carico, orario, mese o stagione, eventuale periodicità di analisi ripetute, ecc.). La relazione, firmata e timbrata, deve essere redatta da un professionista iscritto negli albi professionali, in grado di effettuare la progettazione degli impianti elettrici ai sensi del DM 37/08, art. 5, commi 1 e 2, o dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata, ai sensi del DM 37/08, art. 3 per il settore dell'installazione degli impianti elettrici. Fermi restando i contenuti sopra indicati: a. se la relazione si riferisce a un intervento singolo è necessario che la stessa sia datata nell'anno di riferimento della domanda b. qualora l'analisi termografica venga eseguita periodicamente nel tempo, a supporto della manutenzione preventiva, non è necessario produrre una relazione tecnica per ogni analisi termografica	B

	effettuata, purché il report di ogni analisi faccia riferimento alla relazione tecnica e ne specifichi l'esecuzione nelle stesse condizioni di esercizio e ambientali indicate nella relazione tecnica 2. Report dell'analisi termografica, corredato da foto nel campo visibile e infrarosso, datato e firmato nel 2025 da persona certificata almeno di Livello 2 secondo la norma UNI EN ISO 9712. Il report deve far riferimento alla relazione tecnica di cui al punto precedente e specificare l'esecuzione nelle stesse condizioni di esercizio e ambientali indicate nella relazione tecnica. Ogni immagine nel campo visibile e infrarosso deve essere corredata di data e ora esatta del rilievo 3. Per la persona che ha condotto il rilievo termografico sul campo evidenza del nome e cognome e della certificazione almeno di Livello 1, metodo TT (Termografia a infrarossi) secondo la norma UNI EN ISO 9712 4. Per la persona che ha redatto il report di analisi, evidenza del nome e cognome e della certificazione almeno di Livello 2, metodo TT (Termografia a infrarossi) secondo la norma UNI EN ISO 9712 5. Prove documentali dell'attuazione delle eventuali azioni correttive poste in atto (ad esempio fatture, schede di intervento, ecc.).	
A-4.2	L'azienda ha acquistato e messo a disposizione dei propri lavoratori sensori di campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha formato gli addetti all'impiego degli stessi. Note: la misura mira a proteggere i lavoratori che nello svolgimento della propria attività possono trovarsi nelle vicinanze di linee ad alta tensione o venire inavvertitamente in contatto con esse. L'impiego dei sensori di campo elettrico, integrati nei DPI, deve considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo degli adempimenti di cui agli artt. 82, 83, 117 del d.lgs. 81/08. Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: a. informazioni essenziali sull'azienda, quali attività svolta e ciclo produttivo b. scheda tecnica e/o libretto d'uso e manutenzione del dispositivo 2. Fatture di acquisto e installazione dei dispositivi, con evidenza di marca e modello, relative all'anno 2025 3. Procedure di lavoro contenenti le istruzioni operative in caso di segnalazione di presenza di linee elettriche in tensione 4. Elenco dei lavoratori addetti che utilizzano i DPI con i sensori integrati 5. Attestati di formazione dei lavoratori che hanno partecipato alla formazione.	A
A-5	PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO	Tipo di intervento
A-5.1	L'azienda ha attuato un'attività di prevenzione dei rischi da punture di imenotteri che prevede: a. individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica b. identificazione lavoratori allergici o a rischio con targhetta o piastrina c. formazione sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri d. messa a disposizione di farmaci autosomministrabili o somministrabili da personale addestrato e. informazione e addestramento all'auto-somministrazione, o somministrazione da parte di personale laico, del farmaco. Note: L'intervento è volto alla riduzione dei rischi derivanti dalle possibili reazioni allergiche conseguenti alle punture di imenotteri (quali api, vespe, ecc.) a cui possono essere esposti principalmente i lavoratori che svolgono la loro	B

	attività all'aria aperta. Per "personale laico" si intende il personale non sanitario appositamente addestrato a intervenire in questi eventi. L'individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica, se già effettuata negli anni precedenti, deve essere ripetuta nei confronti dei nuovi assunti e di coloro che nel corso del 2025 sono stati oggetto di punture o morsi da parte di insetti. La formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri, svolta nell'anno 2025, deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori. Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: a. l'attività svolta dall'azienda e ciclo produttivo b. la formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare c. le valutazioni anamnestiche da parte del medico competente, svolte nel 2025, con il loro esito 2. Prove documentali delle attività di formazione, informazione e addestramento alla somministrazione/auto somministrazione svolte nell'anno 2025 e rivolte ai lavoratori allergici o a rischio 3. Fatture di acquisto farmaci per autoterapia di urgenza emesse nell'anno 2025 o fatture emesse negli anni precedenti relative a farmaci con data scadenza successiva al 31.12.2025.	
A-6	AMBIENTI DI LAVORO	Tipo di intervento
A-6.1	L'azienda ha acquistato e installato specifica pavimentazione a palchetti o un graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso. Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: a. informazioni essenziali sull'azienda, quali attività svolta e ciclo produttivo b. scheda tecnica della pavimentazione, palchetti o graticolato installato 2. Fatture di acquisto e installazione della pavimentazione con indicazione di marca e modello emesse nel 2025	B
A-6.2	L'azienda ha effettuato un'analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità dell'ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione. Note: per "analisi di stabilità dei fronti di scavo" si intende l'analisi di stabilità del sito, come valutazione del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori inerente possibili instabilità dell'ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione, richiesta per tutte le tipologie di coltivazione (d.lgs. n. 624/96, art. 10, lett. m). Tale valutazione del rischio di caduta di massi e di franamento (art. 52 del medesimo decreto) indica che devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato. L'intervento può essere selezionato solamente dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 7. Documentazione ritenuta probante: 1. Relazione tecnica, firmata e datata dall'esecutore dell'analisi, contenente i risultati dell'analisi e, se possibile, immagini 2. Fatture emesse nell'anno 2025 a favore dei tecnici esecutori dell'analisi.	A

B	PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE	Tipo di intervento
B-1	L'azienda ha fornito un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico. Note: L'intervento prevede che l'azienda abbia organizzato, avvalendosi di ditte di trasporto esterne o con personale aziendale, un servizio di trasporto collettivo per i propri dipendenti per il tragitto casa-lavoro, per esempio, con servizi navetta. Il servizio può essere, ad esempio, quello relativo al collegamento finale fra i punti di arrivo dei mezzi pubblici e il luogo di lavoro, oppure prevedere corse notturne. Il servizio di trasporto deve essere stato attivato o mantenuto attivo nell'anno 2025 mentre il contratto può essere stato stipulato anche precedentemente. Documentazione ritenuta probante: - Se il servizio è esternalizzato: - contratto stipulato fra l'azienda e la ditta di trasporto che effettua il servizio (il contratto deve riferirsi all'anno 2025 e riportare indicazioni riguardanti i mezzi utilizzati, i tragitti e gli orari) - fattura di pagamento del servizio indicato nel contratto - Se il servizio non è esternalizzato: - prove documentali dello svolgimento del servizio direttamente dall'azienda nell'anno 2025.	B
B-2	L'azienda ha partecipato, nell'ambito di specifici accordi e convenzioni con gli enti competenti, alla realizzazione di interventi volti al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro quali ad esempio impianti semaforici, di illuminazione, attraversamenti pedonali, roatorie, piste ciclabili, ecc. Note: Gli interventi previsti nell'accordo o convenzione devono essere stati effettuati nell'anno 2025. L'intervento non può essere selezionato da pubbliche amministrazioni competenti nella realizzazione/manutenzione delle infrastrutture stradali oggetto dell'intervento. Documentazione ritenuta probante: - Accordo o convenzione sottoscritti fra le parti, con descrizione delle opere previste - Prove documentali della realizzazione degli interventi nell'anno 2025.	B
B-3	L'azienda ha acquistato e installato, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale. Note: L'intervento può essere effettuato da tutte le aziende che dispongano di veicoli di proprietà condotti da propri dipendenti. Documentazione ritenuta probante: - Elenco di tutti i veicoli aziendali con evidenza di quelli già provvisti di dispositivi precedentemente al 2025 - Registro dei beni ammortizzabili - Fatture, emesse nell'anno 2025, di acquisto e installazione dei sistemi di comunicazione, con evidenza di marca e modello e indicazioni dei veicoli su cui sono installati.	B
B-4	L'azienda ha adottato nel 2025 un "codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto (SSA)" ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei trasporti. Note: L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha adottato un "codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto (SSA)"	A

	ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei trasporti concernente la definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. Tale sistema dovrà essere certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei Trasporti riguardante l'istituzione dell'Elenco degli Istituti accreditati come Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata "Codice di Pratica" di cui alla Delibera del Comitato Centrale n. 14/06 del 27 giugno 2006, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n.284 e Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006. Documentazione ritenuta probante: 1. Certificato con evidenza del numero identificativo e della data di scadenza.	
B-5	L'azienda ha acquistato e installato cronotachigrafi di tipo digitale su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti per i quali tale dispositivo non è obbligatorio. Note: La documentazione deve consentire di stabilire che i cronotachigrafi digitali sono stati installati su veicoli per i quali il dispositivo non è obbligatorio. La normativa attuale stabilisce che debbano essere dotati di cronotachigrafo digitale i veicoli immatricolati a partire dal 1° maggio 2006 adibiti a trasporto su strada di merci – con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t – e i mezzi adibiti al trasporto su strada di più di nove persone compreso il conducente. L'installazione deve essere effettuata da officine autorizzate. Documentazione ritenuta probante: 1. Fatture, relative all'anno 2025, di acquisto e di installazione dei cronotachigrafi, con evidenza di marca e modello 2. Documentazione che attesti l'autorizzazione ministeriale per l'impresa che ha effettuato l'installazione 3. Elenco, datato e firmato nel 2025, dei veicoli aziendali con evidenza di quelli già provvisti di dispositivi precedentemente al 2025 e di quelli per i quali il dispositivo è obbligatorio.	B
B-6	L'azienda ha acquistato e installato in modo inamovibile e permanente, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, almeno tre dei seguenti dispositivi di: a. adattamento intelligente della velocità b. blocco dell'accensione in caso di ebbrezza del conducente ("ignition interlock devices") c. avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente d. avviso avanzato di distrazione del conducente e. segnalazione di arresto di emergenza f. rilevamento in retromarcia g. registratore di dati di evento h. monitoraggio della pressione degli pneumatici i. frenata di emergenza in grado di rilevare persone e mezzi, a motore e non, di fronte a loro j. mantenimento della corsia k. avviso di deviazione dalla corsia l. rilevamento, specifici per autobus e autocarri, della presenza di persone e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo con avviso per i conducenti della loro presenza così da evitare le collisioni con tali utenti m. riduzione degli angoli morti davanti e al lato del conducente, specifici per autobus e autocarri.	A

	Note: l'entrata in vigore del Regolamento 2014/2144 UE rende obbligatoria l'installazione di questi dispositivi sui veicoli omologati dal 6 luglio 2022 e commercializzati dal 7 luglio 2024. La misura mira ad aumentare il livello di sicurezza dei mezzi attualmente in circolazione e di avvicinarlo a quello dei nuovi veicoli. L'intervento si ritiene attuato solo se l'azienda ha provveduto all'installazione di almeno tre dispositivi su tutti i veicoli aziendali. Documentazione ritenuta probante: 1. Elenco di tutti i veicoli aziendali con evidenza di quelli già provvisti di dispositivi precedentemente al 2025 2. Registro dei beni ammortizzabili 3. Fatture, emesse nell'anno 2025, di acquisto dei dispositivi, con evidenza di marca e modello e indicazioni dei veicoli su cui sono installati.	
--	--	--

C	PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI	
C-1	PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE	Tipo di intervento
C-1.1	L'azienda ha insonorizzato una o più macchine oppure le ha sostituite con macchine conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, che presentano un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A e un livello di potenza acustica ponderata A inferiori. L'intervento non si applica nel caso di acquisto di macchine usate. Note: Ai fini del presente intervento con il termine "macchine" si intende: a. un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata b. un insieme di cui al punto precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento c. un insieme di cui ai punti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione d. insiemi di macchine di cui ai punti precedenti, o di quasi-macchine, di cui all'art. 2 lettera g) del d.lgs. 17/2010, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale e. un insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta. Sulla base di quanto sopra si precisa che possono rientrare nella precedente definizione di "macchina" anche attrezzature di lavoro che al momento della fabbricazione o dell'acquisto da parte dell'azienda non erano considerate tali dalla normativa vigente. Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione sintetica dell'intervento di insonorizzazione ai sensi dell'art.192 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. oppure libretti della macchina sostituita e della macchina nuova (qualora l'azienda non possieda il libretto della macchina sostituita è necessario che invii quantomeno i dati tecnici) 2. Indagine fonometrica ante e post insonorizzazione/sostituzione ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.. 3. Fatture comprovanti l'intervento effettuato, compresa quella relativa all'indagine tecnica, relative all'anno 2025.	A
C-1.2 (P)	L'azienda ha effettuato interventi di insonorizzazione di uno o più ambienti di lavoro. Note: L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda. L'intervento è valido se gli ambienti sono stati insonorizzati mediante l'acquisto e l'installazione di quanto di seguito riportato, così come definito dalla norma UNI 11347: a. cabine b. cappottature c. schermi acustici d. separazioni e. silenziatori f. sistemi antivibranti g. trattamenti ambientali Documentazione ritenuta probante:	A

	1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda contenente l'indicazione della riduzione del rumore ottenuta e prove documentati sulla conformità alla norma di riferimento 2. Fatture di acquisto dei dispositivi con evidenza di marca e modello emesse nel 2025 o nei due anni precedenti.	
C-2	PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO	Tipo di intervento
C-2.1 (P)	L'azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell'aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi. Note: L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda. L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha acquistato cappe e/o impianti e/o sistemi mobili di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi qualora la valutazione dei rischi abbia rilevato un rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza. Per "agenti chimici pericolosi" si intendono quelli così definiti ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 81/2008. Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione sintetica dell'intervento datata e firmata dal datore di lavoro entro la data precedente a quella di presentazione della domanda che illustri le informazioni essenziali sull'azienda quali attività svolta, ciclo produttivo e agenti chimici pericolosi presenti nei luoghi di lavoro 2. Estratto del DVR relativo alla valutazione del rischio chimico 3. Tipologia di sistema di aspirazione dell'aria acquistato 4. Certificato di corretta installazione dell'impianto, qualora applicabile 5. Fatture comprovanti la realizzazione dell'intervento con evidenza di marca e modello del sistema di aspirazione emesse nell'anno 2025 o nei due anni precedenti.	A
C-2.2	L'azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori a silice libera cristallina respirabile al di sotto del valore di 0,05 mg/m³. Note: L'intervento è applicabile nei seguenti ambiti lavorativi: a. settore ceramiche piastrelle b. fonderie c. settore lapideo d. scavi di gallerie. Per "misure" si intendono quelle descritte nelle linee guida del Network italiano silice elaborate per il contenimento dell'esposizione professionale alla silice cristallina, inserite nella sezione "Allegati" dell'area "I documenti preparatori e le misure di prevenzione primaria", reperibili al link: https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/come-fare-per/conoscere-il-rischio/polveri-e-fibre/silice-cristallina.html, in riferimento specifico ai seguenti comparti produttivi: a. piastrelle ceramiche b. comparto fonderie c. comparto lapideo d. scavo di gallerie Il livello di esposizione a silice libera cristallina dei lavoratori nei reparti interessati deve essere misurato ante e post intervento; il livello post intervento dovrà risultare inferiore a 0,05 mg/m³ e comunque non superiore a quello rilevato prima dell'intervento. Tutte le misure dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con le norme tecniche UNI ISO 16258 - parti 1 e 2 (misurazione della concentrazione di silice libera cristallina aerodispersa) e UNI EN 482 e UNI EN 689 (valutazione del rischio da esposizione a polveri).	A

	L'intervento è selezionabile solo dalle imprese che operano nei settori indicati nell'intervento: - ceramiche e piastrelle Sottogruppo 7280 (I, A) – Gruppo 7100 (T, AA); - fonderie Sottogruppo 6110 (I, A) – Sottogruppo 6120 (I, A) – Gruppo 6100 (T, AA) Voce 7283 (I, A) – Gruppo 7100 (T, AA); - lapideo Sottogruppo 7150 (I, A) – Sottogruppo 7160 (I, A) – Sottogruppo 7230 (I, A) – 7250 (I, A) – 7260 (I, A) – Gruppo 7100 (T, AA); - scavi e gallerie Voce 3321 (I, A) – Sottogruppo 3310 (I, A) – Gruppo 3500 (I, A) – Gruppo 3100 (T, AA) Voce 3331 (I) – Sottogruppo 3330 (A) – Gruppo 3300 (AA) Sottogruppo 7230 (I, A) – Gruppo 7100 (T, AA). Documentazione ritenuta probante: - Stralcio del DVR relativo al rischio da silice libera cristallina - Descrizione sintetica dell'intervento effettuato datata e firmata entro la data di presentazione della domanda da cui si evinca: - il ciclo produttivo dell'impresa - il tipo di attività/fase lavorativa svolta - la fonte di esposizione connessa all'attività in esame - la descrizione dettagliata dell'intervento messo in atto per ridurre l'esposizione, con riferimento al numero di scheda o delle schede della buona pratica NIS seguita - i valori di esposizione personale alla silice libera cristallina nelle aree di lavoro interessate dall'intervento, precedenti e successivi alla modifica apportata, con indicazione delle modalità di misura (strumentazione, metodiche di campionamento e analisi, ecc.) - Prove documentali dell'attuazione dell'intervento nell'anno 2025 (fatture d'acquisto, procedure adottate, ecc.).	
C-2.3	L'azienda ha acquistato e installato un sistema automatico di abbattimento delle polveri in ambienti outdoor. Note: Costituiscono esempi di sistemi automatico di abbattimento delle polveri in ambienti outdoor, gli impianti nebulizzatori e i sistemi automatici per la bagnatura di piazzali e piste. Rientrano in questo insieme anche i sistemi automatici di pulizia dei mezzi di movimentazione e trasporto, comprese le gomme. Documentazione ritenuta probante: - Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente la scheda tecnica e/o il libretto d'uso e manutenzione dei sistemi installati - Fatture di acquisto con evidenza di marca e modello del sistema emesse nell'anno 2025.	B
C-2.4	L'azienda ha acquistato e installato un impianto di filtrazione aria sui mezzi di movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina in sovrappressione rispetto all'ambiente esterno Note: Le unità filtranti debbono risultare efficaci rispetto a particelle di piccole dimensioni, in particolare rispetto le classi granulometriche della frazione respirabile. Risulta utile l'installazione di un prefiltro di media efficienza che cattura le particelle di maggiori dimensioni ed un filtro principale per la frazione respirabile (filtro HEPA). Il sistema multistadio evita l'intasamento del filtro principale e garantisce una maggiore durata del filtro ad alta efficienza. Documentazione ritenuta probante: - Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: - elenco delle macchine oggetto dell'intervento	B

	b. registro dei beni ammortizzabili c. scheda tecnica e/o libretto d'uso e manutenzione dei sistemi installati 2. Fatture di acquisto con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2025.	
C-2.5	L'azienda ha acquistato e installato un sistema di confinamento dalle polveri per i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor (laboratori di pietra, segagione, etc, mulini) e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la pulizia ad umido dei locali. Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente scheda tecnica e/o libretto d'uso e manutenzione dei sistemi installati e dei dispositivi per la pulizia ad umido 2. Fatture di acquisto con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2025.	A
C-2.6	L'azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione di polveri e/o bioaerosol nell'ambiente di lavoro. Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: a. informazioni essenziali sull'azienda quali attività svolta, ciclo produttivo b. l'indicazione dei dispositivi acquistati, e delle modalità di utilizzo c. elenco di tutti i nastri trasportatori aziendali d. eventuale documentazione fotografica che mostri l'installazione e lo stato precedente all'intervento 2. Fattura di acquisto e installazione dei sistemi con indicazione di marca e modello emessa nell'anno 2025.	A
C-3	PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON	Tipo di intervento
C-3.1	L'azienda ha implementato misure correttive per ridurre la concentrazione media di attività di radon nei luoghi di lavoro al piano terra, seminterrato e interrato. Note: L'intervento è applicabile a tutte le attività lavorative svolte in ambiente indoor ai piani terra, seminterrato e interrato. Per "misure correttive" si intendono esclusivamente i seguenti interventi: a. impermeabilizzazione con guaine delle parti del fabbricato a diretto contatto col terreno b. interventi di depressurizzazione attiva o passiva del suolo a diretto contatto con l'edificio (realizzazione di pozzetti di aspirazione) c. interventi di depressurizzazione attiva o passiva del vespaio sottostante l'edificio d. pressurizzazione degli ambienti di lavoro indoor e. ventilazione attiva o aspirazione forzata di ambienti interrati e seminterrati. La misurazione della concentrazione media di radon in aria deve essere effettuata prima e dopo l'implementazione della misura correttiva; il livello di concentrazione <i>post operam</i> dovrà risultare pari o inferiore a 200 Bq/m ³ e comunque non superiore a quello rilevato prima dell'intervento. A monte dell'intervento la misurazione deve essere mediata su base annua mentre, successivamente allo stesso, su un periodo di almeno tre mesi. Tutte le misurazioni dovranno essere realizzate adottando la medesima metodologia, in accordo con la norma tecnica UNI ISO 11665-4 (Misura della radioattività nell'ambiente - Aria: radon-222 - Parte 4: Metodo di	B

	misurazione ad integrazione per la determinazione della concentrazione media di attività usando un campionamento passivo e analisi successiva). Documentazione ritenuta probante: - Descrizione sintetica dell'intervento effettuato, datata e firmata entro la data di presentazione della domanda, contenente: - l'attività lavorativa svolta dall'azienda - l'identificazione degli ambienti oggetto della misura correttiva - la descrizione dettagliata della misura correttiva messa in atto per ridurre l'ingresso del radon nell'edificio - l'esito delle misurazioni di concentrazione di radon effettuate prima e dopo l'intervento con indicazione delle modalità di misura (strategia, tecniche e strumenti di campionamento e analisi, ecc.) - Alla descrizione sintetica devono essere allegati i certificati delle misure effettuate ante e <i>post operam</i> e le planimetrie quotate degli ambienti oggetto delle misure correttive - Fatture relative all'intervento emesse nell'anno 2025 - Documentazione fotografica.	
C-4	PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI	Tipo di intervento
C-4.1	L'azienda ha attuato un'attività volta alla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici attraverso interventi formativi e/o accordi/protocolli con strutture sanitarie o con professionisti del settore riabilitativo per curare patologie muscolo-scheletriche. Note: L'intervento è volto alla prevenzione delle principali patologie muscolo-scheletriche e al mantenimento del benessere fisico mediante l'erogazione, a titolo gratuito, di interventi formativi pratici volti all'acquisizione delle posture corrette sul luogo di lavoro, visite di valutazione dell'apparato muscolo-scheletrico effettuate da professionisti sanitari con competenze specifiche in materia (medico chirurgo fisiatra, ortopedico, medico dello sport) e/o attività di <i>counseling</i> da parte di personale esperto in riabilitazione e promozione dell'attività fisica e trattamenti fisioterapici specifici. Documentazione ritenuta probante: - Programmi, datati e firmati nel 2025, dei corsi di formazione svolti nell'anno 2025 (esempio di procedure da attuare in caso di sollevamento, spostamento, traino o spinta di carichi e sulla mobilitazione dei distretti della colonna vertebrale cervicale e delle articolazioni degli arti superiori) ed elenco dei lavoratori partecipanti - Accordo/protocollo con la struttura sanitaria o con professionisti del settore riabilitativo e prove documentali della sua attuazione nel 2025 - Prove documentali della qualifica del personale sanitario coinvolto.	B
C-4.2	L'azienda ha introdotto nel processo produttivo macchine per l'esecuzione di fasi operative in sostituzione della movimentazione manuale dei carichi o della movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza. Documentazione ritenuta probante: - Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: - informazioni essenziali sull'azienda quali attività svolta e ciclo produttivo, con particolare riferimento alla descrizione della fase operativa che comportava la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza - modifica delle condizioni operative prima e dopo l'intervento - Fatture di acquisto e installazione o di noleggio o di leasing di macchine, con evidenza di marca e modello emesse nell'anno 2025.	A
C-4.3	L'azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e installato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzine o altre attrezzature. Note:	A

	Con il termine ausili elettromeccanici si fa riferimento a quelle specifiche attrezzature utilizzate per tutte le fasi di movimentazione di un paziente non completamente autosufficiente. I letti di degenza dotati di dispositivi di sollevamento elettromeccanico non rientrano tra gli ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ritenuti idonei alla realizzazione dell'intervento. Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda 2. Fatture di acquisto e installazione degli ausili elettromeccanici relative all'anno 2025.	
C-4.4	L'azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (sostituzione di sedili rigidi con sedili ammortizzati o installazione di sospensioni nei punti di fissaggio delle cabine ai telai, ecc) allo scopo di limitare le vibrazioni a carico dell'apparato muscolo-scheletrico. Note: l'intervento mira a ridurre il livello di vibrazioni a cui è sottoposto il "corpo intero" dei lavoratori, al di sotto del livello d'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore definito dall'articolo 201, comma 1, lett. b) punto 2), fissato a 0,5 [m/s²]. Documentazione ritenuta probante: 1. Fatture emesse nell'anno 2025 di acquisto e installazione dei sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni con evidenza di marca e modello e indicazioni dei veicoli su cui sono installati 2. Elenco dei veicoli aziendali con indicazione di quelli sprovvisti dei sistemi di attenuazione o dissipazione delle vibrazioni sui quali è stata effettuata l'installazione dei sedili ammortizzati o dei dispositivi di attenuazione delle vibrazioni 3. Rapporto di prova contenente le misure di vibrazione, effettuate sui mezzi sui quali sono stati installati i dispositivi, che diano evidenza della riduzione del livello di vibrazioni al livello d'azione. Il rapporto deve contenere anche l'indicazione del/dei percorso/percorsi di prova prescelti per simulare le condizioni di esercizio alle quali sono sottoposti i lavoratori. Le misure devono rispettare i principi e i metodi contenuti nella norma UNI EN ISO 2631:1.	B
C-4.5	L'azienda ha acquistato e installato una o più macchine per l'attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza). Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione sintetica dell'intervento firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: a. informazioni essenziali sull'azienda quali attività svolta, ciclo produttivo b. descrizione delle condizioni operative prima e dopo l'intervento, c. scheda tecnica e/o libretto d'uso e manutenzione della macchina 2. Fattura di acquisto dei dispositivi con evidenza di marca e modello emessa nell'anno 2025.	A
C-4.6	L'azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s²] al "sistema mano-braccio" superiore al livello di azione, con altre per le quali il livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s²], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione. Note: l'intervento mira a ridurre il livello di vibrazioni a cui è sottoposto il "Sistema mano-braccio" dei lavoratori, al di sotto del livello d'azione normalizzato a	A

	un periodo di riferimento di 8 ore definito dall'art. 201, comma 1, lett. a) punto 2), fissato a 2,5 [m/s²]. Documentazione ritenuta probante: 1. L'elenco delle macchine sostituite 2. Libretti di uso e manutenzione delle macchine sostituite con l'indicazione del valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccio 3. Fatture di acquisto della/delle macchina/e emesse nell'anno 2025.	
C-4.7	L'azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s²] al "corpo intero" superiore al livello di azione, con altre per le quali il livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s²], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione. Note: l'intervento mira a ridurre il livello di vibrazioni a cui è sottoposto il "corpo intero" dei lavoratori, al di sotto del livello d'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore definito dall'articolo 201, comma 1, lett. b) punto 2), fissato a 0,5 [m/s²]. Documentazione ritenuta probante: 1. L'elenco delle macchine sostituite; 2. Libretti di uso e manutenzione delle macchine sostituite con l'indicazione del valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema corpo-intero; 3. Fatture di acquisto della/delle macchina/e emesse nell'anno 2025.	A
C-5	PROMOZIONE DELLA SALUTE	Tipo di intervento
C-5.1	L'azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un'attività di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori. Note: L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha stipulato e attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria, con lo scopo primario di ridurre l'insorgenza delle malattie cardiovascolari e/o dei tumori, che preveda almeno due tra le seguenti iniziative: a. uno screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico in relazione al proprio stile di vita b. prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria c. attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro d. consulenza dietologica per gruppi e individuale (casi selezionati) e. esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica (ecocardiogramma, test ergometrico, Holter ECG delle 24 ore e Holter pressorio delle 24 ore, esami ematologici specifici, ecc.) o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare f. esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumori allo stadio iniziale (mammografia, epiluminescenza, sangue occulto nelle feci ecc.). Documentazione ritenuta probante: 1. Accordo/protocollo stipulato con la struttura sanitaria 2. Prove documentali della sua attuazione nell'anno 2025 e della qualifica del personale sanitario coinvolto.	B
C-5.2	L'azienda ha attuato un'attività per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di alcol. Note: L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda ha effettuato un'attività per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di	B

	alcol che comprenda interventi svolti in aula da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, psicologo, personale afferente ai centri servizi per le tossicodipendenze (SERT). Documentazione ritenuta probante: 1. Programmi degli interventi informativi attuati con prove documentali della qualifica del personale sanitario coinvolto 2. Prove documentali della loro attuazione nell'anno 2025 (attestazione delle presenze dei lavoratori) 3. Copia del materiale informativo consegnato ai lavoratori.	
	L'azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità da lavoro.	
C-5.3	Note: Gli interventi devono essere effettuati nei luoghi di lavoro aziendali e possono consistere in: a. abbattimento di barriere architettoniche b. adattamento/riprogettazione della postazione di lavoro c. interventi di formazione specifici per la disabilità dei lavoratori interessati. L'intervento non è selezionabile qualora per le spese sostenute per la sua realizzazione sia stato chiesto il finanziamento dell'Istituto ai sensi del "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", in attuazione dell'articolo 1, comma 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato nell'anno 2025, firmata e datata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda 2. Prove documentali dell'attuazione dell'intervento realizzato nell'anno 2025 3. Elenco, datato e firmato nel 2025 dal datore di lavoro, dei lavoratori beneficiari delle attività di reinserimento lavorativo.	B
C-5.4	L'azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l'applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025. Note: L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda, all'interno del protocollo, ha attuato almeno il Programma Predefinito PP3 previsto dai PRP quali progetti di prevenzione dei fattori di rischio delle malattie metaboliche e progetti di prevenzione/abbandono dell'abitudine tabagica. Documentazione ritenuta probante: 1. Protocollo attuato dall'azienda 2. Attestato di riconoscimento di "luogo di lavoro che promuove la salute" rilasciato dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), ove presenti, o dall'Azienda USL territorialmente competenti valido nell'anno 2025.	B
C-6	PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO	Tipo di intervento
C-6.1	L'azienda ha realizzato negli ambienti di lavoro uno dei seguenti interventi per evitare condizioni di stress termico derivanti da un "ambiente severo caldo": a. acquisto e installazione di sistemi di condizionamento per il controllo dei parametri microclimatici (temperatura e umidità) b. acquisto e installazione di barriere e protezioni di tipo e materiali diversi per l'isolamento delle sorgenti radianti	B

	c. acquisto di capi di vestiario con proprietà riflettenti rispetto alle sorgenti radianti. Note: Per "ambiente severo caldo" si intende quello definito dalle norme UNI EN ISO 7243 (indice di valutazione WBGT) e UNI EN ISO 7933 (indice di valutazione PHS). Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione sintetica dell'intervento effettuato, firmata e datata entro la data di presentazione della domanda, contenente: a. l'attività lavorativa svolta dall'azienda b. l'identificazione degli ambienti severi caldi c. la descrizione dettagliata degli interventi realizzati per evitare condizioni di stress termico d. le indagini microclimatiche effettuate prima e dopo l'intervento, con evidenza dei risultati, secondo le prescrizioni delle norme UNI EN ISO 7243 o UNI EN ISO 7933. Le indagini devono essere rappresentative delle condizioni microclimatiche, con particolare riferimento alla stagione estiva; a seguito degli interventi effettuati, i risultati devono evidenziare il rispetto dei limiti di esposizione riportati nelle suddette norme 2. Fatture relative all'intervento, emesse nell'anno 2025 3. Documentazione fotografica dell'intervento realizzato.	
--	---	--

D	FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE	Tipo di intervento
D-1	L'azienda ha organizzato corsi integrativi di lingua italiana per lavoratori stranieri comprendenti la terminologia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro e adottato modalità informative specifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Note: I corsi devono trattare almeno la terminologia fondamentale relativa agli aspetti di salute e sicurezza pertinenti l'attività lavorativa e possono essere seguiti anche presso enti/strutture esterne all'azienda nel normale orario di lavoro, senza spese a carico del lavoratore. Qualora l'intervento formativo riguardi solamente una parte dei lavoratori stranieri dovrà esserne data motivazione in relazione alle competenze linguistiche dei lavoratori. Le modalità informative possono comprendere, ad esempio, guide o cartellonistica in lingua straniera sull'esecuzione in sicurezza di specifiche attività lavorative. Documentazione ritenuta probante: 1. Programmi, datati e firmati nel 2025, dei corsi di formazione svolti nel medesimo anno 2025 e relativi elenchi presenze firmati nel 2025 dai lavoratori partecipanti 2. Elenco dei lavoratori stranieri con relativa nazionalità, relativo all'anno 2025, datato e firmato 3. Materiale didattico utilizzato 4. Prove documentali relative alle modalità informative specifiche adottate.	B
D-2	L'azienda ha attuato una specifica attività di prevenzione delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro. Note: L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha posto in essere delle procedure per la segnalazione di casi di molestie e/o violenza e meccanismi per la risoluzione delle controversie. Inoltre l'azienda è tenuta alla erogazione di corsi di formazione della durata minima di 2 ore che prevedano il coinvolgimento di tutti i lavoratori sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Documentazione ritenuta probante: 1. Procedura aziendale contenente le modalità di gestione delle molestie/violenze in azienda e le modalità di risoluzione delle controversie. 2. Programma del corso di formazione, erogato nel 2025 con indicazione del soggetto erogatore 3. Attestati di formazione rilasciati nel 2025 4. Elenco dei lavoratori dell'azienda.	B
D-3	L'azienda ha attuato interventi di micro-formazione aggiuntivi rispetto alla formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Note: Per micro-formazione (o <i>microlearning</i>) si intende l'erogazione nell'anno 2025 di contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti (fino ad un massimo di quindici minuti), somministrate più volte durante l'anno con un intervallo minimo di 15 giorni le une dalle altre, attraverso video resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. Ai fini dell'attuazione dell'intervento, la micro-formazione deve essere finalizzata a richiamare e rinforzare contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell'anno precedente. Documentazione ritenuta probante: 1. Relazione descrittiva sulla micro-formazione attuata nell'anno precedente quello di presentazione della domanda con indicazione della periodicità di erogazione dei contenuti 2. Programmi dei corsi di formazione frequentati dai lavoratori nel 2025 o nell'anno precedente ai quali si riferisce la micro-formazione	B

	3. Dichiarazione dell'RLS che attesti lo svolgimento della micro-formazione o altra documentazione (ad esempio contratto con ditta di formazione che ha predisposto i contenuti delle micro-lezioni).	
D- 4	L'azienda ha effettuato attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l'addestramento alle azioni di recupero e salvataggio. Note: L'attività di formazione e addestramento deve avere una durata minima di 8 ore, di cui almeno 4 dedicate all'addestramento per il recupero e il salvataggio in ambienti confinati. L'addestramento deve essere svolto mediante una simulazione fisica che riproduca fasi di lavoro, situazioni di pericolo e modalità di spostamento negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. Documentazione ritenuta probante: 1. Programma del corso di formazione svolto nell'anno 2025, con indicazione del soggetto erogatore e con evidenza dell'ambiente confinato o della modalità di simulazione utilizzata nell'attività di addestramento 2. Informazioni essenziali sull'azienda (attività svolta e ciclo produttivo, con particolare riferimento al tipo di attività/fase lavorativa svolta negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento) 3. Elenco dei lavoratori che operano in ambienti confinati relativo all'anno 2025 4. Attestati di formazione.	A
D-5	L'azienda ha erogato ai lavoratori che durante l'attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura. Note: Il corso di guida sicura deve essere stato frequentato nell'anno 2025 da almeno il 30% del personale dell'azienda addetto all'autotrasporto o che comunque utilizzi a vario titolo veicoli aziendali. Per i veicoli aventi massa massima inferiore o uguale a 35 q.li, destinati al trasporto di merci, e per i veicoli destinati al trasporto fino a nove persone, il corso deve comprendere una parte teorica e una parte pratica di guida su strada o su pista. Per i veicoli aventi massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci, e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, la prova pratica può essere condotta anche utilizzando un simulatore di guida. Ai fini della realizzazione dell'intervento le tematiche del corso devono riguardare la posizione corretta di guida, le nozioni di sottosterzo e sovrasterzo, la frenata e la frenata di emergenza, la manovra di emergenza per evitare ostacoli. Oltre tali tematiche, il corso può riguardare anche l'uso dei comandi, la corretta impostazione delle traiettorie in curva, controllo della perdita di stabilità del veicolo, guida in condizioni di ridotta aderenza, confronto di comportamento in presenza e in assenza delle tecnologie di sicurezza, effetti dei trasferimenti di carico sulla dinamica del veicolo. Documentazione ritenuta probante: 1. Programmi, datati nel 2025, dei corsi di formazione svolti nel medesimo anno 2025, con indicazione del soggetto erogatore 2. Elenco presenze, datato nel 2025 e firmato dai lavoratori partecipanti 3. Elenco lavoratori adibiti all'autotrasporto o comunque addetti all'utilizzo dei veicoli aziendali 4. Elenco, datato e firmato nel 2025, dei veicoli utilizzati dall'azienda nel medesimo anno 2025 5. Attestati di fine corso 6. Nel caso di prova pratica con utilizzo di simulatori: elementi identificativi del simulatore (ad esempio tipologia, marca, modello) e relative caratteristiche (ad esempio postazione di guida, angolo visuale di riproduzione, volante, pedaliera, comandi).	B

E	GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE	Tipo di intervento
E-1	L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA. Note: Intervento da adottare su tutte le PAT. Nel caso di sistemi di gestione certificati da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento non firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA dovrà essere selezionato l'intervento E-3. Documentazione ritenuta probante: 1. Certificato del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per lo specifico settore secondo le norme UNI ISO 45001 recante il logo di un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA. Il certificato deve essere datato nel 2025 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2025. Non è pertanto valido un certificato che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2025.	A
E-2	L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo la norma UNI 10617. Note: Intervento da adottare su tutte le PAT. Il certificato dovrà essere datato nel 2025 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2025. Non sono pertanto validi certificati che riportano una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2025. Documentazione ritenuta probante: 1. Certificato del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro secondo la norma UNI 10617. Il certificato deve essere datato nel 2025 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2025. Non è pertanto valido un certificato che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2025.	A
E-3	L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti da: 1. linee Guida UNI INAIL ISPEL e Parti Sociali o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all'adozione ed implementazione del sistema). 2. norma UNI EN ISO 45001 (per sistemi di gestione certificati da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento non firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA) 3. linee di indirizzo in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità: a. SGSL-AR: per l'implementazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle Imprese a Rete" b. SGSL-MPI: per l'implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro nelle Micro e Piccole imprese c. SGI-AE: Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza, Ambiente Aziende Energia d. SGSL-AA: Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Aziende Aeronautiche ad Ala Fissa e. Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza per i lavori in appalto nella Cantieristica Navale f. SGSL-GP: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori per le aziende del settore Gomma Plastica	A

	g. Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l'industria chimica h. SGSL-AS: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio i. Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende di esercizio dei parchi eolici j. SGSL-U: Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari k. SGSL-CP: Sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato Note: Intervento da adottare su tutte le PAT. Non possono richiedere tale intervento le aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all'adozione ed implementazione di un SGSL. Per i sistemi di gestione conformi alle linee di indirizzo in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, l'intervento è selezionabile solo dalle imprese dei comparti oggetto delle singole linee di indirizzo. Documentazione ritenuta probante: 1. Indicazione della linea guida, linee di indirizzo o norma cui si è fatto riferimento per l'adozione o il mantenimento del SGSL 2. Informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del documento di valutazione dei rischi) 3. Documento di Politica datato e firmato 4. Elenco delle procedure del sistema di gestione 5. Programma di audit 6. Verbale di audit datato e firmato 7. Verbale del riesame della direzione datato e firmato 8. Analisi del contesto (solo per la norma UNI ISO 45001). Il verbale dell'audit e il verbale di riesame della direzione devono essere relativi all'anno 2025 e datati e firmati entro la data di presentazione della domanda. Il Documento di Politica deve essere datato e firmato dal datore di lavoro o da soggetto in una posizione apicale che si possa evincere dall'organigramma aziendale. La documentazione presentata dovrà essere coerente con i rischi aziendali desumibili dalle informazioni essenziali sull'azienda.	
E-4	L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/08, anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014. Note: Intervento da adottare su tutte le PAT. Con riferimento al soggetto su cui ricade il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di gestionali, al di fuori dei casi in cui tale compito è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ai sensi del d. lgs 8 giugno 2001, n. 231, art. 6, comma 4, negli enti di piccole dimensioni i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. Documentazione ritenuta probante: 1. Documento che descrive il modello organizzativo e gestionale ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/08, oppure la modulistica prevista dalle procedure semplificate del d.m. 13/2/2014, laddove sono state adottate. 2. Atto di nomina dei componenti dell'organismo di vigilanza (OdV) 3. Prove documentali dell'attuazione, nell'anno 2025, dell'attività di controllo da parte dell'OdV sull'attuazione del modello e cura del suo necessario dinamico aggiornamento, attraverso ad esempio una o più delle seguenti	A

	attività: verbale riesame modello, verbali di audit, check list, verbali di riunioni con i vertici aziendali in merito alla effettiva capacità del MOG di prevenire i reati colposi e proposte concrete di adeguamento del modello stesso.	
E-5	L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/08 asseverato. Note: Intervento da adottare su tutte le PAT L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/2008 asseverato in conformità: - al Rapporto Tecnico UNI TR 11709 - alla Norma UNI 11751-1 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile - alla Norma UNI 11856-1 per le aziende monoutility e multiutility dei servizi pubblici locali - alla Norma UNI 11857-1 per le agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale. Documentazione ritenuta probante: - Attestato/documento di asseverazione rilasciato in conformità alle norme UNI specifiche per i settori di appartenenza da un Organismo paritetico operante nel settore di riferimento dell'azienda. L'attestato deve essere datato nel 2025 o, se datati in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2025. Non è pertanto valido un attestato che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2025.	A
E-6	L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la Norma UNI EN ISO 26000. Note: Intervento da adottare su tutte le PAT. Per il settore costruzioni l'intervento si intende realizzato se il sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni è stato adottato in conformità alla prassi di riferimento UNI PdR 49. Documentazione ritenuta probante: - Matrice di materialità, con evidenza degli aspetti specifici rilevanti individuati dall'azienda, definita per l'anno 2025 - Procedura che evidenzia il coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> e prove documentali della sua attuazione, nell'anno 2025 - Piano di azione, conseguente anche agli esiti della matrice di materialità, definito per l'anno 2025 e prove documentali delle conseguenti misure realizzate nell'anno 2025 - Esiti di un piano di monitoraggio realizzato nell'anno 2025, con evidenza dei risultati conseguiti in coerenza con il Piano di azione adottato e, ove possibile, evidenza dell'andamento nei tre anni precedenti	A
E-7	L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000. Note: Intervento da adottare su tutte le PAT. Documentazione ritenuta probante: Certificato del Sistema di Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000 datato nel 2025 o, se datato in anni precedenti, in corso di validità per l'intero anno 2025.	A
E-8	L'azienda ha adottato una buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08) tra quelle validate dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Pagine/Buone-prassi-validate-dalla-Commissione-Consultiva-Permanente.aspx).	A

	Note: Intervento da adottare su tutte le PAT. Documentazione ritenuta probante: 1. Indicazione della buona prassi adottata 2. Prove documentali, datate e firmate nel 2025, dell'adozione della buona prassi nel medesimo anno 2025.																							
E-9	L'azienda, nell'anno di riferimento, ha partecipato al premio "Imprese per la sicurezza" promosso e organizzato da Confindustria e Inail, con la collaborazione tecnica di Associazione Premio Qualità Italia e Accredia - risultando finalista e ha ricevuto nell'anno 2025 o comunque entro la data di presentazione della domanda OT23 2026, la prevista visita in loco da parte del team di valutatori esperti. Nota: Intervento da adottare su tutte le PAT. Documentazione ritenuta probante: Documentazione già in possesso di Inail	A																						
E-10	L'azienda ha adottato un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati. Note: Intervento da adottare su tutte le PAT. Per "mancato infortunio" si intende un evento derivante dal lavoro, o che ha origine nel corso del lavoro, che non causa infortunio o malattia ma che ha il potenziale per farlo. Si considerano solo gli eventi derivanti dal lavoro, o che hanno origine nel corso del lavoro, che non hanno causato lesioni ai lavoratori pur avendo il potenziale per farlo. Sono escluse le situazioni pericolose che non causano alcun evento. Ai fini dell'attuazione dell'intervento il numero minimo dei mancati infortuni, registrati all'anno, richiesti per tale intervento è funzione delle dimensioni aziendali e del settore in cui si opera. In presenza di più settori, prevale il settore assicurativo (Grandi Gruppi delle Tariffe dei premi) a cui è addetto il maggior numero di lavoratori. Su tale base: a. per le aziende fino a 20 lavoratori il numero minimo di mancati infortuni è pari a 4 b. per le aziende con oltre 20 lavoratori, il numero minimo di mancati infortuni si calcola dalla seguente formula: numero di dipendenti azienda x coefficiente di settore c. per le aziende con oltre 1000 lavoratori, il numero minimo di mancati infortuni da registrare si calcola secondo la seguente formula: 1000 x coefficiente di settore. Il numero dei lavoratori va riferito all'anno 2025 e calcolato sulla base dell'art. 4 del d.lgs. 81/2008 per l'intera azienda. Il coefficiente di settore è ricavabile dalla seguente tabella: <table><tr><th>Settore di appartenenza</th><th>Coefficiente di settore</th></tr><tr><td>– GG1 Lav. agricole e alimenti</td><td>0,18</td></tr><tr><td>– GG2 Chimica, carta e cuoi</td><td>0,15</td></tr><tr><td>– GG3 Costruzioni e impianti</td><td>0,23</td></tr><tr><td>– GG4 Energia e comunicazioni</td><td>0,17</td></tr><tr><td>– GG5 Legno e affini</td><td>0,25</td></tr><tr><td>– GG6 Metalli e macchinari</td><td>0,18</td></tr><tr><td>– GG7 Mineraria, rocce e vetro</td><td>0,21</td></tr><tr><td>– GG8 Tessile e confezioni</td><td>0,10</td></tr><tr><td>– GG9 Trasporti e magazzini</td><td>0,24</td></tr><tr><td>– GG0 Attività varie</td><td>0,20</td></tr></table> La procedura di rilevazione e analisi dei mancati infortuni deve fornire elementi per: a. identificare, raccogliere e analizzare gli incidenti verificatisi in occasione di lavoro e relativi al personale, agli appaltatori ed ai subappaltatori all'interno dei luoghi di lavoro	Settore di appartenenza	Coefficiente di settore	– GG1 Lav. agricole e alimenti	0,18	– GG2 Chimica, carta e cuoi	0,15	– GG3 Costruzioni e impianti	0,23	– GG4 Energia e comunicazioni	0,17	– GG5 Legno e affini	0,25	– GG6 Metalli e macchinari	0,18	– GG7 Mineraria, rocce e vetro	0,21	– GG8 Tessile e confezioni	0,10	– GG9 Trasporti e magazzini	0,24	– GG0 Attività varie	0,20	A
Settore di appartenenza	Coefficiente di settore																							
– GG1 Lav. agricole e alimenti	0,18																							
– GG2 Chimica, carta e cuoi	0,15																							
– GG3 Costruzioni e impianti	0,23																							
– GG4 Energia e comunicazioni	0,17																							
– GG5 Legno e affini	0,25																							
– GG6 Metalli e macchinari	0,18																							
– GG7 Mineraria, rocce e vetro	0,21																							
– GG8 Tessile e confezioni	0,10																							
– GG9 Trasporti e magazzini	0,24																							
– GG0 Attività varie	0,20																							

	b. risalire alle cause dirette, indirette e radice degli eventi c. individuare ed applicare le adeguate misure correttive e preventive d. garantire un'opportuna comunicazione biunivoca e assicurare un'immediata risposta alla segnalazione (feedback) in fase iniziale, di lavorazione sullo stato di avanzamento e trattazione della segnalazione, dell'esito finale. Documentazione ritenuta probante: 1. Procedura aziendale di rilevazione e analisi dei mancati infortuni 2. Elenco aggregato del totale di mancati infortuni rilevati nell'anno 2025, suddivisi per reparto e attività 3. Schede di rilevazione, analisi e trattamento, nel limite massimo di 50 eventi, estratti tra quelli rilevati nell'anno 2025 nelle quali siano indicate e descritte: a. le cause di ogni singolo evento/circostanza b. le azioni correttive intraprese a breve termine c. le misure di miglioramento a lungo termine adottate per impedire il ripetersi di ogni singolo evento/circostanza. I moduli (schede) da utilizzare per la rilevazione, l'analisi e il trattamento dei mancati infortuni (all.1), in cui riportare la descrizione dell'evento, le cause e le corrispondenti azioni correttive e misure intraprese per evitarne il ripetersi, sono in allegato al modello OT23 e derivano dall'istruzione operativa contenuta nel documento tecnico "Il supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei near miss: proposta di un modello", realizzato nell'ambito del protocollo d'intesa tra Inail e CONFIMI Industria, sottoscritto il 4 dicembre del 2020.	
E-11	L'azienda ha aderito al programma "Responsible Care" e ha compilato il <i>Self Assessment Tool</i> disponibile al sito internet http://self-assessment.responsible-care.com. Note: Intervento da adottare su tutte le PAT Documentazione ritenuta probante: 1. Lettera di adesione al Programma "Responsible Care", datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa 2. Questionario degli Indicatori di Performance datato e firmato nel 2025 – Sezioni da 1 a 3 – secondo il modello compilabile online al sito internet http://secure.federchimica.it 3. Report "RC_web_tool_general_score" relativo al 2025, secondo il modello compilabile online al sito internet http://self-assessment.responsible-care.com 4. Report "RC_web_tool_gap_analisis_standards" relativo al 2025, secondo il modello compilabile online al sito internet http://self-assessment.responsible-care.com.	A

F	GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI	Tipo di intervento
F-1	L'azienda ha dotato i propri lavoratori, le cui mansioni contemplino lo svolgimento di lavorazioni in solitario, di sistemi di rilevamento automatico "uomo a terra". Note: Ai fini dell'attuazione dell'intervento, i sistemi di rilevamento automatico "uomo a terra" devono essere stati consegnati a tutti i lavoratori le cui mansioni comportano lavoro in solitario. Documentazione ritenuta probante: 1. Fatture di acquisto o contratto di noleggio dei dispositivi con evidenza di marca e modello, emesse nell'anno 2025. In caso di noleggio il contratto deve essere datato nel 2025 o, se datato in anni precedenti, essere in corso di validità per l'intero anno 2025; non è pertanto valido un contratto che riporti una data di scadenza antecedente al 31 dicembre 2025 2. Stralcio del DVR dal quale risultino le mansioni a rischio per lavoro in solitario 3. Prove documentali dell'avvenuta consegna ai lavoratori dei sistemi di rilevamento "uomo a terra".	A
F-2 (P)	L'azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l'adozione di un defibrillatore, ha effettuato uno specifico corso di formazione BLSD (<i>Basic Life Support early Defibrillation</i>) per i lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore nell'anno 2024 o nell'anno 2025. Note: L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di due anni, presentando ogni anno apposita domanda Ai fini dell'attuazione dell'intervento, l'azienda deve essere in possesso del defibrillatore e i lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore devono aver partecipato al corso BLSD nell'anno 2024 o nell'anno 2025. Documentazione ritenuta probante: 1. Dichiarazione datata e firmata entro la data di presentazione della domanda che attesti che l'azienda non rientra tra quelle per cui l'adozione è obbligatoria per legge 2. Ricevuta dell'avvenuto invio alla Centrale Operativa 118 del modulo attestante il possesso e le caratteristiche del defibrillatore 3. Fattura d'acquisto del defibrillatore, anche se con data precedente all'anno 2025, o contratto di noleggio valido per l'anno 2025 4. Elenco, firmato e datato, dei partecipanti ai corsi BLSD con copia degli attestati rilasciati 5. Elenco dei lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore al 31 dicembre 2025.	B
F-3	L'azienda ha attuato interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine o dal rischio di aggressione, consistenti in: a. acquisto e installazione di barriere per impedire il contatto fisico con il lavoratore o servizi di vigilanza/videosorveglianza a protezione del personale b. adozione di una procedura aziendale. Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione dell'attività aziendale e delle mansioni a rischio di rapina o aggressione 2. Prove documentali dell'attuazione dell'intervento realizzato nell'anno 2025 relative all'installazione di barriere per impedire il contatto fisico con il lavoratore e al servizio di vigilanza o di videosorveglianza a protezione del personale 3. fatture di acquisto e installazione di barriere o di sistemi di videosorveglianza o contratto con servizio di vigilanza relativi al 2025. 4. Procedura aziendale, firmata e datata.	B

F-4 (P)	L'azienda ha implementato sistemi di controllo a distanza dello stato di efficienza di dispositivi e delle attrezzature antincendio, che prevedono l'utilizzo di sensoristica integrata. Note: L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda. Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda nel 2025 deve aver dotato i propri dispositivi e attrezzature di sicurezza antincendio di sensoristica integrata e deve aver utilizzato un sistema di raccolta e elaborazione dei dati. Per l'individuazione dei dispositivi e attrezzature di sicurezza antincendio si deve far riferimento alla tabella 1, dell'allegato I, del DM 01/09/2021. Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione del sistema di controllo implementato 2. Fattura di acquisto emessa nell'anno 2025 o nei due anni precedenti 3. Prove documentali dell'utilizzo dei dispositivi e del sistema di raccolta ed elaborazione dati nell'anno 2025 o nei due anni precedenti.	B
F-5	L'azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell'emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l'anno con verifica dell'esito. Note: Intervento da adottare su tutte le PAT. Il numero dei lavoratori va riferito all'anno 2025 e calcolato sulla base dell'art. 4 del d.lgs. 81/2008 per l'intera azienda. L'intervento non è applicabile alle imprese in cui vi siano luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori e/o alle imprese in cui siano presenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto 151/2011. Per le aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili l'intervento si intende realizzato se la prova di evacuazione è stata effettuata per tutti i cantieri attivi nell'anno 2025. Gli elementi documentali che attestano la partecipazione dei lavoratori alla prova di evacuazione devono essere firmati dal datore di lavoro e riportare la data delle prove. Documentazione ritenuta probante: 1. Elenco dei lavoratori relativo all'anno 2025, datato e firmato 2. Piano di emergenza dell'azienda, datato e firmato 3. Verbale/i, datato/i e firmato/i nel 2025, descrittivo/i delle modalità di svolgimento e degli esiti della/e prova/e di evacuazione 4. Per le aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili, elenco dei cantieri attivi nell'anno 2025.	B
F-6 (P)	L'azienda ha acquistato sistemi di controllo a distanza dell'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori e ha adottato un sistema di raccolta dati. Note: L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda. Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver consegnato ai propri lavoratori DPI con tag attivo o semiattivo con sistema di invio segnalazione di situazioni di pericolo conformi al rapporto tecnico UNI/TR 11858 - <i>Tecnologie IoT nell'impiego dei DPI</i>, e deve aver utilizzato un sistema di raccolta, analisi e gestione dei dati. Documentazione ritenuta probante: 1. Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro e datata entro la data di presentazione della domanda, contenente: a. scheda tecnica dei dispositivi acquistati b. prove documentali dell'utilizzo dei dispositivi e del sistema di raccolta, analisi e gestione dei dati nell'anno 2025 2. Fattura di acquisto con evidenza di marca e modello dei dispositivi emessa nell'anno 2025 o nei due anni precedenti.	B
F-7	L'azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi.	A

(P)	Note: L'intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per non più di tre anni, presentando ogni anno apposita domanda. La termografia predittiva serve a rilevare precocemente un aumento anomalo di temperatura prima che raggiunga il valore di ignizione dei materiali combustibili, prima quindi che intervengano i dispositivi di rilevazione incendi tradizionali. Sinteticamente il sistema si compone di termocamere collegate a un dispositivo o a una centrale di controllo che processa i segnali e attiva gli allarmi o, nei sistemi più complessi e avanzati, anche dispositivi di estinzione o di lotta attiva contro gli incendi. Il sistema deve rispondere ai requisiti contenuti nella serie di norme UNI EN 54. Documentazione ritenuta probante: - Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: - informazioni essenziali sull'azienda quali attività svolta e ciclo produttivo - descrizione del sistema termografico di rilevazione precoce di incendi, completo dell'elenco dei dispositivi componenti e dello schema logico di funzionamento - Fatture di acquisto e installazione con evidenza di marca e modello del sistema di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi nell'anno 2025 o nei due anni precedenti.	
F-8	L'azienda ha acquistato e installato su tutte le macchine per la lavorazione di farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX. Note: Ai fini dell'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver acquistato e installato le barre antistatiche (o barre ionizzanti) che emettono ioni positivi e negativi in grado di neutralizzare i campi elettrostatici che spesso disturbano i processi produttivi, poiché causano l'accumulo di polvere, il rischio di incendi, esplosioni, elettroshock, ed altri fenomeni indesiderati. Documentazione ritenuta probante: - Descrizione sintetica dell'intervento, firmata dal datore di lavoro con data precedente a quella di presentazione della domanda contenente: - informazioni essenziali sull'azienda: attività svolta, ciclo produttivo - indicazione delle macchine utilizzate per la lavorazione della farina o dello zucchero - scheda tecnica delle barre elettrostatiche o ionizzanti - Fatture di acquisto e installazione, con evidenza di marca e modello delle barre antistatiche o ionizzanti, emesse nel 2025 - Registro dei beni ammortizzabili.	B

Data ____ / ____ / ____ **Firma del Richiedente** _____

Dichiara che gli interventi sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle norme applicabili.

Tutela dei dati – Dichiara di essere stato informato sulle modalità e finalità del trattamento dei dati ai sensi d.lgs.196/2003 e regolamento UE 2016/679.

S107-25 - Consiglio di Stato sulla ribassabilità dei costi della manodopera

Il Consiglio di Stato torna si è pronunciato ancora una volta sulla ribassabilità dei costi della manodopera

Con la sentenza n. 5712/2025, il Consiglio di Stato, Sezione V, è tornato a pronunciarsi sulla questione della ribassabilità dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023.

In particolare, secondo il Consiglio di Stato, non può ritenersi che il citato comma 14 abbia dettato la regola (in contrasto con quella vigente sotto il d.lgs. n. 50/2016) secondo cui i costi della manodopera debbano essere esclusi dall'importo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore economico per indicare l'importo contrattuale oggetto della sua offerta economica complessiva.

Il comma in esame deve essere interpretato alla luce del suo inserimento all'interno dell'art. 41, dedicato a " Livelli e contenuti della progettazione ".

Infatti, il comma 14 detta indicazioni, non direttamente all'operatore economico, ma alla stazione appaltante, chiarendo alla medesima come deve procedere nella determinazione dell'importo posto a base di gara e dei costi della manodopera e come deve valutare il ribasso complessivo offerto dall'operatore economico (" Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ").

In questo modo, il legislatore non indica alle stazioni appaltanti di sottrarre i costi della manodopera al ribasso, bensì di quantificarli ai sensi del comma 13, e di "scorporare" gli stessi dall'importo soggetto a ribasso, ossia di indicare separatamente i medesimi, così come quantificati, rispetto all'importo complessivo soggetto a ribasso .

In sintesi, la novità rispetto al testo dell'art. 23, comma 16, del previgente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) consiste soltanto nel fatto che i costi della manodopera sono indicati separatamente, ma tale indicazione separata non li sottrae al ribasso.

Per il Consiglio di Stato, la quantificazione e l'indicazione separata (o "scorporata") dei costi della manodopera negli atti di gara risponde piuttosto alla duplice ratio :

- di imporre una maggiore trasparenza all'azione amministrativa e di rafforzare la tutela della manodopera, come evincibile dal criterio contenuto nell'art. 1, comma 2, lett. t), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78 («[prevedere] in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso»), che, tuttavia, è stato recepito temperando lo stesso con la libertà di iniziativa economica e d'impresa, costituzionalmente garantita, la quale non consente di comprimere la facoltà dell'operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l'importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara;
- di fare in modo che gli operatori economici parametrino i propri costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante, in modo da responsabilizzare gli stessi, assicurando che, prima di formulare il proprio

“ribasso complessivo”, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi e indichino i propri costi della manodopera, a loro volta, separatamente, per consentire alla stazione appaltante di verificare il rispetto dei minimi salariali e delle norme sul costo del lavoro.

Infatti, l'operatore economico, ai sensi dell'ultimo periodo dello stesso comma 14, può giustificare l'importo contrattuale proposto (oltre che relativamente al proprio costo del lavoro, ad esempio per sgravi fiscali o contributivi) anche dando conto di una “ più efficiente organizzazione aziendale ” che consenta di giustificare il proprio costo della manodopera inferiore a quello quantificato dalla stazione appaltante.

In definitiva, il Consiglio di Stato chiarisce che:

- l'operatore economico deve indicare separatamente il proprio costo della manodopera, essendo onerata di tale indicazione separata anche la stazione appaltante (ai sensi dell'art. 41, comma 14, secondo periodo);
- per l'operatore economico, così come per la stazione appaltante, “l'importo posto a base di gara” è comprensivo dei costi della manodopera (ai sensi dell'art. 41, comma 14, primo periodo); su tale importo va applicato il ribasso “complessivo” offerto dall'operatore economico, con la possibilità per quest'ultimo, in specie quando il “proprio” costo della manodopera è inferiore a quello della stazione appaltante, di “ *dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale* ”.

Il Consiglio di Stato evidenzia che nel medesimo senso è orientata la delibera ANAC n. 528/2023, secondo cui l'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere interpretato come volto a sancire l'obbligo della stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.

Tale interpretazione è stata condivisa altresì dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere del 17 aprile 2024, n. 2505, secondo cui “ l'importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera, ma la stazione appaltante è tenuta a indicare, come parametro, quanti sono questi costi ”.

La delibera ANAC n. 174/2024 ha poi ribadito che “ i costi della manodopera, indicati dalla Stazione appaltante e scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, fanno parte dell'importo a base di gara, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti ”.

Per quanto non riportato, si rinvia al testo della sentenza in esame.

S108-25 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di giugno 2025

Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di giugno 2025 è risultato pari a 121,3 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,01436356.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

$$06/12 \times 1,5 \text{ (tasso fisso)} = 0,75$$

$$75\% \text{ di } 0,91514143 \text{ [indice maggio 2025 su indice dicembre 2024} \times 100 - 100] = 0,686356$$

$$\text{TOTALE} = 1,436356$$

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto, il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 giugno 2025 ed il 14 luglio 2025.

Di seguito un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(legge 29 maggio 1982, n. 297)

Coefficienti di rivalutazione

Mese di riferimento	Indice Istat	Calcolo		Totale a) + b)	Periodo di risoluzione del rapporto
		1,5 (tasso fisso) a)	Incremento variabile		
			100% 75% b)		
			rispetto a dicembre 2023		
12/2023	118,9	12/2023=1,5	0,59221658 0,444162	1,944162	15/12/2023 – 14/01/2024
01/2024	119,3	01/2024=0,125	0,33641716 0,252313	0,377313	15/01/2024 – 14/02/2024
02/2024	119,3	02/2024=0,25	0,33641716 0,252313	0,502313	15/02/2024 – 14/03/2024
03/2024	119,4	03/2024=0,375	0,42052145 0,315391	0,690391	15/03/2024 – 14/04/2024
04/2024	119,3	04/2024=0,5	0,33641716 0,252313	0,752313	15/04/2024 – 14/05/2024
05/2024	119,5	05/2024=0,625	0,50462574 0,378469	1,003469	15/05/2024 – 14/06/2024
06/2024	119,5	06/2024=0,75	0,50462574 0,378469	1,128469	15/06/2024 – 14/07/2024
07/2024	120,0	07/2024=0,875	0,92514718 0,693860	1,568860	15/07/2024 – 14/08/2024
08/2024	120,1	08/2024=1	1,00925147 0,756939	1,756939	15/08/2024 – 14/09/2024
09/2024	120,0	09/2024=1,125	0,92514718 0,693860	1,818860	15/09/2024 – 14/10/2024
10/2024	120,1	10/2024=1,25	1,00925147 0,756939	2,006939	15/10/2024 – 14/11/2024
11/2024	120,1	11/2024=1,375	1,00925147 0,756939	2,131939	15/11/2024 – 14/12/2024
12/2024	120,2	12/2024=1,5	1,09335576 0,820017	2,320017	15/12/2024 – 14/01/2025
			rispetto a dicembre 2024		
12/2024	120,2	12/2024=1,5	1,09335576 0,820017	2,320017	15/12/2024 – 14/01/2025
01/2025	120,9	01/2025=0,125	0,58236273 0,436772	0,561772	15/01/2025 – 14/02/2025
02/2025	121,1	02/2025=0,25	0,74875208 0,561564	0,811564	15/02/2025 – 14/03/2025
03/2025	121,4	03/2025=0,375	0,99833611 0,748752	1,123752	15/03/2025 – 14/04/2025
04/2025	121,3	04/2025=0,5	0,91514143 0,686356	1,186356	15/04/2025 – 14/05/2025
05/2025	121,2	05/2025=0,625	0,83194676 0,623960	1,248960	15/05/2025 – 14/06/2025
06/2025	121,3	06/2025=0,75	0,91514143 0,686356	1,436356	15/06/2025 – 14/07/2025

S109-25 - Formedil, circolare n. 49/2025: Riconoscimento di crediti aggiuntivi nel sistema della patente a crediti

Il Formedil fornisce alcune informazioni in merito alla disciplina dei crediti aggiuntivi nel sistema della patente a crediti

Si trasmette, per opportuna informativa, l'allegata circolare n. 49/2025 con cui il Formedil comunica che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n.288/2025, riporta le indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024.

Il Formedil specifica che, con riferimento ai crediti rilasciati per l'attività di consulenza e monitoraggio con esito positivo, effettuata da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'INL ritiene che l'attività di "consulenza e il monitoraggio" possa essere dimostrata attraverso il rilascio di un'attestazione da parte degli Organismi stessi.

In tal caso, il rappresentante legale, o un suo delegato, potrà allegare alla dichiarazione la suddetta attestazione, con l'indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa.

A tal proposito, il Formedil comunica che è in fase di definizione, da parte delle Parti Sociali Nazionali, un accordo che stabilirà i criteri operativi relativi alle modalità di rilascio dell'attestazione.

Per quanto non espressamente ivi riportato, si rinvia alla circolare riportata di seguito.



Roma, 23 luglio 2025

Circ. n. 49/2025

Alla cortese attenzione delle direzioni di:

Enti Unificati
Scuole Edili
CPT

e, p.c. Ai Formedil Regionali

e, p.c. Ai componenti il CdA del Formedil

Oggetto: **Riconoscimento di crediti aggiuntivi nel sistema della patente a crediti.**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n.288/2025, riporta le indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024.

Con riferimento ai crediti rilasciati per l'attività di consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo, l'INL ritiene che l'attività di "consulenza e il monitoraggio" possa essere dimostrata attraverso il rilascio di un'attestazione da parte degli stessi Organismi Paritetici.

In tal caso il rappresentante legale, o un suo delegato, potrà allegare alla dichiarazione la suddetta attestazione, con l'indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa.

In merito alle modalità di rilascio della suddetta attestazione, si fa presente che è in fase di definizione, da parte delle Parti Sociali Nazionali, un accordo che ne stabilirà i criteri operativi.

Sarà nostra cura comunicare tempestivamente i contenuti del suddetto accordo.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Stefano Macale

F57-25 - ISA per il periodo di imposta 2024: le istruzioni operative del Fisco

Nella C.M. 11/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate i chiarimenti per l'applicabilità degli ISA per il periodo d'imposta 2024, con indicazioni anche sulla corretta valutazione delle rimanenze dopo le novità operative dal 2024

Nella Circolare n.11/E del 18 luglio scorso l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) rilevante per il periodo di imposta 2024 e, quindi, ai fini della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2025.

Tra le novità, due interessano da vicino anche il settore delle costruzioni: la prima riguarda le nuove modalità di valutazione delle rimanenze relative ai lavori di durata infra o ultrannuale: nel Modello ISA va indicato un valore fiscale delle rimanenze che sia coerente con il principio contabile utilizzato.

La seconda è relativa all'esclusione dal Modello ISA della maxideduzione del 120% per le nuove assunzioni, per cui il maggior costo ammesso in deduzione non va incluso nelle spese per i lavoratori dipendenti.

Circa il primo aspetto, si ricorda che il D.Lgs. n.192/2024, in attuazione della legge delega fiscale (legge 111/2023) ha apportato diverse modifiche alla disciplina del reddito d'impresa, operanti a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

In particolare, con l'obiettivo di allineare valori fiscali e contabili delle componenti di reddito, è stata rivista la disciplina fiscale delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi, sia di durata infrannuale che ultrannuale. A seguito di queste modifiche, le:

- opere realizzate su commessa di durata infrannuale (ossia inferiore a 12 mesi) ed in corso di realizzazione al termine dell'esercizio (cioè a cavallo d'anno) possono essere valutate a livello fiscale sia in base al principio della "commessa completata" (reddito imponibile solo nell'esercizio di ultimazione dei lavori), sia in base alla "percentuale di completamento" (quota parte di reddito imponibile in ogni singolo periodo d'imposta – cfr. nuovo art.92, co.6, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

Ciò a seconda del metodo contabile utilizzato per iscrivere in bilancio le medesime opere infrannuali in corso di esecuzione al termine dell'esercizio;

- opere su commessa di durata ultrannuale (ossia superiore a 12 mesi) possono essere valutate a livello fiscale, sia in base al criterio della "percentuale di completamento" (quota parte di reddito imponibile in ogni singolo periodo d'imposta prima dell'ultimazione dei lavori), sia con il metodo della "commessa completata" (reddito imponibile solo nell'esercizio di ultimazione dei lavori – cfr. nuovo 93, co.6, del TUIR).

Anche in questo caso, la scelta dell'uno o dell'altro metodo deve corrispondere al criterio utilizzato ai fini civilistici.

Sul punto, la C.M. 11/E/2025 chiarisce che nella parte contabile del Modello ISA (per le costruzioni il Modello DG69U):

- nei righi F06 "Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale" e F07 "Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale" non deve essere indicato l'importo delle rimanenze valutate al costo e quello dei corrispettivi relativi

all'esercizio di ultimazione dei lavori. Tale importo va invece indicato nei righi F08 e F09 .

In sostanza, i righi F06 ed F07 vanno compilati con i corrispondenti valori solo se è stato utilizzato, anche a livello contabile, il criterio della “ percentuale di completamento ” (relativo sia ad opere ultrannuali che infrannuali, come specificato di seguito);

- nei righi F08 “Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e F09 “Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” non deve essere indicato l'importo calcolato in base alla “ percentuale di completamento ”.

Tale importo è da indicare, invece, ai righi F06 e F07 .

In questo caso, gli importi da inserire in relazione a tali componenti sono quelli che risultano dall'applicazione, a livello contabile, del criterio della “ commessa completata ” (sia per le opere infrannuali che ultrannuali).

Viene, altresì, specificato che nelle istruzioni relative alla compilazione dei righi da F06 a F09 è stata inserita un'apposita nota di attenzione per il contribuente (cfr . anche le istruzioni relative al Modello DG69U, relative ai dati contabili del quadro C- righi c46 e segg.).

In merito, invece, alla maxideduzione ai fini IRPEF/IRES del 120%, o del 130% per i lavoratori “fragili”, del costo dei nuovi assunti a tempo indeterminato (art.4 del D.Lgs. D.Lgs. 216/2023, sempre in attuazione della delega fiscale), l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il maggior costo ammesso in deduzione avrebbe potuto comportare un ingiustificato peggioramento del punteggio ISA.

Per questo, la C.M. 11/E/2025 precisa che al fine di sterilizzare tali possibili effetti negativi, nei righi H11 “ Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato ” e F14 campo 1 “Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività dell'impresa” , non devono essere indicati gli importi riferibili alla maxideduzione .

Inoltre, la medesima Circolare evidenzia che i nuovi Modelli ISA 2025 già tengono conto dei nuovi Codici ATECO 2025 , in vigore dal 1° gennaio 2025.

Infine, l'Agenzia ricorda che per tutti gli ISA è stata effettuata , per il periodo d'imposta 2024, la revisione straordinaria , con applicazione di correttivi specifici per adeguare questi strumenti all'attuale scenario politico-economico, e che è stato confermato il sistema di premialità in presenza di punteggi ISA elevati , aspetti sui quali si rimanda alle specifiche notizie ANCE.

Si ricorda, da ultimo, che l'ISA per le costruzioni (DG69U) sarà oggetto di prossima revisione, già con effetto dal periodo d'imposta 2025 (dichiarazioni da presentare nel 2026).



Divisione Contribuenti

Roma, 18 luglio 2025

OGGETTO: Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2024

INDICE

Premessa	3
1. La nuova classificazione <i>ATECO 2025</i>	4
1.1. Novità della classificazione <i>ATECO 2025</i>	4
1.2. Impatto della nuova classificazione sugli <i>ISA</i>	5
1.3. Cosa deve fare il contribuente.....	7
2. Gli interventi normativi in materia di <i>ISA</i> per il periodo d'imposta 2024	7
2.1. La revisione biennale degli <i>ISA</i>	8
2.2. La revisione straordinaria degli <i>ISA</i> in applicazione	9
2.3. Gli ulteriori interventi normativi sugli <i>ISA</i> in applicazione al periodo d'imposta 2024.....	10
3. La modulistica	11
3.1. Quadri contabili – Interventi comuni ai quadri F ed H	11
3.2. Quadro F – Dati contabili impresa	12
3.3. Quadro H – Dati contabili lavoro autonomo	14
3.4. Società tra professionisti.....	15
4. La Semplificazione	16
5. Gli ulteriori dati forniti dall'Agenzia delle entrate.....	17

Premessa

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici dell'Agenzia delle entrate per garantirne l'uniformità di azione.

La circolare fornisce chiarimenti in ordine alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) di cui all'articolo 9-*bis* decreto-legge n. 50 del 2017 (di seguito “Decreto ISA”)¹, in applicazione per il periodo d'imposta 2024.

Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente l'evoluzione dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.

In particolare, per il periodo d'imposta 2024, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione completa di 100 indici, nonché l'aggiornamento di tutti i 172 ISA² in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d'imposta 2024, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d'imposta.

Si segnala, infine, che non essendo intervenute, per l'annualità in commento, significative novità che riguardano le modalità di effettuazione degli adempimenti correlati all'applicazione degli ISA, nel presente documento di prassi, in un'ottica di semplificazione, ci si limita a una rapida rassegna delle questioni

¹ Decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

² Si evidenzia che gli ISA in applicazione per il periodo d'imposta 2023 erano 175. La riduzione del numero di ISA in applicazione per il periodo d'imposta 2024 è conseguente all'aggiornamento straordinario dovuto alla introduzione della nuova classificazione ATECO 2025. Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti al paragrafo 1 della presente circolare.

principali, rinviando alle precedenti circolari per l'eventuale approfondimento delle singole tematiche.

1. La nuova classificazione *ATECO 2025*

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata *ATECO 2025*.

La tabella di classificazione *ATECO 2025*, che sostituisce la precedente versione *ATECO 2007 - Aggiornamento 2022*, a partire dal 1° aprile 2025, è stata adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate.

1.1. Novità della classificazione *ATECO 2025*

La classificazione *ATECO 2025*, in linea con quanto effettuato a livello europeo per la classificazione *NACE*³, ha introdotto significative modifiche rispetto alla versione *ATECO 2007 - Aggiornamento 2022*, sia ai codici attività, sia alle relative note esplicative, interessando tutti i livelli gerarchici della classificazione (sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie).

L'adozione della classificazione *ATECO 2025* ha determinato significativi impatti sugli *ISA* che sono illustrati nei paragrafi sotto riportati.

In via generale si rileva che la modulistica *ISA* relativa al periodo d'imposta 2024 risulta aggiornata al fine di tener conto della nuova classificazione. Al riguardo, si ricorda che, per supportare i contribuenti nelle procedure di ricodifica, è stata resa disponibile dall'Istat, sul proprio sito istituzionale, la tavola di raccordo

³ Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la classificazione *NACE Rev. 2.1*, versione aggiornata della *NACE rev. 2*.

bidirezionale tra le due versioni *ATECO 2007 - Aggiornamento 2022* e *ATECO 2025*.

1.2. Impatto della nuova classificazione sugli *ISA*

L'introduzione della nuova classificazione *ATECO 2025* ha influito sulla ordinaria attività di revisione degli *ISA*, prevista almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione (*cfr.* articolo 9-*bis*, comma 2, del *Decreto ISA*), rendendo necessaria un'attività di aggiornamento straordinaria.

In particolare, 14 *ISA* del comparto del commercio al dettaglio, già approvati con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 18 marzo 2024 (di seguito "*DM 18 marzo 2024*"), sono stati oggetto di revisione anticipata⁴ in conseguenza della modifica della *divisione ATECO 47*, dedicata appunto alle attività del commercio al dettaglio.

In proposito si evidenzia, infatti, che nella nuova classificazione *ATECO 2025*, il "*canale di vendita*" (ad esempio, in sede fissa, ambulante, via *internet* o tramite distributori automatici) non rappresenta più il criterio guida per differenziare le attività economiche del commercio al dettaglio. È stata, infatti, adottata una logica basata esclusivamente sulla tipologia di prodotti venduti.

⁴ Con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 31 marzo 2025 sono stati approvati per il periodo d'imposta 2024 i seguenti *ISA*: EM02U "Commercio al dettaglio di carni"; EM05U "Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori"; EM06A "Commercio al dettaglio di elettrodomestici, casalinghi e attrezzature per bambini"; EM08U "Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi"; EM11U "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti"; EM12U "Commercio al dettaglio di libri"; EM15A "Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli"; EM15B "Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione"; EM16U "Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene personale e della casa"; EM20U "Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio"; EM35U "Erboristerie"; EM40A "Commercio al dettaglio di fiori e piante"; EM48U "Commercio al dettaglio di animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia"; EM87U "Commercio al dettaglio di altri prodotti nca".

Ciò ha determinato l'eliminazione degli *ISA* CM03U “Commercio al dettaglio ambulante”, CM90U “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici” e DM86U “Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici” e l'inclusione delle relative attività negli *ISA* del commercio al dettaglio più affini⁵.

Parimenti, è stato oggetto di revisione anticipata anche l'*ISA* DG61U “Intermediari del commercio”, anch'esso approvato con *DM 18 marzo 2024*.

Nell'*ISA* EG61U “Intermediari del commercio e dei servizi”, approvato con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze (di seguito “*DM 31 marzo 2025*”), sono confluite ulteriori attività di intermediazione per il commercio e per i servizi.

Infine, la nuova classificazione *ATECO 2025* ha comportato la variazione di un numero rilevante di titoli dei codici attività che ha reso necessario un intervento di aggiornamento su quasi tutti i modelli *ISA* in vigore per il periodo d'imposta 2024, nonché l'introduzione di nuove informazioni, in particolare per le attività economiche del commercio al dettaglio.

Tali nuove informazioni, contenute prevalentemente negli appositi quadri *E – Dati per la revisione* dei modelli *ISA*, sono state introdotte al fine di garantire la costante aderenza dello strumento rispetto alle attività economiche cui si riferiscono e non risultano rilevanti ai fini del calcolo dell'*ISA* per il periodo d'imposta 2024.

⁵ Al riguardo si evidenzia che nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte generale, del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione ed elaborazione degli *ISA* 2025 è possibile consultare l'elenco completo delle attività e il relativo *ISA* applicabile.

1.3. Cosa deve fare il contribuente

L'adozione della nuova classificazione *ATECO 2025* non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati relativi all'attività svolta (*cfr.* risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022 e da ultimo risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2025).

Tuttavia, poiché la classificazione *ATECO 2025* introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, il contribuente che rilevi la necessità di comunicare all'Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenti l'attività svolta, dovrà, come di consueto, effettuare una dichiarazione utilizzando:

- la *Comunicazione Unica* (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, qualora iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio;
- ovvero, se non iscritto in tale Registro, uno dei modelli pubblicati sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).

2. Gli interventi normativi in materia di *ISA* per il periodo d'imposta 2024

Nel presente paragrafo viene proposta una panoramica delle disposizioni che si sono succedute nei primi mesi del 2025 e che hanno riguardato l'applicazione degli *ISA* in vigore per il periodo d'imposta 2024.

Si tratta, in particolare:

- degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli *ISA* alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;
- della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare, a tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse;
- dei criteri per il riconoscimento dei benefici premiali ai contribuenti che applicano gli *ISA* per il periodo d'imposta 2024.

2.1. La revisione biennale degli *ISA*

Come anticipato nel precedente paragrafo, con il *DM 31 marzo 2025* sono state approvate le modalità di costruzione ed applicazione di 100 *ISA*, oltre che della territorialità generale, di quella del commercio e di tre territorialità specifiche.

Tali 100 *ISA* rappresentano l'evoluzione ordinaria di 85 *ISA* già approvati con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze dell'8 febbraio 2023 (di seguito "*DM 8 febbraio 2023*")⁶ e l'evoluzione anticipata di 15 *ISA* già approvati con *DM 18 marzo 2024*; la revisione di detti indici è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli *ISA* applicabili a partire dal periodo d'imposta 2024, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2024, sulla base di quanto previsto all'articolo 9-*bis*, comma

⁶ Si tratta degli 87 *ISA* approvati con *DM 8 febbraio 2023*, ad esclusione degli *ISA* CM03U "Commercio al dettaglio ambulante" e CM90U "Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banche, mercati e distributori automatici". Tali *ISA* sono stati eliminati a seguito dell'entrata in vigore della classificazione *ATECO 2025* e i relativi codici attività sono confluiti in altri *ISA* del comparto del commercio.

2, del *Decreto ISA* e all'articolo 5 del decreto legislativo 8 febbraio 2024, n. 1, ai sensi del quale “*l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco*”. Si è, pertanto, tenuto conto della nuova classificazione *ATECO 2025* di cui si è diffusamente trattato al precedente paragrafo 1.

2.2. La revisione straordinaria degli *ISA* in applicazione

In base a quanto dispone l'articolo 9-*bis*, comma 2, del *decreto ISA*, con il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 aprile 2025 sono stati previsti i seguenti interventi:

- a) introduzione di correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse, attraverso l'individuazione di una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli *ISA*;
- b) individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale per tener conto di situazioni di differenti vantaggi, ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;
- c) individuazione delle misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti dell'andamento congiunturale;
- d) aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a seguito dell'istituzione di nuovi Comuni, della fusione di altri e della loro ridenominazione, nel corso dell'anno 2024;
- e) modifiche all'indice sintetico di affidabilità fiscale EM05U, relative all'aggiornamento della “*Territorialità dei Factory Outlet Center*”;

- f) modifiche all'indice sintetico di affidabilità fiscale DG44U, relative all'aggiornamento delle "aree gravitazionali";
- g) modifiche agli *ISA* approvati con i decreti ministeriali 18 marzo 2024 e 31 marzo 2025, riguardanti l'adeguamento di alcuni riferimenti, presenti nelle Note tecniche e metodologiche, a seguito dell'entrata in vigore della nuova classificazione *ATECO 2025* e la modifica delle soglie di riferimento dei seguenti indicatori di anomalia:
 - “Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d'imposta” (*ISA* DG68U);
 - “Costo dell'alimentazione del veicolo per chilometro” (*ISA* DG72U);
 - “Costo del carburante al litro” (*ISA* DG90U).

2.3. Gli ulteriori interventi normativi sugli *ISA* in applicazione al periodo d'imposta 2024

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2025 sono state definite le modalità e le condizioni in presenza delle quali sono riconosciuti i benefici premiali ai contribuenti che applicano gli *ISA* per il periodo d'imposta 2024.

Al riguardo, si evidenzia che non sono presenti novità rispetto ai meccanismi di funzionamento del regime premiale previsto per il periodo d'imposta 2023, ivi compresi i livelli di affidabilità fiscale individuati per il riconoscimento dei benefici.

In merito, si rimanda a quanto illustrato nel paragrafo “5 – *Il regime premiale ISA*” della circolare n. 15/E del 25 giugno 2024.

3. La modulistica

Per i modelli *ISA2025* risulta confermata la consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione in base alla quale sono previste *Istruzioni Parte generale* ed istruzioni comuni per i quadri *A - Personale*, *F - Dati contabili impresa* e *H - Dati contabili lavoro autonomo*, utili per la compilazione di tutti gli *ISA*.

Al riguardo, vale la pena segnalare le modifiche apportate ai quadri contabili, con impatti significativi sulla compilazione degli stessi. Tali interventi si sono resi necessari per recepire quanto previsto dalle seguenti disposizioni normative:

- decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;
- legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

Le novità sono illustrate nei paragrafi sotto riportati.

3.1. Quadri contabili – Interventi comuni ai quadri F ed H

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023 ha introdotto, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, la possibilità di beneficiare, ai fini della determinazione del reddito, di una maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pari al 20 per cento, incrementato di un ulteriore 10 per cento in relazione a nuove assunzioni di lavoratori meritevoli di maggiore tutela⁷.

⁷ Cfr. circolare 1/E del 20 gennaio 2025.

Il maggior costo ammesso in deduzione, se riportato nei righi in cui è indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dei quadri H o F, avrebbe potuto determinare, a parità di tutte le altre condizioni, un ingiustificato peggioramento del punteggio *ISA* attribuibile unicamente all'adesione ad un trattamento fiscale agevolativo.

Al fine di sterilizzare tali possibili effetti negativi, nelle istruzioni ai modelli è stato precisato che nei righi H11 "*Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato*" e F14 campo 1 "*Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività dell'impresa*", non devono essere indicati gli importi riferibili alle maggiori deduzioni in oggetto.

3.2. Quadro F – Dati contabili impresa

Con riferimento al quadro F, un'importante novità riguarda l'eliminazione del campo 2 del rigo F08 "*Adeguamento valore esistenze iniziali*". Tale campo era stato introdotto al fine di neutralizzare la possibile attivazione anomala degli indicatori di corrispondenza tra le esistenze iniziali del periodo d'imposta 2023 e le rimanenze finali del periodo d'imposta precedente⁸.

L'articolo 1, comma 78, della legge n. 213 del 2023 aveva, infatti, riconosciuto a favore del contribuente la facoltà di adeguare il valore fiscale delle esistenze iniziali a quelle reali di magazzino.

In assenza di rinnovo della previsione normativa per l'anno d'imposta 2024, si è proceduto alla soppressione del campo corrispondente.

⁸ Cfr. circolare 15/E del 25 giugno 2024.

Un'ulteriore significativa novità deriva dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2024, emanato in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la *“Delega al Governo per la riforma fiscale”*.

La disposizione ha modificato, con specifico riferimento ai redditi d'impresa, gli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo nuove modalità di valutazione delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata infra e ultrannuale⁹.

Gli interventi normativi introdotti mirano a favorire il progressivo allineamento tra i valori fiscali e quelli contabili, anche in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti.

In relazione alle già menzionate componenti, il contribuente dovrà, in coerenza dei principi contabili adottati, applicare il medesimo principio anche per la determinazione del reddito fiscale.

Allo scopo di prevenire commistioni tra criteri valutativi diversi che avrebbero potuto avere degli impatti sul calcolo del punteggio *ISA*, è stata inserita un'apposita nota di attenzione nelle istruzioni relative alla compilazione dei righe da F06 a F09 che accolgono le esistenze iniziali e le rimanenze finali.

⁹ Il comma 6 dell'articolo 92 del TUIR è stato aggiornato e riformulato come segue: *“I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione l'articolo 93, in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso. Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano il predetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito”*.

La nuova versione del comma 6 dell'articolo 93 del TUIR prevede che *“In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito”*.

Ai fini della corretta compilazione le citate istruzioni forniscono, pertanto, le seguenti indicazioni:

- nei righi F06 “*Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale*” e F07 “*Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale*” non deve essere indicato l’importo delle opere, forniture e servizi derivante dalla valutazione delle rimanenze al costo e dall’imputazione dei corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili (articolo 93, comma 6, del TUIR). Tale importo è da indicare ai righi F08 e F09;
- nei righi F08 “*Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale*” e F09 “*Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale*” non deve essere indicato l’importo delle opere, forniture e servizi calcolato in base alla percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili (articolo 92, comma 6, del TUIR). Tale importo è da indicare ai righi F06 e F07.

3.3. Quadro H – Dati contabili lavoro autonomo

Nei modelli *ISA2025* è stata confermata la struttura del quadro H, destinato a recepire i dati contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli *ISA* per i soggetti esercenti attività professionali. La configurazione e l’articolazione dei righi del quadro H si presentano in sostanziale continuità con quanto previsto nel quadro RE del modello REDDITI. Le istruzioni al modello *ISA*, infatti, rinviano espressamente ai corrispondenti righi del quadro RE, assicurando coerenza tra i due modelli dichiarativi.

Al riguardo, occorre evidenziare che l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 192 del 2024, intervenendo sull'articolo 54 del TUIR, ha introdotto significative modifiche al regime di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Alla luce delle modifiche normative apportate al citato articolo 54, sono stati aggiornati i riferimenti contenuti nelle istruzioni del quadro H, in modo da allinearsi al nuovo impianto normativo, senza tuttavia modificare la struttura generale del quadro stesso.

L'unica rilevante differenza riguarda le spese relative a beni ed elementi immateriali di cui all'articolo 54-*sexies* del TUIR. Tali oneri, che nel modello REDDITI sono indicati al rigo RE10A del quadro RE, dovranno essere riportati al rigo H19 del quadro H del modello *ISA*, relativo alle altre spese documentate deducibili.

3.4. Società tra professionisti

Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero alle società tra avvocati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che, nel periodo d'imposta 2024, hanno dichiarato redditi d'impresa derivanti dall'esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche: a) "Attività di ingegneria", codice attività 71.12.10; b) "Attività di commercialisti", codice attività 69.20.01; c) "Attività di esperti contabili", codice attività 69.20.03; d) "Attività di consulenti del lavoro", codice attività 69.20.04; e) "Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici", codice attività 71.11.01; f) "Attività di architettura n.c.a.", codice attività 71.11.09; g) "Servizi veterinari", codice attività 75.00.00; h) "Attività legali e giuridiche", codice attività 69.10.10, sebbene esclusi dall'applicazione

degli *ISA*, sono tenuti alla compilazione del modello afferente la specifica attività economica.

La compilazione dei modelli da parte di tali soggetti consentirà di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi *ISA* per una futura applicazione.

4. La semplificazione

Nell’ottica di proseguire nel processo di semplificazione dell’adempimento dichiarativo è continuata l’attività finalizzata a rendere disponibili ai contribuenti, ovvero ai loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici.

Tale processo opera attraverso un’attività di progressiva:

- riduzione/eliminazione dell’utilizzo ai fini degli *ISA* di dati già contenuti in altri quadri dei modelli di dichiarazione;
- messa in disponibilità agli operatori economici, nell’area riservata del sito *internet* istituzionale, di dati in possesso dell’Agenzia che risultino utili per l’adempimento correlato agli *ISA*.

Si evidenzia che, con riferimento agli *ISA* in applicazione al periodo d’imposta 2024, è stata eliminata dai modelli per la comunicazione dei dati di 23 *ISA*¹⁰, l’informazione relativa all’“*Anno di inizio attività*”. Tale informazione, poiché risulta nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, è presente tra i dati che vengono forniti ai contribuenti nel *set* di “variabili precalcolate” rilevanti ai fini

¹⁰ DG53U, DG66U, DG74U, DG87U, DK02U, DK03U, DK04U, DK05U, DK06U, DK16U, DK17U, DK18U, DK19U, DK20U, DK21U, DK22U, DK23U, DK24U, DK25U, DK26U, DK27U, DK28U, DK29U.

del calcolo degli *ISA* e può essere sempre modificata in sede di compilazione del *software* “*IltuoISA*”.

5. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate

Come per le precedenti annualità, anche per gli *ISA* in applicazione al periodo d’imposta 2024, si raccomanda di procedere sempre all’acquisizione dei dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (cosiddette “variabili precalcolate”)¹¹ e importarli nel *software* di compilazione degli *ISA*, ai fini della corretta applicazione degli stessi *ISA*.

Al riguardo, come da indicazioni fornite nei precedenti documenti di prassi (*cfr.* circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, par. 3, e circolare n. 6/E del 4 giugno 2021, par. 3.2), appare utile ricordare che i contribuenti che risultano esclusi dalla applicazione degli *ISA*, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, potranno esimersi dalla acquisizione di tali “variabili precalcolate” limitandosi a compilare i dati presenti nel modello stesso.

Si evidenzia, altresì, che tali indicazioni non si rendono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno aderito alla proposta di *Concordato preventivo biennale (CPB)* per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025 e che per dette annualità restano tenuti (vedi articolo 13 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13):

- a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;

¹¹ Si ricorda che l’Agenzia delle entrate pubblica sul sito *internet* istituzionale, per ogni variabile precalcolata, la data di aggiornamento della relativa base dati utilizzata. Le date, in particolare, sono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate al seguente percorso: *Ti trovi in: Home / Intermediari / Comunicazioni / Deleghe servizi online / Deleghe - Acquisizione dati Isa / Che cos'è*. Si segnala, altresì, che sempre sul sito istituzionale dell’Agenzia è consultabile l’“*Avvertenza precalcolate ISA2024*” che fornisce, tra l’altro, indicazioni in relazione a casistiche particolari (ad es. contribuente che ha modificato il proprio CF successivamente alla data di predisposizione delle variabili precalcolate).

b) alla presentazione dei modelli *ISA*.

Per tali contribuenti, ancorché rilevi l'esclusione dall'applicazione degli *ISA* e l'obbligo di sola presentazione del modello, sarà comunque necessario procedere all'acquisizione dei dati precalcolati, resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, al fine di consentire la corretta costruzione della base dati degli *ISA* che saranno applicati nelle annualità successive.

La corretta determinazione di detta base dati garantirà anche l'adeguata costruzione della metodologia del *CPB*, sulla base della quale saranno formulate le proposte di concordato per le successive annualità di applicazione dell'istituto¹².

* * *

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente

¹² Le proposte di concordato formulate per i periodi di imposta 2025 e 2026 sono determinate sulla base della metodologia approvata con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 28 aprile 2025.

U68-25 - Rifiuti da costruzione e demolizione: in aumento le percentuali di riciclo dell'Italia

I dati dell'ultimo Rapporto Rifiuti Speciali dell'Ispra dimostrano che il tasso di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione è molto al di sopra dell'obiettivo europeo

Dal Rapporto rifiuti speciali 2025 elaborato dall' Ispra emerge un aumento dell'1.9% nella produzione complessiva di rifiuti generati dal sistema produttivo nazionale rispetto al 2022.

Questo incremento è principalmente legato alle politiche nazionali di questi ultimi anni, finalizzate alla promozione dell'efficienza energetica e della transizione ecologica del nostro Paese. Nel 2023, infatti, al fine di raggiungere i target europei, il Governo ha messo in campo numerosi incentivi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio italiano, che hanno stimolato importanti interventi di ristrutturazione in tutto il Paese. A questi, poi, si sono aggiunte le attività connesse ai cantieri per la costruzione di infrastrutture, opere pubbliche e di edilizia abitativa e commerciale, che hanno ulteriormente contribuito alla crescita dei quantitativi di rifiuti.

In questo contesto, i rifiuti da costruzione e demolizione si confermano il flusso più rilevante dei rifiuti speciali prodotti, rappresentando il 51% del totale, pari a circa 81,4 milioni di tonnellate.

Ad aumentare però, è anche la capacità di recupero del nostro Paese. Il rapporto, infatti, dimostra che il tasso di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione (calcolato sulla base dei dati di produzione e gestione) ha raggiunto nel 2023 circa l'81%, dimostrato una crescita rispetto al 2022 in cui il valore era pari al 78%. Questo risultato si colloca ampiamente al di sopra dell'obiettivo europeo del 70%, confermando i progressi verso una gestione sempre più circolare dei rifiuti derivanti dal settore edile.

U69-25 - Osservatorio delle leggi regionali – n. 4-2025

Numerose Regioni hanno aggiornato la propria normativa e modulistica edilizia per recepire le disposizioni del Decreto Legge "Salva Casa". La Lombardia ha approvato una nuova legge sul clima. In ambito energetico, alcune Regioni si stanno adeguando al D.Lgs. 190/2024, che regola i regimi amministrativi delle fonti rinnovabili. Nel settore turistico, il Veneto ha esteso il riconoscimento ai condhotel

Il Bollettino, curato dall'ANCE, mira a fornire informazioni aggiornate e schematiche riguardo alla normativa regionale. Per ciascun provvedimento esaminato, viene, infatti, offerta una sintesi dei contenuti principali e, in determinati casi, il testo completo della norma, qualora risulti di particolare interesse.

Nell'ultimo aggiornamento si segnalano in particolare :

Ecco una sintesi in elenco delle disposizioni regionali più significative, ideali per un abstract di notizia che rimanda al bollettino completo:

- "Salva Casa" : numerose Regioni hanno approvato la modulistica unificata e standardizzata in edilizia e hanno recepito le novità introdotte dal D.L. 69/2024
- Fonti Rinnovabili. alcune Regioni si stanno adeguando al D. Lgs. 190/2024, che regola i regimi amministrativi delle fonti rinnovabili.
- Clima: La Lombardia ha varato la " Legge per il clima " (L.R. 18/7/2025, n. 11), che stabilisce norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, promuovendo la neutralità carbonica e la resilienza dei territori.
- Recupero e Riqualificazione Urbana : in Friuli Venezia Giulia , una legge promuove interventi per il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato. Altre Regioni sono intervenute con alcune modifiche più puntuali.
- Settore Turistico e Ricettivo : La Valle d'Aosta ha disciplinato il riuso di edifici esistenti finalizzato all'alloggio del personale di imprese alberghiere, commerciali o esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande attive sul territorio regionale, nonché di altre attività strettamente correlate al settore turistico. In Veneto , è stata introdotta la tipologia ricettiva alberghiera denominata "condhotel", derivante dalla riqualificazione di alberghi esistenti in unità abitative residenziali.

Nel Bollettino allegato l'elenco dei provvedimenti normativi pubblicati nel periodo 15/5/2025 – 22/7/2025 con la sintesi del contenuto.

IL BOLLETTINO REGIONALE



EDIZIONE N. 4/2025

DIREZIONE EDILIZIA E TERRITORIO

Sommario

ABRUZZO	3
BASILICATA	4
CALABRIA	5
CAMPANIA	6
EMILIA ROMAGNA.....	7
FRIULI VENEZIA GIULIA	8
LAZIO	11
LIGURIA	12
LOMBARDIA	14
MARCHE	16
MOLISE	18
PIEMONTE	19
PUGLIA	21
SARDEGNA	23
SICILIA	25
TOSCANA.....	27
UMBRIA.....	28
VALLE D'AOSTA	29
VENETO	30
Prov. Aut. TRENTO.....	31
Prov. Aut. BOLZANO	31

ABRUZZO

MODULISTICA EDILIZIA SALVA CASA

[DGR 29/5/2025, n. 317](#)

ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, LETTERA C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLO SCHEMA RELATIVO ALLE MODIFICHE ALLA MODULISTICA EDILIZIA CONCERNENTI LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ, IL PERMESSO DI COSTRUIRE, LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE E LA COMUNICAZIONE D'INIZIO LAVORI ASSEVERATA. - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA REGIONALE IN MATERIA EDILIZIA.

[B.U.R. 18 giugno 2025, n. 24](#)

La Regione Abruzzo ha approvato la modulistica unificata e standardizzata in edilizia aggiornata al D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa) e in conformità con l'Accordo Conferenza Unificata del 27/03/2025, n. 35/CU.

EDILIZIA – RECEPIMENTO SALVA CASA, REGIMI FONTI RINNOVABILI, RECUPERO AREE PRODUTTIVE

[LR 24/6/2025, n. 19](#)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (TESTO A)), COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2024, N. 69 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 LUGLIO 2024, N. 105. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI E DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RECUPERO, LA RICONVERSIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE.

[B.U.R. 2 luglio 2025, n. 26](#)

La legge regionale **introduce disposizioni per l'attuazione del DPR 380/2001** come in parte modificato dal DL n. 69/2024. La legge prevede anche modifiche a leggi regionali esistenti tra cui il regime degli impianti a fonti rinnovabili (recependo il D.Lgs. 190/2024). Introduce poi disposizioni per il recupero di aree degradate ed edifici dismessi all'interno dei piani territoriali di sviluppo industriale (PTSI), definendo le procedure per la loro individuazione, gli interventi consentiti e le condizioni.

BASILICATA

MODULISTICA EDILIZIA SALVA CASA

[DGR 8/5/2025, n. 246](#)

PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, L'ANCI E L'UPI ADOTTATO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA NELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 2025 (REP. ATTI N. 35/CU) CONCERNENTE LA MODIFICA DELLA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA IN MATERIA DI EDILIZIA ADEGUATA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 69/2024 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 105 DEL 2024.

[B.U.R. 16 maggio 2025, n. 27.](#)

La Regione Basilicata ha approvato la modulistica unificata e standardizzata in edilizia aggiornata al D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa) e in conformità con l'Accordo Conferenza Unificata del 27/03/2025, n. 35/CU.

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

[LR 30/6/2025, n. 34](#)

LEGGE REGIONALE "MODIFICHE ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1993, N. 50 (MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA L.R. 4 AGOSTO 1987, N. 20 CONTENENTE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PAESISTICI – SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE)".

La legge prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi e uffici regionali, concernenti il rilascio di autorizzazioni o dinieghi relative ad alcune tipologie di interventi.

[B.U.R. 1 luglio 2025, n. 35.](#)

CALABRIA

FONTI RINNOVABILI

[DGR 20/6/2025, n. 312](#)

DECRETO LEGISLATIVO DEL 25 NOVEMBRE 2024, N. 190 RECANTE "DISCIPLINA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 26, COMMI 4 E 5, LETTERA B) E D) DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118" - DETERMINAZIONI.

[B.U.R. 8 luglio, n. 134.](#)

La Regione Calabria ha **recepito le disposizioni del D.lgs. n. 190/2024 sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.**

CAMPANIA

MODULISTICA EDILIZIA SALVA CASA

[Decreto dirigenziale regionale 16/06/2025, n. 217](#)

APPROVAZIONE MODIFICHE MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA IN MATERIA EDILIZIA.

[B.U.R. 23 giugno 2025, n. 43.](#)

La Regione Campania ha approvato la modulistica unificata e standardizzata in edilizia aggiornata al D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa) e in conformità con l'Accordo Conferenza Unificata del 27/03/2025, n. 35/CU.

BONIFICA

[L.R. 6/6/2025, n. 7](#)

NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE E DI RIORDINO DEI CONSORZI.

[B.U.R. 9 giugno 2025, n.38.](#)

La legge disciplina la **bonifica integrale, riconoscendola come attività pubblica polifunzionale** e permanente che contribuisce alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale. Tale attività include la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la gestione delle risorse idriche per uso irriguo, la conservazione e difesa del suolo, e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente. La legge adegua l'intervento dei Consorzi di bonifica, introducendo una disciplina conforme a normative statali e comunitarie.

EMILIA ROMAGNA

MODULISTICA SALVA CASA

[Com. Resp.R. Emilia Romagna 26/05/2025, n. 516243](#)

AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA IN RECEPIMENTO DEL D.L. N. 69/2024 (C.D. "SALVA CASA").

pubblicata nel sito internet della Regione Emilia-Romagna.

Si comunica ad enti regionali e operatori del settore che l'approvazione della nuova modulistica regionale in edilizia farà seguito all'approvazione della legge regionale di recepimento del D.L. 29/05/2024, n. 69 (c.d. Decreto Salva casa), il cui iter legislativo è in corso.

FRIULI VENEZIA GIULIA

DISPOSIZIONI VARIE

[LR 3/6/2025, n.7](#)

DISPOSIZIONI MULTISETTORIALI

[BUR 4 giugno 2025 n. 13.](#)

La legge contiene una serie di disposizioni in vari ambiti di materie. Si segnalano i seguenti articoli:

- **Impianti a fonti rinnovabili (Art. 26):** Il testo stabilisce che le procedure di autorizzazione unica per gli impianti a fonti rinnovabili, anche se sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, dovranno seguire le disposizioni del Decreto Legislativo 190/2024. Continueranno ad applicarsi anche le norme regionali precedenti, se compatibili con il nuovo decreto nazionale.
- **Modifiche al Codice regionale dell'edilizia (Art. 57, 58, 59, 60).**
- **Tendostrutture e tensostrutture (Art. 57):** Viene modificata la definizione di tendostrutture e tensostrutture non temporanee.
- **Opere di copertura stagionale (Art. 58):** Vengono soppresse le parole "ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture" dall'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009.
- **Aumento delle unità immobiliari (Art. 59):** Viene introdotta la possibilità di aumentare il numero delle unità immobiliari in specifici interventi edilizi.
- **Data di riferimento per immobili (Art. 60):** La data di riferimento per alcune disposizioni relative alle variazioni essenziali degli immobili esistenti viene spostata dall'1 ottobre 1983 al 31 marzo 2003.
- **Edilizia residenziale pubblica (Art. 72):** La legge consente la rimozione dei vincoli sul prezzo di cessione o canone di locazione degli alloggi di edilizia convenzionata. Tale rimozione è possibile dopo cinque anni dal certificato di agibilità o dal silenzio assenso, seguendo le modalità stabilite dalla legge 448/1998.

GOVERNO DEL TERRITORIO, RIGENERAZIONE URBANA

[LR 4/7/2025, n. 8](#)

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL RECUPERO, LA RIQUALIFICAZIONE O IL RIUSO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO.

[BUR 9 luglio 2025 n. 17.](#)

La Legge Regionale promuove **interventi per favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato.**

In sintesi, la legge prevede:

- La Regione adotterà **bandi distinti che potranno includere criteri premiali per:**
 - Immobili in Comuni con significativa riduzione della popolazione residente.
 - Interventi su immobili da destinare ad attività commerciali o di servizi per la comunità per almeno cinque anni.
 - Immobili dismessi.
 - Interventi di pronta cantierabilità.
 - Immobili pericolanti sulla viabilità pubblica.
 - Immobili in specifiche zone urbanistiche (A, B, aree di trasformazione, compromesse o degradate, o soggette a interventi convenzionati).
 - Interventi che migliorano o adeguano alla normativa sismica.
 - Sostituzione di impianti a combustibili fossili inquinanti.
 - Immobili con bassa prestazione energetica (classe F o G).
 - Immobili destinati a locazione a canone concordato o uso transitorio (non turistico) per almeno cinque anni.
 - Recupero a fini abitativi da parte di imprese per lavoratori.
 - Ecc.
- Possono accedere ai contributi persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia, condomini, imprese e professionisti, proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili. I contributi sono cumulabili con detrazioni fiscali nazionali e altri contributi pubblici, purché la somma delle agevolazioni non superi la spesa sostenuta.

RECEPIMENTO DEL DECRETO SALVA CASA

[L. R. 4/07/2025, n. 9](#)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2009, N. 19 (CODICE REGIONALE DELL'EDILIZIA).

[B.U.R. Suppl. Ord. 9 luglio 2025, n. 18](#)

Con la legge regionale il Friuli Venezia Giulia ha recepito il cosiddetto decreto "Salva Casa". Le modifiche sono state apportate alla legge regionale 19/2009.

[DGR 04/07/2025, n. 932](#)

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAL CALORE E DALLA RADIAZIONE SOLARE.

BUR 16 luglio 2025, n. 29.

Il provvedimento recepisce il documento "*Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare*", approvate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 19 giugno 2025, (rep. n. 25/69/CR6-bis/C7), di cui all'allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

LAZIO

MODULISTICA EDILIZIA SALVA CASA

[Determ. Dir.R. Lazio 09/05/2025, n. G05745](#)

ATTUAZIONE CONFERENZA UNIFICATA DEL 27 MARZO 2025 (REP. ATTI N. 35/CU). MODIFICHE ALLA MODULISTICA EDILIZIA CONCERNENTI LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ, IL PERMESSO DI COSTRUIRE, LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE E LA COMUNICAZIONE D'INIZIO LAVORI ASSEVERATA ADOTTATA CON LE DETERMINAZIONI N. G08525 DEL 19 GIUGNO 2017 E N. G12877 DEL 22 SETTEMBRE 2017.

[B.U.R. 13 maggio 2025, n. 38](#)

La Regione Lazio ha approvato la modulistica unificata e standardizzata in edilizia aggiornata al D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa) e in conformità con l'Accordo Conferenza. Unificata del 27/03/2025, n. 35/CU.

ACCERTAMENTO STRAORDINARIO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA E SANZIONI

[R.R. Lazio 30/06/2025, n. 12](#)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 18 DICEMBRE 2018, N. 22 (CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO STRAORDINARIO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA E DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 37, 38 E 39, DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 2004, N. 308).

[B.U. R. P. I-II 1 luglio 2025, n. 52](#)

Il regolamento modifica la disciplina approvata dal Regolamento n. 22/2018, in materia di procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica e determinazione delle sanzioni.

LIGURIA

MODULISTICA EDILIZIA SALVA CASA

[D. Dir. Gen.R. Liguria 07/05/2025, n. 3295](#)

SOSTITUZIONE DEI MODULI UNIFICATI PER LA PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONI ED ISTANZE IN MATERIA EDILIZIA.

[B.U.R. 21 maggio 2025, n. 21](#)

La Regione Liguria ha approvato la modulistica unificata e standardizzata in edilizia aggiornata al D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa) e in conformità con l'Accordo Conferenza. Unificata del 27/03/2025, n. 35/CU.

VAS

[D. Dir. Gen.R. 27/06/2025, n. 4763](#)

APPROVAZIONE DEL MANUALE D'USO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI.

[B.U. R. P. Il 16 luglio 2025, n. 29](#)

Il provvedimento approva il “Manuale d’uso per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi” che verrà trasmesso a tutti i Comuni e pubblicato sulla pagina web regionale.

RISCHIO ALLUVIONI

[R.R. 20/6/2025, n. 1](#)

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI BACINO DISTRETTUALI, ANCHE STRALCIO, PER LE AREE A PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE FLUVIALE E COSTIERA IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 91, COMMA 1 TER 2 DELLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1999, N. 18 (ADEGUAMENTO DELLE DISCIPLINE E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO ED ENERGIA)

[B.U. R. 2 luglio 2025, n. 9](#)

Il regolamento della Regione Liguria, emanato in attuazione di normative regionali e nazionali, disciplina la gestione del rischio nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera. Il suo obiettivo è garantire una gestione sostenibile del rischio, considerando le trasformazioni del territorio e l'uso del suolo. Le disposizioni si applicano ai bacini del territorio ligure che rientrano nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale

PMI

[L. R. 29/05/2025, n. 8](#)

PROMOZIONE DI PROCESSI DI QUOTAZIONE IN BORSA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE LIGURI.

B.U. R. Liguria P. I 4 giugno 2025, n. 8

La legge mira a promuovere la crescita e il rafforzamento delle piccole e medie imprese (PMI) liguri. L'obiettivo strategico è lo sviluppo della capitalizzazione delle PMI attraverso la **quotazione su mercati multilaterali di negoziazione in uno Stato membro dell'UE o dello Spazio Economico Europeo**. Questo dovrebbe portare a un rafforzamento patrimoniale, al miglioramento degli indicatori finanziari e a livelli di crescita del fatturato e dell'occupazione.

LOMBARDIA

GOVERNO DEL TERRITORIO

[LR 30/05/2025, n. 7](#)

PRIMA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2025

[B.U.R. suppl. 31 maggio 2025](#)

La legge regionale 30 maggio 2025, n. 7 della Lombardia, "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025", introduce modifiche a diverse normative regionali esistenti tra cui si segnalano gli articoli **17, 18, 20, 21 in tema di consumo di suolo e rischio idrogeologico**.

EDILIZIA, VIA, FONTI RINNOVABILI

[L. R. 06/06/2025, n. 8](#)

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2025.

[B.U. R. Suppl. 10 giugno 2025](#)

La legge interviene in diversi ambiti di materia. Si segnalano in particolare:

- Art. 9 che introduce gli articoli 65 bis e 65 ter nella LR 12/2005 sul recupero del patrimonio edilizio esistente in riferimento alla realizzazione di **soppalchi**.
- Art. 8 che specifica che il recupero dei **sottotetti** di cui all'articolo 64 della LR 12/2005 è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001.
- Art. 10 che modifica gli articoli 27, 28 e 29 della LR 26/2003 al fine di aggiornare la disciplina regionale in materia di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da **fonti rinnovabili**, anche in adeguamento al D. Lgs. 190/2024.
- Art. 11 che contiene Disposizioni inerenti alle **valutazioni ambientali di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**.

[L.R. 18/7/2025 - n. 11](#)

LEGGE PER IL CLIMA: NORME PER LA MITIGAZIONE E L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI. MODIFICA ALLA L.R. 26/2003

La Legge Regionale stabilisce norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. La legge si propone di promuovere la neutralità carbonica e aumentare la resilienza dei territori, in linea con gli impegni internazionali ed europei. In sintesi, la legge prevede:

- **Contribuire a contenere l'aumento della temperatura globale, sviluppare politiche sul cambiamento climatico in coerenza con le strategie nazionali e regionali di sviluppo sostenibile**, armonizzare le strategie economiche e sociali con gli obiettivi europei (promuovendo l'economia verde e i lavori per i giovani), integrare le politiche climatiche nella pianificazione regionale e locale, promuovere la decarbonizzazione dell'economia, favorire la resilienza delle comunità locali (anche tramite Comunità Energetiche Rinnovabili - CER), attuare azioni di adattamento (prevenzione, mitigazione dei rischi), promuovere ricerca e studio interdisciplinare, diffondere stili di vita sostenibili e mobilità attiva, promuovere trasparenza e partecipazione, e favorire lo sviluppo di "città circolari".
- Ridurre le emissioni di gas climalteranti attraverso efficientamento energetico, produzione di energia rinnovabile e alternativa;
- Tutelare i cittadini, valutare e prevenire gli eventi calamitosi, aumentare la **resilienza dei sistemi urbani** (edilizia bioclimatica, spazi verdi), proteggere il patrimonio culturale, riqualificare gli spazi urbani, proteggere l'agricoltura e la zootecnia, conservare il capitale naturale e la biodiversità, gestire gli eventi meteorologici estremi, prevenire il rischio idraulico e idrogeologico, **promuovere l'uso efficiente dell'acqua e l'impiego di tetti verdi**.
- Introdurre il Programma Regionale Energia Ambiente e Clima.

MARCHE

PROTEZIONE CIVILE

[LR 29/5/2025, n.7](#)

SISTEMA MARCHE DI PROTEZIONE CIVILE.

BUR 5 giugno 2025 n. 49.

La legge regionale disciplina l'organizzazione e il funzionamento del sistema di protezione civile regionale anche in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). In sintesi, la legge prevede:

- **Funzioni della Regione e dei Comuni:** La Regione definisce l'organizzazione del Sistema Marche, i piani regionali e provinciali, coordina gli interventi urgenti, gestisce il sistema di allertamento meteo-idrogeologico e la lotta agli incendi boschivi, promuove l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. I Comuni esercitano le funzioni a loro attribuite dal Codice, provvedendo ai primi soccorsi e interventi urgenti a livello comunale e assicurando il flusso di informazioni con la Prefettura e la Regione.
- **Strumenti di pianificazione:** La pianificazione include il Piano regionale di protezione civile e i piani di livello provinciale, di ambito e comunale. Tali piani sono aggiornati almeno ogni tre anni e mirano a coordinare i soggetti del Sistema Marche, identificare scenari di rischio e definire strategie operative.
- **Disposizioni finanziarie:** Istituisce il Fondo regionale per la protezione civile e autorizza una spesa complessiva di oltre 19 milioni di euro per il triennio 2025-2027.

MODULISTICA EDILIZIA SALVA CASA

[DGR 16/6/2025, n.902](#)

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA REGIONALE DEI CONTENUTI DELLA MODULISTICA EDILIZIA ADOTTATA CON L'ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA DEL 27.03.2025 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA MODULISTICA EDILIZIA ALLEGATA ALLE DGR N. 670/2017 E DGR N. 1051/2017.

BUR 27 giugno 2025 n. 57.

La Regione Marche ha approvato la modulistica unificata e standardizzata in edilizia aggiornata al D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa) e in conformità con l'Accordo Conferenza. Unificata del 27/03/2025, n. 35/CU.

SISMICA

[DGR 24/6/2025, n.976](#)

L.R. N. 1/2018 - LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE NELLA REGIONE MARCHE - MODIFICA DGR 975/2021 E 1520/2003.

BUR 4 LUGLIO 2025 n. 61.

Le nuove linee guida per l'attuazione delle norme relative alle costruzioni in zone sismiche recepiscono le disposizioni nazionali, tra cui il DL "Salva Casa".

CAVE

[LR 2/7/2025, n.13](#)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1997, N. 71 (NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE)

BUR 10 luglio 2025, n. 62

Tra le modifiche si segnala l'inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 71/1997) **"Promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare"** il quale prevede che *"In attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, la Regione, le Province e i Comuni promuovono lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree di cava e l'uso efficiente dei materiali di cava, nonché il riciclo e il riutilizzo dei materiali agli stessi alternativi, al fine di ridurre il consumo di materie prime, sostenere lo sviluppo economico e ridurre le possibili incidenze negative sull'ambiente."*

MOLISE

PROTEZIONE CIVILE

[L. R. 13/05/2025, n. 3](#)

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE ANNO 2025.

[B.U. R. Ed. Str. 14 maggio 2025, n. 24](#)

La legge regionale contiene norme in diversi ambiti di materia. Si segnalano in particolare:

- Art. 6 Piano delle alienazioni.
- Art 14 comma 11 che inserisce un nuovo art. 4bis nella LR 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il **recupero dei sottotetti**, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati):
"1. Le disposizioni di cui alla presente legge, tra l'altro finalizzate al recupero funzionale e all'efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, si applicano altresì ai porticati, ai sottotetti e alle tettoie, costruzioni realizzate anche solo con travi inclinate (tipologia brisoleil), graticci ornamentali o strutture realizzate per sostenere pannelli solari, ovvero per motivi architettonici, anche privi di tampognatura esterna laterale per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio o l'autorizzazione e assentiti con parere favorevole dell'Autorità competente." Il comma 14 modifica invece l'art. 1 comma 3 della LR 18 luglio 2008, n. 25.
- Art. 14 comma 21 che inserisce l' Art. 6-bis **"Cambio di destinazione d'uso per i fabbricati esistenti"** nella LR 18 luglio 2008, n. 25.

MODULISTICA EDILIZIA SALVA CASA

[DGR 16/6/2025, n.902](#)

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA REGIONALE DEI CONTENUTI DELLA MODULISTICA EDILIZIA ADOTTATA CON L'ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA DEL 27.03.2025 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA MODULISTICA EDILIZIA ALLEGATA ALLE DGR N. 670/2017 E DGR N. 1051/2017.

[BUR 27 giugno 2025 n. 57.](#)

PIEMONTE

SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI

[LR 12/5/2025, n.6](#)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI.

BUR 16 maggio 2025 n. 4 suppl. Ord.

La legge istituisce un sistema per il monitoraggio e la prevenzione degli incidenti stradali, agendo sull'organizzazione del traffico e la valutazione dei rischi.

MODULISTICA EDILIZIA SALVA CASA

[DGR 20/5/2025, n.4-1118](#)

DECRETO LEGGE N. 90/2014, ARTICOLO 24, COMMI 2 BIS, 3 E 4. AGENDA PER LA SEMPLIFICAZIONE 2020-2026. DISPOSIZIONI, A RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SANCITO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA NELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 2025 (REP. ATTI N. 35/CU/2025), RELATIVE ALLA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA IN MATERIA DI EDILIZIA, A MODIFICA PARZIALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 29-5207 DEL 19 GIUGNO 2017 E N. 45-5681 DEL 25 SETTEMBRE 2017.

BUR 22 maggio 2025 n. 21.

La Regione Piemonte ha approvato la modulistica unificata e standardizzata in edilizia aggiornata al D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa) e in conformità con l'Accordo Conferenza. Unificata del 27/03/2025, n. 35/CU.

URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA

[LR 21/5/2025, n.7](#)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 (TUTELA ED USO DEL SUOLO) E ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018, N. 16 (MISURE PER IL RIUSO, LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE URBANA).

BUR 22 maggio 2025 n. 2 suppl. Ord.

La nuova legge introduce modifiche alle Leggi Regionali 56/1977 e 16/2018 per ripristinare la piena operatività della disposizione riguardante **le ristrutturazioni edilizie con aumenti di volumetria**, originariamente prevista dall'articolo 5 della L.R. 16/2018. Questa disposizione era stata precedentemente dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale.

[LR 8/7/2025, n. 9](#)

LEGGE ANNUALE DI RIORDINO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE. ANNO 2025

BUR 10 luglio 2025 n. 28

Tre le numerose disposizioni contenute nella legge regionale si segnalano in particolare i seguenti articoli:

- Art. 2 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/1999 in tema di **variazioni essenziali**.
- Art. 29 Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 13/2017 in tema di **locazioni brevi**.
- Art. 45 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 43/2000 in tema di Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria).
- Art. 48 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 32/2008 sulla delega ai comuni del rilascio del parere per le **opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo nonché del rilascio del parere per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica**.
- Art. 59 Modifica all'articolo 6 comma 1 della legge regionale 16/2018 in tema di **recupero dei sottotetti**: *“Al fine di limitare il consumo di nuovo suolo e in attuazione di quanto previsto all'articolo 2-bis, comma 1-quater, del D.P.R. 380/2001, il recupero del sottotetto è consentito purché esistente alla data del 31 dicembre 2023 e legittimo alla data della presentazione dell'istanza relativa.”*.
- Art. 60 Modifica della legge regionale 7/2022 in tema di **efficientamento energetico e computo maggiori spessori**.
- Art. 73 Inserimento dell'articolo 22-ter (Espropriazione per pubblica utilità di alloggi scadenti) nella legge regionale 3/2010. La norma consente alla Regione di espropriare per pubblica utilità alloggi in stato di conservazione scadente, se tali immobili sono stati luogo o oggetto di reati gravi (come terrorismo, riciclaggio, sfruttamento della prostituzione o spaccio di droga), e se tali condotte sono imputabili alla proprietà. L'obiettivo è contrastare l'emergenza abitativa, riqualificare il territorio e rafforzare gli interventi di edilizia sociale. La proprietà di questi immobili sarà trasferita all'agenzia territoriale per la casa competente, che si farà carico degli oneri.
- Artt. 75-80,82 in tema di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.
- Art. 81 “Gestione informativa digitale delle costruzioni”.

PUGLIA

TERZO SETTORE

LR 11/07/2025, n. 11

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI DI TERZO SETTORE.

B.U.R. 14 luglio 2025, n. 56

La Legge Regionale si propone di riconoscere, promuovere e sostenere il ruolo degli ETS. In sintesi, la legge prevede:

- **Rapporti di partenariato (Titolo II):** La legge promuove la collaborazione tra enti pubblici ed ETS attraverso strumenti come la co-programmazione, la co-progettazione e l'accreditamento, e le convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato. Viene incentivato l'uso e la valorizzazione dei beni pubblici non utilizzati, inclusi i beni confiscati alla criminalità organizzata, affidandoli agli ETS per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il canone di concessione può tenere conto dell'impatto sociale generato.
- **Misure di sostegno e promozione (Titolo III):** La Regione incentiva l'accesso degli ETS ai fondi europei, come il Fondo Sociale Europeo.

Articolo 12 (Disposizioni in materia di governo del territorio): Questo articolo permette ai comuni, nell'ambito dell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e delle relative varianti, di attivare **sub-procedimenti di co-programmazione**. Tali procedimenti sono finalizzati a migliorare il quadro conoscitivo riguardo le possibili attività di interesse generale (come definite dall'articolo 5 del D.lgs. 117/2017)¹⁸.

- Le informazioni e i risultati ottenuti da queste co-programmazioni dovranno essere presi in considerazione per le decisioni finali sul piano urbanistico e per la sua attuazione¹⁹.
- La Regione e gli altri enti coinvolti possono attivare progetti innovativi di rigenerazione urbana di spazi e immobili per finalità di interesse generale e innovazione sociale²⁰²⁰²⁰. Questi interventi prevedono di norma la valutazione di impatto sociale²¹.
- **Rappresentanza e reti associative (Titolo IV):** Viene istituita l'Assemblea regionale del Terzo settore, come momento annuale di confronto²². È istituito il Tavolo regionale del Terzo settore come strumento di confronto e concertazione con la Regione, composto da rappresentanti degli ETS, della Confederazione regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato e un esperto²³²³²³. Il Tavolo esprime pareri su atti normativi e formula proposte²⁴. La legge promuove il ruolo delle articolazioni regionali delle reti associative²⁵ e riconosce il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato (CSV)²⁶.
- **Disposizioni finali (Titolo V):** La legge coordina le nuove disposizioni con la normativa esistente²⁷. Vengono abrogate alcune leggi regionali precedenti in materia di volontariato e associazioni di promozione sociale²⁸. Viene inclusa una clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che la legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale²⁹.

La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione³⁰.

FONTI RINNOVABILI

[DGR 07/07/2025, n. 933](#)

APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E STOCCAGGIO DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE.

[B.U. R. 14 luglio 2025, n. 56](#)

La deliberazione contiene:

- le Linee Guida per il rilascio dell'Autorizzazione Unica FER;
- gli elenchi I (Contenuti minimi del progetto), II (Descrizione degli elaborati) e III (Documenti obbligatori per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica).

SARDEGNA

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

[DGR 14/05/2025, n. 26/40](#)

MODIFICA DELLE DIRETTIVE APPROVATE IN VIA DEFINITIVA CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2/34 DEL 18 GENNAIO 2024, CONCERNENTE "DIRETTIVE DI ATTUAZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, LETT. C): "BED AND BREAKFAST", "DOMOS" E "CASE E APPARTAMENTI VACANZE", DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2017 N. 16 (NORME IN MATERIA DI TURISMO). DIRETTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 3, L.R. 28.7.2017, N. 16. APPROVAZIONE DEFINITIVA". MODIFICA DELL'ART. 16, COMMA 1 (NORMA TRANSITORIA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRA - ALBERGHIERE). APPROVAZIONE DEFINITIVA.

BUR 29 maggio 2025, n. 32

In sintesi, questa delibera stabilisce che i titolari di strutture ricettive extra-alberghiere già esistenti hanno trenta mesi dalla pubblicazione delle Direttive sul BURAS per adeguare i propri requisiti funzionali. L'adeguamento deve avvenire secondo le tabelle allegate alle Direttive, specifiche per ogni tipologia di struttura. Per attestare il possesso dei requisiti, i titolari devono presentare una dichiarazione autocertificativa tramite il SUAPE.

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

[DGR 14/05/2025, n. 26/41](#)

MODIFICA DELLE DIRETTIVE APPROVATE IN VIA DEFINITIVA CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 19/39 DEL 1° GIUGNO 2023, NEL TESTO MODIFICATO IN VIA DEFINITIVA CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 28/10 DEL 31.7.2024, CONCERNENTE "LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2017 N. 16 (NORME IN MATERIA DI TURISMO). DIRETTIVE DI ATTUAZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, LETT. A): ALBERGHI, ALBERGHI RESIDENZIALI, CONDHOTEL, VILLAGGI ALBERGO, ALBERGHI DIFFUSI E ALBERGHI RURALI. APPROVAZIONE DEFINITIVA". MODIFICA DELL'ART. 16, COMMA 1 (NORMA TRANSITORIA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE ESISTENTI). PROROGA DEI TERMINI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

BUR 29 maggio 2025, n. 32

Questa delibera impone ai titolari di strutture ricettive alberghiere già esistenti di adeguare i propri requisiti funzionali entro **trentotto mesi** dalla data di pubblicazione delle direttive sul BURAS. L'adeguamento deve essere conforme a quanto specificato nelle tabelle 1 e 2 allegate, che sono applicabili in base alla tipologia alberghiera.

RECEPIMENTO DECRETO SALVA CASA E MODULISTICA

[L. R. 17/06/2025, n. 18](#)

RIORDINO E COORDINAMENTO DELLA NORMATIVA EDILIZIA E URBANISTICA REGIONALE CON LE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI CUI AL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2024, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 24 LUGLIO 2024, N. 105.

BUR 19 giugno 2025, n. 35

La legge è finalizzata principalmente a modificare la Legge Regionale 23/1985 (Testo unico edilizia della Regione Sardegna) per coordinarla con le nuove disposizioni del D.P.R. 380/2001, come aggiornate dal D.L. 69/2024 (cd "Decreto Salva casa"). Di conseguenza, la piattaforma SUAPE e la modulistica edilizia sono state aggiornate.

SICILIA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

[LR 12/5/2025, n. 20.](#)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO.

[BUR 16 maggio 2025, n. 22, S.O. n. 15.](#)

Si segnala l'articolo 7 in base al quale le imprese siciliane soggette al regolamento (UE) n. 2023/956, che partecipano a bandi pubblici regionali, possano ottenere **punteggi premiali** se in possesso di determinate certificazioni: EPD (environmental product declaration) secondo le norme UNI EN ISO 14025, 14001 e 45001; certificazione del contenuto minimo riciclato non inferiore al 99% secondo la norma UNI/PdR 88:2020; certificazione della carbon footprint di organizzazione CFO secondo la norma ISO 14064-1; e certificazione energetica ISO 50001. I criteri specifici per l'assegnazione di questi punteggi saranno definiti tramite un successivo decreto del Presidente della Regione.

RECEPIMENTO DECRETO SALVA CASA

[LR 12/05/2025, n. 22](#)

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI EDILIZIA. NORME IN MATERIA DI PERSONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2025, N. 6 E ALLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1981, N. 98.

[BUR Suppl. Ord. 16 maggio 2025](#)

Tra le varie disposizioni approvate si segnala, in particolare, l'art. 1 in materia di edilizia che - modificando l'art. 18, comma 1, della L.R. 18/11/2024, n. 27 - estende nella Regione l'applicazione (oltre che dei commi 1, 2 e 4) anche del comma 4-bis, dell'art. 3 del D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa).

RECEPIMENTO DECRETO SALVA CASA

[Circ. Ass.R. 28/05/2025, n. 1](#)

LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2024, N. 27 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA. MODIFICHE DI NORME". CAPO II - RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGGE 29 MAGGIO 2024, N. 69 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA" CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 24 LUGLIO 2024, N. 105.

[BUR P. I 6 giugno 2025, n. 25](#)

La circolare riguarda le innovazioni apportate al D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dal D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa) e sull'impatto determinato nella normativa edilizia regionale.

STRUTTURE TURISTICHE

[D. Ass.R. 25/06/2025, n. 2104](#)

APPROVAZIONE DEI REQUISITI MINIMI, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE AZIENDE TURISTICO-RICETTIVE ELENcate ALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2025, N. 6.

G.U. R. Sicilia Suppl. Ord. 04/07/2025

Il decreto stabilisce i requisiti minimi obbligatori, i criteri per la classificazione, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio applicabili a tutte le strutture turistico-ricettive elencate all'art. 3 della L.R. 25/02/2025, n. 6 (*Disciplina delle strutture turistico-ricettive*).

TOSCANA

MODULISTICA EDILIZIA SALVA CASA

[D. Dirig.R. 4/05/2025, n. 10133](#)

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI ED ENTI LOCALI DEL 27 MARZO 2025 (REPERTORIO ATTI N. 35/CU). AGGIORNAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2024, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 LUGLIO 2024, N. 105 (DL SALVA CASA) DEI MODULI UNICI REGIONALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA DI CUI AI DECRETI DIRIGENZIALI N. 1754/2023, N. 2222/2024, N. 7150/2024 E N. 11908/2024.

La Regione Toscana ha approvato la modulistica unificata e standardizzata in edilizia aggiornata al D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa) e in conformità con l'Accordo Conferenza. Unificata del 27/03/2025, n. 35/CU.

[LR 06/06/2025, n. 28](#)

LEGGE DI MANUTENZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE 2025.

BUR 9 giugno 2025, n. 35, parte prima.

Tra le numerose modifiche si segnalano in particolare quelle in tema di:

- strutture turistiche di cui alla LR 61/2024;
- impianti a **fonti rinnovabili** di cui alla LR 39/2005;
- procedure ambientali di cui alla LR 10/20210;
- recupero dei **sottotetti** di cui alla L.R. 5/2010.

UMBRIA

MODULISTICA EDILIZIA SALVA CASA

[DGR 14/05/2025, n. 439](#)

ACCORDO CONFERENZA UNIFICATA DEL 27 MARZO 2025. REPERTORIO N. 35/CU. RECEPIMENTO ED ADEGUAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA ALLE MODIFICHE ALLA MODULISTICA EDILIZIA CONCERNENTI LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ, IL PERMESSO DI COSTRUIRE, LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE E LA COMUNICAZIONE D'INIZIO LAVORI ASSEVERATA.

[BUR Suppl. Ord. 28/05/2025, n. 1](#)

La Regione Umbria ha approvato la modulistica unificata e standardizzata in edilizia aggiornata al D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa) e in conformità con l'Accordo Conferenza. Unificata del 27/03/2025, n. 35/CU.

VALLE D'AOSTA

RIUSO DI EDIFICI ESISTENTI

[LR 10/06/2025, n. 16](#)

DISPOSIZIONI PER IL RIUSO DI EDIFICI ESISTENTI FINALIZZATO ALL'ALLOGGIO DEL PERSONALE DI IMPRESE ALBERGHIERE, COMMERCIALI O ESERCENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ATTIVE SUL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ DI ALTRE ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE AL SETTORE TURISTICO. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 6 LUGLIO 1984, N. 33 E 4 SETTEMBRE 2001, N. 19.

[BUR 1 luglio 2025, n. 34](#)

La Legge regionale disciplina il **riuso di edifici esistenti per alloggiare il personale dipendente di imprese alberghiere, commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, e di altre attività legate al settore turistico.**

RECEPIMENTO DECRETO SALVA CASA

[LR 10/06/2025, n. 17](#)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 1 (NORMATIVA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE D'AOSTA), E AD ALTRE LEGGI REGIONALI.

[BUR 1 luglio 2025, n. 34](#)

La legge è finalizzata, nel more della riconsiderazione del Piano territoriale paesistico (PTP), all'aggiornamento della L.R. 11/1998 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*) al fine di introdurre misure di **semplificazione dei procedimenti**, nonché di integrazione, alla luce dell'esperienza maturata. Le modifiche alla L.R. 11/1998 sono altresì finalizzate all'attuazione, sul territorio regionale, del D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa).

VENETO

EDILIZIA

[L. R. 20/05/2025, n. 6](#)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, TRASPORTI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO, GOVERNO DEL TERRITORIO, RECUPERO DEI SOTTOTETTI A FINI ABITATIVI, PARCHI REGIONALI, ACQUE MINERALI E TERMALI, PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

BUR 20 maggio 2025, n. 62

La Legge regionale contiene una serie di disposizioni in vari ambiti di materia, tra cui si segnalano in particolare:

- art. 22 in tema di **mutamenti di destinazione d'uso**;
- art. 23 in tema di **sottotetti**.

STRUTTURE RICETTIVE

[LR 15/07/2025, n. 10](#)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO". INTRODUZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA DENOMINATA CONDHOTEL.

BUR 18 luglio 2025, n. 94.

La legge intende diversificare l'offerta turistica e incentivare la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti. A tal fine, riconosce i **condhotel** come particolari strutture ricettive alberghiere. I condhotel derivano dalla riqualificazione di alberghi o hotel esistenti, che vengono trasformati in unità abitative ad uso residenziale. La legge si basa sulle disposizioni del decreto-legge n. 133 del 2014 (Decreto Sblocca Italia).

AUA

[DGR 8/07/2025, n. 729](#)

DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA E NUOVE DETERMINAZIONI.

BUR 18 luglio 2025, n. 94.

Nuova modulistica AUA

Prov. Aut. TRENTO

RIUSO DI EDIFICI ESISTENTI

[LP 8/07/2025, n. 3](#)

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 2015.

BUR 9 luglio 2025, n. 27, Numero Straordinario n. 1.

La Legge provinciale modifica la LP 3/2025 intervenendo anche a **recepire le modifiche introdotte al DPR 380/2001 dal DL cd. "Salva Casa"** per quanto riguarda la disciplina dello stato legittimo, del mutamento di destinazione d'uso, le tolleranze, difformità. Viene inserita anche una specifica disposizione per il recupero dei sottotetti (nuovo art. 110-bis) e la previsione che nelle aree a destinazione residenziale è ammessa la realizzazione di foresterie e alloggi o residenze per studenti e gli edifici a uso abitativo possono essere utilizzati con tale funzione (nuovo art. 111-bis).

Prov. Aut. BOLZANO

VARIE

[LP 14/7/2025 n. 8](#)

MODIFICHE A LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE, COMUNI E COMUNITÀ COMPrensoriali, ENTI LOCALI, CULTURA, SPETTACOLI PUBBLICI, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO, ORDINAMENTO FORESTALE, AGRICOLTURA, OPERE IDRAULICHE, USI CIVICI, CACCIA E PESCA, PROTEZIONE ANTINCENDIO E CIVILE, UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE, ENERGIA, PARCHI NATURALI E TUTELA DELLA NATURA, FINANZE, PATRIMONIO, TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA, ALPINISMO, LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE, ATTIVITÀ ECONOMICHE, LAVORO, EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, ASSISTENZA E BENEFICENZA, IGIENE E SANITÀ.

BUR 17 luglio 2025, n. 29, Supplemento n. 4.

La Legge provinciale contiene una serie di norme in vari ambiti di materia. Si segnalano in particolare:

- Art. 37 Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, "**Espropriazioni per causa di pubblica utilità** per tutte le materie di competenza provinciale".

- Art. 38 Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, "Disposizioni sugli **appalti** pubblici".

D.G.P. 8/7/2025 n. 508

CRITERI DI ADESIONE AL MODELLO RISPARMIO CASA.

B.U.R 17 luglio 2025, n. 29.

La delibera contiene i criteri di adesione al modello risparmio casa. Il modello risparmio casa è volto a incentivare il risparmio privato per il finanziamento della proprietà abitativa, nel rispetto della normativa vigente e dei principi in materia di previdenza complementare. Tale modello è gestito da soggetti pubblici o privati a tal fine convenzionati con la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata "Provincia", o con la struttura da essa incaricata e persegue lo scopo di agevolare il risparmiatore aderente al fondo pensione nell'accesso al mutuo per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa di abitazione.

LL.PP.34-25 - Convertito in legge il decreto-legge “Infrastrutture”

In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge “infrastrutture”, che contiene diverse disposizioni in materia revisione prezzi, infrastrutture strategiche, trasporti e protezione civile

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 166 del 19 luglio 2025, è stata pubblicata la legge n. 105 del 18 luglio 2025, di conversione con modifiche del decreto legge 21 maggio 2025, 73, recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti” .

Di seguito, l'illustrazione delle previsioni di interesse per i lavori pubblici da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Articolo 1 – Disposizioni urgenti per l'avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

L'articolo in commento, anzitutto, al comma 1, lett. b), è intervenuto sull'articolo 4, comma 3, lettera b-ter), del decreto-legge n. 35/2023, rendendo obbligatoria la costituzione del Collegio consultivo tecnico nell'ambito dei lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Ciò, al fine di prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell'opera. È, altresì, prevista una decurtazione del 50% dei compensi del Collegio, rispetto a quelli determinati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato V.2 del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). Tale disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione del decreto *de quo* .

Inoltre, la successiva lettera b-bis – introdotta in sede di conversione del decreto – è intervenuta sull'art. 4 del DL 35 del 2023, prevedendo, al comma 9-sexies, che – ai fini dello svolgimento dei compiti finalizzati alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente – la Società Stretto di Messina viene iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Articolo 2- “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile”

L'articolo 2 del dl, modificato alla Camera, recante “ Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile ”, è volto, tra l'altro, a creare una disciplina dedicata alle procedure di somma urgenza ed una per le procedure di protezione civile.

Articolo 140 del Codice dei contratti pubblici- procedure di somma urgenza.

In particolare, l'articolo 140 del codice dei contratti è stato modificato e reso disposizione “ ad hoc ” per le procedure di “somma urgenza”, la cui definizione, precedentemente prevista al comma 6, è stata spostata al comma 1-bis.

Il comma 1-bis dell'articolo 140, la cui formulazione testuale è stata meglio chiarita in sede di conversione, stabilisce, infatti, che “Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. 1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non

superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo

— Affidamenti diretti

Con specifico riferimento agli affidamenti diretti dei lavori, il comma 1 della previsione, così come modificato alla Camera ai fini di una maggiore chiarezza del testo, chiarisce, in primo luogo, che l'esecuzione immediata sia possibile entro il limite vigente di 500.000 euro o, se superiore, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, e comunque nel limite della soglia europea.

— Coordinamento normativo

Nel testo dell'articolo 140, poi, viene soppresso il comma 8 (il cui contenuto è riprodotto al comma 1) ed eliminate le previsioni specificamente dedicate alla protezione civile, ossia i commi 11 e 12, che confluiscono, con talune modifiche, nel nuovo articolo 140-bis.

Nuovo articolo 140-bis del Codice dei contratti pubblici (Procedure di protezione civile).

Il nuovo articolo 140-bis è dedicato ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile (di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a, b e c del Codice della Protezione Civile).

Per tali contratti si prevede l'applicazione, oltre alle previsioni dell'articolo in commento, anche dell'articolo 140 nonché del nuovo articolo 46-bis del Codice della Protezione Civile, tenendo conto anche delle diverse tipologie di eventi emergenziali di cui al citato articolo 7. La norma, come sopra cennato, riprende e modifica talune previsioni prima contenute nell'art. 140, che ora dunque rientrano nella disciplina specifica della protezione civile.

— Affidamenti diretti

Con specifico riferimento agli affidamenti diretti, la previsione, modificata in sede di conversione, stabilisce che in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro di cui all'articolo 140, comma 1, primo periodo sopra citato, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile.

Inoltre, con una previsione parimenti introdotta in sede di conversione, che va incontro alle osservazioni formulate da ANCE in sede di audizione sul provvedimento, si stabilisce che l'affidamento diretto non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

— Deroghe specifiche in caso di stato di emergenza nazionale

Il comma 3 dell'articolo 140-bis riprende la previsione del previgente comma 11 dell'articolo 140 con alcune integrazioni. Si prevede che, in caso di dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale, e ferma restando la possibilità di prevedere ulteriori misure derogatorie con le ordinanze di protezione civile, di cui all'articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018, la possibilità di affidare appalti pubblici in deroga a diverse disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, tra cui:

articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle

stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;

articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento dei tempi del suo svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea;

articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e accelerare le relative procedure (la previsione è di nuova introduzione rispetto a quanto prevedeva l'abrogato comma 11 dell'articolo 140);

articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente ai tempi e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento dei suoi tempi di svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale (la previsione è di nuova introduzione rispetto a quanto prevedeva l'abrogato comma 11 dell'articolo 140);

articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

— Misure specifiche per eventi emergenziali regionali o nazionali

Il comma 4, riproponendo il vecchio comma 1 dell'articolo 140, per gli eventi emergenziali regionali o nazionali (o nella ragionevole previsione degli stessi) per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale, o nella ragionevole previsione del loro imminente verificarsi ed anche in assenza della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, prevede:

il raddoppio degli importi per gli affidamenti diretti (articolo 50, comma 1) nei limiti delle soglie comunitarie per specifici contratti (lavori, servizi e forniture legate all'emergenza);

l'estensione del termine per la perizia giustificativa delle prestazioni, redatta dal RUP o da un tecnico dell'amministrazione, a trenta giorni (rispetto ai dieci giorni previsti in generale per la somma urgenza);

l'identificazione del soggetto attuatore (ove nominato) come amministrazione competente per l'affidamento e l'esecuzione.

— Autocertificazione dei requisiti

Il comma 5 prevede l'applicazione dell'articolo 140, comma 7, relativo all'autocertificazione dei requisiti di partecipazione nel caso di procedure di somma urgenza ed all'effettuazione di controlli successivi da parte delle stazioni appaltanti, e ai controlli successivi, anche quando si utilizzano le procedure negoziate senza bando per emergenze di protezione civile (articolo 76, comma 2, lettera c).

Nuovo articolo 46-bis del Codice della protezione civile

L'articolo 2 del dl in commento ha introdotto, nel codice della protezione civile, il nuovo articolo 46-bis.

La previsione stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis poc'anzi esaminato, ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile di livello locale regionale e nazionale, si applicano le seguenti previsioni:

verifiche antimafia semplificate : le verifiche antimafia si svolgono mediante il rilascio di informativa liberatoria provvisoria, che consentire la stipula dei contratti e subcontratti sotto condizione risolutiva;

ricorso a centrali di committenza per strutture temporanee : in caso di eventi emergenziali di livello regionale o nazionale, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, si consente ai soggetti attuatori di avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all'affidamento dell'appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti.

Criteri ambientali minimi per affidamenti di interventi di ristrutturazione

La lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 2, introdotta alla Camera, modifica l'articolo 57, comma 2, ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici, che disciplina i criteri ambientali minimi (CAM) nell'ambito dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione.

La previsione stabilisce che i criteri sulla base dei quali determinare i CAM da inserire in tali affidamenti siano quelli stabiliti nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi. La disciplina attuale prevede invece che i criteri per tali CAM siano definiti da decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

Articolo 2, comma 1, lettera f) – “ *Transitorio sulle nuove regole di utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate* ”

Il decreto correttivo (n. 209/2024), com'è noto, è intervenuto sul comma 20 dell'articolo 119 e sull'art. 23 dell'allegato II.12 del Codice 36/2023, in tema di utilizzo dei lavori subappaltati ai fini SOA.

In particolare, per effetto delle modifiche sopra evidenziate, i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) relativi alle prestazioni subappaltate possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori. L'appaltatore potrà utilizzare gli importi di detti certificati al fine di determinare la cifra d'affari complessiva (art. 23, comma 1, lett. “b” dell'Allegato II.12).

Rispetto a tale innovazione, che senza dubbio genera alcuni dubbi di compatibilità sia con le direttive comunitarie sia con il dettato costituzionale, sin da subito rilevate da ANCE, il decreto correttivo non prevedeva neanche una disciplina transitoria, per regolare gli effetti sui contratti in corso.

Ora, l'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto 73 in commento è intervenuto a colmare quantomeno tale lacuna, introducendo, all'articolo 225-bis del Codice 36/2023, il comma 3 bis il quale chiarisce che le “vecchie” regole sulla qualificazione attraverso i lavori subappaltati – che consentivano all'appaltatore di utilizzare i CEL relativi a tali prestazioni, ai fini SOA – continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.

Per procedimenti in corso, statuisce espressamente la norma, si intendono le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo 209/2024, ossia prima del 31 dicembre 2024, ovvero in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.

Conseguentemente, le “nuove” regole – introdotte dal decreto correttivo (n. 209/2024) che, come detto, limitano al solo subappaltatore l'utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate, si applicano ai contratti le cui procedure siano state avviate a partire dal 31 dicembre scorso.

Articolo 9 – Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi

L'art. 9 del provvedimento, intitolato "Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi", contiene due importanti previsioni per il settore dei lavori pubblici.

Si tratta, in particolare, di misure, frutto di un'intensa azione di sensibilizzazione operata dall'ANCE, che consentono di risolvere alcune criticità legate al tema della revisione prezzi e all'applicazione del DL Aiuti:

la prima, inserita nel comma 1, parzialmente modificato in sede di conversione, riguarda la disciplina revisionale applicabile ai contratti privi di meccanismi di aggiornamento prezzi (cd. contratti "esodati")

la seconda, introdotta *ex novo* dalla legge di conversione al comma 1-bis, riguarda l'applicazione in diminuzione dell'aggiornamento dei prezzi, di cui all'articolo 26, comma 6-bis del DL Aiuti (DL 50/2022).

a) Disciplina revisionale per contratti cd. "esodati"

Il comma 1 dell'articolo 9 prevede che, ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all'articolo 29, comma 1, lettera a), del DL 4/2022 (cd. DL "Sostegni-ter"), che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26 del DL 50/2022 (cd. DL "Aiuti"), ai fini della revisione prezzi, si applicano – in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo DL "Sostegni-ter" sopra citato, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara – le disposizioni dell'articolo 60 del nuovo Codice 36/2023 che, come noto, contiene la nuova disciplina sulla revisione prezzi.

Rispetto alla formulazione originaria, il comma ha subito una parziale modifica in sede di conversione.

Infatti, mentre in precedenza il comma faceva riferimento ai contratti *"che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 del DL 50/2022"*, ora si fa riferimento ai contratti *"che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26 del DL Aiuti 50/2022"*.

FOCUS

La modifica introdotta dalla legge di conversione appare senz'altro positiva, in quanto consente di definire più correttamente quali siano i contratti per i quali è destinata ad operare l'applicazione "in deroga" dell'art. 60.

Infatti, nella precedente formulazione, il legislatore, nell'intento di riferirsi ai contratti che, oltre a riportare il richiamo all'articolo 29, comma 1, lettera b) – mai reso operativo – non avevano beneficiato nemmeno dell'applicazione del DL "Aiuti", faceva riferimento al mancato accesso ai Fondi ministeriali previsti dall'articolo 26.

Tuttavia, tale dicitura rischiava di dar luogo ad un'applicazione distorta, illogica e potenzialmente foriera di contenzioso dell'articolo 9, potendo, di fatto, attrarre nel suo raggio d'azione anche contratti che, in realtà, avevano già beneficiato del DL Aiuti, sia pure attraverso pagamenti effettuati dalle committenti tramite risorse proprie e non tramite i Fondi ministeriali.

La modifica introdotta dalla legge di conversione, quindi, appare estremamente positiva, in quanto mira ad evitare questo effetto "paradosso", precisando in modo più puntuale che i contratti destinatari dell'applicazione dell'art. 60 "in deroga" non sono semplicemente quelli che non hanno avuto accesso alle risorse ministeriali previste dal DL Aiuti, ma quelli integralmente fuori dal perimetro applicativo dell'articolo 26 del provvedimento.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 26, per effetto della proroga introdotta dall'ultima legge di Bilancio, potrà essere applicato fino al 31 dicembre 2025 ai contratti derivanti da:

offerte anteriori al 2021

offerte comprese tra gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 e che non abbiano avuto accesso al Fondo Opere Indifferibili (cd. FOI, di cui al comma 7).

Ciò considerato, i contratti destinatari dell'applicazione "in deroga" dell'articolo 60, prevista dalla norma in commento, saranno contratti che:

contengono il richiamo all'articolo 29, comma 1, lettera b) – obbligatorio per le procedure di gara svolte a partire dal 27 dicembre 2022 e sino al 31.12.2023

non sono soggetti all'applicazione dell'art. 26 del DL Aiuti, derivando da offerte successive al 30.6.2023.

non hanno ricevuto il contributo FOI per aggiornare il quadro economico prima dello svolgimento della gara

Sulla base della modifica apportata al comma 1, che ha chiarito in modo inequivocabile quali siano i contratti cd. "esodati" destinatari dell'articolo 60 "in deroga", sembra possibile ritenere che tale comma debba essere applicato in conformità al chiarimento intervenuto con la legge di conversione, fin dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 22 maggio scorso.

Ciò, proprio al fine di evitare che il comma possa applicarsi anche a contratti che, pur non avendo avuto accesso ai Fondi ministeriali dell'articolo 26, abbiano comunque beneficiato del DL Aiuti, tramite pagamenti effettuati dalle amministrazioni con risorse proprie.

È rimasta, invece, invariata, la seconda parte del comma 1 che, al fine di poter applicare la disciplina revisionale dell'art. 60 "in deroga", stabilisce che – ferma la necessità di garantire la copertura delle voci per "imprevisti" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) dell'Allegato I.7 del Codice – debbono essere rispettate, contemporaneamente, due condizioni:

a) coerenza degli accantonamenti per imprevisti con la soglia indicata dall'art. 5, comma 2, dell'Allegato I.7 del Codice (che la fissa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori);

b) disponibilità del 50% delle risorse accantonate per imprevisti – fatte salve le somme relative a impegni contrattuali già assunti – e delle eventuali ulteriori somme stanziare annualmente per lo stesso intervento, che devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. e), punto 6), dell'Allegato I.7, che riguarda specificamente gli accantonamenti per la revisione prezzi ex art. 60.

Come già precisato nella precedente news ANCE (ID N. 260684 DEL 23 MAGGIO 2025), riguardo alla condizione menzionata al punto 2) va osservato che, poiché solo per i bandi di gara successivi all'acquisizione di efficacia del nuovo Codice, avvenuta il 1° luglio 2023, è ipotizzabile la presenza di tale tipo di accantonamento, il riferimento sembrerebbe più verosimilmente riferibile agli accantonamenti che, comunque, anche secondo la normativa previgente, andavano iscritti nel quadro economico per gli importi compensativi/revisionali. Al riguardo, si ricorda, infatti, che, anche sotto la vigenza del precedente Codice 50/2016, in via transitoria, continuavano ad applicarsi le disposizioni del DPR 207/2010 in tema di progettazione, tra le quali vi era l'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 6, che disponeva l'iscrizione nel quadro economico di tali accantonamenti.

b) Applicazione in diminuzione DL "Aiuti"

In sede di conversione, è stato aggiunto all'articolo 9 un nuovo comma 1-bis, che contiene una precisazione di estrema rilevanza in merito all'applicazione dell'articolo 26, comma 6-bis del DL Aiuti.

Viene, infatti, chiarito che, la possibilità di procedere all'applicazione del prezzario aggiornato anche in diminuzione, inserita dalla Legge di Bilancio 2025, va limitata alle sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025.

Si tratta di una precisazione fortemente voluta da ANCE, grazie alla quale è stata chiarita l'impossibilità di applicare retroattivamente la disposizione, dovendo la stessa riguardare unicamente i lavori eseguiti/contabilizzati nel corso dell'anno 2025.

FOCUS

L'introduzione del nuovo comma 1-bis è di particolare importanza.

Grazie ad esso, infatti, è stata corretta una stortura applicativa riguardante la possibilità di applicare i prezzari aggiornati anche "in diminuzione" rispetto ai prezzi contrattuali, introdotta dall'ultima legge di Bilancio.

Come noto, infatti, quest'ultima, oltre a prorogare l'articolo 26 fino al 31.12.2025, ha introdotto tale possibilità di applicazione in diminuzione, inserendola, in modo generico e senza alcun riferimento temporale, nell'ambito del comma 6-bis, che – come noto – riguarda i lavori eseguiti e contabilizzati a far data dal 1° gennaio 2023.

Il rischio concreto, quindi, è sempre stato quello che tale previsione venisse applicata dalle committenti anche retroattivamente, coinvolgendo cioè i riconoscimenti riguardanti le annualità precedenti il 2025.

Ora, come ANCE ha avuto modo di evidenziare nelle varie audizioni parlamentari sul tema, la possibilità di applicare il DL Aiuti in diminuzione – innovazione apparsa fin sa subito incoerente con la ratio ispiratrice del provvedimento, nato con l'obiettivo di fornire un sostegno economico alle imprese a fronte degli eccezionali aumenti intervenuti a partire da gennaio 2022 – non poteva essere applicata retroattivamente.

Tale applicazione retroattiva, infatti, avrebbe dato luogo a problemi gravissimi, con il rischio di produrre forte contenzioso, in quanto:

- da un lato, si sarebbe scontrata con l'impossibilità di attuare il recupero delle somme nel caso di lavori con contabilità ormai chiuse

- e, dall'altro lato, avrebbe creato una grave disparità di trattamento rispetto ai procedimenti con liquidazioni ancora in corso.

Per tali ragioni, come ANCE, abbiamo insistito sulla necessità di introdurre, quanto meno, un chiarimento, al fine di fare chiarezza sul fatto che l'eventuale applicazione "in diminuzione" possa operare con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati a far data dall'entrata in vigore della disposizione medesima (ossia dal 1° gennaio 2025) e giammai in senso retroattivo.

La precisazione introdotta nel comma 1-bis va in questa direzione e consente, una volta per tutte, di fare chiarezza definitiva sul punto.

Articolo 11 – Modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali

Il comma 4 della previsione interviene sulla legge n. 193 del 2024 (c.d. "legge sulla Concorrenza 2023"), inserendo nell'articolo 16 il nuovo comma 1-bis.

La disposizione stabilisce che, al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza, fino al 31 dicembre 2026 è consentito l'inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai sensi dell'articolo 3 (recante "modalità di affidamento delle concessioni autostradali") prima del completamento della procedura di adozione del Piano degli investimenti autostradali, di cui all'articolo 13, comma 1.

I lavori e le opere previsti nelle procedure di affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano.

Articolo 15- Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026" e per lo svolgimento di altri eventi sportivi

La previsione apporta modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con rilevanza per la governance commissariale e i contributi statali al settore sportivo relativamente all'evento "Milano-Cortina 2026".

Per quanto di interesse, viene introdotto il nuovo comma 5-ter.2 all'articolo 3 del D.L. 16/2020, secondo cui, all'Amministratore delegato della Società Milano Cortina, già nominato ai sensi del comma 5, lettera a), numero 2) è attribuito anche il ruolo di commissario straordinario per realizzare gli interventi contenuti nel nuovo Allegato 1-ter (aggiunto dal dl in esame).

Il Commissario esercita i poteri speciali previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, del dl 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "Sblocca Cantieri"), già attribuitigli per la realizzazione degli interventi dell'allegato 1-bis. Si tratta, com'è noto, dei poteri di deroga mediante ordinanza alle operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Gli interventi dell'allegato 1-ter sono i seguenti:

Veneto- Posa condotte e nuova opera di presa idrica dal fiume Boite;

Veneto – Realizzazione del nuovo impianto a fune a Cortina d'Ampezzo (BL);

Lombardia Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi;

Lombardia Nodo di Castione Andevenno, noto come "svincolo di Sassella";

Lombardia Collegamento dei versanti con realizzazione di parcheggio presso stazione intermedia.

Di seguito il testo del decreto-legge come risultante dalla conversione

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Testo del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 116 del 21 maggio 2025), coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2025 n. 105 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per garantire la continuit  nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonch  l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.». (25A04106)

(GU n.166 del 19-7-2025)

Vigente al: 19-7-2025

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e di lavori pubblici

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonch  dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivit  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni urgenti per l'avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 8, lettera c), numero 5), le parole: «*((nel limite))* del quale» sono sostituite dalle seguenti: «rideterminati ai sensi del comma 8 bis, sulla base del costo dell'opera indicata

nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, nel limite del quale»;

2) al comma 8-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale, si procede, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE, all'adeguamento del corrispettivo alle prestazioni richieste in ragione del valore aggiornato del contratto con il contraente generale, come rideterminato ai sensi del presente comma.»;

((a-bis) all'articolo 3-bis:

1) al comma 3-bis:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: «ovvero il contraente generale» sono inserite le seguenti: «, in qualita' di autorita' espropriante,» e le parole: «entro trenta giorni dalla» sono sostituite dalle seguenti: «una volta divenuta efficace la»;

1.2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A tale fine, la societa' Stretto di Messina S.p.a. o per essa il contraente generale comunica ai soggetti interessati dalle procedure espropriative che entro il termine di sessanta giorni dalla medesima comunicazione possono accedere all'atto di cessione volontaria del bene o del diritto reale di cui al primo periodo»;

1.3) al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo e al secondo periodo»;

1.4) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001»;

1.5) al quarto periodo, le parole: «trenta giorni, di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni, di cui al secondo periodo»;

2) al comma 3-ter, al primo periodo, dopo le parole: «che abbiano stipulato gli atti di cessione» e' inserita la seguente: «volontaria» e, al quarto periodo, le parole: «e' ridotta a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotta a un valore massimo di 10.000 euro da quantificare in base ai criteri sopra indicati»;

3) al comma 3-quinquies, quarto periodo, dopo le parole: «perizia giurata» sono inserite le seguenti: «, sottoscritta congiuntamente dal tecnico incaricato dal proprietario o usufruttuario e dal tecnico nominato dall'autorita' espropriante,»;

b) all'articolo 4, comma 3, lettera b-ter), dopo le parole: «in corso di esecuzione,» sono inserite le seguenti: «nonche' delle regole sull'obbligatorieta' della costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell'opera con una decurtazione percentuale del 50 per cento dei compensi, determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'Allegato V.2 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

((b-bis) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-sexies. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita' di cui al presente decreto nonche' di quelli di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la societa' Stretto di Messina S.p.a. e' iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.».)

((Art. 1 - bis

Interventi per l'incremento della capacita' di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacita' di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per

per l'anno 2029.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente alla realizzazione dei progetti relativi a opere strategiche e di pubblica utilita' gia' oggetto di valutazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021 che abbiano i seguenti requisiti:

a) abbiano ottenuto il permesso per la costruzione e l'esercizio;
b) non abbiano ricevuto un finanziamento a carico delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

c) prevedano l'avvio dell'intervento, a pena di revoca del finanziamento, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione del contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) contribuiscano al superamento dei divari infrastrutturali, di servizio e occupazionali a livello nazionale, regionale o locale.

3. I soggetti proponenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istanza di riammissione al finanziamento, allegando il progetto corredato di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari e della documentazione di cui al comma 2, lettera a). Il Ministero valuta le istanze e, in caso di esito positivo, entro trenta giorni dalla ricezione delle medesime assegna il contributo secondo le modalita' di cui all'articolo 8 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1. Il medesimo Ministero provvede alla revoca delle assegnazioni nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera c), o in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale. Le risorse rivenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo e' effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

((Art. 1 - ter

Disposizioni per il finanziamento di opere indifferibili e urgenti

1. Al fine di addivenire alla celere realizzazione di interventi infrastrutturali indifferibili, la societa' ANAS S.p.A. e' autorizzata a sviluppare o completare in via prioritaria, nell'ambito dello sviluppo di studi e progettazioni relativi al contratto di programma 2021-2025, la progettazione dei seguenti interventi:

a) strada statale 700 della Reggia di Caserta;
b) raddoppio della Galleria della Guinza;
c) variante di Pieve di Teco-Ormea con traforo di valico Armo-Cantarana;
d) interventi di adeguamento e miglioramento tecnico funzionale della strada statale 78 Picena, tratto Amandola-Mozzano;
e) strada statale 7-ter Salentina, tratto Manduria-Grottaglie.

2. ALL'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede,

valere sulle risorse già destinate allo sviluppo di studi e progettazioni nell'ambito del contratto di programma 2021- 2025.

3. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Un'ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine, è corrispondentemente autorizzata la spesa per il completamento dei lavori inerenti all'impianto idrico-fognario del collettore primario del Lago di Garda, a servizio del sistema idrico integrato, in modo da garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente della sponda orientale del Lago di Garda».)

((Art. 1 - quater

**Cruscotto informativo per la gestione
dei contratti di appalto nel settore della logistica**

1. È istituito il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformità alla normativa in materia fiscale, contributiva e di lavoro, compresi i tributi erariali e l'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere la crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni che possano arrecare danno alle imprese, ai lavoratori e all'erario nonché per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo, statistico e informativo dei dati delle amministrazioni statali, regionali e locali, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche di dati unificate. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione fiscale, contributiva e in materia di lavoro, con particolare riferimento alla genuinità degli appalti.

2. Il CIGAL è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'interno, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e la società Sviluppo Lavoro Italia Spa alimentano il CIGAL mettendo a disposizione i dati necessari al suo funzionamento, già presenti nelle loro banche di dati, sulla base di quanto disciplinato dal comma 4.

3. L'Unioncamere garantisce lo svolgimento delle funzioni occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica e informatica del CIGAL, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 4 nonché delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. A tale fine, essa è titolare del trattamento dei dati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del CIGAL e le regole per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto è altresì istituito

del CIGAL. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative al livello nazionale con riferimento al settore della logistica possono partecipare al monitoraggio del funzionamento del CIGAL attraverso la periodica consultazione, nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4, in ordine ai flussi informativi riguardanti:

a) il quadro produttivo e occupazionale nel settore della logistica;

b) il quadro dei rischi inerenti al ricorso a prassi non genuine negli appalti;

c) il quadro degli interventi normativi e amministrativi in materia di appalti;

d) il quadro degli interventi di vigilanza in materia di appalti da parte degli organi preposti;

e) il monitoraggio.

6. Le organizzazioni indicate al comma 5 possono chiedere la partecipazione di ulteriori soggetti interessati nell'ambito del tavolo tecnico di cui al comma 4.

7. La diffusione delle informazioni specifiche elaborate a seguito della raccolta e della comparazione dei dati raccolti e finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. Tali informazioni sono rese disponibili ai diversi destinatari e pubblicate, a fini statistici, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna condivisione dei dati raccolti e comparati dal CIGAL, sulla base dei quali sono elaborate le informazioni.

8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))

((Art. 1 - quinquies

Disposizioni urgenti per il completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100

1. Nell'ambito del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono individuati uno o più commissari straordinari con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le attività connesse al completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, quale opera di rilevanza strategica per lo sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo e della Valle Stura e per il traffico commerciale transfrontaliero, nonché della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100. Ai commissari straordinari di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, i commissari straordinari di cui al primo periodo possono avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2025»;

Misure straordinarie per l'accelerazione degli interventi relativi al polo logistico di Alessandria Smistamento e il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del polo logistico di Alessandria Smistamento, comprensivo dello scalo merci e delle relative infrastrutture nodali, quale opera strategica connessa al potenziamento del traffico di merci nei porti di Savona e Genova e all'intermodalita' nei relativi retroporti, di garantire il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara, nella tratta Albairate-Mortara, e di far fronte alle criticita' connesse alla prevista chiusura al traffico ferroviario e stradale del ponte San Michele, situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un Commissario straordinario con i poteri di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 104 del 2023. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, e' collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, per tutta la durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al Commissario straordinario e' attribuito un compenso, da determinare con il decreto di nomina, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino al 31 dicembre 2027 e si avvale di una struttura di supporto tecnico-amministrativo posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 e composta da un contingente massimo di personale pari a 7 unita' di livello non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari. Il personale di cui al primo periodo e' individuato tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali e territoriali o di societa' controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altri enti pubblici, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tale personale e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario puo' essere prevista la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Possono essere altresì nominati esperti o consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di cinque, il cui compenso e' definito con provvedimento del Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli

oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. La struttura cessa al termine dell'incarico del Commissario straordinario.

3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1, con proprio provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può nominare fino a due sub-commissari, i quali lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. I sub-commissari, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, in ogni caso per tutta la durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il compenso dei sub-commissari è determinato, con il provvedimento di nomina di cui al primo periodo, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario cessa al termine dell'incarico del Commissario straordinario.

4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, nella quale confluiscono le risorse di cui al presente comma e le ulteriori risorse destinate agli interventi di cui al medesimo comma 1. Per i medesimi fini è autorizzata la spesa di 464.596 euro per l'anno 2025 e di 1.074.209 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

Art. 2

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari»;

((a-bis) all'articolo 57, comma 2, quarto periodo, le parole: «sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi»;

a-ter) all'articolo 125, comma 1, sesto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura»;

b) all'articolo 136, le parole: «4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «4- ter. Per le amministrazioni della

c) all'articolo 140:

((01) al comma 1:

01.1) al primo periodo, dopo le parole: «di 500.000 euro o» sono inserite le seguenti: «, se superiore, nel limite» e dopo le parole: «pubblica e privata incolumita'» sono aggiunte le seguenti: «, comunque nel limite della soglia europea»;

01.2) al secondo periodo, dopo le parole: «di servizi o forniture» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalita',»;

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.

1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, e' ritenuta persistente finche' non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo»;

2) il comma 6 e' abrogato;

3) al comma 7, le parole: «nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c),» sono soppresse;

((4) il comma 8 e' abrogato;))

5) i commi 11 e 12 sono abrogati;

6) alla rubrica, le parole: «e di protezione civile» sono soppresse;

d) dopo l'articolo 140, e' inserito il seguente:

«Art. 140-bis (Procedure di protezione civile). - 1. Ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), ((del codice della protezione civile)), di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140 ((del presente codice)) nonche' le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di sopra ((del limite di 500.000 euro di cui all'articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo)), per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e ((nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto di cui al primo periodo non e' comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.))

3. In occasione degli eventi per i quali e' dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facolta' di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti

disposizioni del presente codice:

a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei, anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;

c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento **((dei tempi del suo svolgimento))** alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea;

e) articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e **((accelerare))** le relative procedure;

f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente **((ai tempi))** e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento **((dei suoi tempi di svolgimento))** alle esigenze del contesto emergenziale;

g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;

c) l'amministrazione competente all'affidamento e all'esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all'articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c).»;

e) all'articolo 222, comma 3, lettera g), le parole: «di cui all'articolo 140» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 140 e 140-bis»;

f) all'articolo 225-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti

senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.»;

((f-bis) all'allegato II.14, all'articolo 33, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara puo' essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilita' del quadro economico»;)

g) all'allegato V.2, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «della pesa» sono inserite le seguenti: «ovvero svolge il ruolo di concedente».

((g-bis) all'allegato V.2:

1) all'articolo 2:

1.1) al comma 1:

1.1.1) all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: «di uno» sono inserite le seguenti: «o piu'»;

1.1.2) alla lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

1.1.3) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

«e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma»;

1.2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati»;

2) all'articolo 6, il comma 4 e' abrogato.

1-bis. Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.

1-ter. Le modalita' per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attivita' svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.

1-quater. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.))

2. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente:

«Art. 46-bis (Procedure di protezione civile). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, si applicano, altresì, le disposizioni del presente articolo.

2. Le verifiche antimafia aventi ad oggetto l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi disciplinati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 sono svolte mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le

ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo codice recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. In caso di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, i soggetti attuatori a tal fine individuati nei provvedimenti di cui all'articolo 25 del presente codice sono autorizzati ad avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all'affidamento dell'appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione, ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.».

((Art. 2 - bis

Misure urgenti per l'incremento dell'efficienza del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti prioritari

1. ALL'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 1.170.000 euro per l'anno 2025, comprensiva delle spese per la conduzione e per i necessari interventi di manutenzione evolutiva, e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.170.000 euro per l'anno 2025 e 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».)

Art. 3

Disposizioni in materia di classi d'uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica

1. Nelle more dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in via transitoria, fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento della verifica di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, **((pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla))**

individuazione delle classi d'uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operativita' o di un eventuale collasso degli uffici pubblici secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni, qualora sia rilevante l'indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle « Norme tecniche per le costruzioni » di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, per « normale affollamento » si intende quello il cui indice di affollamento e' inferiore o pari a 3,5 e per « affollamento significativo » quello il cui indice di affollamento e' superiore a 3,5. In via di prima applicazione, l'indice di affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell'edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell'immobile stesso, e' determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti nell'Allegato A al presente decreto.

((Art. 3 - bis

*Disposizioni urgenti per il completamento
degli interventi infrastrutturali*

1. All'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e 12 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026»;

b) al comma 5, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni» e le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;

c) al comma 7, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo si provvede alla ricognizione dello stato di attuazione degli interventi, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca dei finanziamenti ai sensi del comma 5».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

((Art. 3 - ter

*Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi
infrastrutturali relativi all'autostrada Salerno-Reggio Calabria*

1. Al fine di procedere celermente al completamento dei lotti gia' finanziati compresi nel tratto tra Cosenza e Altilia dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, l'amministratore delegato pro tempore della societa' ANAS S.p.A. e' nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo puo' nominare un sub-commissario, scelto tra il personale della societa' ANAS S.p.A., dandone tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo e all'eventuale sub-commissario nominato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo si applica l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

delegato pro tempore della società ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))

((Art. - 3 quater

**Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza
e di adeguamento del traforo del Gran Sasso**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni relativi agli interventi di adeguamento del traforo del Gran Sasso connessi all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tale fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le risorse disponibili finalizzate, a legislazione vigente, agli interventi di cui al primo periodo del presente comma nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, da trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni finanziari assunti nell'esecuzione dell'incarico nonché la ricognizione delle relative risorse disponibili. Ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, entro il 15 settembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze i cronoprogrammi procedurali di tutti gli investimenti rientranti nel programma di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge n. 59 del 2021.

2. Ferme restando le risorse trasferite ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, provvede allo svolgimento delle attività e alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))

((Art. 3 - quinquies

Tavolo tecnico per le opere pubbliche incompiute

incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il tavolo tecnico ha il compito di fissare i criteri per l'individuazione delle opere incompiute da avviare prioritariamente a realizzazione nonche' di definire percorsi per il miglioramento dei processi di monitoraggio delle opere incompiute e di identificare le principali criticita' che ne impediscono il completamento. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.))

((Art. 3 - sexies

*Risorse straordinarie per l'adeguamento infrastrutturale
delle capitanerie di porto - Guardia costiera*

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

((Art. 3 septies

*Disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale
relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico
obiettivo la difesa nazionale*

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo e' adottato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 23 e 25 del presente decreto.».)

Capo II

*Disposizioni in materia di autotrasporto, di motorizzazione civile e
di circolazione dei veicoli*

Art. 4

Norme per garantire la continuita'
del servizio di autotrasporto

1. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia). - 1. Il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, e' pari a novanta minuti per ciascuna operazione. **((Nei tempi di attesa dei veicoli di cui al primo periodo sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all'inattivita' del committente, del caricatore o del destinatario della merce.))** Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all'articolo 2 e' tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l'orario di svolgimento di tali operazioni, nonche' circa le modalita' di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore puo' dimostrare l'orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.

2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. E' fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile. L'indennizzo non e' dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L'importo dell'indennizzo di cui al presente comma e' soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI), **((rilevato dall'Istituto nazionale di statistica))**. La richiesta d'indennizzo puo' essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall'articolo 2951 del codice civile, ferma restando la possibilita' di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, l'indennizzo di cui al comma 2 **((del presente articolo) e' dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e cio' risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.**

4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, e' sempre assicurata al medesimo conducente la possibilita' di essere presente e di visionare la regolarita' delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del **((codice della strada, di cui al))** decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

2. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:

«15-bis. Qualora le eventuali violazioni delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 13-bis integrino anche i presupposti disciplinati dall'articolo 9, comma 3-bis, secondo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su segnalazione del creditore ovvero del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'auto- trasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' adottare le diffide e applicare le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

((2-bis. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: «, il vettore» sono sostituite dalle seguenti: «per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni in favore del vettore, il vettore medesimo».)

3. Per le finalità di ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

((3-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:

«9-bis. Al fine di supportare l'individuazione, l'inserimento e la validazione dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP è integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite l'interoperabilità con sistemi informativi geografici (GIS) già in uso da parte di società concessionarie operanti nel settore stradale e autostradale, di enti proprietari della rete stradale nazionale di regioni e di enti regionali di gestione della rete stradale locale, nonché con i sistemi telematici dell'albo nazionale degli autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. L'AINOP interopera con i sistemi telematici di tracciamento dei mezzi e di gestione della rete infrastrutturale e dei flussi di traffico utilizzati dai soggetti di cui al primo periodo, al fine di fornire una rappresentazione centralizzata dei transiti dei trasporti in condizioni di eccezionalità tracciati e di garantire l'ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della circolazione. Le modalità operative e tecniche per l'attuazione dell'interoperabilità dei sistemi di cui al presente comma, ivi comprese le modalità per l'avvio della fase sperimentale, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di classificazione in termini di percorribilità dei corridoi coordinata con i sistemi di segnalazione e autorizzazione che rimangono attribuiti agli enti proprietari o gestori dei tratti stradali o autostradali interessati e sono altresì definite le modalità di rappresentazione dei tracciamenti, acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, in un unico sistema centralizzato per l'utilizzazione, ai fini delle verifiche da parte delle autorità competenti per il controllo del traffico e dell'effettivo e corretto utilizzo dei percorsi autorizzati.».

3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis sono autorizzate la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro per l'anno 2027 nonché la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'attività di avvio, gestione, manutenzione e conduzione del sistema di cui al medesimo comma 3-bis nonché per l'attività di supporto operativo agli utenti operatori di trasporto eccezionale e agli enti proprietari o gestori di infrastrutture stradali. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

Art. 5

Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli

1. A conclusione del contratto di servizio per la gestione del processo produttivo delle patenti di guida e del loro recapito ai cittadini e agli uffici della motorizzazione civile, le somme nella disponibilità della società ((PatentiViaPoste S.c.p.A. sono)) versate dalla medesima società all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione nel medesimo anno allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di potenziare la sicurezza informatica e gestionale, nonché di aumentare la resilienza delle infrastrutture digitali di rete degli uffici centrali e territoriali della motorizzazione civile.

2. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente:

«Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Gli importi corrisposti ai sensi del primo periodo, comunque dovuti dai soggetti richiedenti per le operazioni ivi previste, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo. Tali importi, da considerarsi omnicomprensivi, sono così determinati:»;

2) la lettera c) è abrogata;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1.1. Oltre agli importi dovuti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), i soggetti di cui al medesimo comma 1 sono tenuti a corrispondere:

a) in caso di distanza uguale o inferiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo pari ad euro 100 dovuto a titolo di rimborso forfetario per le spese di trasferta, comprensivo del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;

b) in caso di distanza superiore agli 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, un importo dovuto a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute per le trasferte nonché del rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;

c) in caso di trasferte all'estero, gli importi di cui alla lettera b) oltre alle eventuali diarie di missione previste dalla normativa vigente.»;

c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Gli importi di cui ai commi 1 e 1.1 sono dovuti per l'attività svolta dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella qualità di titolare e responsabile dell'attività. In caso di operazioni svolte anche dal personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività sono dovuti gli importi di cui al comma 1 maggiorati del 40 per cento nonché gli importi di cui al comma 1.1 per ciascuna unità di personale

d) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:

«1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite al di fuori dell'orario di servizio ordinario, al personale incaricato dell'attivita', quale titolare, sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 e gli importi di cui al comma 1, lettere a) o b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attivita'. Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attivita' quale titolare sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1, oltre al 50 per cento dell'importo di cui al comma 1, lettera b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell'importo riconosciuto al titolare dell'attivita'. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attivita', quale titolare o con funzione di supporto, sono corrisposti, da parte dell'amministrazione, i soli importi di cui al comma 1.1.»;

e) il comma 1-quater e' abrogato;

f) al comma 1-quinquies, le parole:

«Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli oneri derivanti dalla remunerazione delle stesse sono posti a carico di tutti i soggetti destinatari delle attivita' ispettive e di vigilanza»;

g) il comma 1-sexies e' abrogato.

3. Il decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione al numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del numero di addetti, al fine di bilanciare le esigenze di operativita' del settore con la tutela della sicurezza dei veicoli e la promozione di misure di sicurezza negli ambienti di lavoro. Nelle more della revisione del decreto di cui al primo periodo, il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalita' commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, e' fissato in quantita' non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. ((Alle imprese autorizzate a svolgere le attivita' di imbarco e sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, puo' comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attivita' operative e dei dipendenti e soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorita' di sistema portuale.)) Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, ((individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero)) selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. ((Chiunque circola in violazione delle disposizioni del quarto periodo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3-bis. Le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale telematico istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzate ai fini di cui all'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per ciascun dispositivo la conformità ad un tipo, marca e modello approvato od omologato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati di cui al primo periodo e sono indicate le relative modalità di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fermi restando i requisiti di collocazione e uso, nonché di approvazione e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente, la comunicazione di cui al primo periodo è condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature cui si riferisce la comunicazione medesima. La disposizione del terzo periodo acquista efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo.

3-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, la parola: «30.000» è sostituita dalla seguente: «100.000»;

b) al quarto periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo,» e le parole: «dal 1° ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2026»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorso il termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" nei piani di qualità dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi».)

Capo III

Disposizioni urgenti nel settore portuale e marittimo

Art. 6

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo

1. ((Il comma 1, dell'articolo 04, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

1-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Allo scopo di

previsioni di cui ai PRP, nelle more della revisione organica della disciplina di settore, la funzione caratterizzante delle aree di cui al primo periodo, comunque denominate all'interno dei singoli PRP, si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel PRP, e non alle singole porzioni dei medesimi, ne' ai singoli compendi affidati in concessione. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».)

2. Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, la stagione balneare e' fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l'inizio ((e la fine della stagione balneare di una settimana)). Al di fuori della stagione balneare e' sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di ((assistenza ai bagnanti)) o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per le finalita' ivi previste.

((2-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto- legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1» e dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'» sono inserite le seguenti: «in ogni caso».

2-ter. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 16 del codice della navigazione e' soppresso.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 27.000 euro per l'anno 2025 e a 58.500 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

Art. 7

Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Autorita' per la ((Laguna)) di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque

1. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27-quinquies, le parole: «il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' per la ((Laguna)) di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque»;

b) al comma 27-sexies, le parole: «dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, ((Trentino-Alto Adige)) e Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' per la ((Laguna)) di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque».

Art. 8

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa della societa' RAM S.p.A.

1. In considerazione del valore strategico dei settori della portualita', del trasporto marittimo, della logistica e della logistica digitale, e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2025, di euro 2.000.000 per l'anno 2026 e di euro 2.000.000 per l'anno 2027, per gli atti convenzionali da stipulare tra la societa' RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dello

operativa per l'attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviomarittimo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse ivi previste, per il biennio 2026-2027, la società RAM - Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. è autorizzata ad assumere unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti di quanto previsto dal ((contratto collettivo nazionale di lavoro)) applicato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, ((pari)) a euro 200.000 per l'anno 2025, a euro 2.000.000 per l'anno 2026 e a euro 2.000.000 per l'anno 2027, ((si provvede)) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

((Art. 8 - bis

Personale dell'ENAC Servizi S.r.l.

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, primo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'incarico di amministratore unico della società ENAC Servizi S.r.l., società in house dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), può essere conferito anche a dipendenti dell'ENAC. In tal caso il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita dall'amministrazione di appartenenza, con sospensione delle corrispondenti facoltà assunzionali per la durata dell'incarico. Il compenso dell'amministratore unico è determinato ai sensi delle disposizioni vigenti. Gli oneri retributivi e previdenziali sono posti interamente a carico dell'ENAC Servizi S.r.l..))

Capo IV

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti e relative a procedure di infrazione e a vincoli derivanti dall'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 9

Disposizioni urgenti in materia di ((revisione dei prezzi))

1. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ((che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26)) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano, ai fini della ((revisione dei prezzi)), in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, le disposizioni di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a condizione che, ferma la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), dell'allegato I.7 al medesimo codice, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:

a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali ((già assunti)) e le eventuali ulteriori somme a disposizione della

medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

((1-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «applicando, in aumento o in diminuzione» sono sostituite dalle seguenti: «applicando, in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025, in diminuzione»..))

Art. 10

Disposizioni urgenti per garantire lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto intercity ((e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza per il periodo 2027-2041 in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e' autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2025, di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 1.791.928 per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

((1-bis. All'articolo 20, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo la parola: «interregionali» sono inserite le seguenti: «o regionali»..))

((Art. 10 - bis

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e strategiche

1. L'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata, oltre che dall'addetto alla custodia del passaggio a livello, anche dal personale del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, addetto alla gestione della circolazione ferroviaria o alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, dal personale che compone l'equipaggio del treno dell'impresa ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 nonché da soggetti terzi, in possesso di adeguata formazione, incaricati dal gestore dell'infrastruttura. In caso di interruzione della circolazione ferroviaria, l'apposizione delle protezioni di cui al medesimo articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata anche dal personale delle imprese affidatarie delle attività di manutenzione o di costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ovvero da soggetti incaricati da queste ultime. Il personale preposto alle attività di cui al secondo periodo deve essere in possesso di adeguata formazione. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «Per gli anni dal 2019 al 2024, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti:

all'articolo 225, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».)

((Art. 10 ter

*Adeguamento di sanzioni per violazioni in materia
di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al secondo comma, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;

2) al terzo comma, le parole: «da L. 100.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 3.000 a euro 15.000»;

b) all'articolo 20, terzo comma, le parole: «da L. 7.000 a L. 21.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 600»;

c) all'articolo 21, sesto comma, le parole: «da L. 10.000 a L. 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 900»;

d) all'articolo 26, secondo comma, le parole: «da lire 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 15.000»;

e) all'articolo 38:

1) al primo comma, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;

2) al secondo comma, le parole: «da L. 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 10.000»;

f) all'articolo 41:

1) al secondo comma, le parole: «da L. 20.000 a L. 60.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;

2) al terzo comma, le parole: «da L. 150.000 a L. 450.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 4.500 a euro 10.000»;

g) all'articolo 48, terzo comma, le parole: «da L. 30.000 a L. 90.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 900 a euro 3.000».)

Art. 11

*Modifiche alla disciplina
delle concessioni autostradali*

1. Alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera v), dopo le parole: «nuovo concessionario subentrante» sono inserite le seguenti: «, nelle ipotesi di cui all'articolo 191, comma 3, del codice dei contratti pubblici,»;

b) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;

c) all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;

d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «con delibera dell'ART, adottata» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe adottato dall'ART» e le parole: «, e' definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe,» sono sostituite dalle seguenti: «. Il predetto sistema tariffario e' definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo,»;

e) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza in coerenza con le disposizioni del presente capo, fino al 31 dicembre 2025, al concessionario subentrante di cui al comma 1

manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai sensi dell'articolo 3 prima del completamento della procedura di adozione del Piano di cui all'articolo 13, comma 1. I lavori e le opere previsti nelle procedure di affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo.»;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole:

«12 e 14, commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «12, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10»;

2.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo dell'ente concedente di indicare nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento le tariffe da applicare alla tratta autostradale determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, primo periodo, sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12.».

((Art. 11 - bis

Disposizioni relative alla convenzione unica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS S.p.A.

1. All'articolo 2, comma 2-decies.1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, l'ultimo periodo e' soppresso.))

((Art. 11 - ter

Disposizioni urgenti per l'avvio delle attivita'
della societa' Autostrade dello Stato Spa

1. Al fine di consentire l'avvio delle attivita' della societa' Autostrade dello Stato Spa, di cui all'articolo 2, commi da 2-sexies a 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' autorizzato il trasferimento alla medesima societa' di un contributo in conto esercizio di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Al fine di rafforzare i livelli di sicurezza e innovazione delle autostrade statali di cui all'articolo 2, comma 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' autorizzato il trasferimento alla societa' Autostrade dello Stato Spa di un contributo in conto capitale di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare alla realizzazione di progetti innovativi di monitoraggio e sorveglianza delle infrastrutture. I progetti da finanziare con le risorse di cui al primo periodo sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di idoneo programma di interventi predisposto dalla societa' Autostrade dello Stato Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

Art. 12

Disposizioni urgenti in materia di oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo

1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Oneri di servizio pubblico e tariffe praticabili). - 1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, puo' fissare i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree per determinate categorie di passeggeri ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalita' o ad eventi straordinari, nazionali o locali.

2. Il livello massimo tariffario e' indicato nel testo dell'imposizione dell'onere di servizio pubblico prevista all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 e contiene la valutazione completa della necessita' e della proporzionalita' delle misure. Se l'amministrazione si avvale della facolta' di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario e' altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.».

Art. 13

Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l'energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030, nonche' l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: «dell'articolo 20, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 20, comma 8» e dopo le parole: «zone di accelerazione terrestri» sono inserite le seguenti: «, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo,»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle zone di accelerazione individuate ai sensi del comma ((7-bis del presente articolo)), resta ferma la possibilita' per le regioni e le province autonome di indicare, nella definizione dei Piani, ulteriori impianti a fonti ((rinnovabili nonche')) gli impianti di stoccaggio e le altre opere previste dal primo periodo del presente comma.»;

b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del termine di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

«7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso effettuata nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 1, le

regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, ((situare)) nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali ((esistenti nei)) rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo periodo.»;

d) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo si svolge secondo le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con applicazione dei termini procedurali ridotti della meta'.».

((Art. 13 - bis

Disposizioni urgenti per la valorizzazione dei Luoghi della memoria e del Parco nazionale della Pace nella regione Toscana

1. Al fine di valorizzare i Luoghi della memoria di Mulina di Stazzema e di Pontestazzemese nonche' il Parco nazionale della Pace, per la realizzazione del collegamento stradale diretto tra le frazioni di Sant'Anna e Farnocchia nel territorio del comune di Stazzema e' assegnato al medesimo comune di Stazzema un contributo straordinario di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla revoca dell'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo in caso di mancata realizzazione dell'intervento entro il 31 dicembre 2026, utilizzando, ai fini delle verifiche sul relativo stato di avanzamento, anche i dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

Art. 14

Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali ((nonche' attivita' di verifica e monitoraggio svolte dalle Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza))

1. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi M2C4-11, M2C4-11bis e M2C4- 11ter della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dispone, con proprio provvedimento e ai soli fini della loro rendicontazione per il raggiungimento dei predetti traguardi, l'inserimento nel programma degli interventi urgenti, adottato dal medesimo Commissario in attuazione della citata Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1a

ricostruzione delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.A. finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, indicati nell'Allegato B al presente decreto, conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 e da realizzare nei territori della Regione Emilia-Romagna, della Regione Marche e della Regione Toscana individuati con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, ((pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, n. 125 del 30 maggio 2023 e n. 128 del 3 giugno 2023)). Le attività di soggetto attuatore degli interventi indicati nel citato Allegato B sono di competenza della società ANAS S.p.A.

((1-bis. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo le parole: «a valere sul medesimo Piano» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per ulteriori attività funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori».

1-ter. I contratti sottoscritti con gli esperti incaricati dalle Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso le altre amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

Capo V

Interventi urgenti di competenza del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione e il finanziamento di eventi sportivi di rilievo internazionale

Art. 15

Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e per lo svolgimento di altri eventi sportivi

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 5, lettera a), numero 2), le parole: «e al comma 5-ter.1.» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5-ter.1 e al comma 5-ter.2»;

2) dopo il comma 5-ter.1, è inserito il seguente:

5-ter.2. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-ter, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni ((o dalle province autonome e)) di altri soggetti di cui all'articolo 1, comma

2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

b) dopo l'Allegato 1-bis, e' aggiunto, in fine, l'Allegato 1-ter di cui all'Allegato C al presente decreto.

2. In considerazione dello specifico rilievo che il Gran Premio di Formula 1 del made in Italy e dell'Emilia-Romagna e il Gran Premio d'Italia di Formula 1 rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonche' per l'immagine del Paese in ambito internazionale, e' riconosciuto un contributo di 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 in favore della ((Federazione sportiva nazionale-Automobile Club d'Italia)). Agli oneri ((derivanti dall'attuazione del primo periodo)), pari a 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione ((dello stanziamento)) del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

((2-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

Capo VI

Disposizioni urgenti di spesa per garantire la continuita' dei servizi pubblici nel settore dei trasporti

Art. 16

Disposizioni urgenti per garantire la continuita' e la regolarita' dei servizi svolti dalla Gestione governativa ((della)) Ferrovia Circumetnea ((e per il potenziamento della linea FL3 Roma Tiburtina- Viterbo Porta Fiorentina))

1. E' autorizzata la spesa di euro 2.884.300 per l'anno 2025 e di euro 6.684.300 annui a decorrere dall'anno 2026 in favore della Gestione governativa ((della)) Ferrovia Circumetnea. Agli oneri derivanti ((dal primo periodo)), pari a euro 2.884.300 per l'anno 2025 e a euro 6.684.300 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione ((dello stanziamento)) del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

((1-bis. Nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, l'incremento dell'autorizzazione di spesa in favore della societa' Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' destinato anche al finanziamento di binari di precedenza in stazione sulla linea FL3 Roma Tiburtina-Viterbo Porta Fiorentina al fine di incrementare la capacita' e la frequenza del servizio per un importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.))

Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione e mitigazione urbanistica connesse al progetto della linea ferroviaria ad alta velocita' Salerno-Reggio Calabria

1. Al fine di procedere all'attuazione coordinata dei programmi e dei progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione del lotto 1a Battipaglia-Romagnano della linea ferroviaria ad alta velocita' Salerno-Reggio Calabria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la societa' Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., la regione Campania e i comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulano un protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 e i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. In aggiunta alle risorse individuate dal primo periodo, la regione Campania puo' concorrere al finanziamento dei programmi e dei progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al comma 1 mediante risorse proprie, ai fini della sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

*Allegato A
(articolo 3, comma 1)*

Parte di provvedimento in formato grafico

*Allegato B
(articolo 14, comma 1)*

Parte di provvedimento in formato grafico

*Allegato C
(articolo 15, comma 1, lettera b)*

*«Allegato 1-ter
(articolo 3, comma 5-ter.2)*

Elenco degli interventi strettamente funzionali ((allo svolgimento)) dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «((Milano Cortina 2026))», per cui e' disposta la nomina dell'amministratore delegato della Societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2026-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario

=====	
Regione	Intervento
+=====+	
	Posa condotte e nuova opera di presa idrica dal fiume
Veneto	Boite
+-----+	
	Realizzazione del nuovo impianto a fune a Cortina
Veneto	d'Ampezzo (BL)
+-----+	
	Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino
Lombardia	Localita' Bondi
+-----+	
	Nodo di Castione Andevenno, noto come "svincolo di
Lombardia	Sassella"
+-----+	
	Collegamento dei versanti con realizzazione di parcheggio
Lombardia	presso stazione intermedia
+-----+	

».

LL.PP.35-25 - Caro materiali, ripartiti 440 milioni per il terzo trimestre 2024

E' stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al caro materiali del 3 trimestre 2024 che assegna 440 milioni di euro a 900 stazioni appaltanti. Un nuovo sblocco di risorse che fa parte delle misure annunciate dal Ministro Salvini nel corso dell'Assemblea Ance del 24 giugno

Ancora una boccata d'ossigeno per le imprese in attesa dei ristori previsti dal governo per fare fronte al caro materiali. Sono stati, infatti, ripartiti altri 440 milioni che consentiranno di fare fronte a 900 istanze di finanziamento. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 161 del 14 luglio 2025) l'avviso relativo al Decreto Direttoriale n. 135 del 12 giugno 2025, che riguarda la ripartizione del Fondo per la Prosecuzione delle Opere Pubbliche (come previsto dall'articolo 26, del Decreto-legge 50/2022).

Il decreto si riferisce alle richieste presentate dalle Stazioni Appaltanti tra il 1° e il 31 ottobre 2024, all'interno della terza finestra temporale del 2024.

Finanziate 900 istanze, escluse 45

Il decreto ammette 900 istanze a finanziamento, per un importo complessivo di 440.637.967,74 euro, su un totale di 945 domande ricevute. Le restanti 45 domande non sono state accolte per diversi motivi, specificati nel decreto:

- Domande inviate fuori termine tramite PEC;
- Domande relative a contratti già finanziati tramite il Fondo Opere Indifferibili (FOI), per un valore totale di 1.653.410,33 euro;
- Domande riferite a CIG di contratti relativi a servizi o forniture, che non rientrano nella categoria degli "appalti pubblici di lavori";
- Domande con importi negativi;
- Domande per cui le Stazioni Appaltanti hanno presentato rinuncia espressa.

Liquidazione dei fondi: ordine cronologico e disponibilità

Secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto, il Ministero procederà alla liquidazione delle somme tramite successivi decreti di impegno e pagamento, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino al limite massimo di spesa previsto dalla legge, solo laddove le risorse siano disponibili.

I prossimi passi: comunicazioni e aggiornamenti

L'articolo 8 prevede, invece, che, entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministero comunichi alla Ragioneria Generale dello Stato l'elenco delle domande ammesse, comprensivo dei rispettivi Cup e degli importi richiesti a titolo di compensazione.

Nei cinque giorni successivi, la Ragioneria dovrà aggiornare i finanziamenti relativi ai singoli progetti del Pnrr e del Pnc nei sistemi di monitoraggio.

Infine, entro ulteriori dieci giorni, gli enti locali dovranno aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario (detto anche "piano dei costi") dei progetti ammessi.

Di seguito è disponibile il testo integrale del Decreto Direttoriale del Mit.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, convertito con modifiche nella legge n. 91 del 15 luglio 2022 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 26;

CONSIDERATO che, al fine di determinare correttamente i contributi erogabili in favore delle stazioni appaltanti richiedenti, questa Amministrazione ha formulato all’Agenzia delle Entrate il seguente quesito: *“se gli importi derivanti dal calcolo della compensazione come indicato nella citata circolare n. 43362 del 25.11.2021 siano soggetti ad I.V.A. (e, in tal caso, se ad essi debba sommarsi, in via generalizzata, l'aliquota d'imposta prevista per l'esecuzione dell'opera pubblica, pari al 10%, ai sensi del numero 127-septies) della Tabella A, Parte III, del d.P.R. 633/72, ovvero una specifica e diversa aliquota) oppure se detti importi siano esclusi dal campo di applicazione dell'imposta”*.

CONSIDERATO che con la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per quanto concerne la corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore *“le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto. Al riguardo, l'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali”*.

CONSIDERATO che con nota Prot. 7913 del 2 agosto 2022 questa Amministrazione ha altresì richiesto parere all’Avvocatura Generale dello Stato se, ai fini della determinazione dell’importo del contributo da riconoscere alle stazioni appaltanti istanti a valere sulla dotazione dei Fondi di cui al comma 4 dell’articolo 26, andasse considerata anche l’IVA dovuta secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto.

VISTO il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato n. 31619/22 sez. VII, espresso con nota n. 527759 del 22 agosto 2022 secondo il quale *“andrà ammessa a contributo anche la maggiore IVA relativa agli importi riconosciuti dalle stazioni appaltanti agli appaltatori per effetto dell’adeguamento dei prezzi. Ne consegue che le richieste delle stazioni appaltanti ai fondi, dovranno includere anche il costo dell’IVA il cui onere non può che gravare sulle stazioni stesse al momento in cui provvederanno alla corresponsione dei maggiori corrispettivi”*.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

VISTO il comma 458 della legge n.197 del 29 dicembre 2022 con il quale è stato modificato il citato articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ai fini della prosecuzione dell'operatività del predetto Fondo di adeguamento prezzi per l'anno 2023, ed in particolare i commi 6-bis, 6-ter e 12;

VISTO l'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che ha modificato l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO l'articolo 1, comma 532, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" che ha modificato l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO l'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 2022, il quale dispone che, per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del medesimo articolo 26, sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, incrementate con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025;

VISTO l'art.7-bis, comma 1 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n.41 che ha disposto che "l'art.26, comma 6-bis, penultimo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.91 è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 186 "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTO il D.M. n. 151 del 30 maggio 2024 di riorganizzazione del Ministero che assegna alla Divisione 6 – Gestione amministrativa, contabile e finanziaria della "gestione programmi" della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, i compiti relativi al "*Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modifiche e integrazioni*";

VISTA la direttiva del Dipartimento per le Opere pubbliche e le politiche abitative in data 7 febbraio 2025, n. 1, come modificata dalla successiva direttiva n. 2 un data 21 febbraio 2025,



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

con la quale sono stati assegnati ai titolari delle Direzioni Generali del medesimo Dipartimento e dei Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche gli obiettivi strategici e operativi per l'anno 2025, nonché le corrispondenti risorse di bilancio, indicate in apposito elenco;

VISTO il D.M. del 28 febbraio 2024 n.47, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 73 del 27 marzo 2024 e sul sito del Ministero, “Sezione Trasparenza”, che ha disciplinato le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da applicarsi alle ipotesi previste dall'articolo 26, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, quali in particolare:

- agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

- agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

- agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzi regionali, con riguardo ai prezzi dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022;

- ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'art. 3 del citato D.M. 28 febbraio 2024 n.47, che stabilisce che la presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 50



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

del 17 maggio 2022 da parte delle stazioni appaltanti avviene telematicamente tramite la piattaforma dedicata nel rispetto delle seguenti finestre temporali:

- I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
- II finestra temporale: dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
- III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
- IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.

CONSIDERATO che l'accesso al Fondo adeguamento prezzi di cui al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come stabilito al comma 6-ter dell'art.26, è consentito “(...)anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7”;

PRESO ATTO che le somme disponibili nel cap.7007 “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, in data del presente decreto, risultano euro 657.919.584,70 quali residui correnti lettera F per l'annualità 2024, euro 258.964.739,64 di competenza per la corrente annualità

CONSIDERATO che successivamente all'emissione del Decreto direttoriale di ammissione a finanziamento n. 97 del 31 maggio 2023 (I^ finestra 2023), **l'ATER della Provincia di Latina** con pec prot.508 del 15 gennaio 2025, in relazione all'istanza adeguamento ID 1802, cup E74B14000460006 CIG 8645267C02, con riconoscimento di un contributo di € 89.587,89 più iva per € 8.958,79 rispettivamente liquidati con D.D. n.140 del 25 giugno 2023 e D.D. n.560 del 4 dicembre 2024, ha segnalato che dal rendiconto finale tale importo non è dovuto; pertanto la somma di € 98.546,68 è compensata in detrazione dall'importo della scheda ID 24931 cup E89C07000180009, CIG 8792931C32 di € 194.007,00 inserita nella richiesta relativa alla III^ finestra ottobre 2024, liquidando pertanto sulla ID 24931 la somma di € 95.460,32 (€ 194.007,00 - € 98.546,68), fermo restando l'onere in capo alla Stazione Appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 8216 dell'11/06/2025, con cui si informava la **Regione Campania - Ufficio Speciale Grandi Opere** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo III^ finestra - ottobre 2024, il CIG/scheda 0362878066 (ID 25372) afferisce ad appalti di “servizi” e, pertanto, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; quindi non è ammissibile l'importo pari a euro 124.427,42 concernente l'istanza di cui al citato CIG/scheda;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5667 del 7 maggio 2025, con cui si informava il **Comune di Cicala** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo finestra temporale III^A - ottobre 2024, il CIG/scheda 8630846F6B (ID 25984) afferisce ad appalti di “servizi” e, pertanto, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; quindi non è ammissibile l’importo pari a euro 44.118,82 concernente l’istanza di cui al citato CIG/scheda;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5646 del 6 maggio 2025, con cui si informava la **Comunità Montana di Valle Trompia** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo finestra temporale III^A - ottobre 2024, il CIG 9699851A42 per due schede ID 25219 e ID 25220 afferiscono ad appalti di “servizi” e, pertanto, non rientrano tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; quindi, non è ammissibile l’importo complessivo pari a euro 13.122,72 concernente le istanze di cui ai citati CIG/schede;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5753 del 7 maggio 2025, con cui si informava l’**Azienda Ospedaliero - Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo finestra temporale III^A - ottobre 2024, il CIG/scheda 800802601D (ID 25125) afferisce ad appalti di “servizi” e, pertanto, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; quindi, non è ammissibile l’importo pari a euro 111.406,00 concernente l’istanza di cui al citato CIG/scheda;

VISTA la nota ministeriale prot. N. 5828 del 8 maggio 2025, con cui si informava la **società e-distribuzione spa** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo finestra temporale III^A - ottobre 2024, i seguenti CIG: 7588969754, 7543968754, 7946242656, 78070895A6, 77224986F2, 759158561F, 7591576EAF, 7747384F83, 73472083D8, 7543977EBF, 7722284659, 7689994FC9, 780209192A, 7922347F8C, 83600313D3, 7809154DBB, 75905331FD in relazione alle seguenti schede ID 24439, ID 24441, ID 24460, ID 24476, ID 24499, ID 24531, ID 24635, ID 24636, ID 24653, ID 24657, ID 24659, ID 24661, ID 24663, ID 24673, ID 24675, ID 24694 e ID 2477 afferiscono ad appalti di “servizi” e, pertanto, non rientrano tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; quindi, non è ammissibile l’importo complessivo pari a euro 260.337,78 concernente le istanze di cui ai citati CIG/schede;

CONSIDERATO che successivamente all’emissione del Decreto direttoriale di ammissione a finanziamento n. 418 del 26 settembre 2024 (V^A finestra aprile 2024), la società **Rete Ferroviaria Italiana** con pec acquisita l’11 dicembre 2024 al prot. MIT n.49488, in relazione alle istanze adeguamento ID 18251, cup J44E22002780009 CIG 8519569ABD, con riconoscimento di un contributo di € 60.666,77 e ID 18254, cup J44E22002780009 CIG 8533533E31, con riconoscimento di un contributo di € 669.804,29, già liquidate con D.D. n.616 del 12 dicembre 2024, ha segnalato che per tali importi è stata trovata copertura con somme disponibili del quadro economico e pertanto da restituire; l’importo di € 730.471,06



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

(€ 669.804,29 + € 60.666,77) è compensato in detrazione dall'importo della scheda ID 23575 cup J87D22000340001, CIG 8533533E31 di € 961.507,82 inserita nella richiesta relativa alla III^a finestra ottobre 2024, liquidando pertanto sulla ID 23575 la somma di € 231.036,76 (€ 961.507,82 - € 730.471,06) fermo restando l'onere in capo alla Stazione Appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento;

VISTA la nota ministeriale prot. N. 5604 del 6 maggio 2025, con cui si informava la **società Rete Ferroviaria Italiana** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo finestra temporale III^a - ottobre 2024, i seguenti CIG: 9564436645, 9561165AF3, 95699203D0, 9684161677, 9568264D3A, 9054336270, A03BFBBF6F, 95601949A8, A03F5409DD, A0118F28BA, A0118ADFC7, A026BD3F8F, A0121208C0 in relazione alle seguenti schede ID: 23621-23620-23627-23837-23625-23547-23616-23626-23746-23840-23843-23898-23900 afferiscono ad appalti di "servizi"/"forniture" e, pertanto, non rientrano tra gli "appalti pubblici di lavori" ai quali si applica l'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; quindi, non è ammissibile l'importo complessivo pari a euro 2.684.804,15 concernente le istanze di cui ai citati CIG/schede;

VISTA la nota della **Provincia di Treviso** prot. n. 73434 del 9 novembre 2024, acquisita in pari data al prot. ministeriale n. 45346, in merito alla restituzione della somma pari ad € 202.761,74, relativa all'istanza adeguamento ID 9884, cup B26B19000070002, CIG 8678734DD9, con riconoscimento di un contributo di € 378.191,57 già liquidato con D.D. n.97 del 5 agosto 2024, poi ridotto a € 175.429,83, quindi minore della somma effettivamente richiesta e liquidata e, pertanto, da restituire, la differenza di € 202.761,74 (€ 378.191,57 - € 175.429,83); detto importo, come indicato con nota ministeriale n.351 del 28.03.2025, è in parte compensato in detrazione dall'importo della scheda ID 25283, cup B21D20000450001, CIG 95082117EE, pari a € 105.632,30 inserito nella richiesta relativa alla III finestra temporale, ottobre 2024, liquidando pertanto sulla ID 25283 la somma di € 0,00, fermo restando l'onere in capo alla Stazione Appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento. Si specifica che la stazione appaltante dovrà quindi restituire la differenza di importo pari a € 97.129,44 (€ 202.761,74 - € 105.632,30);

VISTA la nota del **Comune di San Michele di Ganzaria**, prot.n. 1309 dell'11 febbraio 2025, acquisita in pari data al protocollo ministeriale n. 5147, in merito alla restituzione della somma pari ad € 94.312,88 relativa al CIG 6957429C07, già liquidato con D.D. n. 616 del 12 dicembre 2024, per cui è stata trovata copertura finanziaria con somme disponibili del quadro economico; il suddetto importo di € 94.312,88 da restituire è in parte compensato in detrazione dall'importo della scheda ID 25173, cup J75E22000050006, CIG A0291B30F8 pari a € 11.287,39 inserito nella richiesta relativa alla III finestra ottobre 2024, liquidando pertanto sulla istanza scheda ID 25173 la somma di € 0,00, fermo restando l'onere in capo alla stazione



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento. Si specifica che la stazione appaltante dovrà quindi restituire il restante importo pari a € 83.025,49 (€ 94.312,88 - € 11.287,39),

VISTA la nota ministeriale n. 7740 del 5 giugno 2025 con la quale si comunicava al **Comune di Cirò Marina** che, nella III^a finestra temporale - ottobre 2024, l'istanza presentata con ID 24849, CIG 84062007AF, CUP F88E18000690006 è identica a quella già trasmessa nella finestra temporale AP06 (ID 20131), con medesimi importi (euro 213.390,67) e riferimenti allo stesso S.A.L. (S.A.L. n. 1); considerato che si è già proceduto alla liquidazione del suddetto importo (ID Scheda 20131), l'istanza riferita alla nella III^a finestra temporale - ottobre 2024 (ID Scheda 24849) non è ammissibile;

VISTA la nota ministeriale n. 5636 del 6 maggio 2025 con la quale si comunicava al **Comune di Cirò Marina** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo finestre temporali AP06 e nella III^a finestra temporale - ottobre 2024 (ID 22148 e ID 26058), il CIG B1B67B5D0D, CUP F83H20000120002, afferisce ad appalti di "servizi" e, pertanto, non rientra tra gli "appalti pubblici di lavori" ai quali si applica l'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; quindi, in relazione alla nella III^a finestra temporale - ottobre 2024, non è ammissibile l'importo di euro 58.057,86 (scheda ID 26058);

VISTA la nota ministeriale prot. 7629 del 4 giugno 2025 al **Comune di Carlopoli** concernente la richiesta di accesso al Fondo, nella III^a finestra temporale - ottobre 2024 (scheda ID 25488 - CIG 910635952C - CUP E36B17000000002) per un importo di euro 42.193,54, con la quale si rileva che il file trasmesso a seguito di regolarizzazione, risulta sottoscritto digitalmente in data 27-05-2025 e quindi oltre il termine previsto dalla norma; pertanto l'istanza di accesso al Fondo "FONDO-AP07-2024-B790149519f44d869e305076885f44a0189b" (scheda ID 25488 - CIG 910635952C - CUP E36B17000000002) per l'importo di euro 42.193,54 non è ammissibile;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5826 dell'8 maggio 2025, con cui si informava il **Comune di Campodimele** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo nella III^a finestra temporale - ottobre 2024, CUP H32C23000020001- i CIG/schede 96400114BC (ID 24800), 9640471058 (ID 24718), 964059028B (ID 24840 e ID 24841), CUP H32C23000040001 -i CIG/schede 9640584D94 (ID 24875), e CUP H32C23000050001 i CIG/schede 964057020A (ID 24983), 96405956AA (ID 24815), 9653351540 (ID 24806), afferiscono ad appalti di "forniture" e, pertanto, non rientrano tra gli "appalti pubblici di lavori" ai quali si applica l'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; quindi, non è ritenuto ammissibile l'importo complessivo pari a euro 60.232,39 concernente le istanze di cui ai citati CIG/schede;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5749 del 7 maggio 2025, con cui si informava il **Comune di Caserta** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo nella III^a finestra temporale -



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

ottobre 2024, il CIG ZA432A8F8C (ID 24145) afferisce ad appalti di “servizi” e, pertanto, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; quindi, non è ammissibile l’importo complessivo pari a 59.080,19 concernente l’istanza di cui al citato CIG/scheda;

VISTA la nota della **Provincia di Modena** del 12/05/2025, fasc. 770/2022, acquisita al prot. ministeriale n. 6186 in data 13/05/2025, con la quale la stazione appaltante rinuncia all’istanza presentata con scheda ID 24578, CUP G89F18000890004, CIG 87932481CE, pari a euro 50.819,49 contenuta nella richiesta accesso Fondo nella III finestra temporale, codice univoco FONDO-AP07-2024-F257e77e9b309b1b880106fbfc76c5846545. Pertanto, sono ammissibili le sole istanze presentate con schede ID 24958, 24976 e 25019 riferite, rispettivamente, ai CUP G47H21057430001, G87H21036100001 e G41B15000090005 e ai CIG 9844163C49, 9770236DCB e 8469784EDA, per un importo complessivo pari a euro 1.098.787,34.

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5829 dell’8 maggio 2025, con cui si informava **l’Università degli Studi "Magna Græcia"** di Catanzaro che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo nella III^ finestra temporale - ottobre 2024, il CIG 8923552C0E afferisce a un appalto di “forniture” e, pertanto, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; quindi, non è ammissibile l’importo complessivo pari a euro 19.925,42 concernente l’istanza/scheda ID 25304, CUP J61F19000130007. È ammissibile l’istanza presentata con schede ID 24361, CUP F63H19001300005 e CIG 91248543BB, per un importo complessivo pari a euro 36.286,57.

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5825 dell’8 maggio 2025, con cui si informava **l’Azienda Ospedaliera di Cosenza** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo nella III^ finestra temporale - ottobre 2024, il CIG 758159414B – scheda ID 25791 per un importo pari a euro 21.515,41, afferisce a un appalto di “forniture” e, pertanto, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; quindi, non è ammissibile detto importo pari a euro 21.515,41, concernente l’istanza/scheda ID 25791. Sono ammissibili le istanze presentate con schede ID 25798, 25816, 25833, 25838 e 25841 riferite, rispettivamente, ai CUP F85F20000230001, F85F20000230001, F83B10000540002 e F85F20000230001 e ai CIG 068230825F, 8444240749 e 0682230201, per un importo complessivo pari a euro 194.285,91.

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5811 dell’8 maggio 2025, con cui si informava il **Comune di Aci Sant’Antonio** che, in relazione alla richiesta di accesso al Fondo nella III^ finestra temporale - ottobre 2024, il CIG A03A09B00D- scheda ID 25427 pari a euro 11.616,75 afferisce a un appalto di “servizi” e, pertanto, non rientra tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.; quindi, non è ammissibile l’importo complessivo pari a euro 11.616,75, concernente la suddetta istanza/scheda ID 25427. Sono ammissibili le istanze presentate con schede ID 25342, 25552 e 25555 riferite,



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

rispettivamente, ai CUP C55E22000220006, C51B21001550001, e C55D22000010006 e ai CIG 9561277761, 9460990FEB e 98995230D1, per un importo complessivo pari a euro 24.409,09.

CONSIDERATO che successivamente all'emissione del Decreto direttoriale di ammissione a finanziamento n. 190 del 8 settembre 2023 (II^a finestra 2023), la **Provincia di Pisa** con pec del 10 febbraio 2025 acquisita in pari data al prot. ministeriale n.4881, in relazione all'istanza adeguamento ID 3511, cup E57H21009670005 CIG derivato 9334029C64, con riconoscimento di un contributo di € 128.702,98 già liquidato con D.D. n.224 del 10 novembre 2023, ha segnalato che da un calcolo corretto l'importo è pari ad € 91.572,38, quindi minore della somma effettivamente richiesta; la differenza di € 37.130,60 è compensata in detrazione dall'importo della scheda ID 24053 cup E57H06000480007, CIG 88029643B3 di € 157.892,33 inserita nella richiesta relativa alla III^a finestra - ottobre 2024, liquidando pertanto sulla ID 24053 la somma di € 120.761,73 (€ 157.892,33 - € 37.130,60), fermo restando l'onere in capo alla Stazione Appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento;

CONSIDERATO che il **Comune di Montecorice** con pec acquisita il 30 gennaio 2025 al prot. ministeriale n. 3458, in relazione alle istanze adeguamento ID 5532, CIG 9509806C29 - cup E57H20002280002, con riconoscimento di un contributo di € 14.635,01 ammessa a finanziamento con DD n.190/2023 (II^a finestra 2023) e liquidato con DD n.224/2023 e ID 9391, CIG 9509806C29 - cup E57H20002280002, con riconoscimento di un contributo di € 50.966,55 ammessa a finanziamento con DD n.288/2023 (III^a finestra 2023) e liquidato con DD n.97/2024, ha segnalato che per meri errori materiali l'effettivo importo da richiedere per entrambe le istanze è pari ad € 19.140,28; pertanto, come comunicato con nota ministeriale prot. n. 2666 del 19.03.2025, deve essere restituito l'importo di € 46.461,28 (€ 65.601,56 - € 19.140,28), che è in parte compensato in detrazione dall'importo di € 43.374,02 di cui alle schede ID 25669 per € 5.060,26 e ID 25671 per € 38.313,76 cup E57H20002280002, CIG 9509806C29, inserite nella richiesta relativa alla III^a finestra- ottobre 2024, liquidando quindi sulle istanze ID 25669 e ID 25671 la somma di € 0,00, fermo restando l'onere in capo alla Stazione Appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento. Si specifica che la stazione appaltante dovrà quindi restituire ancora un importo pari a € 3.087,26 (€ 46.461,28 - € 43.374,02);

CONSIDERATO che successivamente all'emissione del Decreto direttoriale di ammissione a finanziamento n. 288 del 13 dicembre 2023 (III^a finestra 2023), il **Comune di Pomigliano D'Arco** con pec del 8 luglio 2024, acquisita il 9 luglio 2024 al prot. ministeriale n.29755, in relazione all'istanza adeguamento ID 8743, cup F56D19000070007 CIG 8939666DBF, con riconoscimento di un contributo di € 52.843,76 già liquidato con D.D. n.97 del 5 agosto 2024, ha segnalato che da un calcolo corretto l'importo è pari ad € 25.545,20, quindi minore della somma effettivamente richiesta; la differenza di € 27.300,56 è compensata in detrazione



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

dall'importo della scheda ID 23151 cup F57H17000850002, CIG 7623331BBE pari a € 477.993,76 inserita nella richiesta relativa alla III^a finestra -ottobre 2024, liquidando pertanto sulla istanza ID 23152 la somma di € 450.693,20 (€ 477.993,76 - € 27.300,56), fermo restando l'onere in capo alla Stazione Appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento;

CONSIDERATO che successivamente all'emissione del Decreto direttoriale di ammissione a finanziamento n. 288 del 13 dicembre 2023 (III^a finestra 2023), il **Comune di Pisa** con pec del 4 giugno 2024 prot. n.70153, acquisita con mail in pari data, in relazione all'istanza adeguamento ID 8513, cup J56G16000290006 CIG 885847874C, con riconoscimento di un contributo di € 22.823,10, già liquidato con D.D. n.97 del 5 agosto 2024, ha segnalato che per tale intervento si è potuto far fronte ai maggiori costi con risorse proprie; quindi la somma è compensata in detrazione dall'importo della scheda ID 24282 cup J53D21001780001, CIG 957403579D pari a € 26.272,28 inserita nella richiesta relativa alla III^a finestra- ottobre 2024, liquidando pertanto sulla istanza ID 24282 la somma di € 3.449,18 (€ 26.272,28 - € 22.823,10), fermo restando l'onere in capo alla Stazione Appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento;

CONSIDERATO che successivamente all'emissione del Decreto direttoriale di ammissione a finanziamento n. 288 del 13 dicembre 2023 (III^a finestra 2023), il **Comune di Matera** con pec prot. G.0105348/202 del 9 ottobre 2024, acquisita in pari data al prot. ministeriale n.40943, in relazione all'istanza adeguamento ID 8492, cup I17H19002320004 CIG 921408035B, con riconoscimento di un contributo di € 26.628,85 già liquidato con D.D. n.97 del 5 agosto 2024, ha segnalato che da un calcolo corretto l'importo è pari ad € 23.245,92, quindi minore della somma effettivamente richiesta; la differenza di € 3.382,93 è compensata in detrazione dall'importo della scheda ID 23785 cup I13J20000070006, CIG 8800024987 pari a € 271.940,45 inserita nella richiesta relativa alla III^a finestra ottobre 2024, liquidando pertanto sulla istanza ID 23785 la somma di € 268.557,52 (€ 271.940,45 - € 3.382,93), fermo restando l'onere in capo alla stazione appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento;

CONSIDERATO che successivamente all'emissione del Decreto direttoriale di ammissione a finanziamento n. 80 del 2 aprile 2024 (IV^a finestra 2023), il **Comune di Roma Capitale** con pec prot. SO/2024/0003711 del 16 settembre 2024 acquisita in pari data al prot. ministeriale n.37836, in relazione all'istanza adeguamento ID 11351, cup J82E12000380006 CIG 8545691F4A, con riconoscimento di un contributo di € 95.466,54, già liquidato con D.D. n.329 del 5 agosto 2024, ha segnalato che *“per tale intervento si è potuto far fronte ai maggiori costi totalmente con risorse di Roma Capitale”*; la somma di € 95.466,54 è compensata in detrazione dall'importo della scheda ID 25590 cup J86G21006310004, CIG 8978147947 pari a € 112.648,97 inserita nella richiesta relativa alla III^a finestra ottobre 2024, liquidando pertanto sulla istanza ID 25590 la seguente somma € 17.182,43 (€ 112.648,97 - € 95.466,54), fermo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

restando l'onere in capo alla Stazione Appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento;

CONSIDERATO che successivamente all'emissione del Decreto direttoriale di ammissione a finanziamento n. 80 del 2 aprile 2024 (IV[^] finestra 2023), la **Regione Toscana** con pec prot. AOO GRT O.050 del 5 novembre 2024 acquisita in pari data al prot. ministeriale n. 45218, in relazione all'istanza adeguamento ID 12215, cup D31B19000200003 CIG 7986093C6A, con riconoscimento di un contributo di € 255.402,91, già liquidato con D.D. n.329 del 5 agosto 2024, ha segnalato che per tale intervento si è potuto far fronte a parte dei maggiori costi con risorse proprie per € 124.461,53; tale somma è compensata in detrazione dall'importo della scheda ID 23585 cup B11B13000160001, CIG 74702315A2 pari a € 292.032,53 inserita nella richiesta relativa alla III[^] finestra -ottobre 2024, liquidando pertanto sulla istanza ID 23585 la somma € 167.571,00 (€ 292.032,53 - € 124.461,53), fermo restando l'onere in capo alla Stazione Appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento;

CONSIDERATO che successivamente all'emissione del Decreto direttoriale di ammissione a finanziamento n. 80 del 2 aprile 2024 (IV[^] finestra 2023), il **Comune di Fasano** con pec prot. 73434 del 27 dicembre 2024, acquisita in data 7 gennaio 2025 al prot. ministeriale n. 355, in relazione all'istanza adeguamento ID 14336, cup D51B20000630004 CIG 936153463E, con riconoscimento di un contributo di € 48.045,18, già liquidato con D.D. n.329 del 5 agosto 2024, ha segnalato che per tale importo è stata trovata copertura con somme disponibili del quadro economico e pertanto da restituire; come comunicato con nota ministeriale prot. n. 2664 del 19.03.2025, l'importo di € 48.045,18 è in parte compensato in detrazione dall'importo della istanza scheda ID 26290 cup D57H21001270004, CIG 9450344E90 pari a € 30.430,86 inserita nella richiesta relativa alla III[^] finestra -ottobre 2024, liquidando pertanto sulla istanza ID 26290 la somma di € 0,00, fermo restando l'onere in capo alla Stazione Appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento. Si specifica che la stazione appaltante dovrà quindi restituire ancora un importo pari a € 17.614,32 (€ 48.045,18 - € 30.430,86);

CONSIDERATO che successivamente all'emissione del Decreto direttoriale di ammissione a finanziamento n. 80 del 2 aprile 2024 (IV[^] finestra 2023), il **Comune di Pollica** con pec del 28 gennaio 2025, acquisita in pari data al prot. ministeriale n. 3135, in relazione all'istanza adeguamento ID 19440, cup C51B20000050002 CIG 9147528AE6, con riconoscimento di un contributo di € 34.621,06, già liquidato con D.D. n.329 del 5 agosto 2024, ha segnalato che tale importo è stato erroneamente richiesto e pertanto da restituire; come comunicato con nota ministeriale prot. n. 2667 del 19.03.2025, l'importo di € 34.621,06 è in parte compensato in detrazione dall'importo della scheda ID 24048 cup C51B20000050002, CIG 9147528AE6 pari a € 21.223,14 inserita nella richiesta relativa alla III[^] finestra- ottobre 2024, liquidando pertanto sulla istanza ID 24048 la somma di € 0,00, fermo restando l'onere in capo alla stazione



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento. Si specifica che la stazione appaltante dovrà quindi restituire ancora un importo pari a € 13.397,92 (€ 34.621,06 - € 21.223,14);

CONSIDERATO che successivamente all'emissione del Decreto direttoriale di ammissione a finanziamento n. 80 del 2 aprile 2024 (IV^a finestra 2023), il **Comune di Melzo** con mail del 26 novembre 2024, in relazione all'istanza adeguamento ID 12342, cup B96E17000020005 CIG 84156340E0, con riconoscimento di un contributo di € 176.866,25 già liquidato con D.D. n.329 del 5 agosto 2024, ha segnalato che per mero errore materiale l'importo corretto è di € 24.206,40 e pertanto resta da restituire l'importo di € 152.659,85; come comunicato con nota ministeriale prot. n. 2665 del 19.03.2025, tale importo è in parte compensato in detrazione dall'importo della scheda ID 23137 cup B93H19000180004, CIG 885371900E pari a € 59.913,68 inserita nella richiesta relativa alla III^a finestra -ottobre 2024, liquidando pertanto sulla istanza ID 23137 la somma di € 0,00, fermo restando l'onere in capo alla Stazione Appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento. Si specifica che la stazione appaltante dovrà quindi restituire ancora un importo pari a € 92.746,17 (€ 152.659,85 - € 59.913,68);

VISTA la nota dell'**Amministrazione Provinciale di Catanzaro** acquisita al protocollo ministeriale n.6394 del 16 maggio 2025, con la quale per le istanze inserite nella richiesta per la III finestra temporale-ottobre 2024 la stazione appaltante ha richiesto la rettifica del contributo a valere sulle risorse del Fondo, in quanto gli importi sono stati inseriti erroneamente senza IVA pertanto, per la istanza ID 26148 CIG 7474662E33 il contributo corretto comprensivo dell'IVA risulta pari a: euro 1.001.897,75 (euro 821.227,66 + iva al 22% per euro 180.670,09);

CONSIDERATO che successivamente all'emissione del Decreto direttoriale di ammissione a finanziamento n. 418 del 26 settembre 2024 (V^a finestra aprile 2024), l'**Amministrazione Provinciale di Catanzaro** con pec prot.0033011 del 15 novembre 2024, acquisita in pari data al prot. MIT n.46565, in relazione all'istanza adeguamento ID 18875, cup C39J15000080002 CIG 85071795D, con riconoscimento di un contributo di € 397.691,83, già liquidato con D.D. n.616 del 12 dicembre 2024, ha segnalato che tale importo era stato già liquidato con DD 329/2024, quindi in seguito erroneamente reinserito e pertanto da restituire; l'importo di € 397.691,83 è compensato in detrazione dall'importo della scheda ID 26148 cup C11B16000310002, CIG 7474662E33 pari a € 1.001.897,75 inserita nella richiesta relativa alla III^a finestra temporale- ottobre 2024, liquidando pertanto sulla istanza ID 26148 la somma di € 604.205,92 (€ 1.001.897,75 - € 397.691,83) fermo restando l'onere in capo alla Stazione Appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

CONSIDERATO che successivamente all'emissione del Decreto direttoriale di ammissione a finanziamento n. 418 del 26 settembre 2024 (V[^] finestra aprile 2024), il **Comune di Istrana** con pec del 6 febbraio 2025 acquisita in data 10 febbraio 2025 al prot. ministeriale n.4865, in relazione all'istanza adeguamento ID 19858, cup D79H18000320004 CIG 8805091EF1, con riconoscimento di un contributo di € 315.604,14 già liquidato con D.D. n.616 del 12 dicembre 2024, ha segnalato che € 109.799,75 (relativi al SAL 11bis) di tale importo era stato già liquidato con DD 329/2024, quindi, in seguito erroneamente reinserito e pertanto da restituire; l'importo di € 109.799,75 è compensato in detrazione dall'importo della scheda ID 24308 cup D72B18000150005, CIG 9427428FAE pari a € 281.470,98, inserita nella richiesta relativa alla III[^] finestra- ottobre 2024, liquidando pertanto sulla istanza ID 24308 la somma di € 171.671,23 (€ 281.470,98 - € 109.799,75), fermo restando l'onere in capo alla Stazione Appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento;

CONSIDERATO che successivamente all'emissione dei Decreti direttoriali di ammissione a finanziamento delle finestre I, II, III e IV del 2023 nonché della V finestra aprile 2024, la **Città Metropolitana di Firenze** con pec del 30 gennaio 2024, acquisita al prot. ministeriale n. 4282 del 21 ottobre 2024, e con pec del 31 dicembre 2024, acquisita al prot. ministeriale n. 42993, in relazione alle seguenti istanze schede: ID 827 (art.26, c. 4, lett. a DL 50/2022) – CIG 8970601620 pari a € 4.760,75, ID 422 (AP01) – CIG 9443306E9F per € 2.106,00, ID 5712– cig 7729740F39 pari a € 730,84; ID 10520 (AP03) – CIG 8919346D27 pari a € 66516,21; ID 17427– CIG A0192CB602 pari a € 67.702,71 e ID 17410 – CIG A0101AA263 (AP04), ID 19432 –CIG 732216380D, ID 19843 – CIG ZE43D156A4, ID 19465 – CIG 9612317EE9, ID 19825 –CIG A025178FC2, ID 19821 (AP05) –CIG A024B99774 per € 35.094,37, già liquidate con i rispettivi decreti di impegno e pagamento, ha segnalato che tali somme sono state richieste per mero errore e sommano un totale di € 176.910,88; tale l'importo è compensato in detrazione dall'importo della istanza scheda ID 25890 cup B72E20000100002, CIG 9024734617 pari a € 184.722,00 inserita nella richiesta relativa alla III[^] finestra- ottobre 2024, liquidando pertanto sulla istanza ID 25890 la somma di € 7.811,12 (€ 184.722,00 - € 176.910,88), fermo restando l'onere in capo alla stazione appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti dell'operatore economico con riferimento al suddetto CIG/intervento;

CONSIDERATO che con Decreto direttoriale di ammissione a finanziamento n. 453 del 28 ottobre 2024 (VI[^] finestra aprile 2024), veniva esclusa la richiesta di accesso al Fondo presentata dal **Comune di Grosotto** relativa al cup E73H19001230006 risultato assegnatario di contributo FOI; successivamente con pec, acquisita il 18 febbraio 2025 al prot. ministeriale n.413, il Comune di Grosotto ha segnalato che per l'intervento di cui al CIG 928128028D (ID 20159), riferito allo stesso cup, non ha beneficiato del contributo FOI e pertanto ne chiedeva la riammissione, per la somma pari a € 51.725,78; accertato che il contributo era dovuto, si ammette la richiesta Codice Univoco FONDO-AP06-2024-E201753a6874776a55bc5dae5721b993a585, relativamente alla istanza ID 20159 cup



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

E73H19001230006 CIG 928128028D per l'importo pari ad € 51.725,78, per cui l'importo totale a favore della stazione appaltante è pari a € 64.620,28;

VISTA la nota del **Comune di Galliera Veneta**, acquisita in data 7 ottobre 2024 al prot. ministeriale n. 40491, con la quale per l'istanza ID 23217, CIG 8921289095, CUP G68E18000300006 la stazione appaltante ha richiesto la rettifica del contributo a valere sulle risorse del Fondo computando anche l'IVA erroneamente non calcolata; pertanto, l'importo del contributo ammissibile comprensivo dell'IVA risulta pari a € 441.000,41 in luogo di € 398.355,84;

VISTA la nota **dell'8° Reparto Infrastrutture** prot.22564 del 4 novembre 2024 acquisita in pari data al prot. ministeriale n. 44991, con la quale per le istanze inserite nella richiesta per la III finestra-ottobre 2024 la stazione appaltante ha richiesto la rettifica del contributo a valere sulle risorse del Fondo, computando anche l'IVA erroneamente non calcolata: pertanto, il contributo corretto relativo alle seguenti istanze/Schede ID comprensivo dell'IVA risulta:

- **ID 25881** € 1.745.511,83 + iva per € 174.551,18 = **€ 1.920.063,01**
- **ID 25886** € 298.614,36 + iva per € 65.695,16 = **€ 364.309,52**
- **ID 25905** € 87.676,82 + iva per € 19.288,90 = **€ 106.965,72**
- **ID 25878** € 17.404,35 + iva per € 1.740,44 = **€ 19.144,79**
- **ID 25969** € 49.603,17 + iva per € 10.912,70 = **€ 60.515,87**
- **ID 26075** € 109.909,90 + iva per € 10.990,99 = **€ 120.900,89**
- **ID 25961** € 62.623,77 + iva per € 13.777,23 = **€ 76.401,00**
- **ID 25951** € 134.897,60 + iva per € 29.677,47 = **€ 164.575,07**
- **ID 25018** € 233.542,09 + iva per € 51.379,26 = **€ 284.921,35**

VISTA la pec del **Comune di Ceggia** del 13 gennaio 2025, acquisita il 15 gennaio 2025 al prot. ministeriale n.1365, con la quale la stazione appaltante ha chiesto l'annullamento/rinuncia dell'istanza ID 25224, CIG 93561825A2, CUP J81B21014200004, relativa alla III^ finestra - ottobre 2024, per la quale era stato richiesto a valere sulle risorse del Fondo un importo di € **127.315,90**;

VISTA la pec del **Comune di Gaggi** prot. 1165 del 3 febbraio 2025, acquisita il 10 febbraio 2025 al prot. ministeriale n.4858, con la quale la stazione appaltante ha chiesto l'annullamento/rinuncia dell'intera richiesta di accesso al fondo ID 9941 - CIG 8982572CE6, relativa alla III^ finestra-ottobre 2024, contenente le istanze/Schede ID 23112 pari a € 30.800,68 e ID 23114 pari a € 54.061,36 - codici CUP E37B19003260002 e CIG 8982572CE6;

VISTA la nota della società **Abbanoa s.p.a.** acquisita al prot. ministeriale n.686 del 24 febbraio 2025 con la quale, in riscontro alla nota ministeriale prot.146 del 14 febbraio 2025, detta società ha comunicato di essere sottoposta al meccanismo di riversamento del saldo IVA debito/credito all'erario e che pertanto l'iva non costituisce un costo; vista la nota della società



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

Abbanoa S.p.A. acquisita al protocollo ministeriale n. 2594 del 18/03/2025, contenente il file Excel con i dettagli dell'IVA per singola istanza (finestre da I a III- AP01 a AP07); vista la nota ministeriale prot. n. 3098 del 26 marzo 2025 e allegati, con cui si informava detta società che gli importi non dovuti e pagati, relativi a CIG/interventi di appalti di "servizi" (finestre I - III- AP01 AP07) e gli importi non dovuti e pagati per IVA per un complessivo pari ad € **6.087.445,74** [€ 3.630.058,15, IVA inclusa, per i suddetti CIG servizi non dovuti - finestra temporale I-IV (CIG 8201623169, CIG 8201596B1E, CIG 8201599D97, CIG 82015136A1, CIG 82016095DA, CIG 0550097267) + € 2.457.387,59 per IVA non dovuta relativa ai CIG lavori - finestra temporale I-IV (CIG 8053022BF9, 8382492B38, 529793389C, 8609601381, 83737003D7, Z4C1EA39EF, 5327345829, 828687733C, 8682193451, 845571873B, 87766164A4, 8777008820, 87771247DA, 87771930CD, 8633929F97, 863410727F, 054715890E, 644694072F)], sarebbero stati portati in detrazione completa delle istanze pervenute come di seguito specificato: in detrazione completa delle istanze pervenute con richiesta codice FONDO-AP05-2024- F97981bf90f34490881de9d13c274f7e0608, per un totale di € 1.293.568,14 IVA esclusa, liquidando, pertanto sulle relative istanze l'importo di € **0,00**; in detrazione completa delle istanze pervenute con richiesta codice FONDO-AP06-2024- F97981bf90f34490881de9d13c274f7e0608, per un totale di € 566.222,24 IVA esclusa, liquidando, pertanto sulle relative istanze l'importo di € **0,00**; in detrazione completa delle istanze pervenute con richiesta codice FONDO-AP07-2024- F97981bf90f34490881de9d13c274f7e0608, per un totale di € 3.920.823,12 IVA esclusa, liquidando, pertanto sulle relative istanze l'importo di € **0,00**. Resta fermo l'onere in capo alla Stazione Appaltante dell'integrale erogazione del dovuto nei confronti degli operatori economici aventi diritto. Si specifica che la stazione appaltante dovrà restituire ancora un importo pari a € 306.832,24 che potrà essere portato in detrazione dalle somme, eventualmente ammesse, relative alla richiesta FONDO finestra temporale AP08, fatte salve le verifiche di legge;

VISTA la nota di **Sogesid S.p.A.**, acquisita al protocollo ministeriale n. 3704 del 03 aprile 2025, in riscontro alla nota ministeriale prot.n. 146 del 14 febbraio 2025 con la quale detta società ha comunicato di essere sottoposta al meccanismo di riversamento del saldo IVA debito/credito all'erario e che pertanto l'IVA non costituisce un costo, e ha comunicato l'importo dell'IVA non dovuta relativa alla III^ finestra temporale - ottobre 2024 pari a complessivi euro 24.030,91, a fronte di una richiesta di accesso al Fondo per un importo totale di euro 264.339,70 comprensivo di IVA per cui l'importo totale ammissibile, al netto dell'IVA è pari a euro 240.308,79 in luogo di 264.339,70-[id scheda 25496 - CIG 5281593C69, euro 122.721,39 (€ 134.993,53 - € 12.272,14) e id scheda 25504 - CIG 5281593C69, euro 117.587,40 (€ 129.346,17 - € 11.758,77)];

CONSIDERATO che in fase di istruttoria è stato riscontrato che nella richiesta presentata dal **comune di Pietradefusi** ID 24385, CUP C42J19000840002, CIG 8832280407 gli importi relativi alle risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla Stazione Appaltante risultano superiori rispetto alla somma richiesta per maggior importo per l'adeguamento con



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

conseguente un'entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo pari a € - **96.292,22** (importo/valore negativo); pertanto, l'istanza presentata dal comune di Pietraderusi non risulta ammissibile;

VISTE le richieste di accesso al Fondo firmate digitalmente non pervenute nei termini a mezzo PEC all'indirizzo adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it, come riportate nella tabella di cui all'art.2 del presente decreto;

VISTE le istanze di cui al comma 6-ter dell'art.26 del Decreto-legge 50/22 inerenti contratti di appalto che hanno già avuto accesso al Fondo Opere Indifferibili (FOI), come riportate nella tabella di cui all'art. 3 del presente decreto;

VISTE le istanze non ammissibili in quanto inerenti a CIG di contratti relativi a servizi e/o forniture, come precedentemente indicato, e, pertanto, non rientranti tra gli "appalti pubblici di lavori" ai quali si applica l'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. così come riportate nella tabella di cui all'art.4 del presente decreto;

VISTI l'Allegato 1 e l'Allegato 3 del Decreto del Ragioniere dello Stato n.52 del 02 marzo 2023 contenenti rispettivamente l'elenco degli interventi, ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto del Ragioniere dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022, per i quali è stato riscontrato il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi ricompresi nel predetto Allegato 1 e Allegato 2 e l'elenco degli interventi per i quali le Amministrazioni statali finanziatrici hanno proceduto alla validazione delle informazioni inserite dagli enti locali attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022 e con riguardo ai quali si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo Opere Indifferibili;

VISTO il Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 28 marzo 2023, adottato in attuazione dell'articolo 4 del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n.193 del 27 dicembre 2022, che approva l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso alla procedura di recupero i cui dati procedurali e finanziari sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n.159 del 26 maggio 2023;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 183 del 3 agosto 2023, concernente le assegnazioni definitive del Fondo Opere Indifferibili (FOI) per il primo semestre 2023, procedura "semplificata";



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 185 dell'8 agosto 2023 concernente l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo Opere Indifferibili (FOI) per il primo semestre 2023 procedura "ordinaria";

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 207 del 3 novembre 2023-che reca modifiche concerne la modifica di cui agli allegati relativi al Fondo Opere Indifferibili (FOI) relativi ai decreti RGS nn. 52/2023, 159/2023, 183/2023 e 185/2023;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 211 del 17 novembre 2023 che assegna un contributo al Fondo Opere Indifferibili (FOI) per interventi avviati con procedure di affidamento mediante accordi quadro dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 153 del 2 aprile 2024 concernente le assegnazioni definitive del Fondo Opere Indifferibili (FOI) per il secondo semestre 2023, procedura ordinaria, nonché le revoche degli interventi per i quali non è stato riscontrato il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2023;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n.220 del 05 dicembre 2023 concernente le assegnazioni delle risorse del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (FOI) ad interventi degli enti locali finanziati dal PNRR e dal PNC che non siano risultati beneficiari in ragione del mancato perfezionamento da parte delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa FOI.;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 58 del 1° marzo 2024 relativamente alla procedura "semplificata" del secondo semestre 2023 concernente l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (FOI) per gli interventi che hanno i requisiti;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato ello Stato n. 153 del 2 aprile 2024, relativamente alla procedura "ordinaria" del secondo semestre 2023, concernente l'assegnazione definitiva delle risorse per gli interventi in possesso dei requisiti con le conseguenti revoche per quelli che non hanno rispettato il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2023;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 157 del 19 aprile, relativamente alla procedura "semplificata" del secondo semestre 2023, concernente l'assegnazione definitiva delle risorse agli interventi "sospesi", per i quali risultavano avviate le procedure di affidamento dei lavori ma con riferimento ai quali gli enti non avevano completato le procedure amministrative previste;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

VISTO l'Allegato 1 del Decreto del Ragioniere dello Stato n.197 del 18 luglio 2024 contenente l'elenco degli interventi già ricompresi negli Allegati ai decreti del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, id 25491 del 28 marzo 2023, n. 183 del 3 agosto 2023, n. 185 dell'8 agosto 2023, n. 207 del 3 novembre 2023, n. 211 del 17 novembre 2023, n. 153 del 2 aprile 2024 e n. 157 del 19 aprile 2024 per i quali è stata comunicata dalle Amministrazioni statali titolari la rinuncia da parte dei soggetti beneficiari;

CONSIDERATI gli esiti dell'istruttoria preliminare, con riferimento alle n. 945 richieste di accesso al Fondo, inoltrate dalle stazioni appaltanti nella III finestra temporale 2024 dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 (AP07), a seguito della quale sono risultate ammissibili n. 900 richieste di accesso, per un ammontare complessivo, a valere sulle risorse del Fondo, comprensivo di IVA, pari a euro 440.637.967,74 € come riportato all'art. 1 del presente Decreto, tenuto conto dei precedenti Visti e Considerata;

CONSIDERATO l'ammontare dei contributi richiesti, nonché l'attuale disponibilità economica del relativo capitolo di spesa, si richiama quanto riportato all'ultimo capoverso del comma 6-quater dell'art.26 del DL 50/2022 “...le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa...”;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 45200 del 5 novembre 2024 con la quale si chiedeva alle stazioni appaltanti selezionate come parte del campione di richieste di adeguamento da sottoporre a controllo, come previsto dalla modifica al comma 6-quater dell'art.26 introdotta dall'art.11, comma 1, lett. b) del D.L. 22 giugno 2023, n.75, di inviare l'attestazione del Direttore dei Lavori e del Responsabile del procedimento firmata digitalmente dalla quale si evinca espressamente la corrispondenza con l'entità del contributo a valere sulle risorse del fondo determinata nella richiesta, nonché il relativo prospetto di calcolo;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. MIT n. 48331 del 2 dicembre 2024 con la quale si chiedeva alle stazioni appaltanti per le quali non era stata riscontrata nel protocollo la ricezione della PEC contenente la richiesta di accesso al Fondo, requisito necessario ai fini dell'ammissione delle istanze come indicato anche nella piattaforma, di inviare la ricevuta di consegna e accettazione della trasmissione per mezzo PEC entro il 31 luglio 2024 alla casella adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it delle domande di richiesta di accesso al fondo firmate digitalmente;

CONSIDERATO che le n. 24 richieste di accesso al Fondo inoltrate dalle stazioni appaltanti, inerenti concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n.165, stipulate in un termine compreso tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, sono costituite da n. 37 istanze /Schede ID, con una



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

richiesta complessiva di contributi a valere sulle risorse del Fondo pari a complessivi euro 4.306.798,66, e pertanto nei limiti della capienza del Fondo stabilita dal comma 6-ter dell'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che nella fattispecie non si applica la disciplina del c.d. preavviso di rigetto, considerato quanto espressamente indicato dall'art. 10 bis della L.241/90 nella parte in cui prevede che "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali", intendendosi per procedura concorsuale anche quella riferita a tutti i procedimenti connotati dalla concorsualità e dalla comparazione, comprese le procedure ad evidenza pubblica (Cons. St., Ad plen. 6/2016).

D E C R E T A

ART.1

Sono ammesse le richieste di accesso al Fondo a valere sul Capitolo 7007 "*Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche*", piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - esercizi finanziari 2024 e 2025, fatte salve le ulteriori verifiche di legge, in favore delle stazioni appaltanti beneficiarie riportate nella seguente tabella 1 per i corrispondenti importi, precisando che, per talune stazioni appaltanti, l'importo del contributo economico, è pari a euro 0,00 in considerazione delle premesse che formano parte integrante e sostanziale al presente decreto.

Tabella 1

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	Entità contributo ammesso
1	COMUNE DI MARCHIROLO	84002650129	688.208,94 €
2	COMUNE DI TOCCO CAUDIO	80001730623	148.088,28 €
3	COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO	84002330540	48.032,38 €
4	COMUNE DI VIAGRANDE	00651130874	17.909,52 €
5	COMUNE DI RIPACANDIDA	85000430760	14.074,85 €
6	COMUNE DI SESTO CALENDE	00283240125	449.964,86 €
7	COMUNE DI MUGGIÒ	02965420157	76.330,16 €
8	COMUNE DI DALMINE	00232910166	68.859,18 €
9	AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA	00222610289	93.605,54 €
10	COMUNE DI ZOGLIO	94000290166	11.541,79 €
11	COMUNE DI VARESE	00441340122	108.771,86 €
12	COMUNE DI BUSALLA	80007490107	58.360,70 €
13	COMUNE MERCATINO CONCA	82001990413	56.061,88 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

14	AQUAPUR MULTISERVIZI S.P.A.	01601120460	150.106,88 €
15	COMUNE DI SAVA	80009650732	37.094,31 €
16	COMUNE TOLENTINO	83000110433	61.460,18 €
17	COMUNE COPERTINO	80008830756	41.698,07 €
18	SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SRL	03168260044	34.460,26 €
19	COMUNE DI TORRE D'ISOLA	80000930182	86.188,18 €
20	COMUNE DI MELZO	00795710151	0,00 €
21	COMUNE DI CAPRAROLA	80003670561	16.907,67 €
22	COMUNE DI BRIENZA	80003110766	18.742,05 €
23	CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE	94072730271	91.080,33 €
24	COMUNE DI CREVALCORE	00316400373	302.266,16 €
25	COMUNE DI SENISE	82001490760	13.666,47 €
26	COMUNE DI BAGNONE	00081870453	23.393,50 €
27	COMUNE DI THIENE	00170360242	1.005.639,11 €
28	COMUNE DI CITERNA	00463970541	15.874,93 €
29	COMUNE DI GALLIERA VENETA	81000450288	441.000,41 €
30	COMUNE DI ORISTANO	00052090958	87.883,14 €
31	COMUNE DI TERENCE	81004010211	5.159,38 €
32	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	00307600635	450.693,20 €
33	COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO	80000130700	83.373,33 €
34	COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	83002290654	36.707,76 €
35	COMUNE DI CORNEDO ALL'ISARCO	80013950219	819,70 €
36	A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA	02201130610	621.425,48 €
37	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	92006260845	67.435,70 €
38	CABIALE	00652960139	39.439,85 €
39	COMUNE DI INVERUNO	01490870159	1.052.202,65 €
40	PROVINCIA DI GROSSETO	80000030538	29.734,50 €
41	COMUNE DI ALANNO	80013770682	39.905,68 €
42	COMUNE DI PISOGLIE	00377510177	91.212,34 €
43	GE.S.A.C. S.P.A.	03166090633	697.949,17 €
44	COMUNE DI SAN SALVO	00247720691	138.919,94 €
45	COMUNE DI TAGGIA	00089460083	20.680,00 €
46	ASL MEDIO CAMPIDANO-SANLURI	03990320925	1.171.839,20 €
47	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	00264700238	23.288,01 €
48	ASL TARANTO	02026690731	2.561.984,69 €
49	COMUNE DI TORREMAGGIORE	84000710719	84.923,78 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

50	COMUNE DI MONTESE	00273460360	87.920,74 €
51	COMUNE DI DUEVILLE	95022910244	23.619,27 €
52	COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO	00449960269	120.185,80 €
53	COMUNE DI SAN MARCELLINO	81001610617	142.972,42 €
54	COMUNE DI SCOPBITO	00183860667	112.026,07 €
55	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO MILANO	04724150968	5.532.740,48 €
56	COMUNE DI FRAMURA	80004740116	32.849,06 €
57	COMUNE DI MONTEODORISIO	83002050694	53.030,13 €
58	COMUNE DESENZANO DLE GARDA	00857523017	244.797,83 €
59	COMUNE DI SCANDICCI	00975370487	120.890,17 €
60	COMUNE DI SELLIA MARINA	00360710792	14.400,31 €
61	PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO ED ALBURNI	93007990653	57.091,56 €
62	COMUNE DI SAN VENDEMIANO	82001950268	2.782,55 €
63	COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO	82000950616	21.389,31 €
64	COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA)	80022740650	72.248,94 €
65	COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA	00185930252	12.782,31 €
66	COMUNE DI COSIO VALTELLINO	00116340142	24.966,37 €
67	COMUNE DI LENI	81001170836	126.045,10 €
68	COMUNE DI MONTERODUNI	80001790940	18.010,69 €
69	REGIONE PIEMONTE	80087670016	2.150.676,05 €
70	COGESAN APPALTI E SERVIZI S.R.L.	16783301001	52.394,29 €
71	COMUNE DI PADOVA	00644060287	4.766.999,23 €
72	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE	91017690396	1.782.024,69 €
73	COMUNE DI IGLIANO	02886900048	64.968,92 €
74	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	00390090215	20.528.385,52 €
75	TERME MERANO S.P.A.	00120820212	9.639,54 €
76	COMUNE DI MINUCCIANO	00316330463	170.634,60 €
77	COMUNA DI TROIA	80003490713	193.290,26 €
78	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	00223940651	1.841.294,55 €
79	COMUNE DI RAPAGNANO	00358210441	7.296,46 €
80	COMUNE DI LUZZI	80007890785	72.714,87 €
81	COMUNE DI MONTELABBATE	00358330413	33.073,28 €
82	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO	91022300288	110.731,11 €
83	COMUNE DI CAPANNOLI	00172440505	4.060,00 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

84	COMUNE DI DOLCEDO	00246190086	52.620,53 €
85	COMUNE DI SANTA ELISABETTA	80004000842	44.742,16 €
86	COMUNE CASTEL SAN GIORGIO	80021560653	177.489,59 €
87	COMUNE DI COSTARAINERA	80000590085	15.458,52 €
88	COMUNE DI CASTEL DI LUCIO	85000850835	72.732,36 €
89	A.DI.S.U. PUGLIA	06888240725	222.517,04 €
90	COMUNE MALALBERGO	00701931206	78.313,84 €
91	UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE PER M.D.	80233590589	71.669,71 €
92	COMUNE DI ARNESANO	80001410754	17.939,17 €
93	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI	02044190615	2.081.024,62 €
94	COMUNE DI CASSOLA	82000790244	5.310,28 €
95	COMUNE DI VETRALLA	00188530562	140.606,00 €
96	COMUNE DI FRAGAGNANO	80009890907	37.635,05 €
97	COMUNE DI MACERATA FELTRIA	00360620413	85.754,73 €
98	COMUNE DI PORLEZZA	00542250139	29.963,47 €
99	COMUNE DI CORNUDA	83000710265	145.822,32 €
100	COMUNE DI OVINDOLI	00097320667	23.415,94 €
101	COMUNE DI CAPIZZI	85000200833	29.914,44 €
102	COMUNE DI MIRTO	00461950834	56.601,68 €
103	COMUNE DI ARIENZO	80007270616	109.968,85 €
104	COMUNE DI SAMARATE	00504690124	217.142,60 €
105	COMUNE DI BALVANO	80001850769	46.008,20 €
106	COMUNE DI DOBBIACO	81003690211	310.026,00 €
107	COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO	00069680940	12.731,24 €
108	COMUNE DI ARNARA	80001610601	44.336,91 €
109	COMUNE DI BUSCA	80003910041	322.408,83 €
110	COMUNE DI CONFLENTI	00238090799	51.068,00 €
111	COMUNE DI ALTINO	81001430693	5.290,56 €
112	COMUNE DI MOGORO	00070400957	24.072,38 €
113	COMUNE DI ORTA NOVA	81001190719	111.076,87 €
114	COMUNE DI CUNEO	00480530047	3.491,13 €
115	COMUNE DI NOVARA DI SICILIA	00358500833	17.850,44 €
116	COMUNE DI AVIANO	00090320938	235.845,95 €
117	COMUNE DI TORGNON	81002590073	73.656,00 €
118	COMUNE DI PREMENO	00426060034	18.918,37 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

119	IRE SPA	02264880994	345.645,92 €
120	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	00212000418	605.259,99 €
121	COMUNE DI GUARCINO	00303550602	16.848,95 €
122	AMT SPA	00214640237	389.262,69 €
123	COMUNE PORTOMAGGIORE	00292080389	84.145,23 €
124	COMUNE OLIVETO CITRA	00578180655	163.953,60 €
125	COMUNE DI VENEZIA	00339370272	172.777,67 €
126	COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA	00135250769	61.201,69 €
127	SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.P.A.	02231010212	360.948,65 €
128	COMUNE TEGGIANO	83000070652	122.233,93 €
129	COMUNE DI FRASCATI	84000770580	41.382,16 €
130	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	00565860269	9.775,95 €
131	COMUNE DI MATERA	80002870774	268.557,52 €
132	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	93005430256	35.835,82 €
133	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	97057290153	745.457,60 €
134	GORI SPA	07599620635	1.825.768,55 €
135	COMUNE DI LERCARA FRIDDI	00627950827	2.111,74 €
136	COMUNE DI MARIGLIANO	01204890634	26.448,41 €
137	COMUNE DI PAOLA	86000010784	76.598,13 €
138	COMUNE DI PIZZIGHETTONE	80003610195	205.470,28 €
139	COMUNE DI SAN LUCA	81002990802	93.466,74 €
140	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	80001390626	145.836,11 €
141	ISNELLO	00532510823	79.953,13 €
142	COMUNE DI FORLIMPOPOLI	80005790409	8.091,79 €
143	COMUNE DI ORTUCCIO	00212110662	102.481,35 €
144	COMUNE DI DAVOLI	00326880796	129.192,04 €
145	COMUNE DI EMPOLI	01329160483	190.044,78 €
146	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO (ASI)	80003310622	118.633,66 €
147	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	88000977028	284.013,48 €
148	COMUNE DI PONZANO VENETO	00517500260	57.602,09 €
149	REGGIA DI CASERTA	93094810616	270.814,78 €
150	CITTÀ DI VELLETRI	01493120586	250.669,89 €
151	COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS	00067510701	20.762,86 €
152	COMUNE DI GUBBIO	00334990546	65.363,92 €
153	COMUNE DI SOLESINO	82005010283	28.611,61 €
154	COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO	00224100602	34.312,96 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

155	COMUNE DI NUSCO	82001350642	15.574,11 €
156	COMUNE MAIOLATI SPONTINI	00188950422	49.171,19 €
157	COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	80002200717	16.416,35 €
158	COMUNE DI GAIS	81007220213	15.486,18 €
159	COMUNE DI CAMIGLIANO	80011230614	96.356,34 €
160	COMUNE DI CORSANO	00392220752	66.633,71 €
161	COMUNE DI MONTAGANO	00120060702	305.383,62 €
162	CAMPUS REGGIO SRL	02460150358	207.195,24 €
163	NOI SPA	02595720216	746.410,98 €
164	COMUNE DI ALESSANO	81002970754	99.168,34 €
165	SIENA CASA SPA	01125210524	87.010,58 €
166	COMUNE DI SAN LORENZELLO	81002060622	63.438,55 €
167	COMUNE DI VENTOTENE	00145130597	61.821,51 €
168	AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA	00080700396	81.679,27 €
169	I.R.C.C.S. "SAVERIO DE BELLIS"	00565330727	39.482,23 €
170	CAPRIATI A VOLTURNO	82000870616	33.856,69 €
171	COMUNE DI PESARO	00272430414	436.202,86 €
172	PROVINCIA DI CASERTA	80004770618	336.237,17 €
173	COMUNE DI CERRETO SANNITA	81000090621	92.280,36 €
174	COMUNE DI SCANDIANO	00441150356	36.203,72 €
175	COMUNE DI TRINITAPOLI	81002170710	112.382,00 €
176	COMUNE DI LONGI	84004070839	14.803,03 €
177	CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA	00397470873	170.486,98 €
178	COMUNE DI CERVIA	00360090393	81.200,74 €
179	REGIONE LIGURIA	00849050109	30.454,64 €
180	COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE	00176790707	229.641,05 €
181	COMUNE DI NOCIGLIA	83000830758	45.115,10 €
182	COMUNE DI NEPI	00088940564	18.427,21 €
183	COMUNE	00433700788	17.047,92 €
184	COMUNE DI POGGIORSINI	00822970729	24.650,75 €
185	COMUNE DI STIO	84000530653	106.364,81 €
186	COMUNE DI PRATELLA	82001970613	427.621,82 €
187	COMUNE DI RASUN ANTERSELVA	00409320215	233.663,30 €
188	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA	00141450924	1.729.150,14 €
189	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	04355020266	28.929,57 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

190	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	00668130362	5.783,13 €
191	COMUNE DI DORNO	00473740181	79.094,89 €
192	COMUNE DI GERACI SICULO	00540780822	19.183,00 €
193	COMUNE DI VALMONTONE	02512330586	183.154,12 €
194	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	00566190658	37.202,94 €
195	COMUNE DI CERDA	00621360825	22.601,85 €
196	COMUNE DI RAVARINO	00314810367	56.395,05 €
197	COMUNE DI CASERTA	80002210617	1.079.756,47 €
198	COMUNE DI SAONARA	80010090282	97.270,75 €
199	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA	92071350398	84.804,63 €
200	COMUNE DI VALLERANO	00080930563	13.552,97 €
201	COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE	00184890259	97.849,62 €
202	COMUNE DI PATRICA	00283070605	178.797,41 €
203	COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	81002770600	25.513,71 €
204	COMUNE DI BELSITO	80005990785	71.225,02 €
205	COMUNE DI MARTELLO	82008550210	19.627,70 €
206	COMUNE DI GIZZERIA	00297850794	35.725,84 €
207	COMUNE DI MOLAZZANA	00337570469	64.390,78 €
208	COMUNE ODERZO	00252240262	148.197,71 €
209	PROVINCIA DI PISA	80000410508	120.761,73 €
210	COMUNE DI CAPO D'ORLANDO	00356650838	29.919,74 €
211	COMUNE MONFORTE SAN GIORGIO	00260270830	68.556,20 €
212	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO	01475140263	109.315,76 €
213	COMUNE DI ALBERONA	00579050717	26.467,64 €
214	COMUNE DI POSSAGNO	83002990261	175.485,97 €
215	COMUNE DI FARINDOLA	00231350687	45.340,33 €
216	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	00481880268	153.851,54 €
217	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	00046540860	30.821,15 €
218	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	00206500258	178.389,58 €
219	PROVINCIA DI VICENZA	00496080243	370.576,99 €
220	COMUNE DI BORGO VALBELLUNA	01225000254	11.395,82 €
221	PROVINCIA DI BERGAMO	80004870160	51.447,23 €
222	COMUNE DI MALVITO	80003430784	99.358,58 €
223	COMUNE SELVA DI PROGNO	83001510235	81.760,62 €
224	COMUNE DI ISTRANA	80008050264	171.671,23 €
225	COMUNE DI PISA	00341620508	344.909,63 €
226	COMUNE DI CURON VENOSTA	00380670216	108.053,86 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

227	COMUNE DI AREZZO	00176820512	128.342,48 €
228	COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO	84000750657	131.629,40 €
229	CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA	80003530930	118.854,59 €
230	COMUNE DI TRISSINO	00176730240	99.603,07 €
231	COMUNE DI TORRICELLA	00833360738	35.752,57 €
232	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI AUGUSTA	90002350891	285.039,86 €
233	COMUNE DI POZZILLI	00067770941	110.448,21 €
234	COMUNE DI NOVI DI MODENA	00224020362	429.118,72 €
235	COMUNE DI RUVIANO (CE)	82001410610	74.499,00 €
236	COMUNE DI BADIA CALAVENA	83002470231	408.366,19 €
237	COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA	81000690933	83.280,75 €
238	VERITAS SPA	03341820276	197.526,57 €
239	PROVINCIA DELLA SPEZIA	00218930113	1.986.178,26 €
240	COMUNE DI CASSINO	81000310607	126.502,50 €
241	COMUNE VERGATO	01044370375	9.386,94 €
242	COMUNE DI POLI	00884530585	222.993,68 €
243	CENTRO ANZIANI SOVRACOMUNALE BRESSANONE-VARNALUSON SOC. CONS. A.R.L.	03122640216	3.109.900,60 €
244	ASST VALLE OLONA	03510190121	74.679,00 €
245	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	81000530725	32.385,77 €
246	DIFESA SERVIZI SPA	11345641002	125.632,02 €
247	COMUNE DI TORTORELLA	84001490659	12.293,94 €
248	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	97230720159	391,13 €
249	COMUNE DI BONEA	80003160621	370.222,09 €
250	COMUNE DI BOLZANO	00389240219	984.395,12 €
251	COMUNE DI VINCHIATURO	80002350702	47.637,62 €
252	COMUNE DI CAMPOCHIARO	80004310704	111.995,60 €
253	COMUNE DI CISSONE	00476920046	13.401,90 €
254	COMUNE DI MONTAGNAREALE	86000270834	10.905,03 €
255	COMUNE DI CALCIANO	80001220773	17.652,40 €
256	COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO	00700520133	34.537,41 €
257	COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO	80001610700	17.184,09 €
258	STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA	00586190217	760.139,07 €
259	CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE	92223390284	3.232,83 €
260	IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	92038610371	1.782.055,50 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

261	UMBRA ACQUE S.P.A.	02634920546	109.931,24 €
262	COMUNE DI TELESE TERME	00043820620	16.005,78 €
263	COMUNE DI MONREALE	00231740820	129.295,94 €
264	COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	81001550409	149.463,88 €
265	COMUNE DI GLORENZA	00432110211	5.129,81 €
266	COMUNE DI SUCCIVO	81000670612	12.673,73 €
267	CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA	80003330224	59.543,15 €
268	IRSAP	97279190827	76.481,57 €
269	COMUNE DI CANOLO	81001710805	203.636,58 €
270	COMUNE DI SAN GEMINI	00091090555	150.708,01 €
271	AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA	00349040287	2.189.307,37 €
272	COMUNE DI CERIGNOLA	00362170714	1.114.408,11 €
273	COMUNE DI CASTROLIBERO	80003730787	105.615,17 €
274	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	82005910409	5.502,12 €
275	COMUNE DI FABRIANO	00155670425	108.009,79 €
276	COMUNE DI BOLOGNA	01232710374	5.954.692,25 €
277	COMUNE DI MANDATORICCIO	87000010782	45.595,69 €
278	ASL PROVINCIA DI FOGGIA	03499370710	6.930,00 €
279	COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO	83001830617	52.782,46 €
280	COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	00385130638	21.975,47 €
281	ARETI SPA	05816611007	1.931.020,83 €
282	ASL ROMA 5	04733471009	1.557.557,06 €
283	CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI SCPA	04532710631	1.062.518,83 €
284	COMUNE DI ALBEROBELLO	82002610721	71.993,34 €
285	COMUNE DI SAN MARITINO SANNITA	80000790628	42.528,38 €
286	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA	01629400191	16.287,02 €
287	COMUNE DI VERCELLI	00355580028	33.752,25 €
288	COMUNE DI CHIURO	00114250145	115.834,73 €
289	COMUNE DI CANNA	81000970780	6.003,02 €
290	COMUNE DI SCANDALE	00337940795	90.485,72 €
291	COMUNE DI LANGHIRANO	00183800341	59.895,78 €
292	COMUNE DI PERUGIA	00163570542	260.865,65 €
293	COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA	83000540613	9.464,84 €
294	COMUNE DI META	00423370634	33.355,70 €
295	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	96004570790	376.846,15 €
296	COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA	00195150669	31.255,06 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

297	COMUNE DI PIORACO	00221260433	36.644,75 €
298	COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	81004130795	310.384,12 €
299	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	02700960582	63.060,04 €
300	COMUNE DI SIANO	80021230653	167.100,07 €
301	COMUNE DI ALGHERO	00249350901	422.300,61 €
302	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA	93394550722	851.863,75 €
303	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	84001130719	51.212,62 €
304	COMUNE DI SANT'OMOBONO TERME	03990160164	11.939,61 €
305	15° REPARTO INFRASTRUTTURE	81000110726	238.259,07 €
306	COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO	00297990798	62.604,38 €
307	COMUNE DI TERNI	00175660554	61.637,04 €
308	COMUNE DI LATIANO	91008570748	10.841,55 €
309	COMUNE DI CHIARI	00606990174	63.992,22 €
310	COMUNE DI CASTEL MORRONE	80006090619	56.052,00 €
311	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	00486530041	79.836,74 €
312	REGIONE TOSCANA	01386030488	381.048,32 €
313	11 REPARTO INFRASTRUTTURE	80018140824	247.953,95 €
314	COMUNE DI MARIANO COMENSE	81001190131	1.027,07 €
315	AZINEDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA	01825570854	47.443,46 €
316	COMUNE DI SETTEVILLE	91021680250	73.315,23 €
317	XV COMUNITA' MONTANA	82004410609	34.924,67 €
318	COMUNE DI TORRE DI MOSTO	00617460274	1.572,07 €
319	CASA DI RIPOSO UMBERTO I	83000370268	31.465,47 €
320	10° REPARTO INFRASTRUTTURE	80047200631	21.240,51 €
321	6° REPARTO INFRASTRUTTURE	80077470377	50.373,95 €
322	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI	00127190627	215.854,23 €
323	COMUNE DI VIETRI DI POTENZA	80002690768	112.259,42 €
324	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CALABRIA	97113430793	417.018,32 €
325	COMUNE DI DRAGONI	80010090613	255.109,78 €
326	FERROVIENORD S.P.A.	06757900151	4.593.759,06 €
327	COMUNE DI BORGOSATOLLO	00841300171	65.962,67 €
328	POLITECNICO DI MILANO	80057930150	994.122,34 €
329	COMUNE DI CAUTANO	00145030623	63.695,26 €
330	ENTE D'AMBITO A.T.O. NAPOLI 3	92059390630	11.617,86 €
331	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII	04846410720	232.868,90 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

332	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	00339190225	141.311,30 €
333	ACER BO - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA BOLOGNA	00322270372	321.366,13 €
334	COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA	88000250782	12.999,88 €
335	COMUNE DI FIRENZE	01307110484	666.449,55 €
336	COMUNE DI SAN GIOVANNI LIPIONI	00249220690	31.929,22 €
337	COMUNE DI SANARICA	83001650759	33.842,59 €
338	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI LATINA	00081960593	678.830,17 €
339	COMUNE DI CAROVILLI	00070170949	71.587,57 €
340	COMUNE MASSA FERMANA	00380940445	12.962,44 €
341	COMUNE DI PUSIANO	00512860131	147,87 €
342	COMUNE DI CASTEL BARONIA	81000850644	67.703,51 €
343	COMUNE DI VILLAPIANA	81000090787	93.552,87 €
344	COMUNEDICOLLEDARA	80004630671	6.839,26 €
345	COMUNE DI IGLESIAS	00376610929	1.318,50 €
346	COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO	81001790419	44.871,57 €
347	POLITECNICO DI TORINO	00518460019	2.469.313,12 €
348	COMUNE DI RIMINI	00304260409	32.982,77 €
349	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA	00081730830	70.306,45 €
350	COMUNE DI LIVORNO	00104330493	114.789,90 €
351	COMUNE DI BORBONA	00113410575	5.227,69 €
352	COMUNE DI MOZZECANE	00354500233	145.554,59 €
353	ACEA ATO 2 S.P.A.	05848061007	3.223.591,72 €
354	COMUNE DI GROTTAGLIE	00117380733	667.983,36 €
355	COMUNE DI SOVERIA SIMERI	00296920796	108.372,38 €
356	COMUNE DI SAVONA	00175270099	13.404,66 €
357	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	80000100802	88.879,25 €
358	COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO	00426640041	332.678,81 €
359	COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA	82002180873	0,00 €
360	COMUNE DI CAVE	02078610587	162.738,09 €
361	COMUNE DI BUCCINO	82003670658	78.903,85 €
362	REGIONE DEL VENETO	80007580279	511.942,14 €
363	COMUNE BUSETO PALIZZOLO	80004060812	87.913,51 €
364	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	83000870713	426.810,92 €
365	COMUNE DI GAETA	00142300599	869.031,65 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

366	COMUNE DI MACERATA	80001650433	771.601,49 €
367	COMUNE DI CESENA	00143280402	59.349,82 €
368	COMUNE DI LESINA	00357670710	53.810,82 €
369	COMUNE DI CASTEL FRENTANO	00253170690	51.262,78 €
370	COMUNE DI BELMONTE IN SABINA	00111240578	90.551,21 €
371	COMUNE DI CEGGIA	00516530276	0,00 €
372	COMUNE DI ROCCA D'ARCE	82006290603	19.977,79 €
373	COMUNE DI BELMONTE CASTELLO	91009990606	137.129,45 €
374	ACQUE SPA	05175700482	1.813.610,45 €
375	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	00649380482	73.212,31 €
376	COMUNE DI COLLEPASSO	81001570753	13.911,53 €
377	COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO	00298010794	13.768,86 €
378	COMUNE DI CARINOLA	83000440616	705.138,22 €
379	COMUNE DI SARENTINO	80009170210	352.364,59 €
380	COMUNE DI MELENDUGNO	80010060756	229.839,72 €
381	COMUNE DI LUPARA	00196700702	69.199,32 €
382	COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE	80006030789	83.615,84 €
383	COMUNE DI ASTI	00072360050	41.836,54 €
384	COMUNE DI MOROLO	92007300608	8.557,46 €
385	COMUNE DI COLICO	83006690131	38.173,60 €
386	ENTE AUTONOMO FIERA DI FOGGIA	00134340710	119.564,05 €
387	COMUNE DI ERCOLANO	80017980634	122.883,71 €
388	COMUNE DI TORTORA	00407150788	16.452,42 €
389	COMUNE DI TORCHIARA	00547920652	72.453,93 €
390	NOCERA SUPERIORE	00231450651	135.534,31 €
391	COMUNE DI AGNONE	00067060947	6.524,59 €
392	COMUNE DI MONTEMARANO	80010870642	244.453,47 €
393	COMUNE DI SAN PAOLO ALBANESE	82000490761	166.261,18 €
394	COMUNE DI PAVIA	00296180185	70.244,69 €
395	COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA	00219260692	65.038,53 €
396	COMUNE DI REMANZACCO	80006810305	45.057,76 €
397	COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE	00689010627	17.656,92 €
398	COMUNE DI CLETO	86000750785	162.690,78 €
399	COMUNE DI NEMBRO	00221710163	150.217,60 €
400	COMUNE DI UMBERTIDE	00316550540	10.320,20 €
401	UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE	00382520427	100.409,06 €
402	COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'	90001310631	182.592,38 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

403	REGIONE MARCHE	80008630420	2.466.430,41 €
404	PROVINCIA DI PRATO	92035800488	92.981,11 €
405	COMUNE DI AIROLA	80000170623	49.738,04 €
406	COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	81000250605	103.664,55 €
407	COMUNE DI CARPI	00184280360	63.255,50 €
408	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	00304790538	282.340,89 €
409	COMUNE DI ISERNIA	00034670943	104.994,29 €
410	COMUNE DI BOSCOREALE	82008410639	10.350,02 €
411	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	01907990012	117.173,03 €
412	COMUNE DI COLLEFERRO	02850240587	50.385,10 €
413	AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA	97108910791	798.121,48 €
414	PROVINCIA DI TREVISO	80008870265	0,00 €
415	COMUNE DI GROSOTTO	00090290149	64.620,28 €
416	COMUNE DI PAGO VEIANO	00162960629	118.036,25 €
417	COMUNE DI SANT'AGATA MILITELLO	84000470835	559.790,60 €
418	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	80012650158	320.397,13 €
419	COMUNE DI CARIATI	87000210788	25.298,86 €
420	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO	97026980793	36.286,57 €
421	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI	06534340721	1.652.101,32 €
422	AEM CREMONA SPA	00110040193	242.276,76 €
423	COMUNE DI SERRADIFALCO	00136780855	63.664,77 €
424	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO	00063640684	2.279,12 €
425	COMUNE DI BOVALINOI	81000710806	119.100,76 €
426	COMUNE DI BUONALBERGO	80001980624	13.616,26 €
427	COMUNE DI NOICATTARO	05165930727	77.184,41 €
428	COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO	00357180447	5.691,58 €
429	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTARE	00117040824	1.957.058,76 €
430	COMUNE DI ORIOLO	81001210780	20.198,33 €
431	COMUNE DI COLOBRARO	82001290772	46.459,22 €
432	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	81001150754	63.386,09 €
433	PUBBLIACQUA S.P.A	05040110487	2.253.920,04 €
434	COMUNE DI APRICENA	84000350714	590.657,78 €
435	COMUNE DI GIRIFALCO	00297440794	78.480,61 €
436	COMUNE DI FALVATERRA	00283780609	238.999,10 €
437	COMUNE DI MADDALONI	80004330611	720.114,33 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

438	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA	81001310648	1.452,19 €
439	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE	00164770307	71.402,88 €
440	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	80008850754	386.056,92 €
441	PROVINCIA DI MODENA	01375710363	1.098.787,34 €
442	COMUNE DI PANTELLERIA	00247990815	130.752,36 €
443	SOGIN S.P.A.	05779721009	90.169,30 €
444	COMUNE DI TOLVE	80002650762	27.739,71 €
445	COMUNE DI STIGLIANO	00108030776	189.714,50 €
446	SOGESID S.P.A.	04681091007	240.308,79 €
447	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE	00388300527	463.200,08 €
448	VALDAGNO	00404250243	92.106,15 €
449	12° REPARTO INFRASTRUTTURE	80008400303	37.907,07 €
450	ASL2- AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE	01062990096	27.948,39 €
451	ABBANO S.P.A.	02934390929	0,00 €
452	COMUNE DI SAN SEVERO	00336360714	167.989,36 €
453	AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO	04721280875	17.166,31 €
454	COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA (PZ)	80004110765	33.817,48 €
455	COMUNE DI LARIANO	87000270584	44.064,33 €
456	COMUNE DI VERZINO	81004430799	200.380,01 €
457	CAIRANO	82000450641	11.820,16 €
458	COMUNE DI OPPEANO	80030260238	242.356,52 €
459	COMUNE DI FELTRE	00133880252	65.832,87 €
460	COMUNE DI MONDOLFO	81002570414	50.457,51 €
461	COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI	00242110765	29.457,29 €
462	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	00232420331	16.299,94 €
463	SOGEMI S.P.A.	03516950155	1.093.720,34 €
464	COMUNE DI LUOGOSANO	82000610640	18.217,13 €
465	COMUNE DI PELLEGRINO PARMESE	00449420348	9.445,28 €
466	COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA	00104450143	47.583,23 €
467	COMUNE DI SUPERSANO	81000310755	130.755,69 €
468	COMUNE DI CENTURIPPE	00102530862	95.462,81 €
469	COMUNE DI ROSCIANO	00223210683	5.148,03 €
470	COMUNE DI TREBISACCE	00378820781	65.166,18 €
471	COMUNE DI SALA CONSILINA	00502010655	142.585,37 €
472	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	01598570354	267.652,49 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

473	COMUNE DI CALTANISSETTA	80001130857	52.974,34 €
474	CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO	80015510235	350.245,18 €
475	COMUNE DI BISCEGLIE	83001630728	296.864,67 €
476	COMUNE DI RIOFREDDO	86001390581	214.072,64 €
477	COMUNE DI FERENTINO	00229230602	139.195,90 €
478	FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	02080471200	1.114.740,46 €
479	COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO	00391420783	70.880,09 €
480	COMUNE DI PATERNO'	00243770872	118.782,24 €
481	COMUNE DI FALCONARA	00343140422	15.610,02 €
482	COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA	00208500256	29.108,44 €
483	COMUNITÀ MONTANA DEL TITERNO E ALTO TAMMARO	92046550627	2.114.683,96 €
484	REGIONE LAZIO	80143490581	202.483,60 €
485	ARCA JONICA	00091580738	63.817,42 €
486	COMUNE DI ASCEA	84000730659	62.693,03 €
487	EAV SRL	00292210630	3.291.755,76 €
488	COMUNE DI BASIGLIO	80109890154	119.888,59 €
489	COMUNE DI FROSINONE	00264560608	294.356,62 €
490	COMUNEDICOLLESANNITA	80001950627	443.728,84 €
491	COMUNE DI CREVACUORE	82001090024	34.214,14 €
492	COMUNE DI CORRIDONIA	00182490433	41.670,06 €
493	COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO (AV)	80011630649	21.305,02 €
494	3° REPARTO INFRASTRUTTURE	80072510151	127.092,85 €
495	QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A.	07555981005	836.210,22 €
496	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	00366960540	99.668,62 €
497	COMUNE DI MODENA	00221940364	258.294,24 €
498	COMUNE DI CESARÒ	84004050831	15.123,26 €
499	COMUNE DI MONTECORICE	81000590653	0,00 €
500	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE	02199110020	190.563,82 €
501	COMUNE DI CROSIA	87000330784	102.867,93 €
502	COMUNESANTAMARINA	84000950653	528.726,12 €
503	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA	00073840894	210.142,79 €
504	AZIENDA USL DI MODENA	02241850367	247.970,56 €
505	PROVINCIA DI PIACENZA	00233540335	133.185,31 €
506	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	80002070672	28.119,44 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

507	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	81002210623	53.993,55 €
508	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE 3 - ASL 3	03399650104	194.652,49 €
509	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	00372420547	53.538,11 €
510	COMUNE DI PRATO	84006890481	29.147,30 €
511	COMUNE DI VIZZINI	82002020871	72.203,43 €
512	COMUNE DI GALLIPOLI	82000090751	70.518,03 €
513	COMUNE DI FIESSO D'ARTICO	82002190278	10.641,19 €
514	COMUNE DI FOGGIA	00363460718	149.050,13 €
515	3° REPARTO GENIO A.M.	80005700721	946.110,92 €
516	FONDAZIONE UNIVERSITA' MAGNA GRAECIA DI CATANZARO	97067040796	462.946,22 €
517	COMUNE DI SIDERNO	00132240805	132.132,56 €
518	PROVINCIA DI PARMA	80015230347	317.369,53 €
519	COMUNE DI MONDOVI	00248770042	11.507,12 €
520	COMUNE DI POGGIO SANNITA	00056650948	17.709,06 €
521	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	03428581205	1.861.178,30 €
522	COMUNE DI TRIPI	83030250837	18.811,88 €
523	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.	05541630728	1.562.260,29 €
524	COMUNE DI GENOVA	00856930102	1.574.478,26 €
525	PROVINCIA DI RAVENNA	00356680397	26.551,63 €
526	COMUNE DI VALLE DI MADDALONI	80004630614	123.731,71 €
527	COMUNE DI PORTICI	80015980636	332.293,07 €
528	COMUNE DI CAMPORGIANO	00398710467	2.031,39 €
529	COMUNE DI SOVERATO	84000610794	57.226,90 €
530	COMUNE DI NOCERA INFERIORE	00221880651	59.345,78 €
531	COMUNE DI CALABRITTO	82002170643	223.694,08 €
532	COMUNE DI PIOMBINO DESE	80009710288	147.764,48 €
533	1° REPARTO INFRASTRUTTURE	80101010017	132.804,32 €
534	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO	00410340871	24.409,09 €
535	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	00209290352	506.544,03 €
536	COMUNE DI CASALBORE	00230080640	19.123,12 €
537	COMUNE DI AIELLI	00098910664	146.705,34 €
538	COMUNE DI ARCUGNANO	00176710242	8.658,10 €
539	7° REPARTO INFRASTRUTTURE	80027410481	189.306,58 €
540	COMUNE DI COLLI A VOLTURNO	00031500945	13.924,54 €
541	COMUNE DI SANTA MARIA A VICO	80004570612	28.557,34 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

542	COMUNE DI LAPIO	80003550649	18.629,84 €
543	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA	80000810863	78.796,21 €
544	LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	00092220516	83.980,66 €
545	PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE TOSCANA MARCHE UMBRIA	80027890484	387.952,40 €
546	COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO	00163150618	93.746,11 €
547	COMUNE DI ROCCAFIORITA	87000330834	5.303,29 €
548	GAIA SPA	01966240465	878.341,11 €
549	COMUNE DI BATTIPAGLIA	82001330651	5.181,26 €
550	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA	06019571006	665.482,97 €
551	COMUNE DI SERRASTRETTA	82006340796	47.521,89 €
552	COMUNE DI FONDI	81003290590	538.406,38 €
553	COMUNE DI PIETRAMELARA	80005470614	494.319,13 €
554	PROVINCIA DI MASSA-CARRARA	80000150450	217.882,24 €
555	COMUNE DI BELLEGRA	02850300589	12.958,02 €
556	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA	80051970947	13.467,33 €
557	COMUNE DI RICCIONE	00324360403	460.390,97 €
558	PROVINCIA DI BRESCIA	80008750178	1.498.382,54 €
559	COMUNE DI AVIGLIANO	80001750761	29.959,55 €
560	COMUNE DI MALFA	81001030832	905.950,06 €
561	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA	01310860505	8.566.036,44 €
562	COMUNE DI SAMOLACO	00115260143	22.958,83 €
563	COMUNE DI BRUGINE	80017140288	7.770,35 €
564	COMUNE DI BENEVENTO	00074270620	231.769,55 €
565	COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA	81001670611	65.664,87 €
566	COMUNE DI DURONIA	00168960706	77.717,37 €
567	COMUNE DI RUFFANO	81002050755	54.934,10 €
568	COMUNE DI MELIZZANO	92005110629	136.795,75 €
569	COMUNE DI MONTIGNOSO	00100290451	64.814,26 €
570	COMUNE DI GRAZZANISE	80005670619	240.920,85 €
571	COMUNE DI FORLI'	00606620409	433.001,00 €
572	COMUNE DI BRACIGLIANO	00543740658	9.596,84 €
573	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) OVEST MILANESE	09319650967	759.599,74 €
574	COMUNE DI AOSTA	00120680079	12.457,17 €
575	COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO	00363500448	8.812,97 €
576	REGIONE SICILIANA	80012000826	1.078.007,21 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

577	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	00134780527	9.593,52 €
578	COMUNE DI PISTOIA	00108690470	192.523,61 €
579	COMUNE DI BROLO	00324280833	19.504,00 €
580	COMUNE DI ANCONA	00351040423	192.149,34 €
581	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	04163490263	2.616,42 €
582	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	00300650256	1.046.234,50 €
583	AQA S.R.L.	02484440207	1.595.790,64 €
584	AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	91278030373	484.528,63 €
585	COMUNE DI GAMBATESA	80002130708	26.306,74 €
586	AZIENDA USL UMBRIA 1	03301860544	20.135,46 €
587	COMUNE DI CREMONA	00297960197	77.508,33 €
588	ROMA CAPITALE	02438750586	488.338,08 €
589	COMUNE DI GALLICANO	81000160465	38.149,93 €
590	COMUNE DI CAPRACOTTA	00057170946	23.416,47 €
591	COMUNE DI CUTROFIANO	80009050750	105.915,65 €
592	VENETO ACQUE S.P.A.	03875491007	252.693,58 €
593	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	09315660960	61.524,01 €
594	COMUNE DI MOMBARCARO	00365040047	20.319,70 €
595	COMUNE DI PAOLISI	80001850629	538.477,51 €
596	COMUNE DI MONTEBELLUNA	00471230268	102.014,83 €
597	COMUNE DI PIETRAPERTOSA	80002370767	17.094,94 €
598	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	00136380805	30.806,33 €
599	COMUNE DI SINAGRA	00216350835	187.066,31 €
600	COMUNE DI BONORVA	00256810904	17.003,71 €
601	COMUNE DI SAN FRATELLO	84000410831	30.002,90 €
602	COMUNE DI BADIA POLESINE	82000390292	23.207,50 €
603	COMUNE DI POGGIO RUSCO	00402030209	30.658,05 €
604	COMUNE DI CAPRI LEONE	00461850836	86.100,79 €
605	COMUNE DI SAN VENANZO	00185990553	46.360,24 €
606	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	00787620723	180.168,33 €
607	COMUNE DI FONTANAFREDDA	00162440937	92.459,45 €
608	COMUNE DI NARDODIPACE	00319140794	17.411,74 €
609	COMUNE DI MOTTAFOLLONE	92010730783	539.764,52 €
610	COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO	00297640799	32.964,58 €
611	COMUNE DI TORTONA	00384600060	75.598,32 €
612	COMUNE DI CHIAVARI	00592160105	597.982,74 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

613	ANAS S.P.A.	80208450587	15.972.242,12 €
614	COMUNE DI LAIVES	80003880210	458.443,51 €
615	COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO	00374200780	53.627,35 €
616	COMUNE DI PETINA	00500140652	132.088,65 €
617	CAMBIAMO S.P.A.	03077890360	62.900,61 €
618	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	00754860377	16.556,82 €
619	COMUNE DI PLACANICA	81000870808	293.733,78 €
620	COMUNE DI OFENA	80004410660	37.294,03 €
621	COMUNE DI GOVONE	00353740046	10.643,85 €
622	E-DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	16.854.874,38 €
623	COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA	00296600794	36.297,26 €
624	COMUNE CAIANELLO	80005710613	26.784,00 €
625	COMUNE DI VOLTURARA IRPINA	00143390649	125.514,57 €
626	COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI	82000410645	6.399,71 €
627	COMUNE DI CICALA	00296280795	3.933,31 €
628	REGIONE CALABRIA	02205340793	4.412.642,75 €
629	COMUNE DI RIVELLO	83000350765	7.171,24 €
630	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO IDROGEOLOGICO REGIONE MOLISE	97684720580	367.465,14 €
631	COMUNE DI SORIANO CALABRO	00353840796	142.395,45 €
632	COMUNE DI PIEVEPELAGO	00632850368	21.115,41 €
633	COMUNE DI GILDONE	80003570704	17.589,26 €
634	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	00457160232	20.334,46 €
635	1° REPARTO GENIO A.M.	97250110158	463.469,74 €
636	COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA	00620980656	86.815,24 €
637	COMUNE DI PISONIANO	02846290589	93.129,05 €
638	COMUNE DI TERMINI IMERESE	87000370822	24.067,56 €
639	COMUNE DI CAROVIGNO	81001790740	114.724,27 €
640	DIREZIONE GENIO MILITARE PER LA MARINA DELLA SPEZIA	80004930113	22.504,42 €
641	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE	80013890324	241.317,65 €
642	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	02483810392	754.637,21 €
643	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRASTO DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE CALABRIA	97068210794	209.977,36 €
644	COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO	00207210253	183.927,08 €
645	COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO	00067590703	145.585,71 €
646	COMUNE DI CRESPIADORO	81000370247	76.328,47 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

647	COMUNE DELL'AQUILA	80002270660	76.730,37 €
648	COMUNE DI CAMASTRA	82000950848	45.500,47 €
649	COMUNE DI NATURNO	00449290212	118.407,41 €
650	MIGNANO MONTE LUNGO	83002030613	27.435,91 €
651	COMUNE DI CUORGNÈ	83501110015	280.291,50 €
652	COMUNE DI GESUALDO	81001430644	38.446,40 €
653	COMUNE DI SANTA FIORA	80004210532	25.198,15 €
654	COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO EX D.P.C.M. 7 AGOSTO 2023	97936230586	2.699.550,32 €
655	COMUNE DI CAMPO DI GIOVE	92018580669	13.515,69 €
656	ACEA ATO 5 SPA	02267050603	590.146,38 €
657	COMUNE DI RODI' MILICI	00180620833	3.058,09 €
658	COMUNE DI RAVENNA	00354730392	552.350,61 €
659	S.C.R. PIEMONTE S.P.A.	09740180014	251.831,94 €
660	COMUNE DI POLLICA	84001230659	0,00 €
661	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	92033190395	5.576.365,16 €
662	AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISITI S.P.A.	05017630152	1.050.864,67 €
663	AZIENDA USL DI FERRARA	01295960387	77.919,24 €
664	COMUNE DI GIOIOSA MAREA	86000470830	84.977,81 €
665	VIACQUA SPA	03196760247	59.842,01 €
666	CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO	02127580500	283.046,18 €
667	AZIENDA SANITARIA TOSCANA NORDOVEST	02198590503	130.056,38 €
668	AREA BLU SPA	00828601203	78.933,36 €
669	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	02443880998	6.417.444,41 €
670	COMUNE DI TIANA	81001570910	46.085,81 €
671	COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA	85000260837	250.486,38 €
672	COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA	97250980824	707.278,73 €
673	00636460164	80034840167	49.757,01 €
674	GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA	00132330879	468.895,19 €
675	COMUNE DI SARZANA	00192320117	1.507.974,58 €
676	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	92116650349	911.905,44 €
677	SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	07937540016	129.703,07 €
678	COMUNE DI SIRIGNANO	80004370641	127.019,41 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

679	COMUNITA' MONTANA ALENTO MONTESTELLA	90002090653	113.954,98 €
680	COMUNE DI CIRÒ MARINA	00314310798	2.748,17 €
681	COMUNE DI PESCIA	00141930479	18.703,84 €
682	COMUNE DI TAVERNA	00108070798	83.792,66 €
683	PROVINCIA DI FERRARA	00334500386	9.283,30 €
684	COMUNE DI ROCCASTRADA	00117110536	173.885,49 €
685	COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA	80004930931	145.161,97 €
686	COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO IONIO	81000550806	56.964,59 €
687	PROVINCIA DI CAMPOBASSO	00139600704	61.139,42 €
688	COMUNE DI ABBASANTA	00068600956	105.755,65 €
689	COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO	90060110476	27.470,50 €
690	COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI	00226360527	9.405,52 €
691	COMUNE DI CICERALE	81000790659	83.670,36 €
692	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DI VARESE-COMO MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO	00214310120	232.800,92 €
693	ISTITUTO PER L'EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	00121630214	230.562,64 €
694	COMUNE DI MARCELLINARA	00297830796	84.141,15 €
695	COMUNE DI CESENATICO	00220600407	177.296,60 €
696	COMUNE SORA	00217140607	76.934,59 €
697	COMUNE DI CATANIA	00137020871	68.080,87 €
698	PROVINCIA DI SIENA	80001130527	10.420,13 €
699	COMUNE DI POLICORO	00111210779	96.921,88 €
700	COMUNE DI OLGiate MOLGORA	85001390138	310.363,70 €
701	COMUNE DI LAINO CASTELLO	83000210787	5.684,40 €
702	PROVINCIA DI COMO	80004650133	12.808,42 €
703	COMUNE DI ALVIGNANO	82001340619	102.477,99 €
704	PROVINCIA DI MATERA	80000970774	461.070,57 €
705	PROVINCIA DI PAVIA	80000030181	118.253,64 €
706	COMUNE DI CAVALLINO	80011020759	213.064,03 €
707	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE	80016450480	583.628,79 €
708	COMUNE DI GRISOLIA	00431430784	70.663,05 €
709	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI	00124720905	71.464,14 €
710	FERROVIE DELLA CALABRIA SRL	02355890795	7.212,27 €
711	COMUNE DI MAIERA'	00394620785	6.714,49 €
712	COMUNE DI CARINI	00147540827	103.719,41 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

713	VITULANO	80002630624	68.837,32 €
714	PROVINCIA DI FERMO	90038780442	214.932,95 €
715	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	80246030581	3.117.797,22 €
716	COMUNE DI CAMPOBASSO	00071560700	357.364,60 €
717	ASL CASERTA	03519500619	105.748,69 €
718	COMUNE DI MARSICOVETERE	80004590768	64.347,27 €
719	COMUNE DI CERZETO	00375970787	273.980,25 €
720	REGIONE CAMPANIA - UFFICIO SPECIALE GRANDI OPERE	80011990639	1.838.320,93 €
721	COMUNE DI NARDO'	82001370756	186.281,84 €
722	COMUNE DI LIMENA	00327150280	15.471,75 €
723	COMUNE DI VALLEMAIO (FR)	01626800609	43.507,27 €
724	PROVINCIA DI SALERNO	80000390650	390.925,14 €
725	COMUNE DI VAL BREMBILLA	03966930160	8.969,90 €
726	COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO	00108980830	125.712,47 €
727	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	80016705483	54.755,07 €
728	MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE	95219190634	333.001,69 €
729	PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO - COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO ART. 10 D.L. 91/2014	97658780586	604.793,18 €
730	COMUNE DI NAPOLI	80014890638	2.266.474,80 €
731	COMUNE DI MORRA DE SANCTIS	82000950640	9.875,80 €
732	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO – TRENTINO-ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA	80010060277	1.281.141,65 €
733	COMUNE DI VERBICARO	00256290784	36.921,18 €
734	COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	81000410688	44.747,03 €
735	FONDAZIONE CNAO - CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA	97301200156	1.183.826,03 €
736	COMUNE DI POZZUOLI	00508900636	307.288,85 €
737	COMUNE DI ORTE	00088570569	23.704,15 €
738	COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO	83001050752	100.533,88 €
739	COMUNE DI BOTRUGNO	83000810750	63.292,54 €
740	COMUNE DI CERCHIO	00185810660	16.834,96 €
741	COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO	00245050794	17.641,15 €
742	COMUNE DI BARZAGO	00624020137	22.671,08 €
743	COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE	00661260273	47.138,09 €
744	CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE	01962420830	674.263,93 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

745	BOVINO	00139430714	104.000,54 €
746	COMUNE DI MARZI	80003570787	56.959,50 €
747	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI TARANTO	80002890731	626.756,65 €
748	CAP HOLDING S.P.A.	13187590156	2.861.417,11 €
749	COMUNE DI GUALDO CATTANEO	82001410545	29.305,82 €
750	COMUNE DI ESTE	00647320282	63.452,44 €
751	PUTIGNANO	82002270724	118.691,31 €
752	COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA	81001650548	25.465,22 €
753	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	81003650447	36.185,03 €
754	COMUNE DI SAN POLO D'ENZA	00445450356	45.340,78 €
755	PROVINCIA DI ROVIGO	93006330299	69.525,84 €
756	COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA	80008360750	20.369,29 €
757	COMUNE DI MESSINA	00080270838	53.637,37 €
758	COMUNE DI FERRUZZANO	81001930809	22.632,06 €
759	COMUNE DI RAVISCANINA	82000770618	71.715,78 €
760	COMUNE DI PREZZA	00189230667	23.358,18 €
761	COMUNE DI PERITO	84000990659	67.844,20 €
762	COMUNE DI DISO	81001510759	25.648,52 €
763	COMUNE DI CAMPOGALLIANO	00308030360	4.651,11 €
764	COMUNE DI BAGOLINO	00822580171	190.538,40 €
765	COMUNE DI BREDA DI PIAVE	80006200267	60.572,63 €
766	COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO	80003330646	17.082,38 €
767	COMUNE DI MONFALCONE	00123030314	8.869,31 €
768	COMUNE DI PIETRAVAIRANO	80008330617	107.098,29 €
769	COMUNE DI SALICE SALENTINO	80001370750	33.995,66 €
770	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BAT)	81000710715	54.103,87 €
771	COMUNE DI LETOJANNI	00390050839	38.870,51 €
772	COMUNE DI CASTELLABATE	81000690651	127.984,59 €
773	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	80000110728	563.826,99 €
774	AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" - POTENZA	01186830764	149.196,62 €
775	COMUNE DI PROCIDA	00634830632	67.873,55 €
776	COMUNE DI VILLORBA	80007530266	75.703,02 €
777	FERROTRAMVIARIA S.P.A.	00431220581	624.261,15 €
778	CONSORZIO IRRIGUO BEALEROTTO MUSSI	84011410044	117.722,48 €
779	COMUNE DI PETRIZZ	00298100793	44.416,62 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

780	PROVINCIA DI COSENZA	80003710789	439.865,08 €
781	COMUNE DI GIMIGLIANO	00296900798	68.899,24 €
782	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	03044240582	28.161,53 €
783	AZIENDA USL BOLOGNA	02406911202	31.194,11 €
784	COMUNE DI GASPERINA	00182150797	51.604,39 €
785	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA	80001550401	321.246,64 €
786	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	02236310518	301.385,55 €
787	COMUNE DI NOVI LIGURE	00160310066	10.343,21 €
788	TRECASTAGNI	00744880873	40.226,57 €
789	COMUNE DI CAMPODIPIETRA	80000870701	1.904,77 €
790	RETE FERROVIARIA ITALIANA	01585570581	127.784.409,11 €
791	AZIENDA ULSS N.3 SERENISSIMA	02798850273	985.522,71 €
792	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	00306690165	218.446,14 €
793	COMUNE DI OTTATI	00547700658	40.879,24 €
794	ASL ROMA 1	13664791004	142.138,00 €
795	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	01987250782	194.285,91 €
796	CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	94149560362	302.784,34 €
797	COMUNE DI LIBERI	80011930619	10.123,34 €
798	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA	02481840201	270.022,11 €
799	COMUNE DI VIONE	00837510171	5.641,38 €
800	PROVINCIA DI POTENZA	80002710764	562.746,12 €
801	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	80003090794	1.060.240,20 €
802	COMUNE DI BELCASTRO	00297890790	52.065,62 €
803	COMUNE DI MOLFETTA	00306180720	166.663,23 €
804	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	80034390585	838.295,98 €
805	2° REPARTO GENIO A.M.	82010710588	277.673,61 €
806	COMUNE DI ROCCASICURA	00087290946	25.449,14 €
807	COMUNE DI TRICASE	81000410753	3.894,48 €
808	COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO	81000290601	35.045,97 €
809	COMUNE DI CESANO MADERNO	83000130159	69.600,62 €
810	COMUNE DI ROCCAROMANA	80009590615	7.590,54 €
811	COMUNE DI MAZZARRÀ SANT'ANDREA	83000850830	124.572,29 €
812	COMUNE DI CANISTRO	00204900666	23.983,66 €
813	REGIONEAUTONOMA FRIULIVENEZIA GIULIA	80014930327	11.106,57 €
814	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	81001170653	1.020.392,29 €
815	COMUNE DI PAPASIDERO	83002140784	50.438,86 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

816	COMUNE DI VILLA LITERNO	81000610618	820.137,99 €
817	COMUNE DI FASANO	81001370741	0,00 €
818	COMUNE DI SEGNI	87000150588	15.927,81 €
819	COMUNE DI CAMPAGNA	82001170651	122.202,84 €
820	COMUNE MONTE URANO	81000910448	56.240,98 €
821	COMUNE DI UDINE	00168650307	108.704,82 €
822	COMUNE DI SAN PROSPERO	82002070363	113.431,53 €
823	COMUNE DI REGALBUTO	80000660862	20.428,24 €
824	CONSORZIO DI BONIFICA VAL VENOSTA	82005310212	120.534,00 €
825	COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO	80002310946	10.863,34 €
826	COMUNE DI ARPINO	82000270601	130.981,71 €
827	COMUNE DI CAVERNAGO	00662800168	100.940,38 €
828	CONSORZIODIBONIFICAVERONESE	93216480231	30.376,81 €
829	GESTIONE ACQUA SPA	01880180060	231.551,31 €
830	COMUNE DI PORTO VENERE	00235390119	103.018,86 €
831	COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO	81003270600	83.644,05 €
832	COMUNE DI LUCERA	82000950715	284.710,73 €
833	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	00163690241	90.200,00 €
834	PROVINCIA DI CUNEO	00447820044	23.737,06 €
835	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	91096830335	240.947,04 €
836	COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO	82001550712	94.349,94 €
837	CITTA' DI MODUGNO	80017070725	293.802,66 €
838	COMUNE DI FISCIANO	00267790657	84.439,26 €
839	COMUNE DI FERMO	00334990447	216.217,12 €
840	COMUNE DI SCAFATI	00625680657	40.025,37 €
841	COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO	00463030650	108.173,84 €
842	TRENITALIA S.P.A.	05403151003	5.770.168,28 €
843	PROVINCIA DI BENEVENTO	92002770623	557.593,01 €
844	COMUNE DI CARLANTINO	82000860716	121.915,57 €
845	COMUNE DI PALERMO	80016350821	4.526,74 €
846	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	80009610280	111.375,64 €
847	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	08911820960	992.354,79 €
848	COMUNE DI VAL MASINO	00090870148	11.227,22 €
849	PROVINCIA DI ASTI	80001630054	139.245,28 €
850	COMUNE DI CANEPINA	00219620564	25.933,32 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

851	COMUNE DI PATERNO CALABRO	80003870781	28.561,75 €
852	COMUNE DI ROTONDI	80004150647	13.828,51 €
853	COMUNE DI SCIGLIANO	80003890789	15.250,78 €
854	VENETO STRADE SPA	03345230274	117.719,02 €
855	A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA	00410700587	741.551,77 €
856	COMUNE DI BRINDISI	80000250748	25.085,93 €
857	COMUNE DI PATTI	00124600834	174.102,87 €
858	COMUNE DI PIANE CRATI	00374210789	52.077,33 €
859	COMUNE DI CASALMAIOCCO	06632940158	115.440,65 €
860	COMUNE DI CAGNANO VARANO	84000390710	31.629,70 €
861	COMUNE CAMISANO VICENTINO	80007050240	83.549,03 €
862	COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	80007680236	41.361,42 €
863	PUBLICASA SPA	05344250484	26.869,14 €
864	5° REPARTO INFRASTRUTTURE	80019260282	313.215,17 €
865	PROVINCIA DI CROTONE	91006950793	111.028,32 €
866	COMUNE DI TREBASELEGHE	80010250282	396.510,25 €
867	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA	80100130634	454.663,75 €
868	COMUNE DI MERCOGLIANO (AV)	00199400649	173.331,55 €
869	CIPNES GALLURA	82004630909	120.347,45 €
870	COMUNE DI VICENZA	00516890241	53.354,79 €
871	COMUNE DI RIPA TEATINA	00179840699	33.573,59 €
872	PROVINCIA DI FOGGIA	00374200715	759.092,81 €
873	COMUNE DI PIZZO	00327770798	138.946,01 €
874	COMUNE DI CHIAROMONTE	82000410769	408.086,25 €
875	COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA	00216560524	21.799,18 €
876	COMUNE DI BAIANO	00245240643	51.950,93 €
877	COMUNE DI CASALBORDINO	00234500692	12.000,00 €
878	COMUNE DI JESI	00135880425	520.181,68 €
879	COMUNE DI LAMEZIA TERME	00301390795	1.104.569,37 €
880	COMUNE DI CARPINONE	00038870945	30.640,65 €
881	COMUNE DI GENZANO DI ROMA	02242320584	94.507,07 €
882	COMUNE DI LIONI	00203920640	49.760,78 €
883	SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL	03014250363	57.432,82 €
884	COMUNE DI SELLIA	00311650790	56.927,16 €
885	COMUNE DI LUSTRA	00530330651	48.454,45 €
886	COMUNE DI SCHILPARIO	00579540162	29.377,60 €
887	COMUNE DI LIMINA	80006220836	46.697,28 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

888	COMUNE PARETE	81001710615	110.351,39 €
889	COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE	80010610758	25.255,13 €
890	ASL ROMA 2	13665151000	115.940,35 €
891	ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - ATO CALTANISSETTA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	92071100850	1.249.050,83 €
892	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	80021470820	55.705,07 €
893	COMUNE DI ALFIANELLO	00875940173	216.364,04 €
894	COMUNE DI CAMPODIMELE	81003850591	153.215,52 €
895	COMUNE DI CONTRADA	80001930645	110.086,40 €
896	COMUNE DI GALATONE	82001290756	236.761,25 €
897	COMUNE DI SANT'ELENA SANNITA	80000470940	44.911,17 €
898	COMUNE DI TREVISO	80007310263	248.450,79 €
899	COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO	04137960136	298.137,66 €
900	COMUNE DI TEULADA	80013330925	147.412,76 €

Totale complessivo 440.637.967,74 €

ART. 2

Non risultano ammissibili le richieste di accesso al Fondo delle seguenti stazioni appaltanti, non pervenute nei termini a mezzo PEC all'indirizzo adequamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it:

N.	Denominazione Stazione Appaltante	ID Richiesta	Codice Univoco Richiesta
1	COMUNE DI COGLIATE	11073	FONDO-AP07-2024-C8205f5720590c8d9c9822a1a0c7ba2d5f35
2	COMUNE ELICE	10182	FONDO-AP07-2024-D394baef25793e2ae0e7754525e92ab5efee
3	COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO	10368	FONDO-AP07-2024-C65955b65a2cb81d9bd925ea3df598e60878
4	MONTEPARANO	10716	FONDO-AP07-2024-F587ce36ade7be2ba45002afddcc276f39b1
5	PROVINCIA RIMINI	9942	FONDO-AP07-2024-H294c8bfde94fc13320a9ebbe15bab72fd4
6	COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	10579	FONDO-AP07-2024-C2220bd69a53ff77bcb86008787cae3992ca
7	COMUNE SAN VITTORE OLONA	10996	FONDO-AP07-2024-I40996390279bfd1159bfe3ccd6698c8bcc9
8	ASST NORD MILANO	10950	FONDO-AP07-2024-I69073ef18238332883dcdedff3da9969059
9	COMUNE DI CASTELL'AZZARA	10111	FONDO-AP07-2024-C14797371d08b8c81e59287431f46fd8abfe



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

DIV. 6

10	COMUNE DI LOZZO ATESTINO	10094	FONDO-AP07-2024-E709f0c2951f34ba23432fc673fd36a2e91a
11	COMUNE DI LAGONEGRO	9948	FONDO-AP07-2024-E4099afb7fa2e2b5bfeac7c2d4aa257c49cf
12	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	10217	FONDO-AP07-2024-B301be104dcd4be61ab76f3de374b8caf16f
13	COMUNE DI VOLTURINO	11140	FONDO-AP07-2024-M132a548fdb6644eb1401df8243ab94b400a
14	COMUNE DI PIETRAFITTA	10958	FONDO-AP07-2024-G615531e90391484ee162e5cd82ca55fb360
15	COMUNE DI TRAVEDONA MONATE	10594	FONDO-AP07-2024-L3423a89c5dd4f92b537f28528def855cf15
16	ATC MOBILITÀ E PARCHEGGI SPA	11115	FONDO-AP07-2024-E46308f6f0e74e765bc23b69fa06711e217d
17	COMUNE DI AGIRA	10576	FONDO-AP07-2024-C342954a6175a2f5bdf1cfe376ae09db3910
18	A.R.N.A.S. "CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI" PALERMO	10659	FONDO-AP07-2024-G2731c28f4075fa8b7d93053e13f636262b7
19	COMUNE DI TORA E PICCILLI	10732	FONDO-AP07-2024-L205513b74e28e62a4e7097b81b7ab77e779
20	COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA	10139	FONDO-AP07-2024-B446c8dc71c7f541f3d502b90ab98b4238b5
21	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	10213	FONDO-AP07-2024-C53606aca1d0f40b332dc39e02b5ab0b188f
22	COMUNE DI BOVA MARINA	9988	FONDO-AP07-2024-B0997b1d13c6c429a62277241e0d88307040
23	ARSOLI	10294	FONDO-AP07-2024-A446c69ec908b90a37cfaaffde933ee3c73a2
24	COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO	10381	FONDO-AP07-2024-H6090d0725e526da662fa8f7bda20dcdf966
25	COMUNE DI VACRI	10990	FONDO-AP07-2024-L526fea16591eb7e50fd8d78986e5eef4ecb
26	COMUNE DI LARDIRAGO	10266	FONDO-AP07-2024-E45482ae0fa89b37a3847ec79926d8f8f058
27	COMUNE SANTA MARIA HOE'	10534	FONDO-AP07-2024-l243b10679e0b939d2d7f5ed93bd118b840d
28	COMUNE SORTINO	10969	FONDO-AP07-2024-l864963809e305b239f1c873609f3050affd
29	COMUNE TAURANO	11130	FONDO-AP07-2024-L061281df7054bb8e3ba47408d54d018d889

ART. 3

Non risultano ammissibili le istanze di accesso al Fondo delle seguenti stazioni appaltanti concernenti contratti di appalto per i quali si è già avuto accesso al Fondo Opere Indifferibili (FOI):

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	ID Scheda	codice CIG	Entità del contributo non ammissibile
----	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	------------	---------------------------------------



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

1	Comune di Civitanova Del Sannio	00067360941	25588	9765036A9F	9.976,46 €
2	Comune di Sant'Angelo di Brolo	00108980830	26039	9327513B38	176.524,30 €
3	Comune di Pescara	00124600685	23268	955468035E	4.040,40 €
4	Comune di Terni	00175660554	24944	98454019EB	18.687,94 €

5	Comune di Monte Romano	00187760566	23316	92144558CF	19.342,18 €
		00187760566	23319	92144558CF	8.639,01 €
		00187760566	23528	9437217DD2	6.069,48 €
Totale Comune Di Monte Romano					34.050,67 €

6	Comune di Pojana Maggiore	00248950248	23491	95724045AC	80.687,33 €
7	Comune di Agropoli	00252900659	25198	9374381FE9	50.223,59 €
8	Comune di Pavia	00296180185	24359	9704759C77	40.842,90 €
9	Comune di Lamporecchio	00300620473	25519	9531209A7A	5.380,94 €
10	Comune di Brolo	00324280833	25720	987919599C	23.939,98 €
11	Comune di Capo D'Orlando	00356650838	24315	98346165DC	16.614,66 €
12	Comune di Aci Sant'Antonio	00410340871	25350	9559071AED	25.676,54 €
		00410340871	25354	956230253D	4.540,09 €
Totale Comune Di Aci Sant'Antonio					30.216,63 €

13	Comune di San Cipriano Picentino	00463030650	25836	9374826F23	13.239,78 €
14	Comune di Piedimonte Etneo	00671800878	25340	9875457CE9	134.827,87 €
15	Comune di Surbo	01862180757	24824	90365458D5	60.448,83 €
16	Azienda USL di Modena	02241850367	25018	95712984F9	16.890,24 €
17	Comune di Val Brembilla	03966930160	26155	95071013EF	54.387,31 €
18	Provincia di Matera	80000970774	24136	95221051A1	20.395,60 €
19	Comune di San Pietro Clarenza	80008250872	25815	9817889A4C	13.288,70 €
20	Comune di Sava	80009650732	23129	93063112C9	374.321,36 €
21	Comune di Trebaseleghe	80010250282	26358	95578825BD	143.418,80 €
22	Comune di Cardito - Servizio Lavori Pubblici	80103860633	24388	9522991CC4	18.091,76 €
23	Comune di Montegiorgio	81002030443	24076	9386652E43	26.662,21 €
24	Comune di Nardo'	82001370756	24473	95328325D3	85.774,62 €
		82001370756	24506	957083353E	98.617,43 €
Totale Comune di Nardo'					184.392,05 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

25	Comune di Tripi	83030250837	23830	985495454F	10.394,72 €
26	Comune di Setteville	91021680250	24804	954143948C	10.519,25 €
		91021680250	24810	954143948C	80.946,05 €
Totale Comune di Setteville					91.465,30 €

Totale non ammissibile FOI 1.653.410,33 €

ART. 4

Non risultano ammissibili le istanze di accesso al Fondo delle seguenti stazioni appaltanti concernenti CIG di contratti relativi a servizi e/o forniture e, pertanto, non rientranti tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.:

N.	Denominazione Stazione Appaltante	PIVA/CF Stazione Appaltante	ID Scheda	codice CIG	Entità del contributo non ammissibile
1	Comune di Cicala	00296280795	25984	8630846F6B	44.118,82 €
2	Comune di Cirò Marina	00314310798	26058	B1B67B5D0D	58.057,86 €
3	Comune di Aci Sant'Antonio	00410340871	25427	A03A09B00D	11.616,75 €
4	Rete Ferroviaria Italiana	01585570581	23547	8380592B4A	198.460,77 €
			23616	9029122B2D	98.202,55 €
			23620	9029146EFA	521.764,22 €
			23621	9029146EFA	261.109,31 €
			23625	90291534C4	171.705,37 €
			23626	9029146EFA	148.380,00 €
			23627	88520151DE	647.861,71 €
			23746	9029122B2D	105.585,40 €
			23837	90291019D9	166.394,34 €
			23840	90291019D9	139.283,93 €
			23843	90291019D9	101.556,21 €
			23898	90291019D9	19.204,82 €
			23900	90291019D9	105.295,52 €
Totale Rete Ferroviaria Italiana					2.684.804,15 €

5	Azienda Ospedaliero - Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo - Alessandria	01640560064	25125	800802601D	111.406,00 €
6	Azienda Ospedaliera di Cosenza	01987250782	25791	758159414B	21.515,41 €
7	e-Distribuzione S.p.A.	05779711000	24439	7588969754	54.027,97 €
			24441	7543968754	2.292,00 €



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

			24460	7946242656	118.330,17 €
			24476	78070895A6	20.750,89 €
			24499	77224986F2	19.271,29 €
			24531	759158561F	2.967,35 €
			24635	7591576EAF	897,83 €
			24636	7747384F83	515,16 €
			24653	73472083D8	24,09 €
			24657	7543977EBF	532,11 €
			24659	7722284659	449,75 €
			24661	7689994FC9	88,63 €
			24663	780209192A	33.097,23 €
			24673	7922347F8C	97,24 €
			24675	83600313D3	69,06 €
			24694	7809154DBB	1.738,78 €
			24773	75905331FD	5.188,23 €
Totale e-Distribuzione S.p.A.					260.337,78 €

8	Comune di Caserta	80002210617	24145	ZA432A8F8C	59.080,19 €
9	Regione Campania - Ufficio Speciale Grandi Opere	80011990639	25372	0362878066	124.427,42 €
10	Comune Di Campodimele	81003850591	24718	9640471058	2.017,58 €
			24800	96400114BC	4.624,93 €
			24806	9653351540	9.108,14 €
			24815	96405956AA	11.792,06 €
			24840	964059028B	15.180,85 €
			24841	96405880E5	6.061,38 €
			24875	9640584D94	5.482,61 €
			24983	964057020A	5.964,84 €
Totale Comune Di Campodimele					60.232,39 €
11	Comunità Montana di Valle Trompia	83001710173	25219	9699851A42	6.468,82 €
			25220	9699851A42	6.653,90 €
Totale Comunità Montana di Valle Trompia					13.122,72 €
12	Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro	97026980793	25304	8923552C0E	19.925,42 €
Totale non ammissibile (CIG Servizi/Forniture)					3.468.644,91 €

ART. 5



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
DIV. 6

Non risulta ammissibili la richiesta di accesso al Fondo di seguito indicata in quanto di importo/valore negativo:

N.	Denominazione Stazione Appaltante	ID scheda	CUP	CIG
1	COMUNE DI PIETRADEFUSI	24385	C42J19000840002	8832280407

ART. 6

Non risultano ammissibili le richieste di accesso al Fondo presentate dal Comune di Gaggi e dal Comune di Ceggia a seguito di espressa rinuncia alle stesse.

ART. 7

Alla liquidazione delle somme relative alle richieste delle stazioni appaltanti indicate nella tabella 1 di cui all'art. 1 si provvederà con successivi decreti di impegno e pagamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino al limite massimo di spesa previsto dalla legge, solo laddove le risorse siano disponibili.

ART. 8

Entro 5 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Ragioneria generale dello Stato l'elenco delle istanze ritenute ammissibili, completo, per ciascuna istanza, del codice CUP e dell'importo del Fondo prosecuzione opere pubbliche. La Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi 5 giorni, provvede per i CUP riferiti ai progetti PNRR e PNC ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse assegnate. Gli enti locali, entro i successivi 10 giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

ART. 9

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Loredana CAPPELLONI

LL.PP.36-25 - White list: Ministero comunica la realizzazione del nuovo PortaleWL

Operativo il nuovo PortaleWL, dedicato alla compilazione e all'invio in modalità digitale delle richieste di iscrizione, aggiornamento o rinnovo nelle White List

Con una comunicazione indirizzata ad ANCE e ad altre associazioni di categoria, il Ministero dell'Interno ha reso noto che, nell'ambito della Misura 1.6.1 "Digitalizzazione del Ministero dell'Interno" prevista dal PNRR, è stato realizzato il nuovo PortaleWL, dedicato alla compilazione e all'invio in modalità digitale delle richieste di iscrizione, aggiornamento o rinnovo nelle White List, attualmente gestite tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il portale, raggiungibile all'indirizzo <https://portalewl.interno.gov.it> e accessibile tramite SPID, è stato pubblicato anche sui siti delle Prefetture-UTG, nella sezione dedicata alle White List. Grazie al nuovo sistema, gli utenti potranno compilare direttamente online la domanda di iscrizione, aggiornamento o rinnovo di iscrizione della propria impresa negli elenchi provinciali delle White List.

Una volta completata on line, la richiesta verrà acquisita automaticamente dalla Prefettura-UTG competente, che potrà così avviare l'istruttoria attraverso la BDNA.

A partire da lunedì 21 luglio 2025, pertanto, tutte le nuove richieste di iscrizione, aggiornamento o rinnovo dovranno essere presentate esclusivamente tramite il PortaleWL.

Fanno eccezione le società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano: in assenza di codice fiscale e quindi di SPID, tali soggetti potranno continuare a utilizzare la procedura attualmente in uso.

LL.PP.37-25 - Interdittive antimafia e controllo giudiziario: la pronuncia della Corte Costituzionale

Controllo giudiziario dell'impresa destinataria di interdittiva antimafia: la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 7, del codice antimafia

Con la sentenza n. 109 del 20 maggio 2025, la Corte costituzionale ha censurato il comma 7 dell'art. 34-bis del Codice antimafia nella parte in cui – pur disponendo la sospensione degli effetti dell'informazione antimafia in caso di ammissione dell'impresa al controllo giudiziario – non prevede che tale sospensione si estenda, in caso di esito positivo della misura, fino alla conclusione del procedimento di aggiornamento dell'interdittiva da parte del prefetto (ex art. 91, comma 5).

Secondo la Corte, la disciplina vigente – come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa – comporta l'immediata cessazione della sospensione dell'interdittiva al termine del controllo, anche in caso di esito favorevole, con effetti irragionevoli e sproporzionati sulla libertà di iniziativa economica, vanificando i risultati del percorso di risanamento.

La sospensione degli effetti interdittivi, infatti, rappresenta uno strumento funzionale allo scopo della misura del controllo giudiziario: consentire all'imprenditore – interessato da fenomeni di agevolazione solo occasionale della criminalità organizzata − di proseguire l'attività economica in condizioni di legalità, sotto la supervisione del Tribunale e del controllore nominato.

Il ritorno immediato dell'interdittiva alla conclusione della misura – in attesa della rivalutazione prefettizia – può, di contro, determinare danni irreparabili per l'impresa e ostacolare la finalità riabilitativa della misura, anche qualora l'esito del controllo sia stato positivo.

La Corte, pertanto, con sentenza "additiva", ha posto rimedio alla riscontrata illegittimità costituzionale dell'articolo 34-bis, comma 7, del codice antimafia, aggiungendo alla già prevista sospensione degli effetti sospensivi dell'interdittiva per tutta la durata del controllo, anche la sua protrazione – in caso di controllo concluso positivamente – sino alla rivalutazione prefettizia della situazione infiltrativa dell'impresa.

Di seguito il testo integrale della pronuncia.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **109/2025**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente AMOROSO - Redattore PATRONI GRIFFI

Udienza Pubblica del **20/05/2025** Decisione del **20/05/2025**

Deposito del **17/07/2025** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 34 bis, c. 7°, del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159.

Massime:

Atti decisi: **ord. 235/2024**

SENTENZA N. 109

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nel procedimento vertente tra C. P. srl e ANAS spa, con ordinanza del 28 ottobre 2024, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visti gli atti di costituzione di C. P. srl e di ANAS spa;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2025 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

uditi gli avvocati Lorenzo Lentini e Roberto Eustachio Sisto per C. P. srl, l'avvocato Francesco Mandalari e l'avvocata Maria Pacifico per ANAS spa;

deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2024, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2024, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a loro volta in combinato disposto con gli artt. 8 CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui «non prevede che la sospensione degli effetti dell'interdittiva, conseguente all'ammissione al controllo giudiziario, perduri anche con riferimento al tempo, successivo alla sua cessazione, occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento ai sensi dell'art. 91, co[mma] 5, cod. antimafia».

Il TAR Calabria riferisce di essere chiamato a decidere della domanda proposta dalla C. P. srl di annullamento, previa sospensione cautelare, della risoluzione del contratto di appalto pubblico di lavori, disposta dalla ANAS spa il 1° agosto 2024, ai sensi dell'art. 108, «co[mma] 1]» (*recte*: comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). In particolare, l'appaltante aveva risolto il contratto in esito al riscontro di una delle cause di “esclusione automatica” dell'appaltatore dalle procedure di evidenza pubblica previste dall'art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, individuata, nella specie, nel sopravvenire dell'efficacia dell'informazione interdittiva antimafia del 26 febbraio 2020 (divenuta definitiva in esito alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 15 aprile 2024, n. 3390), che aveva colpito l'appaltatore già prima della gara.

Il rimettente espone in punto di fatto che:

la ricorrente aveva ottenuto l'aggiudicazione del contratto in virtù della sospensione degli effetti del provvedimento interdittivo derivante secondo quanto previsto dal censurato art. 34-*bis*, comma 7, cod. antimafia dalla sua ammissione al controllo giudiziario cosiddetto volontario con decreto del 15 luglio 2021 del Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione;

il 7 giugno 2024, anteriormente alla scadenza della misura di prevenzione, stabilita per il 15 luglio 2024, l'impresa aveva presentato al Prefetto di Reggio Calabria «istanza per la permanenza nella *white list*»;

la definizione di tale procedimento di aggiornamento dell'informazione interdittiva era stata sollecitata anche dalla stessa committente;

in esito alla scadenza del termine di durata della misura di prevenzione, appurato il difetto di riscontro della predetta istanza di riesame da parte della prefettura, la stazione appaltante aveva preso atto che il provvedimento interdittivo aveva iniziato nuovamente a produrre effetti e aveva di conseguenza disposto, dapprima, l'interruzione dei lavori e, di seguito, con il provvedimento impugnato, la risoluzione dell'appalto;

con il primo e principale motivo di ricorso, l'appaltatrice aveva lamentato l'illegittimità della decisione risolutoria per violazione degli artt. 34-bis, 92 e 94-bis cod. antimafia, sostenendo che la sospensione dell'efficacia dell'informazione prefettizia prevista dalla prima disposizione dovesse ritenersi estesa sino alla definizione da parte del prefetto del procedimento di riesame dell'interdittiva;

nel corso del giudizio, da un lato, l'operatore economico aveva depositato il decreto del Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, del 13 settembre 2024, con cui era stata dichiarata la cessazione del controllo giudiziario per decorrenza del termine massimo di durata e accertata l'assenza di presupposti per l'applicazione di ulteriori misure ablativo e, dall'altro lato, l'appaltante aveva prodotto il preavviso di interdittiva comunicato dalla prefettura alla società l'11 luglio 2024, ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis, cod. antimafia;

con ordinanza 11 ottobre 2024, n. 213, resa all'esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2024, lo stesso Collegio rimettente, ritenuto insussistente il *fumus boni iuris* sui motivi di ricorso, ha comunque accolto in via provvisoria la domanda cautelare sul presupposto del rilievo di ufficio della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia, posta a fondamento del primo motivo, riservando le motivazioni sulla rilevanza e non manifesta infondatezza a un separato provvedimento. Ha, inoltre, disposto la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio da fissare all'esito della pronuncia di questa Corte.

1.1. L'ordinanza di rimessione si preoccupa, innanzitutto, di escludere la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.

Anzitutto, il dato testuale dell'art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia – secondo cui «[i]l provvedimento che dispone [...] il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende [...] gli effetti» dell'informazione interdittiva stabiliti dall'art. 94 cod. antimafia – sancirebbe la durata della sospensione per il solo tempo di vigenza della misura di prevenzione, senza possibilità di sua protrazione per via esecutiva.

In tal senso si sarebbe orientata univocamente la giurisprudenza amministrativa, la quale evidenzerebbe anche il difetto di una norma che espressamente preveda la permanenza degli effetti sospensivi dell'interdittiva oltre la cessazione del controllo giudiziario.

Nello stesso senso deporrebbe poi la diversità tra i due istituti per presupposti e finalità posta in luce («anche sul versante delle conseguenti refluenze processuali, a seguito delle [...] decisioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 7 e 8 del 2023») dagli stessi giudici amministrativi, i quali hanno quindi escluso che l'esito positivo del controllo giudiziario comporti, di per sé, il superamento del giudizio di pericolo di infiltrazione mafiosa posto a base dell'interdittiva. Piuttosto, dei risultati ottenuti con il controllo, il prefetto dovrebbe tener conto ai fini dell'aggiornamento della misura interdittiva, ma con l'importante precisazione che tale giudizio non è vincolato da quei risultati, che non costituiscono una presunzione assoluta di avvenuta bonifica (si cita Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 16 giugno 2022, n. 4912).

1.1.1. Tuttavia, proprio con riguardo al mancato raccordo legislativo tra la durata del controllo e il procedimento di aggiornamento, al cui esito potrebbe essere emessa una informazione liberatoria, il TAR Calabria pone in luce le maggiori criticità fattuali.

In punto di tempistica, per un verso, si rammenta che il procedimento di aggiornamento si caratterizza per una istruttoria impegnativa e con tempi lunghi, poiché tesa alla verifica dell'incidenza delle sopravvenienze sul pericolo di infiltrazione posto a fondamento dell'interdittiva; e, per altro verso, si dà conto della non condivisa prassi delle prefetture di ritenere necessaria per tale decisione la relazione conclusiva del controllore, prassi che implicherebbe un ulteriore allungamento dei tempi della rivalutazione. Infatti, nel difetto di pregiudizialità dell'esito del controllo giudiziario sul riesame prefettizio, questo potrebbe basarsi anche sulle relazioni provvisorie dell'ausiliario del giudice della prevenzione o sulle circostanze sopravvenute durante la misura poste in evidenza dall'impresa con l'istanza di aggiornamento.

In punto di effetti, si dà conto della impossibilità di neutralizzare con efficacia *ex tunc* le conseguenze negative prodotte dalla reviviscenza dell'interdittiva, nel periodo ricompreso tra la scadenza del controllo e la decisione prefettizia di cui all'art. 91, comma 5, cod. antimafia. E ciò qualunque sia l'esito dell'aggiornamento poiché, nel caso di adozione di una informazione liberatoria, questa ha effetti *ex nunc*; mentre, nel caso di emanazione di una nuova interdittiva seguita dalla sua eventuale sospensione giurisdizionale in via cautelare, questa si opererebbe in via retroattiva, ma non sino a coprire anche il lasso temporale antecedente al nuovo provvedimento interdittivo.

1.2. Tanto premesso, il giudice *a quo* si dedica a prospettare le ragioni della non manifesta infondatezza.

1.2.1. In primo luogo, il previsto limite del congelamento degli effetti interdittivi sino alla cessazione del controllo giudiziario, e non anche sino alla definizione del procedimento di aggiornamento, contrasterebbe con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. per trattamento disomogeneo di situazioni identiche.

L'imprenditore assoggettato alla originaria interdittiva (confermata in via definitiva dal giudicato amministrativo), in esito alla pur favorevole conclusione del controllo giudiziario, non avrebbe alcuno strumento per paralizzarli e, di conseguenza, perderebbe la capacità sia di stipulare i contratti pubblici, per sopravvenuto difetto dei requisiti di moralità, sia di eseguire quelli già stipulati, per l'obbligo di risoluzione previsto in capo alle stazioni appaltanti. In particolare, l'operatore non potrebbe ricorrere al giudice amministrativo (sino alla determinazione prefettizia di aggiornamento) né potrebbe richiedere al giudice della prevenzione una nuova ammissione al controllo giudiziario, il cui presupposto processuale è la pendenza dell'impugnazione giurisdizionale dell'interdittiva, nella specie ormai definita con giudicato sfavorevole. Inoltre, come già illustrato, l'impresa non avrebbe modo di ottenere la cancellazione retroattiva di tali effetti pregiudizievoli.

Diversamente, l'incapacità a contrarre e a eseguire gli appalti pubblici non colpirebbe l'impresa che sia destinataria di un provvedimento interdittivo, ma ne abbia ottenuto la sospensione giurisdizionale (con effetti *ex tunc*) e, neppure, l'impresa che, destinataria di una interdittiva non sospesa per il rigetto della istanza cautelare, sia stata ammessa al controllo giudiziario. In quest'ultimo caso, infatti, il sopraggiungere della misura di prevenzione consentirebbe – secondo l'orientamento maggioritario da tempo formatosi nella giurisprudenza amministrativa nella vigenza del precedente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) all'operatore economico non soltanto di proseguire nell'esecuzione dei contratti pubblici stipulati, ma addirittura secondo quanto attualmente previsto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) – di permanere tra i partecipanti alla procedura di evidenza pubblica.

Dunque, la prima impresa avrebbe un trattamento normativo peggiore rispetto alle altre due.

1.2.2. In secondo luogo, la descritta carenza di rimedi giurisdizionali costituirebbe violazione degli artt. 24, 111, primo e secondo comma, e 113 Cost. per compromissione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi davanti agli organi di giurisdizione amministrativa.

1.2.3. Ancora, il difetto di strumenti difensivi, ad avviso del giudice *a quo*, vulnererebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, a loro volta in combinato disposto con gli artt. 8 della stessa Convenzione e 1 Prot. addiz. CEDU.

In particolare, alla persona titolare o interessata alla gestione dell'impresa sarebbe negato il diritto a un ricorso effettivo per far valere, in tempi ragionevoli e preferibilmente con carattere preventivo, i diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione e, nella specie, quelli al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU, e alla tutela dei beni privati e della proprietà, garantito dall'art. 1 Prot. addiz. CEDU.

1.2.4. Lamenta, inoltre, il TAR Calabria che la limitazione temporale del congelamento degli effetti dell'interdittiva previsto dall'art. 34-*bis*, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 sarebbe contraria al principio di buon andamento, di cui all'art. 97, secondo comma, Cost. in uno con il principio di ragionevolezza.

Il ripristino dell'efficacia dell'interdittiva al momento della cessazione del controllo giudiziario con esito positivo, ma prima della definizione da parte del prefetto del riesame dell'attuale pericolo di condizionamento mafioso, frustrerebbe la finalità «dinamica» di tale misura di prevenzione, individuata nella bonifica dell'impresa da situazioni di agevolazione occasionale della criminalità organizzata.

In proposito, il rimettente evidenzia che proprio tale obiettivo giustifica la sospensione dell'incapacità che consegue all'interdittiva: infatti, questo meccanismo consente all'impresa lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, compresa quella contrattuale con l'amministrazione, nella forma "assistita" come mezzo per superare la riscontrata contaminazione.

In senso inverso, la nuova decorrenza degli effetti interdittivi al termine del "periodo monitorato" impedirebbe all'impresa di consolidare gli effetti dell'attuato percorso di risanamento e, piuttosto, l'esporebbe a quei pregiudizi che il controllo giudiziario aveva inteso scongiurare.

Si assisterebbe a un «vero e proprio corto circuito normativo»: nelle situazioni meno gravi di permeabilità alla criminalità, ritenute emendabili, da un lato, si concede all'imprenditore di proseguire l'attività con la "supervisione giudiziale", dall'altro, si consente, al termine di tale monitoraggio, l'automatico riprodursi dell'interdizione. Ciò senza attendere che il prefetto verifichi, nell'ambito del procedimento di aggiornamento dell'interdittiva, l'eventuale incidenza positiva della misura di prevenzione sul pericolo di condizionamento mafioso in origine riscontrato, il quale, peraltro, è già stato considerato dal giudice della prevenzione, al momento dell'ammissione dell'impresa al controllo, di natura solo occasionale.

L'irragionevolezza della complessiva disciplina sarebbe lampante proprio ove il riesame prefettizio si concluda in senso favorevole, grazie ai risultati della misura bonificante. In tal caso, gli effetti interdittivi riespansi tra il termine del controllo e l'emanazione dell'informazione liberatoria darebbero luogo a conseguenze negative ineliminabili. Tanto, «con buona pace del principio di buon andamento della P.A.».

L'ordinanza di rimessione, denunciando l'irragionevolezza manifesta della disciplina censurata, richiama i caratteri dell'informazione interdittiva e la funzione del procedimento di suo riesame: il provvedimento prefettizio, quale strumento di anticipata difesa della legalità rispetto al grave fenomeno mafioso, effettuerebbe una valutazione di natura «storico/statica» degli elementi di contaminazione e, per tale ragione, avrebbe validità temporalmente limitata a un anno (art. 86, comma 2, cod. antimafia). Di conseguenza, decorso tale periodo, ne è richiesto l'aggiornamento, d'ufficio o su istanza di parte (art. 91, comma 5, cod. antimafia). Il carattere provvisorio della misura e la necessaria verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a suo fondamento, tramite il procedimento di cui all'art. 91, comma 5, cod. antimafia, contempererebbero gli effetti negativi sulla libertà di impresa, come rimarcato dalla sentenza n. 57 del 2020 di questa Corte.

1.2.5. Il giudice *a quo* denuncia, altresì, la «vistosa trasgressione» dell'art. 97 Cost., in relazione ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa: la riespansione dell'efficacia del provvedimento interdittivo nei confronti del contraente privato imporrebbe alle stazioni appaltanti di procedere alla solerte sostituzione dell'appaltatore, con conseguenti ritardi e aggravio di costi nella esecuzione del contratto.

1.2.6. Specularmente, nella prospettiva dell'appaltatore, il TAR Calabria ritiene che la vigente formulazione dell'art. 34-*bis* cod. antimafia arrechi un ingiustificato e non necessario sacrificio al diritto al lavoro e al libero esercizio dell'attività di impresa, tutelati dagli artt. 4 e 41 Cost.

L'inibizione dei rapporti con la pubblica amministrazione e delle attività private sottoposte a regime autorizzatorio che conseguono al ripristino dell'informazione interdittiva comprometterebbero, infatti, la capacità economico-produttiva dell'impresa e la forza lavoro ivi impiegata.

1.2.7. Ancora, il mancato coordinamento tra controllo giudiziario e procedimento di riesame determinerebbe una manifesta sproporzione rispetto «allo scopo di massima anticipazione della tutela dell'economia sana dalle incrostazioni criminali che permea il sistema della documentazione antimafia».

Tale fine, secondo il rimettente, avrebbe potuto essere perseguito con soluzioni meno radicali per l'imprenditore. In via esemplificativa, l'ordinanza prospetta la modulazione della riespansione degli effetti interdittivi in termini gradualali (in ipotesi, prevedendone l'operatività nei confronti della sola capacità a contrarre con la pubblica amministrazione o, piuttosto, nei confronti delle sole attività soggette a regime autorizzatorio) ovvero in termini meno afflittivi (ad esempio, con la *prorogatio* del controllore giudiziario sino alla definizione del procedimento di riesame o con l'apposizione di una condizione risolutiva agli effetti provvisoriamente consentiti derivanti dai provvedimenti ampliativi o dai contratti pubblici, analogamente a quanto previsto dall'art. 92, comma 3, cod. antimafia).

1.2.8. Infine, lo stesso difetto di proporzionalità violerebbe anche l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, quanto all'ingerenza dell'autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni.

In particolare, vi sarebbe una lesione del rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza della Corte EDU, in quanto la disciplina censurata imporrebbe un onere eccessivo alla proprietà privata, non strettamente necessario all'utile soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito.

1.3. In punto di rilevanza, il giudice amministrativo assume che le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano strumentali alla definizione del giudizio al suo esame.

L'impugnato provvedimento di risoluzione contrattuale, comminata ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 2016, per sopraggiunto difetto di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, si fonderebbe sulla sola reviviscenza degli effetti dell'interdittiva alla scadenza del termine di durata del controllo giudiziario, secondo quanto previsto dal censurato art. 34-*bis*, comma 7, cod. antimafia.

Pertanto, ove la disposizione venisse dichiarata costituzionalmente illegittima nei termini prospettati e, dunque, si riconoscesse il congelamento dell'efficacia dell'interdittiva sino alla definizione del procedimento di suo aggiornamento, il provvedimento impugnato sarebbe travolto dal venir meno del relativo fondamento normativo.

1.4. Il TAR rimettente conclude affermando la sussistenza delle condizioni per l'invocata pronuncia additiva: posta l'insuperabilità in via esegetica del sospetto di illegittimità costituzionale prospettato, l'unica soluzione che consentirebbe di rimediare sarebbe la protrazione temporale della sospensione dell'efficacia dell'interdittiva prevista dalla norma sottoposta a scrutinio, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento di cui all'art. 91, comma 5, cod. antimafia.

2. Si è costituita in giudizio la società ricorrente nel giudizio principale, C. P. srl, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 34-*bis*, comma 7, cod. antimafia negli stessi termini auspicati dal rimettente.

L'appaltatrice, dopo aver ricostruito i fatti, ha illustrato, condiviso e sostenuto le argomentazioni spese dall'atto di rimessione.

In particolare, per rafforzare le argomentazioni del giudice *a quo*, la parte: a) sottolinea che l'impresa interessata dalla nuova decorrenza dell'efficacia dell'interdittiva, a seguito della conclusione del percorso di bonifica del controllo giudiziario, risulterebbe «abbandonata» all'operare dei relativi effetti pregiudizievoli, in attesa della definizione del procedimento di aggiornamento prefettizio; b) lamenta che il mancato coordinamento tra la definizione di quest'ultimo e il termine del controllo giudiziario sarebbe irragionevole negazione dell'effetto virtuoso della bonifica dai condizionamenti mafiosi che la misura di prevenzione giudiziaria mirerebbe a realizzare e che la rivalutazione prefettizia dovrebbe poter acclarare.

3. Si è altresì costituita in giudizio l'ANAS spa, la quale ha chiesto che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e, in subordine, non fondate.

3.1. Anzitutto, la parte ha arricchito il quadro degli accadimenti fattuali e processuali che hanno interessato il giudizio principale, deducendo: a) che il 25 ottobre 2024, in esito al procedimento di aggiornamento, la Prefettura di Reggio Calabria ha adottato un nuovo provvedimento interdittivo nei confronti della ricorrente; b) di aver proposto appello avverso l'ordinanza che aveva concesso la sospensione cautelare della risoluzione contrattuale, sull'assunto della sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento della stessa a fronte della nuova interdizione; c) che il Consiglio di Stato aveva respinto tale impugnazione cautelare con la motivazione secondo cui il nuovo provvedimento si riferiva a «“presupposti sopravvenuti e, come tali, da ritenere influenti rispetto agli atti sospesi dal primo giudice”»; d) che, in virtù della nuova interdizione, con atto dell'11 dicembre 2024, essa appaltante aveva nuovamente risolto il contratto di appalto; e), infine, che la C. P. srl ha impugnato la nuova informazione interdittiva e gli atti conseguenti, ma lo stesso TAR rimettente, questa volta, ha rigettato la relativa istanza cautelare.

3.2. Tanto premesso, in via preliminare, la parte ha eccepito il difetto del presupposto della rilevanza: sotto due diversi profili, il sopraggiunto provvedimento interdittivo escluderebbe che l'invocata pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia, possa incidere concretamente sul giudizio *a quo*.

Infatti, per un verso, la nuova interdizione impedirebbe alla società ricorrente, in via definitiva, la ricostituzione del rapporto contrattuale e, dunque, determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse alla impugnazione della prima risoluzione, comminata il 1° agosto 2024.

Per altro verso, l'eventuale estensione da parte di questa Corte della sospensione degli effetti interdittivi, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento, non potrebbe operare nel contenzioso tra le parti, posto che quel procedimento risulta ormai definito dal suddetto secondo atto interdittivo.

3.3. Inoltre, l'ANAS spa ha eccepito l'inammissibilità delle questioni sollevate perché la pronuncia additiva richiesta invaderebbe l'ambito della discrezionalità riservata al legislatore. Nell'ordinamento non sussisterebbero, a suo dire, le condizioni per l'automatico raccordo tra la fase finale del controllo giudiziario e il procedimento di aggiornamento dell'interdittiva.

Tanto, per la duplice ragione evidenziata dallo stesso rimettente dell'assenza di pregiudizialità tra l'esito del controllo e il procedimento di aggiornamento ex art. 91, comma 5, cod. antimafia, e della distinzione tra la valutazione del prefetto posta alla base dell'interdittiva e la valutazione del giudice ordinario nell'ammissione alla misura di assistenza dell'impresa.

3.4.– Nel merito, la difesa della appaltante ha resistito alle singole questioni.

3.4.1.– Quanto alla prospettata violazione del principio di uguaglianza, l'atto difensivo assume che l'impresa avrebbe già beneficiato degli strumenti di tutela di cui dispongono le altre imprese con le quali viene operato il raffronto, avendo, a sua volta, sia esperito il ricorso giurisdizionale verso la informazione interdittiva, sia ottenuto l'ammissione al controllo giudiziario.

Inoltre, rispetto alla problematica inerente ai tempi della definizione del procedimento di aggiornamento, si ricorda che il privato potrebbe anticipare il momento di presentazione della relativa istanza o azionare il ricorso giurisdizionale verso il silenzio inadempimento.

3.4.2.– Per le stesse ragioni, l'imprenditore non potrebbe dirsi privo di mezzi di tutela, sicché sarebbero complessivamente prive di fondamento anche le doglianze di contrasto con gli artt. 24, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 13 CEDU.

3.4.3.– L'appaltante contesta, altresì, le censure di violazione dell'art. 97 Cost.

In primo luogo, il richiesto allungamento della sospensione dell'interdittiva consentirebbe all'appaltatore di approfittare dell'inerzia dell'autorità amministrativa rispetto al riesame, omettendo a sua volta di attivare gli strumenti a sua disposizione per reagire al silenzio del prefetto, al fine di mantenere i rapporti contrattuali in corso. Inoltre, si trascurerebbe la circostanza che il giudizio meritorio espresso dal giudice della prevenzione con l'ammissione al controllo giudiziario perderebbe di attualità al momento della scadenza di tale misura.

In secondo luogo, i timori per gli aggravii temporali ed economici, che conseguirebbero alla interruzione dell'esecuzione dei contratti pubblici, sarebbero recessivi rispetto alla protezione dell'attività amministrativa e della corretta concorrenza tra le imprese dai condizionamenti di soggetti interessati da tentativi di infiltrazione mafiosa.

3.4.4.– Insussistente sarebbe anche l'asserita lesione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU: piuttosto, si ravviserebbe un «giusto equilibrio» tra il sacrificio imposto alla proprietà privata e l'interesse generale della comunità, nella specie individuabile in plurimi interessi di rango costituzionale, costituiti dal buon andamento, dal corretto utilizzo delle risorse pubbliche, dallo svolgimento leale e corretto della concorrenza e dal principio di legalità sostanziale.

3.4.5.– In ultimo, l'ANAS spa sostiene la non fondatezza della censura di violazione dell'art. 41 Cost.

Questa Corte, con la sentenza n. 57 del 2020, avrebbe già «riconosc[iuto] la legittimità della compressione del diritto garantito all'art. 41 Cost., alla luce dalla perniciosità del fenomeno mafioso».

4.– In vista dell'udienza pubblica, la C. P. srl ha depositato una memoria illustrativa con la quale ha controdedotto all'eccezione di difetto di rilevanza spiegata dalla ANAS spa.

La società – premesso di avere ottenuto, a seguito dell'impugnazione della interdittiva emessa nel 2024 e della seconda risoluzione contrattuale, una nuova ammissione al controllo giudiziario con decreto del Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, del 7 marzo 2025, n. 15 – ha sostenuto la persistenza del suo interesse tanto alla decisione della domanda di annullamento della prima risoluzione da parte del giudice amministrativo quanto alla pronuncia di questa Corte.

Infatti, in primo luogo, per effetto dell'eventuale annullamento della nuova interdizione (o comunque in conseguenza della ottenuta sospensione dei suoi effetti per la sopraggiunta ammissione al controllo giudiziario), l'ambito mantenimento del rapporto contrattuale sarebbe possibile a condizione che il giudice *a quo* annulli la prima risoluzione, fondata sulla disposizione censurata.

In secondo luogo, la riammissione al controllo giudiziario riaprirebbe l'arco temporale nel quale la invocata pronuncia additiva potrebbe operare.

5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in giudizio.

1. Il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dubita, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 8 della stessa Convenzione e 1 Prot. addiz. CEDU, della legittimità costituzionale dell'art. 34-*bis*, comma 7, cod. antimafia, nella parte in cui non dispone che la sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia prevista in esito all'ammissione al controllo giudiziario e per tutta la sua durata «perduri anche con riferimento al tempo, successivo alla sua cessazione, occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento [del provvedimento interdittivo] ex art. 91, co[mma] 5, cod. antimafia».

Le questioni sono sollevate nel giudizio di impugnazione, proposto da una impresa aggiudicataria di un contratto di appalto pubblico di lavori, della risoluzione comminata dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera *b*), del d.lgs. n. 50 del 2016, a seguito della constatazione della intervenuta scadenza del controllo giudiziario, cui l'impresa era stata ammessa, e del conseguente venir meno della sospensione degli effetti della informazione interdittiva (di cui l'appaltatrice era già destinataria, prima della procedura di gara), nonché della mancata definizione da parte del prefetto del procedimento di riesame dell'informazione stessa.

1.1. Il giudice *a quo* lamenta l'illegittimità costituzionale della norma negativa per nove profili, suddivisibili in tre gruppi.

Il primo gruppo di questioni è accomunato dalla denunciata situazione in cui verserebbe l'operatore economico che ha portato a termine la misura di prevenzione del controllo giudiziario ed è destinatario della riviviscenza degli effetti dell'interdittiva: egli non avrebbe rimedi giurisdizionali né per avversarli nell'immediato né per neutralizzarli retroattivamente.

Tale situazione darebbe, pertanto, luogo al contrasto con: a) l'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di uguaglianza, per trattamento peggiore di tale operatore rispetto alle imprese che sono per la prima volta colpite dal provvedimento interdittivo e che ne possono ottenere la sospensione con decisione cautelare del giudice amministrativo o con ammissione al controllo giudiziario; b) gli artt. 24, 111, commi primo e secondo, e 113 Cost. per compromissione del diritto di difesa, in specie nei confronti della pubblica amministrazione; c) l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 8 della stessa Convenzione e 1 Prot. addiz. CEDU, per pregiudizio al diritto a un ricorso effettivo definibile in tempi ragionevoli, a tutela del diritto al rispetto della vita privata e del diritto di proprietà.

Con un secondo gruppo di questioni, il giudice *a quo* lamenta la violazione del principio di proporzionalità per diversi aspetti e in combinazione con altri parametri e, in particolare: a) per l'incongruità, rispetto allo scopo della difesa della legalità perseguita con l'interdittiva, del pieno ripristino della sua efficacia alla chiusura del controllo; b) per l'ingiustificato sacrificio del diritto al lavoro e del libero esercizio dell'attività di impresa (artt. 4 e 41 Cost.), stante la compromissione irrimediabile della capacità economico-produttiva dell'impresa e, di conseguenza, della forza lavoro ivi impiegata; c) per la vistosa violazione dei principi di efficienza ed economicità (riconducibili all'art. 97 Cost.) dell'attività contrattuale dell'amministrazione, obbligata alla rapida sostituzione dell'appaltatore, con conseguenti ritardi e aggravio di costi nell'esecuzione del contratto; d) per l'ingerenza sproporzionata dell'autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni, in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.

In terzo luogo, il TAR Calabria lamenta la violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento, perché la funzione bonificante, perseguita con la misura del controllo giudiziario, sarebbe frustrata dalla riespansione degli effetti dell'interdittiva senza che si attenda la verifica da parte del prefetto dell'incidenza degli eventuali risultati favorevoli sulla attualità del fenomeno di infiltrazione mafiosa: infatti, la riespansione

efficacia, da un lato, impedirebbe all'impresa di consolidare i risultati del compiuto percorso proficuo di risanamento e, dall'altro, darebbe luogo a conseguenze negative insuperabili, pur nell'ipotesi di successiva emanazione da parte del prefetto dell'informazione liberatoria (anche per l'esito positivo del controllo giudiziario).

2. In via preliminare, occorre soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dall'ANAS spa.

2.1. Anzitutto, l'appaltante eccepisce il difetto di rilevanza delle questioni, in quanto, in esito al procedimento di aggiornamento, la società appaltatrice è stata attinta da un nuovo provvedimento interdittivo: quest'ultimo, per un verso, le precluderebbe in via definitiva la prosecuzione del rapporto contrattuale e, dunque, implicherebbe la sopravvenuta carenza del suo interesse all'annullamento giurisdizionale della originaria risoluzione del contratto; per altro verso, segnerebbe la fine del periodo temporale nell'ambito del quale dovrebbe operare l'estensione della sospensione dell'interdizione richiesta a questa Corte («[sino alla]definizione del procedimento di aggiornamento ex art. 91, co[mma] 5, cod. antimafia»), con conseguente ininfluenza della eventuale pronuncia additiva sul giudizio *a quo*.

L'eccezione va disattesa.

La nuova interdizione sebbene sia del 25 ottobre 2024 e, dunque, di data antecedente al deposito dell'ordinanza di rimessione del 28 ottobre 2024 – costituisce, invero, una mera sopravvenienza di fatto, ininfluenza sulla rilevanza delle questioni.

Da un lato, infatti, le parti non hanno dedotto nella sede propria del giudizio *a quo* l'asserita carenza di interesse all'annullamento per il sopraggiungere della nuova informazione interdittiva, sicché essa è rimasta estranea al relativo *thema decidendum*.

Dall'altro lato, deve considerarsi che il nuovo provvedimento prefettizio, se pure antecedente all'ordinanza di rimessione, è successivo all'ordinanza dell'11 ottobre 2024 con cui il giudice amministrativo, concedendo in via interinale la tutela cautelare proprio sul presupposto dell'esistenza dei dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 34-*bis*, comma 7, cod. antimafia, si è riservato di sollevarli con separato provvedimento. Dunque, l'accadimento in parola «benché intervenut[o] prima del deposito formale dell'ordinanza di rimessione è [...] successiv[o] alla decisione di sospendere il giudizio e sollevare le questioni di legittimità costituzionale» (sentenza n. 120 del 2024, in relazione al requisito della persistente pendenza della controversia innanzi al giudice rimettente).

2.2. Con una seconda eccezione, la stessa parte ha sostenuto l'inammissibilità delle questioni sollevate perché sarebbe richiesta una pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato, con invasione dell'ambito delle scelte riservate al legislatore.

In particolare, si chiederebbe la protrazione della sospensione dell'efficacia dell'interdittiva sino alla decisione prefettizia sull'aggiornamento della stessa, sebbene nell'ordinamento non sussistano, in assunto, le condizioni per l'automatico raccordo tra la fase finale del controllo giudiziario e il procedimento di cui all'art. 91, comma 5, cod. antimafia.

Anche questa eccezione non è fondata.

Il rimettente, dopo aver delineato caratteristiche e funzioni del controllo giudiziario volontario e dell'aggiornamento dell'informazione interdittiva, ha individuato il loro punto di contatto nella circostanza per la quale dall'esito favorevole del primo scaturisce l'obbligo di avvio del secondo, che potrebbe definirsi, anche a causa del percorso controllato, con una informazione liberatoria. Nel descritto contesto, il TAR Calabria stigmatizza la mancata previsione della sospensione degli effetti dell'interdittiva sino all'esito del riesame e formula la richiesta di una pronuncia additiva che ritiene coerente con le *rationes* dei due istituti.

Ove dovesse riscontrarsi il denunciato *vulnus* ai diritti e ai principi costituzionali evocati, spetterà a questa Corte individuare lo strumento idoneo per porvi rimedio sulla base di «“precisi punti di riferimento” e soluzioni “già esistenti”» (*ex multis*, sentenze n. 69 del 2025, n. 62 del 2022, n. 63 del 2021 e n. 224 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016).

3. L'esame del merito richiede una breve ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inseriscono le questioni sollevate, limitatamente agli aspetti essenziali per la decisione: il controllo giudiziario volontario nel suo rapporto con l'informazione interdittiva.

3.1. Il controllo giudiziario di cui all'art. 34-*bis* cod. antimafia è una misura di prevenzione giudiziaria patrimoniale, introdotta con l'art. 11, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate). Tale misura è applicabile dal giudice della prevenzione d'ufficio o a domanda dell'operatore economico e inquadrabile nella più recente tendenza della legislazione a fornire una risposta preventiva ai fenomeni di infiltrazione criminale nell'economia secondo misure graduali, con la valorizzata possibilità per le fattispecie meno gravi di intervenire, anziché con “l'ablazione”, con il “salvataggio” della realtà aziendale contaminata, tramite la sottoposizione della stessa a diversificati interventi di “bonifica”. In particolare, con il controllo giudiziario, l'imprenditore non è espropriato dell'azienda (come nel sequestro e nella confisca) né temporaneamente spossessato della sua gestione (come nell'amministrazione giudiziaria), ma è soggetto a un programma vigilato e assistito dallo Stato, finalizzato al suo recupero alla legalità. Ciò alla condizione che l'impresa, seppur interessata dal pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, manifesti un adeguato margine di autonomia rispetto alle consorterie criminali.

Pertanto, da un lato, la misura può essere disposta solo se l'agevolazione a persone pericolose (individuate dall'art. 34, comma 1, cod. antimafia) sia «occasionale» (art. 34-*bis*, comma 1, cod. antimafia), secondo un riscontro che la giurisprudenza intende non soltanto come riferito allo «stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versì la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto [teso] a comprendere e prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 settembre-19 novembre 2019, n. 46898). In altri termini, il giudice è chiamato a esprimere un favorevole giudizio prognostico riguardo al fatto che l'impresa possa riallinearsi con il contesto economico sano, seguendo il percorso assistito.

Dall'altro lato, all'imprenditore è lasciata la gestione dell'attività sotto le prescrizioni e la sorveglianza di varia tipologia e per un periodo ricompreso tra uno e tre anni (art. 34-*bis*, comma 2, cod. antimafia) del tribunale della prevenzione.

Nella specifica ipotesi in cui la misura sia attivata a domanda dell'operatore economico (art. 34-*bis*, comma 6, cod. antimafia), essa consiste – oltre che in obblighi e divieti rivolti all'imprenditore nella vigilanza da parte di un giudice delegato dal tribunale con l'ausilio di un «amministratore giudiziario» (di seguito, anche: controllore giudiziario), che esplica una puntuale attività di controllo sull'impresa (art. 34-*bis*, comma 3, cod. antimafia).

Il legislatore ha previsto, quale condizione affinché possa essere richiesta l'ammissione al controllo giudiziario volontario, che l'imprenditore richiedente sia destinatario di una informazione interdittiva emessa ai sensi dell'art. 84, comma 4, cod. antimafia (e, dunque, di una interdittiva adottata in esito alla valutazione discrezionale del prefetto della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa), la quale sia stata impugnata dinanzi al giudice amministrativo (art. 34-*bis*, comma 6, cod. antimafia).

Con tale previsione il legislatore ha stabilito un inedito collegamento tra la prevenzione giudiziaria e la prevenzione amministrativa relative all'impresa attinta solo occasionalmente da fenomeni di infiltrazione

mafiosa, ma di tale collegamento ha espressamente disciplinato solo due aspetti: 1) a monte, la necessità procedurale che il tribunale, nel determinarsi sulla misura, senta il prefetto che ha adottato l'interdittiva; 2) a valle, la sospensione degli effetti dell'interdittiva come conseguenza dell'ammissione dell'imprenditore al controllo giudiziario.

In particolare, il primo periodo del censurato art. 34-*bis*, comma 7, cod. antimafia, prevede che il provvedimento che dispone il controllo giudiziario sospende gli effetti dell'informazione interdittiva, stabiliti dall'art. 94 cod. antimafia. Quanto a questi, è noto che il provvedimento prefettizio – in ragione della sua natura cautelare e preventiva in funzione di difesa della legalità dalla penetrazione della criminalità organizzata nell'economia (sentenze n. 101 del 2023, n. 180 del 2022, n. 178 del 2021 e n. 57 del 2020) – determina l'incapacità (parziale e tendenzialmente temporanea) dell'imprenditore a intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione (ancora sentenze n. 101 del 2023, n. 118 del 2022 e n. 178 del 2021, che richiamano Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 6 aprile 2018, n. 3), derivando dal riscontro del tentativo di infiltrazione mafiosa il divieto di stipulare ed eseguire i contratti pubblici, di conseguire e mantenere le concessioni di beni pubblici, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed erogazioni (artt. 91, commi 1 e 1-*bis*, e 94, comma 1, cod. antimafia) nonché, secondo la corrente giurisprudenza amministrativa, alla luce del disposto dell'art. 89-*bis* cod. antimafia, l'impedimento a ottenere e mantenere i titoli autorizzatori e abilitativi necessari per lo svolgimento di attività imprenditoriali anche nei confronti dei privati.

Solo in un secondo momento, con gli artt. 47, comma 1, e 49, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, il legislatore ha arricchito il quadro di correlazione tra la prevenzione amministrativa e la prevenzione giudiziaria, prescrivendo la comunicazione alla prefettura del decreto di ammissione ai fini dell'aggiornamento della banca dati unica della documentazione antimafia e disponendo il coordinamento del controllo giudiziario con le misure amministrative di prevenzione collaborativa, adottabili dal prefetto, introdotte con lo stesso art. 49, comma 1.

In particolare, secondo l'inserito art. 94-*bis* cod. antimafia, se il prefetto riscontra che l'impresa è interessata da «tentativi di infiltrazione mafiosa [...] riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale», in luogo dell'informazione interdittiva, emette un provvedimento che prescrive all'operatore una serie di misure di tipo organizzativo e/o comunicativo, per un periodo variabile dai sei ai dodici mesi, con possibile nomina di uno o più esperti con funzioni di supporto per l'attuazione delle prescrizioni disposte. Nello specifico, il comma 3 di tale articolo regola il rapporto tra la vigilanza prescrittiva adottata dal prefetto e quella applicata dal giudice della prevenzione, stabilendo che le misure collaborative cessano se il tribunale della prevenzione dispone il controllo giudiziario (nella forma della vigilanza con la nomina del controllore giudiziario). Ciò perché le prime hanno il medesimo presupposto (l'agevolazione occasionale), analogo contenuto (gestione imprenditoriale guidata e monitorata con diverse modalità) e «identità di funzione» (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 13 febbraio 2023, n. 7) rispetto al secondo.

Nonostante l'intervento legislativo del 2021, è rimasta scarna la disciplina dell'istituto del controllo, quanto al coordinamento con la valutazione infiltrativa prefettizia e al suo vaglio da parte del giudice amministrativo, e ciò ha creato diversi dubbi esegetici che interessano sia la fase genetica sia lo sviluppo del controllo giudiziario, molti dei quali risolti dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa.

Tra gli aspetti chiariti per quanto ancora di stretto rilievo ai fini della presente decisione vi è, anzitutto, la diversità della valutazione espressa dal prefetto (e del suo sindacato da parte del giudice amministrativo) rispetto al “fuoco” della valutazione del giudice della prevenzione: la prima preordinata alla adozione della interdittiva quale reazione ordinamentale alle minacce della criminalità è esclusivamente di tipo “statico” (o retrospettivo), quale diagnosi di un fenomeno di rischio infiltrativo già perpetratosi; mentre la seconda – funzionale all'ammissione del richiedente a una misura di bonifica – è di natura eminentemente “dinamica”, perché prognosi delle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha, o meno, di compiere

fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano (si veda, per tutte, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2023 e, nella giurisprudenza ordinaria, ancora Cass., sez. un. pen., n. 46898 del 2019).

Da tale inquadramento delle due diverse valutazioni sono state tratte talune conseguenze sul loro rapporto diacronico.

Per un verso, le pronunce più recenti hanno escluso che il giudicato amministrativo di rigetto dell'impugnazione dell'interdittiva faccia venire meno il controllo giudiziario, perché è ritenuta perdurante l'esigenza di risanare l'impresa. Si è affermato, infatti, che "la conferma" giurisdizionale dell'interdizione prefettizia e, dunque, l'accertamento in via definitiva che l'impresa è permeabile al fenomeno mafioso, renda massima l'esigenza di risanamento (ancora, Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2023) o, comunque, che essa sia «coerente proprio con la [precedente] ritenuta necessità di applicare la misura del controllo giudiziario» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 11 dicembre 2024-11 febbraio 2025, n. 5514).

Nel verso opposto, è ritenuto influente il sopraggiungere della definizione positiva del controllo giudiziario sul sindacato del giudice amministrativo sulla interdittiva: infatti, il buon esito della misura preventiva giudiziaria costituisce un *post factum* rispetto al provvedimento prefettizio impugnato, di cui va verificata la legittimità tenendo conto delle condizioni di fatto e di diritto sussistenti al momento in cui è stato emesso (da ultimo, tra le tante, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 29 aprile 2025, n. 3635).

Pur nella delineata distinzione dei giudizi della prevenzione amministrativa e giudiziaria, con la conseguente esclusione dell'incidenza diretta dell'esito dell'uno sull'altro, sussistono delle ovvie interferenze che hanno origine ora nel disposto dell'art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia, ora nella "temporaneità" dell'interdizione.

Quanto al primo profilo, è pacifico nella giurisprudenza amministrativa come correttamente sostenuto dal rimettente che dalla lettera della disposizione censurata, secondo cui il «provvedimento che dispone [...] il controllo giudiziario [...] sospende [...] gli effetti» dell'informazione interdittiva, si ricava anche la norma secondo cui la chiusura del controllo (a prescindere dall'esito) determina la cessazione dell'effetto sospensivo della interdittiva che dal primo era conseguito (da ultimo, *ex plurimis*, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 15 marzo 2024, n. 2515).

Quanto al secondo aspetto, l'esito positivo della misura preventiva giudiziaria può avere un riflesso nello "sviluppo" dell'efficacia dell'interdittiva.

In proposito, infatti, occorre ricordare che – come questa Corte ha avuto modo di rimarcare nel segnare il limite della ragionevolezza della grave limitazione della libertà di impresa che deriva dalla adozione dell'informazione interdittiva in nome della difesa della legalità – la misura prefettizia ha carattere provvisorio: l'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che l'informazione antimafia abbia una validità limitata di dodici mesi, previsione da intendere (al contrario che nel caso della informazione liberatoria) non già come perdita automatica dell'efficacia dell'interdizione, ma nel senso che «alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell'interdittiva» (sentenza n. 57 del 2020). In altri termini, la provvisoriété, tesa a «scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile» (ancora, sentenza n. 57 del 2020) per l'impresa interdetta, è garantita dall'art. 91, comma 5, ultimo periodo, cod. antimafia, a mente del quale «[i]l prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa».

Il venir meno di tali «circostanze rilevanti», secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, non deriva dal mero trascorrere del tempo, ma dal sopraggiungere di elementi diversi, oppure contrari, idonei a

escludere la portata sintomatica di quelli posti alla base del giudizio infiltrativo dell'emessa interdittiva – o perché ne smentiscono tale valenza, o perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo (tra le tante, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 18 agosto 2020, n. 5088; in termini analoghi, ancora, sezione terza, sentenze 30 ottobre 2023, n. 9343, e 7 gennaio 2022, n. 57).

Ebbene, tra i fatti positivi idonei a superare la pregressa valutazione infiltrativa vi è proprio l'esito favorevole del controllo giudiziario e la giurisprudenza non ha mancato di puntualizzarne le implicazioni procedurali e decisorie.

Sotto il profilo procedimentale, tale sopravvenienza genera l'obbligo dell'organo amministrativo di procedere all'aggiornamento dell'informazione interdittiva previsto dall'art. 91, comma 5, cod. antimafia (*ex multis*, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 10 marzo 2025, n. 1937 e 23 dicembre 2024, n. 10340), obbligo che, se inadempito, rende operante l'azione avverso il silenzio, di cui agli artt. 31 e 117 dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Sotto il profilo della determinazione prefettizia di riesame, il prefetto non può ignorare gli esiti del controllo, dovendo puntualmente valutare (con onere motivazionale rinforzato) se il compiuto percorso abbia dato luogo, o meno, alla recisione dei rapporti con le organizzazioni criminali e, dunque, se i risultati della misura costituiscano effettivamente una di quelle sopravvenienze rilevanti ai fini dell'aggiornamento. Per contro, è escluso che l'esito positivo del controllo giudiziario vincoli il successivo giudizio di riesame, posto che la valutazione del controllore e del tribunale non costituisce un giudicato di accertamento né una presunzione assoluta di avvenuta bonifica (tra le tante, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 31 luglio 2024, n. 6880 e 16 giugno 2022, n. 4912).

L'istituto dell'aggiornamento nell'indiscussa discrezionalità della sua definizione con l'emissione di una informazione liberatoria o, piuttosto, di una informazione interdittiva è stato pertanto qualificato, sia dal giudice amministrativo che dal giudice ordinario, come punto «di interazione» o «raccordo» tra gli istituti in esame (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sentenza 15 ottobre 2024, n. 790; Cons. Stato, sez. sesta, n. 2515 del 2024; Cass., n. 5514 del 2025).

Pur rinvenuto il collegamento tra gli istituti, alcune pronunce amministrative (da ultimo, sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 1937 del 2025), al pari dell'ordinanza di rimessione, e la dottrina hanno evidenziato le problematiche che derivano dal mancato allineamento, nella complessiva disciplina, tra il tempo della definizione del controllo e il tempo di definizione del riesame dell'interdittiva.

La decisione sull'aggiornamento, infatti, in ragione della complessa istruttoria e del carico di lavoro delle prefetture, giunge ordinariamente a distanza di tempo dalla conclusione del controllo giudiziario, pur se – come nella fattispecie all'esame del giudice *a quo* – l'imprenditore o l'amministrazione interessata abbiano presentato istanza di riesame in un momento antecedente alla conclusione del controllo sulla base delle relazioni provvisorie del controllore giudiziario.

Tale sfasamento come sottolineato dal rimettente – ha quale conseguenza che l'informazione liberatoria, emessa dal prefetto in sede di aggiornamento dell'interdittiva all'esito positivo del controllo, operando *ex nunc*, non cancella gli effetti interdittivi riespansi dopo il controllo.

All'espresso fine di colmare questo "iato temporale", nell'attuale XIX Legislatura, è stata presentata la proposta di legge (Modifica all'articolo 34-bis del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di controllo giudiziario delle aziende – A.C. n. 1405) volta all'introduzione, nell'art. 34-bis cod. antimafia, del comma 7-bis, secondo cui

«[i]n caso di esito positivo del controllo, il prefetto procede d'ufficio al riesame della posizione del soggetto controllato. Il riesame ha una durata massima di sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi. Nel corso del riesame si mantiene la sospensione degli effetti di cui all'articolo 94».

4. Tutto quanto sopra premesso, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. – per irragionevolezza della disciplina e sproporzionata compressione dell'iniziativa economica privata – sono fondate.

4.1. Come si è visto, con il controllo a domanda dell'imprenditore, il legislatore ha collegato la prevenzione giudiziaria con quella amministrativa per dare coordinata risposta al tentativo di infiltrazione della criminalità di tipo marginale, ma è evidente che non ragionevolmente ha mancato di “chiudere il cerchio” e determinato un incongruo sacrificio della libertà di impresa.

4.1.1. Tassello fondamentale dell'«apprezzabile finalità [del controllo giudiziario] di contemperare le esigenze di difesa sociale e di tutela della concorrenza con l'interesse alla continuità aziendale» (sentenza n. 180 del 2022) è senza dubbio la sospensione degli effetti dell'interdittiva di cui quell'operatore economico è destinatario, in quanto essa costituisce il mezzo indispensabile per consentirgli di espletare in concreto l'iter di gestione vigilata preordinato alla bonifica: infatti, solo per effetto del congelamento dell'interdizione, l'operatore riacquista provvisoriamente la capacità di intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione e di svolgere le attività economiche sottoposte al suo preventivo assenso. Senza tale strumento, dunque, l'ordinamento indicherebbe “il percorso di recupero, ma non fornirebbe le gambe per percorrerlo”.

L'essenziale strumentalità del meccanismo sospensivo rispetto alla finalità del controllo è stata, d'altro canto, di recente ribadita dal legislatore del terzo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), che ne ha esteso l'ambito applicativo.

Il d.lgs. n. 36 del 2023 ha sancito il superamento dell'orientamento giurisprudenziale che riteneva che la sospensione *de qua*, sopraggiunta nel corso della procedura di evidenza pubblica, non operasse retroattivamente e, pertanto, non apportasse deroghe all'obbligo per le stazioni appaltanti di escludere dalla competizione il partecipante interdetto (art. 80, comma 2, del previgente cod. contratti pubblici e art. 94, comma 2, del vigente cod. contratti pubblici) o all'impedimento dell'aggiudicazione in suo favore (art. 32, comma 7, del previgente cod. contratti pubblici e art. 17, comma 5, del vigente cod. contratti pubblici) e di stipula del contratto (art. 94, comma 1, cod. antimafia), in rigorosa applicazione del principio della necessaria continuità del possesso dei requisiti in capo agli aspiranti contraenti con la pubblica amministrazione in tutte le fasi della gara.

Infatti, l'art. 94, comma 2, ultimo periodo, del vigente cod. contratti pubblici dispone l'inoperatività della causa di esclusione per l'accertamento prefettizio del tentativo di infiltrazione mafiosa «se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario». È così sancito l'effetto “salvifico” dell'ottenuto controllo sulla procedura di evidenza pubblica, perché il concorrente “controllato” è ritenuto *ex lege* affidabile, nonché meritevole di occasioni contrattuali che lo conducano alla bonifica.

Ancora al *favor* per lo scopo della misura di cui all'art. 34-bis, comma 6, cod. antimafia, va ricondotto anche il ricordato recente orientamento giurisprudenziale che esclude che il giudicato amministrativo di rigetto dell'impugnazione dell'interdittiva comporti l'interruzione della gestione imprenditoriale controllata e, di conseguenza, il venir meno del “beneficio sospensivo”.

4.1.2. Rispetto alla valorizzata *ratio* del controllo giudiziario è, invece, palesamente dissonante e afflittivo per l'impresa il meccanismo ben descritto dal giudice *a quo* che segue alla sua conclusione pur a fronte degli acclarati risultati positivi.

Da un lato, infatti, alla chiusura della misura giudiziaria corrisponde l'automatica riespansione degli effetti interdittivi con le conseguenti ripercussioni negative, prime tra tutte quelle su gare e contratti pubblici

in corso senza che, secondo coerenza logica, si attenda l'apprezzamento degli esiti del controllo giudiziario volontario nella valutazione di aggiornamento della misura amministrativa, cui la disciplina l'ha collegato. Anche ad avviso di questa Corte, è proprio l'aggiornamento dell'informazione dell'interdittiva ex art. 91, comma 5, cod. antimafia il “nodo di collegamento” tra i due sistemi preventivi, trattandosi del momento in cui l'ordinamento richiede di riscontrare se gli esiti del consentito percorso, letti nella visione complessiva che il prefetto ha dell'imprenditore, abbiano prodotto l'effettivo superamento del pericolo di infiltrazione originariamente rilevato, in modo da «scongiurare [anche in questo specifico caso] il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile» (sentenza n. 57 del 2020).

Dall'altro lato, con risultati paradossali, le perdite che discendono dalla nuova paralisi dell'attività imprenditoriale non possono essere eliminate retroattivamente anche se l'esito del procedimento di riesame sia favorevole per decisione amministrativa o giudiziale: infatti, non solo – come si è visto – l'eventuale emanazione da parte del prefetto dell'informazione liberatoria all'esito dell'aggiornamento, e proprio in ragione dei risultati della misura della vigilanza prescrittiva, opera *ex nunc*; ma anche l'eventuale annullamento giurisdizionale dell'informazione interdittiva emessa all'esito dell'aggiornamento (al pari della sospensione cautelare che può precederlo) retroagisce al momento della adozione del provvedimento, ma non copre anche il periodo anteriore, che va dalla definizione del controllo alla impugnata interdizione.

Alla luce di questi rilievi, deve concludersi per la irragionevolezza e contraddittorietà del sistema nel suo complesso, il quale: 1) istituisce una misura innovativa e in essa investe con l'obiettivo di recupero delle imprese alla legalità tramite la prosecuzione dell'attività aziendale; 2) consente di ammettere l'imprenditore, in esito al riconoscimento di specifiche potenzialità, a un apposito percorso di risanamento di durata compresa tra uno e tre anni, che ha un costo non solo per il privato, ma anche per l'amministrazione della giustizia; 3) ma, di contro, pur nell'ipotesi di chiusura positiva della misura, non impedisce l'immediato rioperare degli effetti interdittivi, nelle more della doverosa rivalutazione prefettizia sulla persistenza o sul superamento del condizionamento mafioso, superamento che si auspica determinato dal compiuto risanamento controllato.

Ancora, va rimarcato che la riespansione di questi effetti rischia di vanificare i risultati conseguiti con l'attività monitorata: il ripristino delle incapacità non solo può condurre a una crisi economica irreversibile dell'impresa, ma può anche determinare un possibile riavvicinamento dell'operatore economico in difficoltà alla criminalità, da cui l'intervento statale mirava a separarlo.

4.2. Restano assorbite le ulteriori questioni.

4.3. Riscontrato il *vulnus*, deve individuarsi la soluzione per porvi rimedio.

La soluzione indicata dal rimettente, di protrazione della sospensione dell'interdittiva sino al suo riesame, risulta a “rime adeguate”, con la precisazione che la invocata protrazione della sospensione può essere riconosciuta solo in caso di chiusura del controllo con esito favorevole.

Anzitutto, infatti, l'addizione è coerente con lo scopo legislativo di consentire, tramite la continuità aziendale monitorata, il salvataggio delle imprese nonché con la logica del sistema nel suo complesso di verificare, tramite il giudizio prefettizio di aggiornamento dell'interdittiva, che il diligente percorso controllato abbia effettivamente eliso il rischio infiltrativo.

L'aggancio temporale tra il momento della chiusura della misura preventiva e il momento dell'aggiornamento della situazione infiltrativa trova nell'ordinamento diversamente da quanto asserito dall'ANAS spa «“precisi punti di riferimento” e “soluzioni già esistenti”» (tra le altre, sentenze n. 69 del 2025, n. 62 del 2022, n. 63 del 2021 e n. 224 del 2020).

La continuità temporale è stata, infatti, prevista dal legislatore nelle misure di prevenzione collaborativa, di cui si sono viste le notevoli similitudini con il controllo giudiziario: per esse, l'art. 94-*bis*, comma 4, cod. antimafia, fa coincidere il termine di scadenza del periodo vigilato con il riesame della situazione infiltrativa, inferendo dal venir meno di questa, per effetto del buon esito della misura amministrativa preventiva, il rilascio di una informazione antimafia liberatoria. In tale caso, dunque, l'ordinamento non consente alcuno "iato temporale" pregiudizievole.

5. In conclusione, va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 34-*bis*, comma 7, cod. antimafia nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all'art. 91, comma 5, cod. antimafia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all'art. 91, comma 5, cod. antimafia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

LL.PP.38-25 - ANAC, Banca d'Italia e IVASS: nuove indicazioni operative per la verifica delle garanzie finanziarie

ANAC, Banca d'Italia e IVASS hanno fornito nuove indicazioni operative per la verifica delle garanzie rilasciate nei confronti della pubblica amministrazione nonché per riconoscere eventuali casi di falsificazione

ANAC, Banca d'Italia e IVASS hanno approvato, lo scorso 18 luglio, un aggiornamento della comunicazione congiunta del 28 maggio 2020, recante “ Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari ”.

Il documento ha l'obiettivo di fornire alle pubbliche amministrazioni e altri soggetti beneficiari indicazioni operative per verificare l'autorizzazione degli operatori che rilasciano garanzie e polizze fideiussorie, nonché per riconoscere eventuali casi di falsificazione.

Rimane, infatti, significativo il rischio per tali soggetti di acquisire garanzie o polizze false, oppure emesse da soggetti non autorizzati, specialmente in relazione agli appalti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Al fine di agevolare lo svolgimento di tale attività, il comunicato reca anzitutto una tabella riepilogativa delle modalità attraverso cui svolgere la necessaria verifica, differenziate in base alla natura dei diversi soggetti abilitati a rilasciare le polizze nei confronti delle amministrazioni pubbliche (banche, intermediari finanziari, confidi e imprese assicurative), nonché in ragione della natura, estera o italiana, degli stessi.

Ad ognuna delle modalità di verifica individuate, corrispondono poi FAQ specifiche di approfondimento che forniscono maggiori indicazioni su come effettuare i controlli sui soggetti e sulle garanzie.

ANAC, Banca d'Italia e IVASS ribadiscono l'importanza di effettuare controlli accurati prima di accettare garanzie o fideiussioni, richiamando l'attenzione sia delle amministrazioni pubbliche sia delle imprese partecipanti a gare d'appalto.

Di seguito il testo del comunicato.



Garanzie finanziarie

Indicazioni operative per le verifiche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri beneficiari

Premessa

Questa comunicazione aggiorna la precedente comunicazione “[Garanzie finanziarie: suggerimenti per le Pubbliche Amministrazioni e altri beneficiari](#)” del 28 maggio 2020, la quale ha fornito indicazioni alle Pubbliche amministrazioni (PA) e ad altri beneficiari su come verificare se un operatore è autorizzato al rilascio di garanzie e polizze fideiussorie e su come individuare casi di garanzie e polizze false.

Il rischio per le PA di acquisire garanzie e polizze false o rilasciate da operatori non autorizzati, anche in relazione agli appalti legati al PNRR, rimane ancora significativo.

È quindi opportuno richiamare ancora una volta l’attenzione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese che partecipano a gare di appalto sulla necessità di compiere un’accurata verifica sulle garanzie e sulle polizze fideiussorie prima della loro accettazione.

La tabella sottostante, di rapida consultazione, e alcune FAQ di approfondimento forniscono indicazioni su come effettuare i controlli sui soggetti e sulle garanzie.

TABELLA

Intermediario	Dove verificare	FAQ
Banche	➤ Banche italiane: consultare gli albi ed elenchi pubblicati sul sito della Banca d'Italia , sezione “Banche”.	FAQ n. 2
	➤ Banche estere: consultare la sezione “Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia” degli albi ed elenchi pubblicati sul sito della Banca d'Italia e verificare che tra le “Attività autorizzate/notificate” della banca vi sia il “Rilascio garanzie e impegni di firma”. Inoltre, sul registro dell'European Banking Authority (EBA) , sezione “Credit institution”, è possibile verificare in quale Paese è autorizzata una banca estera.	FAQ n. 3
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	➤ Intermediari finanziari italiani: consultare l’apposito elenco degli intermediari finanziari che rilasciano garanzie fideiussorie nei confronti del pubblico pubblicato sul sito della Banca d'Italia .	FAQ n. 4

	➤ Intermediari finanziari esteri: consultare gli albi ed elenchi pubblicati sul sito della Banca d'Italia , sezione “ <i>Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia</i> ” e verificare che tra le “Attività autorizzate/notificate” dell’intermediario vi sia il “Rilascio garanzie e impegni di firma”.	FAQ n. 5
Confidi	➤ Confidi maggiori: sono iscritti all’albo ex art. 106 TUB. L’abilitazione a rilasciare garanzie per appalti può essere verificata consultando l’apposito elenco degli intermediari finanziari che rilasciano garanzie fideiussorie nei confronti del pubblico, pubblicato sul sito della Banca d'Italia .	FAQ n. 6
Imprese assicurative	➤ Imprese assicurative italiane: consultare l’elenco delle imprese assicurative italiane abilitate al rilascio di polizze fideiussorie, c.d. Ramo 15 – Cauzione (link per il download), presente sul sito IVASS, sezione “ Garanzie Finanziarie per le PA ”.	FAQ n. 7
	➤ Imprese assicurative estere: consultare l’elenco delle imprese assicurative estere abilitate al rilascio di polizze fideiussorie (link per il download), presente sul sito IVASS, sezione “ Garanzie Finanziarie per le PA ”. Inoltre, sul registro dell’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) , è possibile verificare in quale Paese estero è autorizzata una impresa di assicurazione .	FAQ n. 8

FAQ n. 1 - Quali garanzie fideiussorie possono essere rilasciate alle PA?

Secondo la normativa bancaria e assicurativa, le garanzie nella forma di fideiussioni e polizze fideiussorie possono essere validamente rilasciate solo da alcune categorie di operatori finanziari, autorizzati secondo la propria disciplina di settore. Nello specifico si tratta di:

- banche;
- intermediari finanziari non bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“Intermediari 106”);
- confidi iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“confidi maggiori”);
- imprese di assicurazione, purché abilitate all’esercizio del ramo cauzioni (art. 2 del d.lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni private).

La Banca d'Italia e l'IVASS curano la tenuta di albi ed elenchi dei soggetti autorizzati.

FAQ n. 2 - Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da una banca italiana?

Se un soggetto si qualifica come “banca” e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nell’[albo delle banche](#), consultabile sul sito della Banca d'Italia. È possibile verificare l’iscrizione nella sezione “Banche” o anche cliccando in alto a destra su “Ricerca storica/avanzata” e inserendo la

denominazione della banca o il codice meccanografico di 4 cifre. Tale codice è anche noto come codice ABI e viene indicato dalle banche nelle comunicazioni ufficiali, insieme alla denominazione sociale.

Attenzione! Bisogna accertarsi anche che non vi siano annotazioni relative a provvedimenti di liquidazione, di revoca della licenza bancaria o di cancellazione dall'albo, soprattutto se si usa la funzione "ricerca storica/avanzata".

FAQ n. 3 - Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da una banca estera?

Per sapere se una banca estera è legittimata a operare in Italia, deve risultare iscritta nell'[albo delle banche](#) consultabile sul sito della Banca d'Italia.

In questo caso si può ricercare la banca cliccando a sinistra sulla sezione "Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia"; attraverso la funzione "Ricerca storica/Ricerca avanzata", selezionando la maschera "Ricerca avanzata negli albi ad una data" è possibile impostare la ricerca per la nazionalità della banca.

Inoltre, bisogna verificare che nella scheda "Attività autorizzate/notificate" sia presente la voce "Rilascio garanzie e impegni di firma".

Inoltre, sul [registro dell'European Banking Authority \(EBA\)](#), sezione "Credit institution", si può verificare il Paese dell'UE o dello Spazio Economico Europeo che ha rilasciato l'autorizzazione o in cui sono insediate le succursali.

FAQ n. 4 - Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un intermediario finanziario italiano?

Un soggetto non bancario che si qualifica come "Intermediario finanziario" e ha sede legale in Italia, deve essere iscritto all'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario ed essere autorizzato al rilascio di garanzie.

É possibile verificare se un intermediario finanziario è abilitato a prestare garanzie nell'apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, [pubblicato sul sito della Banca d'Italia](#).

Si ricorda che le società fiduciarie, pure iscritte nella sezione dell'albo ex art. 106 TUB, e gli operatori di microcredito non possono rilasciare garanzie.

FAQ n. 5 - Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un intermediario finanziario estero?

Anche gli intermediari finanziari non bancari con sede legale all'estero possono rilasciare fideiussioni in Italia.

Per verificare se un intermediario finanziario estero è abilitato al rilascio di garanzie, bisogna consultare gli [albi e elenchi di vigilanza](#), sezione “Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia” e controllare che nella scheda delle “Attività autorizzate/notificate” sia presente la voce “Rilascio garanzie e impegni di firma”.

FAQ n. 6 - Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un Confidi?

Quando il soggetto che presta la fideiussione si qualifica come confidi, questo deve essere iscritto nell'albo degli intermediari ex art. 106 del TUB ed essere abilitato a rilasciare fideiussioni nei confronti del pubblico. I confidi iscritti a tale albo sono detti “confidi maggiori”.

É possibile verificare se un confidi maggiore è abilitato a prestare garanzie per appalti nell'apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, [pubblicato sul sito della Banca d'Italia](#).

Invece, i cosiddetti “confidi minori”, pur svolgendo attività di natura finanziaria, non sono iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB ma nell'[elenco tenuto dall'Organismo Confidi Minori \(OCM\)](#) e non sono autorizzati al rilascio di fideiussioni a beneficio delle P.A.

Attenzione! Pertanto, se il soggetto confidi proponente la garanzia è iscritto nell'elenco tenuto dall'Organismo Confidi Minori (OCM) oppure dichiara di essere iscritto nell'elenco ex art. 155, co. 4, TUB, precedentemente tenuto dalla Banca d'Italia ed oggi dismesso, il soggetto non è autorizzato a rilasciare garanzie nei confronti della PA o di terzi. È opportuno, in tal caso, segnalare il soggetto all'OCM tramite i [riferimenti presenti sul sito web dell'Organismo](#).

FAQ n. 7 – Quali controlli si possono compiere quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa assicurativa italiana?

Se un soggetto si qualifica come “impresa di assicurazione” e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nel [Registro delle imprese di Assicurazione \(c.d. RIGA\)](#) consultabile sul sito dell'IVASS. È possibile verificare l'iscrizione inserendo la denominazione della impresa.

Sul sito di IVASS è anche possibile verificare direttamente, nella sezione in Home page dedicata alle “[Garanzie finanziarie per le P.A.](#)” le imprese di assicurazione italiane abilitate ad operare nel ramo Cauzioni, censite nell'apposito [elenco](#), estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile **verificare la polizza** ai sensi dall'art. 106, comma 3 del Codice degli appalti.

Si ricorda che le Società di Mutuo Soccorso non sono soggetti vigilati né dall'IVASS né dalla Banca d'Italia e non sono autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie.

Attenzione! L'assenza della denominazione negli elenchi sopra indicati indica la mancata autorizzazione a esercitare nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la denominazione indicata nella polizza compare eventualmente nell'Elenco sul sito IVASS degli “[avvisi imprese non autorizzate o non abilitate](#)”, consultabile nei Quick link della sezione “Per i

consumatori". Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questa lista, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative.

Si suggerisce inoltre di verificare anche l'[elenco degli avvisi dei casi di contraffazione](#), anch'esso consultabile nel Quick link della sezione "Per i consumatori".

FAQ n. 8 - Quali controlli si possono compiere quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa assicurativa estera?

Anche le imprese di assicurazione estere, purché risultino abilitate a operare in Italia secondo il cosiddetto passaporto europeo, possono rilasciare polizze fideiussorie a garanzia di appalti e finanziamenti pubblici. Per sapere se una compagnia estera è legittimata a operare in Italia, si può consultare il [Registro delle imprese](#) (RIGA) sul sito dell'IVASS.

Se una compagnia assicurativa indica come sede un Paese estero, nella sezione "[Garanzie finanziarie per la P.A.](#)" in Home page del sito IVASS occorre consultare direttamente anche l'[elenco delle imprese estere abilitate al Ramo Cauzione](#), estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall'art. 106, comma 3 del Codice degli appalti.

Se non è indicata alcuna modalità, significa che l'impresa non ha comunicato all'IVASS nessuna modalità. Si suggerisce in tal caso di contattare l'IVASS a ivass@pec.ivass.it

Inoltre, sul [registro dell'European Insurance and Occupational Pensions Authority \(EIOPA\)](#), è possibile verificare il Paese dell'UE o dello Spazio Economico Europeo dove ha sede l'impresa estera e che ha rilasciato l'autorizzazione.

Attenzione! Se non si rinviene la denominazione della compagnia negli elenchi sopra indicati, vuol dire che la stessa non è autorizzata/abilitata a esercitare in Italia nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la medesima denominazione compare eventualmente nell'elenco pubblicato sul sito IVASS degli "[avvisi imprese non autorizzate o non abilitate](#)", consultabile nei Quick link della sezione "Per i consumatori". Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questo elenco, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative.

Si suggerisce inoltre di verificare anche l'[elenco degli avvisi dei casi di contraffazione](#), anch'esso consultabile nei Quick link della sezione "Per i consumatori".

Dopo aver svolto i necessari approfondimenti, se residuano dubbi e non si è riusciti ad avere conferma della validità della garanzia, è possibile scrivere all'IVASS (ivass@pec.ivass.it).

FAQ n. 9 - Quali controlli si possono compiere quando sulla polizza fideiussoria compare anche il nome di un intermediario assicurativo che la ha distribuita (es. *broker*, agente assicurativo, ecc.)?

Qualora sulla polizza compaia anche il nome di un soggetto che si qualifica come intermediario o distributore assicurativo (es: broker, agente assicurativo...) delle polizze della compagnia, è opportuno verificare che il soggetto distributore sia iscritto nel [Registro Unico degli intermediari - RUI](#), presente sul sito dell'IVASS.

FAQ n. 10 - Cosa si può fare per verificare se la garanzia è falsa o contraffatta?

Oltre alle verifiche sul soggetto finanziario (banca, intermediario 106, confidi o impresa di assicurazione) di cui alle FAQ precedenti, si raccomanda di effettuare alcuni controlli anche sulla garanzia stessa.

Prima di tutto occorre controllare che il marchio, la denominazione o altri elementi identificativi presenti nei documenti contrattuali non siano contraffatti, ma corrispondano esattamente a quelli di un soggetto autorizzato. Infatti, in caso di fidejussioni o di polizze false, la documentazione contrattuale potrebbe riproporre, magari con lievi modifiche, marchi, denominazioni o altri elementi identificativi di intermediari molto conosciuti.

Per compiere questa verifica può essere utile fare un raffronto tra i marchi, le denominazioni o gli altri elementi identificativi riportati sulla documentazione contrattuale e quelli presenti sui siti web degli intermediari italiani o esteri autorizzati ai quali in apparenza si riferiscono.

A tal fine, può essere utile anche verificare che gli estremi di identificazione della banca, dell'intermediario finanziario (ad esempio il codice ABI) o della compagnia di assicurazione (ad esempio il codice IVASS) riportati nel contratto o nella polizza siano perfettamente identici a quelli riportati negli albi e negli elenchi tenuti da Banca d'Italia e IVASS (vedi FAQ precedenti).

Chi rilascia garanzie false potrebbe, inoltre, utilizzare la denominazione, i marchi o altri elementi distintivi di soggetti regolarmente autorizzati al rilascio di garanzie, ma che nei fatti non sono operativi nel settore.

Si raccomanda di non chiedere informazioni o conferme usando i recapiti indicati nella documentazione contrattuale perché potrebbe trattarsi di recapiti di comodo (ad esempio, quelli degli stessi autori della contraffazione). Per le stesse ragioni si consiglia di non effettuare ricerche sul web utilizzando indirizzi o collegamenti ipertestuali presenti sui documenti forniti dal presunto garante poiché potrebbero ricondurre a siti web contraffatti.

Negli elenchi dei soggetti abilitati al rilascio di polizze fideiussorie (vedi [FAQ n. 8](#)), l'IVASS indica i recapiti presso cui è possibile verificare la polizza.